

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 9 gennaio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 211.

Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673. (26G00003) . Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 212.

Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE. (26G00009) ... Pag. 13

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 213.

Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. (26G00008) . Pag. 44

DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2026, n. 2.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE. (26G00010) . Pag. 55

DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2026, n. 3.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. (26G00011) . Pag. 62

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
21 novembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Paterò e nomina della commissione straordinaria. (25A07098) . Pag. 78



**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI****Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare  
e delle foreste**

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Rinnovo della designazione al laboratorio Tentamus Agriparadigma S.r.l., in Siracusa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.** (25A07103) ..... *Pag. 126*

**Ministero delle imprese  
e del made in Italy**

DECRETO 22 dicembre 2025.

**Scioglimento della «S. Agostino società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.** (25A07099) ..... *Pag. 128*

DECRETO 23 dicembre 2025.

**Scioglimento della «G.B.C. 2010 società cooperativa», in Cerveteri e nomina del commissario liquidatore.** (25A07100) ..... *Pag. 129*

DECRETO 23 dicembre 2025.

**Scioglimento della «Tenuta Umbra - società cooperativa a responsabilità limitata», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.** (25A07101) ... *Pag. 131*

DECRETO 23 dicembre 2025.

**Scioglimento della «Cooperativa agricola Riviera Molisana - società cooperativa a responsabilità limitata», in San Martino in Pensilis e nomina del commissario liquidatore.** (25A07102). *Pag. 132*

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 23 dicembre 2025.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di denosumab, «Bil-dyos».** (Determina n. 1820/2025). (25A07071). . . *Pag. 134*

DETERMINA 7 gennaio 2026.

**Aggiornamento dei prezzi al pubblico, ai sensi del comma 365, articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativa all'applicazione della riduzione del 5% di cui alla determina 27 settembre 2006.** (Determina n. 1/2026). (26A00056) ... *Pag. 137*

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dimetilfumarato, «Dimetilfumarato Macleods». (25A06979) ..... *Pag. 158*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ciprofloxacina, «Basemar». (25A06980). . . . . *Pag. 158*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zofenopril calcio/idroclorotiazide, «Interpril». (25A06981) ..... *Pag. 158*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zuclopentixolo, «Clopixol». (25A06989) ..... *Pag. 159*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levonogestrel, «Mirena». (25A06990). . . . . *Pag. 159*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di safinamide, «Safinamide Doc Generici». (25A07072) ..... *Pag. 160*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Micofenolato Mofetile Sandoz». (25A07073) ..... *Pag. 161*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apremilast, «Apremilast Teva». (25A07074). . . . . *Pag. 161*

Rettifica della determina AAM/PPA n. 599/2025 del 27 luglio 2022, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pantoprazolo, «Pantoprazolo Sandoz». (25A07075) ..... *Pag. 162*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Teriflunomide Teva». (25A07076) ..... *Pag. 162*

**Camera di commercio, industria, artigianato  
e agricoltura del Gran Sasso d'Italia**

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A00006). . . . . *Pag. 162*



**Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza  
e il controllo dei rendiconti dei partiti politici**

Statuto del movimento politico «Forza Italia» (25A07044)..... *Pag. 162*

**Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare  
e delle foreste**

Pubblicazione della comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Suvereto». (25A07104)..... *Pag. 175*

Pubblicazione della comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Prosecco». (25A07105) ..... *Pag. 175*

**Ministero della difesa**

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'area demaniale denominata «Cammino di Ronda», in Gaeta. (25A07106).... *Pag. 175*

**Presidenza  
del Consiglio dei ministri**

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2025, n. 3 (26A00057)..... *Pag. 175*

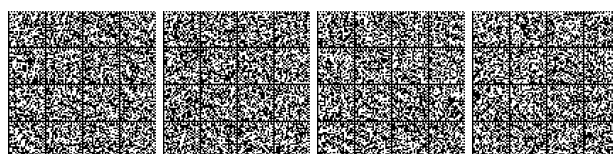
Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2025, n. 4 (26A00058)..... *Pag. 175*

**Provincia autonoma  
di Bolzano - Alto Adige**

Liquidazione coatta amministrativa della «Policons società cooperativa», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore. (25A07107)..... *Pag. 175*

**RETTIFICHE**
**ERRATA-CORRIGE**

Comunicato relativo al decreto 20 novembre 2025 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Rimodulazione della forza organica dei ruoli "ispettori", "sovrintendenti", "appuntati" e "finanziari"». (26A00059)..... *Pag. 176*





# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 211.

**Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 5;

Vista la direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante «Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adequa-

mento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti»;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673, di seguito denominata «direttiva».

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

a) «misure restrittive dell'Unione europea»: misure restrittive adottate dall'Unione europea sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) «persona, entità od organismo designati»: una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o gruppo assoggettati a misure restrittive dell'Unione europea;





c) «fondi»: attività e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri:

1) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

2) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;

3) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

4) interessi, dividendi o altri proventi di attività o plusvalenze maturate o generate dalle attività;

5) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari;

6) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

7) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

8) cripto-attività, definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;

d) «risorse economiche»: attività materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un cambiamento tale da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

f) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche.

### Art. 3.

#### *Modifiche al Libro II del codice penale*

1. Al Libro II del codice penale, al Titolo I, dopo il Capo I è inserito il seguente:

#### «CAPO I-BIS

Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea

Art. 275-bis (*Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea*). — È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanziava a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;

b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;

c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;

d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;

e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;

b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Art. 275-ter (*Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea*). — È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette



te di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

**Art. 275-quater (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività).** — Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.

Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

**Art. 275-quinquies (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea).** — Se taluno dei fatti di cui all'articolo 275-bis, primo comma, lettera d), è commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.

**Art. 275-sexies (Circostanze aggravanti).** — Le pene stabilite per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se il fatto è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416;

b) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere;

c) se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;

d) se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;

e) se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità;

f) se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.

Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunità per uno dei reati di cui al primo comma, commette taluno dei delitti di cui all'articolo 377, terzo comma e 377-bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

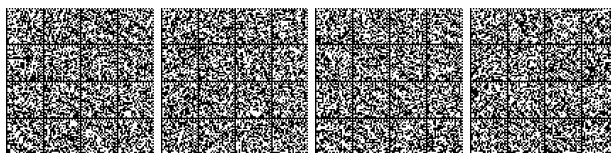
**Art. 275-septies (Circostanze attenuanti).** — Per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

**Art. 275-octies (Confisca obbligatoria).** — Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato.

**Art. 275-novies (Pubblicazione della sentenza di condanna).** — La condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, importa la pubblicazione della sentenza quando è irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione.

I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.

**Art. 275-decies (Giurisdizione).** — I reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono punibili secondo la legge italiana anche quando sono commessi da un cittadino in territorio estero.»



## Art. 4.

*Modifiche al codice di procedura penale*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 3-*quiquies*, dopo le parole «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «275-*bis*, 275-*ter*, 275-*quater*, 275-*quiquies*,» e le parole «per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;

b) all'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7-*ter*) è inserito il seguente:

«7-*quater*) delitti previsti dal capo I-*bis* del titolo I del libro II del codice penale e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;

c) all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì in relazione ai procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-*bis*, 275-*ter*, 275-*quater* e 275-*quiquies* del codice penale e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

## Art. 5.

*Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis* Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata.».

## Art. 6.

*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 3, le parole: «L'importo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 3-*bis*, l'importo»;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale

dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.»;

b) all'articolo 13, comma 2, le parole «dall'articolo 25, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 25, comma 5 e 25-*octies*.2, comma 3»;

c) dopo l'articolo 25-*octies*.1 è inserito il seguente:

«Art. 25-*octies*.2 (*Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea*). — 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:

a) per la violazione degli articoli 275-*bis*, primo, secondo, e quinto comma, e 275-*quater*, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;

b) per la violazione dell'articolo 275-*ter*, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui agli articoli 275-*bis*, primo, secondo, e quinto comma, e 275-*quater*, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-*ter*, primo e secondo comma, del codice penale.

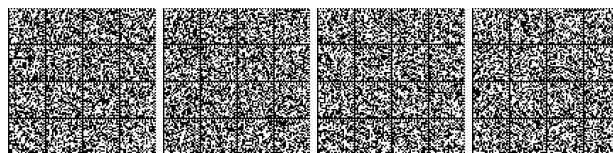
3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.».

## Art. 7.

*Modifica al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto disciplina altresì la protezione delle





persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

#### Art. 8.

##### *Esonero dagli obblighi informativi*

1. I professionisti esercenti una professione legale sono esonerati dall'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 275-ter, secondo comma, del codice penale concernenti un loro cliente o fornite dal cliente medesimo sempre che si tratti di informazioni da loro apprese nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

#### Art. 9.

##### *Individuazione della autorità competenti per le sanzioni amministrative*

1. All'articolo 13-quater, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni di cui agli articoli 275-bis, terzo comma, e 275-ter, terzo comma, del codice penale e, limitatamente alle autorizzazioni concernenti le transazioni finanziarie, dell'articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale. L'accertamento e la contestazione delle relative violazioni sono rimessi alle autorità di cui al comma 1, fatti salvi i poteri di altri organi di polizia giudiziaria.».

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. L'Unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 è l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 275-bis, terzo comma, del codice penale, nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d), del medesimo articolo;

b) articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale, in caso di violazione di obblighi prescritti in autorizzazione rilasciata dalla medesima Unità».

3. Per i casi di cui all'articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 relativamente alle transazioni finanziarie, l'autorità competente all'adozione del provvedimento amministrativo di autorizzazione è competente anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

#### Art. 10.

##### *Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti*

1. Fermo l'obbligo di denuncia, al fine di garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, in relazione ai reati di cui al presente decreto, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e l'Autorità competente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, ed ogni altra autorità incaricata dell'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione europea, quando hanno notizia dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, informano, senza ritardo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e forniscono le notizie, le informazioni e i dati in loro possesso attinenti ai reati medesimi.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando acquisisce la notizia dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il pubblico ministero ne dà tempestiva informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ai fini del necessario coordinamento con le autorità competenti per l'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione di cui al comma 1.

#### Art. 11.

##### *Raccolta e trasmissione dei dati statistici*

1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi ai delitti di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

a) numero di reati iscritti per i quali è intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;

b) numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione;

c) numero delle persone fisiche:

i) nei cui confronti è stata esercitata azione penale;

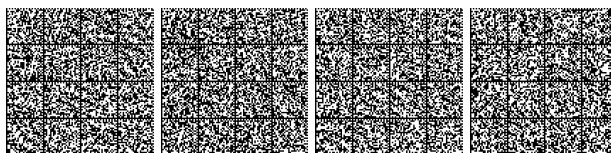
ii) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;

d) numero degli enti:

i) nei cui confronti è stata elevata contestazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

ii) nei cui confronti è stata applicata taluna delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.



2. Il Ministero della giustizia, pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.

#### Art. 12.

##### *Norme di coordinamento e abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono abrogate.

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 3-bis, le parole «le operazioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali o presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali, o partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti»;

b) all'articolo 21-bis, al comma 1, le parole «o 20, commi 1 e 2,» sono soppresse.

#### Art. 13.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

##### Note alle premesse:

— L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'articolo 87 della Costituzione, al quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea):

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli



altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, trasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, trasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attra-

verso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

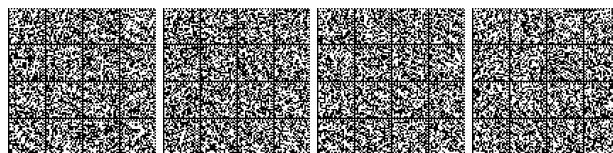
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»





— Si riporta l'articolo 5 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024), pubblicata nella Gazz. Uff. 25 giugno 2025, n. 145:

«Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673). — 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere per le persone fisiche sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

c) individuare, tra le autorità competenti, un'unità o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1226;

d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1226, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

— Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, è pubblicato nella G.U.U.E. 9 giugno 2023, n. L 150.

— I Trattati sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea nella versione consolidata, sono pubblicati nella G.U.U.E. del 7 giugno 2016, n. C 202.

Nota all'art. 4:

— Si riportano gli articoli 51, 371-bis e 407 del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto:

«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). — 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo

scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-qua-ter, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, o per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.»

«Art. 371-bis (Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). — 1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolare l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolare l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale;

[d-e)];

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;





h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata e grave violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;

3).

4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.

4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo. *Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì in relazione ai procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari). — 1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

7-ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

7-quater) delitti previsti dal capo I-bis del titolo I del libro II del codice penale e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

3-bis.».

Note all'art. 5:

— Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O., come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). —

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

1-bis. *Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata.*

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

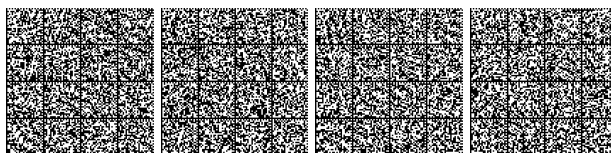
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. *Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*



3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".

3-septies.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6-bis.

6-ter.

6-quater.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria precedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo codice. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria precedente.

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati in via prioritaria all'amministrazione o trasferiti all'ente o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.





9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria). — 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 (lire cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni).

3-bis. Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta».

«Art. 13 (Sanzioni interdittive). — 1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25, comma 5 e 25-octies.2, comma 3, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.».

Nota all'art. 7:

— Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione

delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali), pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 (Ambito di applicazione oggettivo). — 1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Il presente decreto disciplina altresì la protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

a) informazioni classificate;

b) segreto professionale forense e medico;

c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

4. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300».

Nota all'art. 8:

— Per l'articolo 275-ter del codice penale, si veda l'articolo 3 del presente decreto.

Nota all'art. 9:

— Si riporta l'articolo 13-quater del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE), pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2007, n. 172, come modificato dal presente decreto:

«Art. 13-quater (Procedimento sanzionatorio). — 1. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la UIF, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, e di cui al presente decreto, accertano e contestano le violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 del presente decreto.

2. La violazione è contestata immediatamente al trasgressore ed al soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria. Quando la contestazione immediata non è possibile, il verbale di





contestazione è notificato secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione.

3. L'atto di contestazione di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

4. Alle violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 non è applicabile il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze nonché chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalità e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6-bis. *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni di cui agli articoli 275-bis, terzo comma, e 275-ter, terzo comma, del codice penale e, limitatamente alle autorizzazioni concernenti le transazioni finanziarie, dell'articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale. L'accertamento e la contestazione delle relative violazioni sono rimessi alle autorità di cui al comma 1, fatti salvi i poteri di altri organi di polizia giudiziaria.*

7. Il decreto di cui al comma 6 è adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di due anni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione.

8. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi o enti competenti, che provvedono entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

9. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 5, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 8, il termine di cui al comma 7 è prorogato di sessanta giorni. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 7 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate.

10. I provvedimenti di sequestro eventualmente adottati perdono efficacia nel caso in cui il decreto di cui al comma 6 non sia emanato nel termine di un anno dalla data di ricevimento dei verbali di contestazione.

11. Il Ministero informa il Comitato dei provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi del presente articolo.

12. Il Ministero notifica agli interessati il decreto di cui al comma 6, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

13. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applicano, salvo che non sia diversamente previsto e in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.

— Si riporta l'articolo 20 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 (Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti), pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2018, n. 13, come modificato dal presente decreto:

«Art. 20 (Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali). — 1. È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:

a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;

b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali;

c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti.

2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.

3. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 in diffonibilità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.

3-bis. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali o presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali, o partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti, è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:

a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;

b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;

c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2.

3-bis.1. L'Unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 è l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 275-bis, terzo comma, del codice penale, nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d), del medesimo articolo;

b) articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale, in caso di violazione di obblighi prescritti in autorizzazione rilasciata dalla medesima Unità.

3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:

a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, e 13, comma 5;

b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorità competente.

4.».

— Per l'articolo 275-quater del codice penale, si veda l'articolo 3 del presente decreto.

Note all'art. 10:

— Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109:

«Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). — 1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e a livello nazionale, è istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato: "Comitato".

2. Il Comitato è composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti ed è presieduto dal Direttore generale del tesoro.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dall'Unità di informazione finanziaria. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un appartenente al ruolo dirigenziale o ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un dirigente



dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.

4. In caso di assenza del Direttore generale del tesoro, il Comitato è presieduto dal dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del presente articolo. Nei casi di assenza degli altri membri, sono ammessi a partecipare al Comitato i rispettivi supplenti.

5. Il presidente del Comitato invita a partecipare alle riunioni del Comitato medesimo, rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza secondo le materie all'ordine del giorno e, ove sia necessario per acquisire pareri ed elementi informativi, rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria. I soggetti di cui al presente comma partecipano al Comitato senza diritto di voto.

6. Il Comitato adotta ogni atto necessario per la corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della vigente normativa.

7. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato medesimo. Per le finalità di cui al presente decreto il Comitato può richiedere accertamenti agli enti in esso rappresentati, tenuto conto delle rispettive attribuzioni e, con propria delibera, può altresì individuare ulteriori dati ed informazioni che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettergli. Il Comitato chiede, altresì, all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto.

8. Il Comitato è legittimato a richiedere all'autorità giudiziaria ogni informazione ritenuta utile al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato le predette informazioni.

9. Il presidente del Comitato trasmette dati ed informazioni al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ed ai direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

10. Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte da segreto d'ufficio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e dell'articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

11. Il Comitato può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio. Ferme restando la legislazione vigente in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e le competenze specifiche delle singole autorità che lo compongono, il Comitato è il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti che si occupano prioritariamente di raccogliere ed erogare fondi per scopi di natura caritatevole, religiosa, culturale, educativa, sociale o fraterna, oppure per svolgere altre attività considerate di pubblica utilità e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio a cui potrebbero essere esposti gli stessi enti.

12. Il funzionamento e l'attività del Comitato sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato. Con lo stesso decreto sono disciplinati le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi innanzi al Comitato è di centoventi giorni.

13. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese.»

— Si riporta l'articolo 4 del citato decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221:

«Art. 4 (*Autorità competente*). — 1. L'Unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, è l'Autorità competente, responsabile dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. L'Autorità competente rilascia le autorizzazioni previste per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice uso listati e di prodotti a duplice uso non listati; rilascia le autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura; rilascia le autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.

2-bis. Per le attività previste dal presente decreto, l'Autorità competente può avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Per le medesime attività, l'Autorità competente può altresì avvalersi del personale distaccato di cui all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

3. L'Autorità competente riceve dai Servizi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ogni notizia rilevante in materia di non proliferazione e comunica agli stessi eventuali informazioni utili al riguardo.»

— Per gli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale, si veda l'articolo 3 del presente decreto.

— Per l'articolo 12 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si veda nelle note all'articolo 5.

*Note all'art. 11:*

— Per gli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale, si veda l'articolo 3.

— Per l'articolo 12 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si veda nelle note all'articolo 5.

*Note all'art. 12:*

— Per l'articolo 20 del citato decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 si veda nelle note all'articolo 9.

— Si riporta l'articolo 21-bis del citato decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, come modificato dal presente decreto:

«Art. 21-bis. (*Confisca obbligatoria*). — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.»

26G00003

## DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 212.

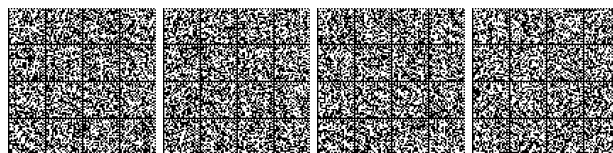
**Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;



Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 4;

Vista la direttiva UE 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE;

Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi»;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;

Visto il decreto legislativo 21 giugno 2016, n. 72, recante «Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141»;

Vista la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*

1. Al titolo VI, capo I-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120-quinquies:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera g), dopo le parole: «commerciale o professionale» sono inserite le seguenti: «, e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis»;

1.2) alla lettera i), dopo le parole: «120-undecies» sono inserite le seguenti: «120-undecies.1 e»;

b) all'articolo 120-undecies:

1) al comma 5, le parole: «e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati» sono soppresse;

2) il comma 7 è abrogato;

c) dopo l'articolo 120-undecies è inserito il seguente:

«Art. 120-undecies.1 (*Banche dati*). — 1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Si applica l'articolo 125, commi 1, secondo periodo, 1-bis e 1-ter.

2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.

3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, di altre comunicazioni, o in via autonoma.

4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.

5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.





6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

*d)* all'articolo 120-*noviesdecies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla difformità tra le clausole contrattuali e i tassi, i prezzi e le condizioni forniti al consumatore ai sensi dell'articolo 120-*novies*, commi 2 e 4.».

2. Al titolo VI, capo II, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 121:

1) al comma 1:

1.1) dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis*) “servizio accessorio” indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;»;

1.2) alla lettera *d)*, numero 1), le parole: «promuovere o» sono sostituite dalle seguenti: «presentare, proporre ovvero»;

1.3) dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

«*g-bis*) “importo totale dovuto dal consumatore” indica la somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito;»;

1.4) alla lettera *h)*, dopo le parole: «commerciale o professionale» sono inserite le seguenti: «e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-*quater*, comma 1-*bis*, e 128-*sexies*, comma 1-*bis*,» e le parole: «dal Titolo VI-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legislazione vigente»;

1.5) alla lettera *m)*, il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

1.6) dopo la lettera *m)*, sono aggiunte le seguenti:

«*m-bis*) “profilazione” indica l'attività definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

*m-ter*) “servizio di consulenza” indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 124.2 in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attività indicate negli articoli 123, 123-*bis*, 124, 124-*bis* e 125-*novies* non implicano un servizio di consulenza;

*m-quater*) “servizio di consulenza sul debito” indica l'assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, finanziatori o intermediari del credito, o gestori di crediti in sofferenza o acquirenti di crediti in sofferenza quali definiti all'articolo 114.1, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;

*m-quinquies*) “trattamento” indica l'attività definita all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) 2016/679.»;

*b)* all'articolo 122:

1) al comma 1:

1.1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro;»;

1.2) le lettere *c)* e *d)* sono abrogate;

1.3) alla lettera *e)*, dopo le parole: «o progettato» sono inserite le seguenti: «, compresi i locali utilizzati a fini commerciali o professionali»;

1.4) dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

«*g-bis*) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;»;

1.5) dopo la lettera *i)* sono inserite le seguenti:

«*i-bis*) dilazioni del pagamento in forza delle quali un fornitore di beni o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di terzi, concede al consumatore tempo non superiore a cinquanta giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi per pagare i beni o i servizi da esso offerti, sempre che la dilazione sia offerta gratuitamente, senza interessi o altre spese, fatta eccezione per spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;

*i-ter*) dilazioni di pagamento offerte da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi che non sono microimprese, piccole o medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE, della Commissione europea, del 6 maggio 2003, quando offrono servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b)*, della direttiva (UE) 2015/1535, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, consistenti nella conclusione di contratti a distanza con i consumatori per la vendita di beni o la prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti a condizione che:

1) non vi sia offerta né acquisto di crediti da parte di un terzo;

2) il pagamento sia interamente eseguito entro quattordici giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi;

3) il prezzo d'acquisto sia pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per le spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;»;

1.6) la lettera *m)* è sostituita dalla seguente:

«*m)* contratti di locazione o di locazione finanziaria (leasing), che non prevedono obbligo od opzione di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti;»;

1.7) alla lettera *n)*, le parole: «e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato» sono soppresse;



1.8) alla lettera o), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

1.9) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

«o-bis) carte di debito differito, il cui credito deve essere rimborsato entro quaranta giorni, senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento.»;

2) al comma 1-bis, le parole: «75.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»;

3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Ai fini del comma 1, lettera i-bis), si considera offerta di credito da parte di terzi anche quella in cui la dilazione di pagamento è offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma che prevedano la cessione del credito pro soluto contestuale o successiva alla dilazione; in tali casi, il terzo cessionario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori. Qualora il cessionario sia una società veicolo per le cartolarizzazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori sono posti a carico del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999.»;

4) i commi 2 e 3 sono abrogati;

5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore o di un probabile inadempimento, non si applicano gli articoli 122-bis, comma 2, 123-bis, 124, commi 5 e 6-bis, 124.1, 124.2, 124-bis, 125-bis, commi 3-bis e 3-ter, 125-ter, 125-quinquies e 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.»;

6) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fermi restando i casi di esclusione di cui al comma 1, lettere i-bis) e i-ter), i fornitori di beni o i prestatori di servizi possono concludere contratti di credito, a titolo accessorio rispetto alla propria attività commerciale o professionale, nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso.»;

7) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le disposizioni che non si applicano ai seguenti contratti di credito, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023:

a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;

b) contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore può essere tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento;

c) contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.»;

c) dopo l'articolo 122 è inserito il seguente:

«Art. 122-bis (Principi generali, gratuità delle informazioni e divieto di discriminazione). — 1. Il finanziatore e l'intermediario del credito si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.

2. Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente capo, il finanziatore e l'intermediario del credito:

a) forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni, compresi i chiarimenti adeguati;

b) si astengono dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; resta ferma la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo.»;

d) all'articolo 123:

1) al comma 1 sono anteposti i seguenti:

«01. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito o circa l'importo totale dovuto dal consumatore.

02. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato affinché i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro comporta dei costi.»;

2) al comma 1:

2.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del credito indicano le seguenti informazioni di base precisate con l'impiego di un esempio rappresentativo ed espresse, in forma chiara, concisa, evidenziata, facilmente leggibile o chiaramente udibile, a seconda del caso, e adattata ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità.»;

2.2) alla lettera a), dopo le parole: «o variabile» sono inserite le seguenti: «ovvero una combinazione dei due tipi»;



2.3) dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

«*e-bis*) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per l'acquisto di beni o servizi specifici, il prezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati;»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È vietata la pubblicità dei prodotti di credito che:

*a*) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria;

*b*) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito;

*c*) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore.»;

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, individua:

*a*) i casi specifici e giustificati in cui è possibile una deroga al comma 1, lettere *e-bis*) e *f*);

*b*) le tipologie di annunci pubblicitari vietati;

*c*) le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.»;

*e*) dopo l'articolo 123 è inserito il seguente:

«Art. 123-*bis* (Informazioni generali). — 1. Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori, in qualsiasi momento, informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito disponibili, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Presso le proprie dipendenze, il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori le informazioni generali almeno su supporto cartaceo.

2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni generali.»;

*f*) all'articolo 124:

1) al comma 1, le parole: «al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «al consumatore le informazioni precontrattuali necessarie»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, qualora tali informazioni siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, il finanziatore o l'intermediario del credito inviano al consumatore un promemoria sulla pos-

sibilità di recedere dal contratto di credito e sulla procedura da seguire per il recesso ai sensi dell'articolo 125-*ter*. Il promemoria è fornito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto o, se del caso, dopo la presentazione dell'offerta vincolante di credito da parte del consumatore.»;

3) al comma 2, le parole: «dal finanziatore o dall'intermediario del credito» sono soppresse:

4) il comma 3 è abrogato;

5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Su richiesta, il finanziatore o l'intermediario del credito, oltre al modulo di cui al comma 2, forniscono gratuitamente al consumatore copia della bozza del contratto di credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, a condizione che il finanziatore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.»;

6) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.»;

7) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I fornitori di beni o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dai commi 1, 1-*bis*, 2 e 4. Il finanziatore o l'intermediario del credito assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali contemplate dai commi 1, 1-*bis*, 2 e 4.»;

8) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i finanziatori e gli intermediari del credito informano i consumatori in modo chiaro e comprensibile quando presentano loro un'offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato di dati personali.»;

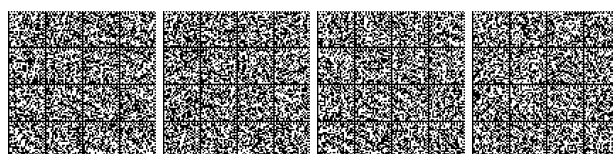
9) al comma 7, le lettere *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti:

«*b*) il contenuto, le modalità e la portata dei chiarimenti adeguati da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;

*c*) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; dilazioni di pagamento e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o probabile inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.»;

*g*) dopo l'articolo 124 sono inseriti i seguenti:

«Art. 124.1 (Concessione non sollecitata di credito, consenso desunto e pratiche di commercializzazione abbinata). — 1. È vietata ogni concessione di credito al consumatore senza previa richiesta ed esplicito consenso di questo.





2. Il finanziatore o l'intermediario del credito non possono desumere il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati tramite l'utilizzo di opzioni predefinite, incluse le caselle preselezionate.

3. Il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati mediante caselle è dato tramite un'azione positiva univoca con cui il consumatore fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso in relazione al contenuto e alla sostanza associati alle caselle.

4. Si applica quanto stabilito dall'articolo 120-octiesdecies.

Art. 124.2 (*Servizi di consulenza*). — 1. Il servizio di consulenza è riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.

2. Il servizio di consulenza può essere qualificato come indipendente solo se è reso dai consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.

3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori o gli intermediari del credito:

a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;

b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;

c) forniscono al consumatore una raccomandazione in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto per la prestazione di servizi di consulenza, tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione finanziaria del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;

d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell'ambito della gamma di prodotti da essi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.

4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole scelto dal consumatore:

a) l'indicazione se la raccomandazione sarà basata solo sulla propria gamma di prodotti o su un'ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato;

b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento dell'informativa l'importo non possa essere definito, il metodo utilizzato per calcolarlo.

5. Le informazioni previste al comma 4 possono essere fornite al consumatore in un allegato al documento di cui all'articolo 124, comma 2.

6. Nella prestazione del servizio di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito avvisano il consumatore quando, tenuto conto della sua situazione finanziaria, un contratto di credito può comportare un rischio specifico a suo carico.».

h) all'articolo 124-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Ferme le finalità di sana e prudente gestione previste dalla normativa prudenziale ove applicabile ai finanziatori, il finanziatore effettua la valutazione anche nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.»;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore e che non includono le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Tali informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore stesso e, ove necessario, sulla base della consultazione di una banca dati pertinente e sono opportunamente verificate. A questi fini non sono considerate fonti esterne i social network. L'intermediario del credito che abbia ottenuto dal consumatore informazioni necessarie alla valutazione del merito creditizio le trasmette al finanziatore.

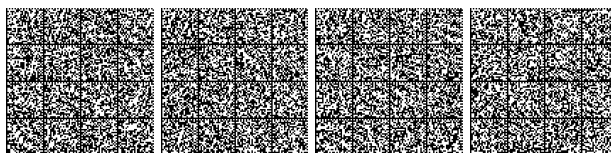
1-ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa prudenziale applicabile ai finanziatori, i finanziatori elaborano, documentano e tengono aggiornate le proprie procedure per la valutazione del merito creditizio e documentano e tengono aggiornate le informazioni di cui al comma 1-bis anche ai fini del presente articolo.

1-quater. Il finanziatore eroga il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal medesimo contratto, tenendo conto dei fattori pertinenti di cui al comma 1.

1-quinquies. La circostanza che la valutazione del merito creditizio non sia stata effettuata correttamente non può costituire motivo per l'adozione di modifiche unilaterali svantaggiose per il consumatore ovvero per la risoluzione del contratto di credito da parte del finanziatore, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire le informazioni previste dal comma 1-bis o abbia fornito informazioni false.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.»;



4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore, questi ha diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore l'intervento umano, ossia:

a) chiedere e ottenere dal finanziatore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonché la rilevanza e gli effetti sulla decisione;

b) esprimere la propria opinione al finanziatore;

c) chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del finanziatore.

2-ter. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore ad opera di un terzo di cui si avvale il finanziatore, il finanziatore adotta le misure necessarie per acquisire dal terzo tutte le informazioni necessarie ai fini della spiegazione di cui al comma 2-bis, lettera a).

2-quater. Il finanziatore informa il consumatore dei diritti di cui al comma 2-bis prima dell'avvio del trattamento automatizzato dei suoi dati personali su cui si fonderà la valutazione del merito creditizio. Se del caso, il finanziatore informa altresì il consumatore della circostanza che il trattamento automatizzato dei suoi dati personali sarà svolto da un terzo.

2-quinquies. Restano fermi gli ulteriori diritti esercitabili dal consumatore nei confronti del titolare del trattamento automatizzato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

2-sexies. Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, indirizza il consumatore a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili. Se del caso, informa il consumatore del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatizzato di dati, dei suoi diritti ai sensi del comma 2-bis e della procedura per chiedere un riesame della decisione.»;

i) all'articolo 125:

1) al comma 1, la parola: «abilitati» è soppressa;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ai dati di cui al comma 1 hanno accesso solo i finanziatori sottoposti a vigilanza e che osservano pienamente il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

1-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, l'accesso alla centrale dei rischi della Banca d'Italia è consentito ai soggetti indicati dalla Banca d'Italia con proprie disposizioni.

1-quater. Le banche dati contengono almeno informazioni sugli arretrati del consumatore nel rimborso del credito, sul tipo di credito e sull'identità del finanziatore.

1-quinquies. I finanziatori e gli intermediari del credito non trattano ai fini della valutazione del merito creditizio le categorie particolari di dati di cui all'articolo

9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e i dati personali ottenuti dai social network.»

3) al comma 2, le parole: «consultazione e degli estremi della banca dati» sono sostituite dalle seguenti: «consultazione, degli estremi della banca dati e delle informazioni segnaletiche che lo hanno portato a respingere la richiesta»;

4) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I finanziatori informano inoltre il consumatore della registrazione di informazioni negative previste dalla relativa disciplina e dei suoi diritti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 entro trenta giorni dalla medesima registrazione.»

5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte, aggiornate e, in caso di errore, prontamente rettificare.»;

6) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I gestori di banche dati si dotano di procedure atte a verificare nel continuo che i segnalanti alimentino le banche dati stesse con informazioni aggiornate ed esatte.»;

l) all'articolo 125-bis:

1) al comma 1, dopo le parole: «i contratti di credito» sono inserite le seguenti: «e le loro eventuali modifiche»;

2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla difformità tra le clausole contrattuali e i tassi, prezzi e condizioni forniti al consumatore ai sensi dell'articolo 124, comma 2.»

3) al comma 3-ter, dopo le parole: «comunicazione al consumatore» sono inserite le seguenti: «, su supporto cartaceo o altro supporto durevole»;

4) il comma 3-quater è abrogato;

m) all'articolo 125-ter:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 1, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito.

1-ter. Il comma 1-bis non si applica se il consumatore non è stato informato dell'esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1.

1-quater. Nel caso di un contratto di credito collegato per l'acquisto di beni in forza del quale al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un determinato periodo di tempo superiore a quattordici giorni di calendario, a fronte della restituzione dei beni, il diritto di recesso dal contratto di credito è esercitabile entro tale più ampio periodo.»;



3) al comma 2, la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

«*a)* ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia *online*, si applica l'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;»;

4) il comma 5 è abrogato;

*n)* all'articolo 125-*quinquies*:

1) al comma 1 è anteposto il seguente:

«01. Il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo.»;

2) al comma 1, dopo le parole: «da parte del fornitore dei beni o» è inserita la seguente: «prestatore», dopo le parole: «costituzione in mora del fornitore» sono inserite le seguenti: «o prestatore» e dopo le parole: «al contratto di fornitura di beni o» sono inserite le seguenti: «prestazione di»;

3) al comma 2:

3.1) al secondo periodo, dopo le parole: «versato al fornitore dei beni o» è inserita la seguente: «prestatore»;

3.2) al terzo periodo, dopo le parole: «nei confronti del fornitore» sono inserite le seguenti: «o prestatore»;

4) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del fornitore dei beni o» è inserita la seguente: «prestatore» e dopo le parole: «dei servizi» è inserita la seguente: «inadempiente»;

*o)* all'articolo 125-*sexies*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La riduzione del costo totale del credito è proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamente esaurite all'atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito.»;

3) al comma 4:

3.1) al primo periodo, le parole: «del credito» sono soppresse;

3.2) al secondo periodo, le parole: «dell'importo rimborsato in anticipo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato»;

*p)* all'articolo 125-*octies*:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo sconfinamento si applicano gli articoli 121, 122, 124.1, comma 1, 124-*bis*, 125, 125-*septies*, 125-*octies*.1, 125-*decies*, 125-*terdecies*.»;

2) al comma 2:

2.1) all'alinea, la parola: «creditore» è sostituita dalla seguente: «finanziatore»;

2.2) alla lettera *d)* il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

2.3) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: «*d-bis*) la data del rimborso.»;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. In caso di sconfinamento regolare, il finanziatore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione dei commi 2 e 2-*bis*, in particolare con riferimento:

*a)* al termine di invio della comunicazione;

*b)* ai criteri per la determinazione della consistenza e della regolarità dello sconfinamento.»;

*q)* dopo l'articolo 125-*octies* è inserito il seguente:

«Art. 125-*octies*.1 (*Riduzione o cancellazione di apertura di credito in conto corrente e sconfinamento*).

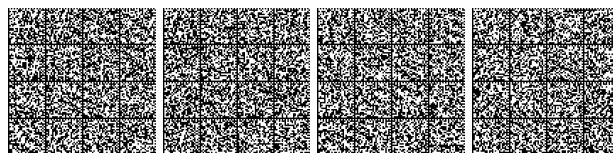
— 1. Il finanziatore comunica al consumatore ogni riduzione o cancellazione della apertura di credito in conto corrente o della possibilità di sconfinamento secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 118 per le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e dall'articolo 125-*quater*, comma 2, lettera *a)*, per il recesso dai contratti di credito a tempo indeterminato.

2. Qualora l'apertura di credito in conto corrente o la possibilità di sconfinamento siano ridotte o cancellate, il finanziatore offre al consumatore, prima dell'avvio di procedure esecutive e senza costi aggiuntivi, la possibilità di rimborsare l'importo effettivamente prelevato nei limiti di tale riduzione o cancellazione. Salvo che il consumatore decida di effettuare il rimborso in anticipo, il rimborso avviene in dodici rate mensili di pari importo, al tasso debitore applicabile all'apertura di credito in conto corrente o allo sconfinamento.»;

*r)* all'articolo 125-*novies*, al comma 1, le parole: «in particolare» sono soppresse;

*s)* all'articolo 125-*decies*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti al fine di esercitare, ove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima dell'avvio di procedimenti esecutivi. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi





informativi e di correttezza del finanziatore, ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore, nonché alle misure adottabili dal finanziatore, che comprendono la modifica delle condizioni del contratto di credito.»;

t) dopo l'articolo 125-*decies* sono inseriti i seguenti:

«Art. 125-*undecies* (Remunerazioni e requisiti di professionalità). — 1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.

2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalità adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo e prestare servizi di consulenza, nonché in relazione ai diritti dei consumatori in tale ambito.

3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.

Art. 125-*duodecies* (Educazione finanziaria). —

1. Con riferimento ai contratti di cui al presente capo, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria promuove e coordina misure, elaborate dai suoi membri, atte a favorire l'educazione dei consumatori, fornendo informazioni chiare e generali sulla gestione del debito responsabile e sulle procedure per la concessione del credito, anche per mezzo di strumenti digitali.

Art. 125-*terdecies* (Servizi di consulenza al debito). — 1. I consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti di credito di cui al capo I-*bis* del presente titolo e al presente capo possono accedere ai servizi di consulenza sul debito di cui all'articolo 121, comma 1, lettera m-*quater*), erogati dalle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 120-*quinquiesdecies* e 125-*decies*, i finanziatori, altresì, indirizzano i consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti di credito di cui al capo I-*bis* del presente titolo e al presente capo ai servizi previsti dal comma 1.

3. I servizi di consulenza sul debito sono forniti gratuitamente salvo l'eventuale pagamento di una commissione coerente con le finalità del servizio, secondo parametri pubblicati sul sito *internet* delle associazioni e fondazioni di cui al comma 1, in ogni caso limitata ai costi operativi effettivamente sostenuti e non già finanziati con risorse pubbliche.

4. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, può, con decreto, definire modalità, termini e condizioni per l'erogazione dei medesimi servizi anche da parte dei seguenti soggetti:

a) gli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b) gli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 13, commi 1-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225;

c) le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del Codice del consumo;

d) gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.»;

u) l'articolo 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 126 (Riservatezza delle informazioni). —

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui la comunicazione prevista dall'articolo 125-*quater*, comma 2, lettera b), non è effettuata in quanto vietata dalla normativa dell'Unione europea o contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.».

3. Al titolo VI, capo III del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 127-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 127-*ter* (Valutazione del merito creditizio fondata sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente). — 1. Quando la valutazione del merito creditizio relativa a un contratto di finanziamento si fonda, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente, si applica quanto stabilito dall'articolo 124-*bis*, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinqies*, 2-*sexies* e 3, anche ai fini dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.»;

b) all'articolo 128-*ter*, comma 1, lettera a), le parole: «e ordinare la restituzione» sono sostituite dalle seguenti: «ordinare la restituzione»;

4. Al titolo VI-*bis*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 128-*quater*:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È agente in attività finanziaria il soggetto che, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, presenta o propone ovvero conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, ovvero assiste i consumatori esercitando attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-*bis* e II.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-*bis*, non costituisce esercizio di attività di agenzia in attività finanziaria l'attività di mera presentazione,



non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un agente in attività finanziaria o ad un mediatore creditizio, prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-*bis* e II.»;

b) all'articolo 128-*sexies*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza ovvero tramite canale informatico, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-*bis*, non costituisce esercizio di mediazione creditizia l'attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un mediatore creditizio o a un agente in attività finanziaria prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-*bis* e II.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il mediatore creditizio di cui al comma 1 può svolgere esclusivamente l'attività indicata al medesimo comma, nonché attività connesse o strumentali.»;

c) all'articolo 128-*novies*:

1) al comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, ivi incluse le norme del titolo VI e le relative disposizioni attuative in quanto compatibili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all'articolo 128-*quinquies*, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-*septies*, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, curino l'aggiornamento professionale e siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. A tal fine, segnalano tempestivamente all'Organismo le violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme a essi applicabili. L'Organismo può richiedere la trasmissione di informazioni e l'esibizione di documenti, nonché degli atti che ritiene necessari presso i dipendenti e i collaboratori di cui al comma 1. L'Organismo può, altresì, effettuare ispezioni presso i medesimi soggetti anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Gli

agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi inoltre sono tenuti alla previsione di procedure interne che assicurino l'immediata cessazione del rapporto in caso di gravi o reiterate violazioni, come definite da apposito atto attuativo dell'Organismo, da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme ad essi applicabili. L'iscritto comunica la cessazione del rapporto per motivi non commerciali all'Organismo che l'annota in apposita sottosezione ad accesso riservato dell'elenco. L'accesso alla sottosezione è riservato ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria. Nei confronti degli iscritti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione di cui al presente comma l'Organismo avvia la procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 128-*duodecies*.»;

d) all'articolo 128-*decies*:

1) al comma 1, le parole: «e ai mediatori creditizi» sono sostituite dalle seguenti: «ai mediatori creditizi e ai dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-*novies*, comma 3.»;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, dopo le parole: «propri agenti in attività finanziaria» sono inserite le seguenti: «, anche nel caso in cui si avvalgono di dipendenti e collaboratori»;

2.2) al secondo periodo, le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine, fermi restando i poteri di controllo attribuiti dal presente titolo all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, la Banca d'Italia»;

3) il comma 5 è abrogato;

e) all'articolo 128-*undecies*:

1) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In aggiunta a quanto previsto dal comma 4-*bis* e dall'articolo 128-*terdecies*, comma 4-*bis*, per le finalità della direttiva (UE) 2023/2225, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, l'Organismo collabora, anche attraverso lo scambio di informazioni, con le omologhe autorità degli altri Stati membri competenti ai sensi della citata direttiva (UE) 2023/2225. La trasmissione di informazioni per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio. Le informazioni ricevute dalle autorità di cui al secondo periodo possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'Autorità che ha fornito le informazioni.»;

2) dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo l'Organismo, i componenti dei suoi organi, nonché i suoi dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti, comportamenti o omissioni posti in essere con dolo o colpa grave.»;

f) all'articolo 128-*duodecies*:

1) al comma 1, l'alea è sostituito dal seguente:

«Per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti ivi compreso l'elenco dei dipendenti



e collaboratori di cui all'articolo 128-*novies*, comma 3, la mancata o tardiva vigilanza sui dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-*novies*, comma 1, l'ostacolo alle attività ispettive o di controllo ovvero la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate ai sensi del presente comma, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti»;

2) al comma 3, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) mancato pagamento del contributo di iscrizione entro il termine massimo, non superiore a quarantacinque giorni, comunicato dall'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) per l'adempimento tardivo, nonché delle altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi.»;

3) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione o esercitare attività di collaborazione, amministrazione, direzione, controllo oppure di dipendente o collaboratore ai sensi dell'articolo 128-*novies*, comma 2, presso persone giuridiche iscritte o che presentano domanda di iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.»;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nel caso di persone giuridiche, la disposizione di cui al comma 4 si applica a coloro che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo, quando la cancellazione è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.»;

5) al comma 5, dopo le parole: «in via cautelare» sono inserite le seguenti: «, nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi»;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere *a-bis*), *b*) e *c*), e del comma 3 e pubblica gli stessi nel proprio bollettino elettronico in seguito al decorso dei termini di impugnazione previsti dalla legge.».

5. All'articolo 144 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1:

1) alla lettera *b*), dopo le parole: «degli articoli 116, 123,» sono inserite le seguenti: «123-*bis*,»;

2) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-*quater*, 122-*bis*, comma 2, 124.1, 124.2, 124-*bis*, 125, commi 1-*quinquies*, 2, 3 e 4, 125-*bis*, commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 4, 125-*septies*, comma 2, 125-*octies*, commi 2, 2-*bis* e 3, 125-*octies*.1, 125-*decies*, 125-*undecies*, 125-*terdecies*, comma 2, 126, 126-*quinquies*, comma 2, 126-*sexies*, 126-*septies*, 126-*quinquiesdecies*, 126-*octiesdecies*, 126-*noviesdecies*, comma 1, 126-*vicies*, 126-*viciessemel*, 126-*viciester*, 127, comma 01, 127-*ter* e 128-*decies*, commi 2 e 2-*bis*, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie»;

3) alla lettera *e-bis*), dopo le parole: «120-*undecies*,» sono inserite le seguenti: «120-*undecies*.1, commi 2, 3 e 4,»;

*b*) al comma 4, lettera *a*), la parola: «inibitorie» è soppressa.

Art. 2.

*Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*

1. Al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 12:

1) al comma 1:

1.1) la lettera *a*), è abrogata;

1.2) alla lettera *b*), le parole: «promozione *e*» sono sostituite dalle seguenti: «presentazione o la proposta ovvero»;

1.3) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) la presentazione o la proposta ovvero la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, nonché di intermediazione nella concessione di prestiti svolta dai fornitori di servizi di *crowdfunding* alle imprese alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020;»;

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la presentazione o la proposta e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei consulenti finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di consulente finanziario. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri consulenti finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.»;

3) al comma 1-*ter*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la presentazione o la proposta e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *a*), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche e intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;

4) il comma 1-*quater* è abrogato;





5) al comma 2, dopo le parole: «carattere meramente materiale» sono inserite le seguenti: «, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito»;

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Registrazione e vigilanza dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio).

— 1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia la presentazione o la proposta ovvero la conclusione da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di beni mobili o mobili iscritti in pubblici registri e servizi da essi offerti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche, con gli intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito.

2. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 istituisce un registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi, nel quale, verificata la completezza delle comunicazioni di cui al comma 3, sono annotati i dati comunicati ai sensi del comma 3, lettera a) e, in un'apposita sezione del medesimo registro, i dati comunicati ai sensi del comma 3, lettera b).

3. Sono comunicate al registro di cui al comma 2 le informazioni, definite ai sensi del comma 4, riguardanti i fornitori di beni o i prestatori di servizi diversi dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, secondo le seguenti modalità:

a) da parte delle banche, degli intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o degli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito con cui i fornitori di beni o i prestatori di servizi stipulano le convenzioni di cui al comma 1 anche sulla base di dichiarazioni fornite, sotto la propria responsabilità, dagli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi;

b) direttamente da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi che, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 122, comma 1, lettere i-bis) e i-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e in osservanza di quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del medesimo testo unico, concludono contratti di credito a titolo accessorio rispetto alla propria attività commerciale o professionale nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso.

4. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, definisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il contenuto delle informazioni da tra-

smettere ai fini delle annotazioni nel registro di cui al comma 2, le modalità e i termini delle comunicazioni nonché eventuali variazioni alle stesse in modo che sia garantita:

a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al comma 3 e dei relativi aggiornamenti;

b) la chiarezza, la completezza e l'accessibilità dei dati riportati nel registro e nella sezione dedicata di cui al comma 3;

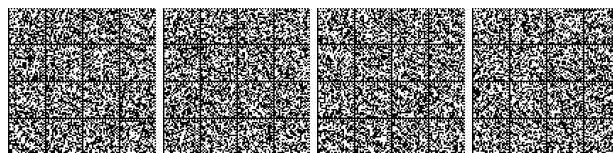
c) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto;

d) i criteri di determinazione del contributo dovuto, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro e della sezione dedicata, nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento.

5. Ai fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al presente articolo si applica, ove compatibile, la disciplina di cui al capo II del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in relazione all'attività rispettivamente svolta, nonché l'articolo 13, comma 1-ter, del presente decreto.

6. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 determina e riscuote i contributi dovuti dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al comma 3 del presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro di cui al comma 2, e dei costi di vigilanza, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività. I soggetti che effettuano la comunicazione ai sensi del comma 3, lettera a), hanno diritto al rimborso dei contributi versati da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi convenzionati.

7. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, vigila sul rispetto da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al comma 3 della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5. A tali fini, può richiedere agli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti inerenti alle attività di cui al presente articolo, fissando i relativi termini. L'Organismo può effettuare ispezioni presso tali soggetti, anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Per la violazione della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5, per la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti ovvero in caso di ostacolo alle attività di controllo dell'Organismo è applicata dall'Organismo medesimo nei confronti dei fornitori di beni o i prestatori di servizi di cui al comma 3 la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di cui al presente articolo da dieci giorni a tre mesi, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 al 10 per cento del fatturato. L'applicazione



della sanzione è comunicata alla banca, all'intermediario finanziario o al diverso soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito che ha stipulato la convenzione con il soggetto sanzionato.

8. Nei confronti dei fornitori di beni o prestatori di servizi che si qualificano come microimprese o piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 e che esercitano le attività previste dal comma 1 o dal comma 3, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, interviene, su segnalazione di ogni soggetto interessato, ivi incluse le banche, gli intermediari finanziari previsti dal titolo V del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o gli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito che stipulano le convenzioni di cui al comma 1, per verificare il rispetto della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5. A tali fini, l'Organismo può richiedere agli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti inerenti alle attività di cui al presente articolo, fissando i relativi termini. La presentazione della segnalazione per l'intervento dell'Organismo comporta il versamento di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria la cui misura è determinata dallo stesso Organismo. Per la violazione della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5, per la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti ovvero in caso di ostacolo alle attività di controllo dell'Organismo, l'Organismo medesimo applica nei confronti dei fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al presente comma:

a) il richiamo scritto;

b) l'inibizione dalla continuazione dell'attività di cui al presente articolo per un periodo non superiore ai tre mesi;

c) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000. L'applicazione della sanzione è comunicata alla banca, all'intermediario finanziario o al diverso soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito che ha stipulato la convenzione con il soggetto sanzionato.

9. Ai fornitori di servizi o ai prestatori di beni diversi dalle microimprese o piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE non è consentito l'esercizio delle attività previste dai commi 1 e 3 in assenza dell'annotazione nel registro di cui al comma 2.

10. La violazione di cui al comma 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 fino al 10 per cento del fatturato. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ove accerti l'omessa comunicazione prevista dal comma 3 lettera a) da parte della banca, dell'intermediario finanziario previsto dal titolo V, o altro soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, inibisce il fornitore di beni o prestatore di servizi dallo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo sino all'adempimento dell'obbligo di comunicazione, dandone comunicazione alla banca, intermediario finanziario

previsto dal titolo V, o altro soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito e informa la Banca d'Italia o la diversa autorità competente.

11. Nella determinazione delle sanzioni previste dai commi 7, 8 e 10, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le circostanze di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-ter, del medesimo testo unico.

12. I proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dai commi 7, 8 e 10 affluiscono al bilancio dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, che determina le modalità e i termini di pagamento delle sanzioni pecuniarie. Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie, l'Organismo avvia la procedura di riscossione coattiva secondo i termini e le modalità previsti dalla legge.

13. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, costituisce causa ostativa all'annotazione ovvero alla permanenza del soggetto nel registro di cui al comma 2.;

c) all'articolo 13:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

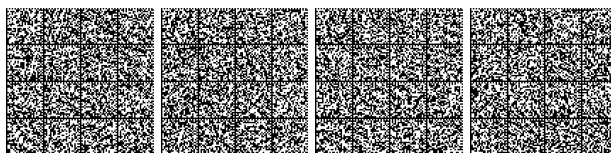
«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, sentita la Banca d'Italia, può stabilire gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di cui agli articoli 120-terdecies, comma 2 e 124.2 comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia prestato in modo effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore.»;

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, stabilisce con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993:

a) requisiti di conoscenza e competenza nonché di aggiornamento professionale degli agenti in attività finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attività finanziaria aventi personalità giuridica, dei mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dei loro dipendenti e collaboratori, nonché dei dipendenti e collaboratori dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3;

b) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, così che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II, del medesimo testo unico.»;



3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per i soggetti di cui agli articoli 128-*quater* e 128-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 12-*bis*».

d) all'articolo 14, comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: «settore creditizio, finanziario, mobiliare» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusa l'attività di agente in attività finanziaria di cui all'articolo 128-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero di dipendente o collaboratore a contatto con il pubblico di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi nel rispetto dell'articolo 128-*novies*, comma 3, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993»;

e) all'articolo 17:

1) al comma 4-*bis*, la parola: «promotore» è sostituita dalla seguente: «consulente»;

2) dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

«4-*quater*.1. L'attività di mediazione creditizia è compatibile con la prestazione di servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020.»;

3) al comma 4-*quinqüies*, la parola: «promotore» è sostituita dalla seguente: «consulente»;

4) il comma 4-*septies* è abrogato;

f) all'articolo 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. I dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-*novies*, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono tenuti al possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva ai fini della comunicazione di cui all'articolo 23.».

2. Al titolo IV, capo III, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) al comma 1-*bis*, la parola: «promotori» è sostituita dalla seguente: «consulenti»;

2) il comma 1-*quater* è abrogato;

3) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente: «3-*ter*. I contributi determinati e riscossi dall'Organismo ai sensi dei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2 e 3 dovuti in base alla legge per consentire il funzionamento dell'Organismo e lo svolgimento delle attività istituzionali ad esso attribuite, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).»;

b) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: «soggetti ivi iscritti» sono inserite le seguenti: «e ai dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-*novies*, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.»;

c) all'articolo 23:

1) al comma 3, lettera b), numero 7), dopo le parole: «i nominativi» sono inserite le seguenti: «e gli indirizzi di posta elettronica certificata»;

2) al comma 4, lettera f), dopo le parole: «i nominativi» sono inserite le seguenti: «e gli indirizzi di posta elettronica certificata»;

d) all'articolo 24, comma 5, dopo le parole: «gli standard» sono inserite le seguenti: «e la durata» e le parole: «, di durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio,» sono soppresse.

Art. 3.

*Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e alla legge 7 dicembre 2023, n. 193*

1. All'articolo 144-*bis*, comma 1, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la lettera d), è abrogata.

2. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni di attuazione e deliberate dall'IVASS in materia di interesse degli intermediari assicurativi, i finanziatori, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità, del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente offre un livello di garanzia equivalente a quella proposta dal finanziatore.»;

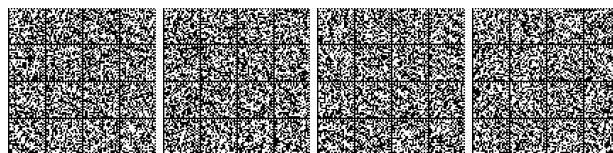
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'IVASS può definire il contenuto standard dei contratti di assicurazione la cui sottoscrizione sia necessaria per ottenere il finanziamento, ai fini della valutazione di equivalenza di cui al comma 1.»;

c) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dai finanziatori o da loro incaricati ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, che offre un livello di garanzia equivalente secondo quanto previsto dal comma 1. I finanziatori o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale.»;

d) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*ter*. Il cliente ha il diritto di confrontare le offerte di assicurazione la cui sottoscrizione sia necessaria per ottenere il credito al consumo per almeno tre giorni, senza che le offerte stesse vengano modificate e salvo che





richieda la stipula della polizza prima della scadenza del termine, ed è informato di tale diritto in fase precontrattuale da parte dei finanziatori o, in alternativa, delle compagnie di assicurazione.».

3. All'articolo 120-*quinquies*, comma 3, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «all'articolo 120-*quinquies*, comma 1, lettera c), del testo unico bancario» sono inserite le seguenti: «, a un contratto di credito al consumo quale definito all'articolo 121, comma 1, lettera c), del testo unico bancario».

4. Alla legge 7 dicembre 2023, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La Banca d'Italia e la Consob, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabiliscono, per le materie di rispettiva competenza, le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.»;

b) all'articolo 5, al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, vigilano sull'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 7.».

#### Art. 4.

##### *Disposizioni di attuazione*

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 istituisce il registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. A tal fine, entro il termine di cui al primo periodo, l'Organismo adotta le disposizioni di attuazione previste dai commi 2 e 4 del medesimo articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 141 del 2010.

2. I soggetti di cui all'articolo 12-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 141 del 2010 sono tenuti a conformarsi agli obblighi di comunicazione ivi previsti entro i tre mesi successivi all'istituzione del registro di cui al comma 1.

3. La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni adottano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 5.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 6.

##### *Entrata in vigore e disposizioni transitorie*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorità creditizie.

3. In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

## Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esamina il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro

con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;



b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:

«Art. 4 (*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE*). — 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, ivi inclusi il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2225. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni, il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee e assicura la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori;

b) designare la Banca d'Italia e l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi quali autorità competenti, secondo le rispettive attribuzioni e competenze indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, attribuendo agli stessi i poteri di indagine e di controllo previsti dalla medesima direttiva, anche tenuto conto di quanto previsto alla lettera h);

c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla direttiva (UE) 2023/2225;

d) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire un alto grado di protezione e tutela dei consumatori e di assicurare il buon funzionamento del mercato del credito al consumo italiano;

e) prevedere, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225, che l'articolo 8, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3, della medesima direttiva non si applicano ai seguenti contratti di credito:

1) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro;

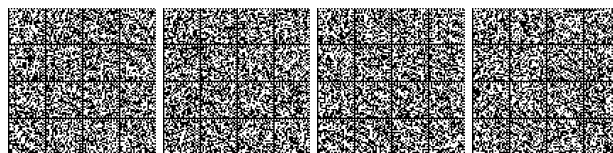
2) contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese;

3) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;

f) valutare l'introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito è acquistato da un terzo, anche in casi esclusi dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della direttiva (UE) 2023/2225, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei consumatori, di salvaguardare la competitività del mercato italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarità del contesto nazionale;

g) individuare i soggetti che possono prestare i servizi di consulenza sul debito previsti dall'articolo 36 della direttiva (UE) 2023/2225, definendo le caratteristiche, le modalità di prestazione di tali servizi e le eventuali spese limitate a carico dei consumatori, tenendo conto, in particolare, dell'obiettivo di assicurare un servizio indipendente e di elevata qualità;

h) nell'attuazione dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2023/2225, incluso l'eventuale esercizio dell'opzione normativa ivi prevista, definire le caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, anche valutando l'opportunità di attribuire compiti di controllo ad autorità





dotate di indipendenza e competenti a esercitare le attività di vigilanza, nonché valutando l'adeguatezza del perimetro dell'attività riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire idonei livelli di professionalità dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, e assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalità degli oneri per gli operatori;

i) conformemente all'articolo 44 della direttiva (UE) 2023/2225, valutare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni di cui ai titoli VI-bis e VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in modo da prevedere sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2023/2225 e dalle relative disposizioni nazionali di attuazione, ivi comprese le modalità di riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1, lettera a-bis), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

l) prevedere le opportune disposizioni transitorie, in linea con quanto previsto dall'articolo 47 della direttiva (UE) 2023/2225;

m) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, ivi compreso, se del caso, il codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

— La direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE è pubblicata nella G.U.U.E. del 30 ottobre 2023, serie L.

— La direttiva (UE) 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE è pubblicata nella G.U.U.E. del 22 maggio 2008, serie L 133.

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante: «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 8 ottobre 2005.

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante: «Codice delle assicurazioni private» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2005.

— Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2010.

— Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

— Il decreto legislativo 21 giugno 2016, n. 72 recante: «Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 2016.

— La legge 7 dicembre 2023, n. 193 recante: «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2023.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 120-quinquies, 120-undecies, 120-noviesdecies, 121, 122, 123, 124, 124-bis, 125, 125-bis, 125-ter, 125-quinquies, 125-sexies, 125-octies, 125-novies, 125-decies, 126, 128-ter, 128-quater, commi 1 e 1-bis, 128-sexies, 128-novies, 128-decies, 128-undecies, commi da 4 a 4-ter e 128-duodecies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto:

«Art. 120-quinquies (Definizioni). — 1. Nel presente capo, l'espressione:

a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

d) «costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;

e) «finanziatore» indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

f) «importo totale del credito» indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;

g) «intermediario del credito» indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis, svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attività:

1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;

h) «servizio accessorio connesso con il contratto di credito» indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;

i) «servizio di consulenza» indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 120-terdecies in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attività indicate negli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, 120-undecies.1 e 120-duodecies non implicano un servizio di consulenza;

l) «supporto durevole» indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

m) «Tasso annuo effettivo globale» o «TAEG» indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito;

n) «valuta estera» indica una valuta diversa da quella in cui, al momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento ovvero una valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore ha la residenza al momento della conclusione del contratto.



2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della valutazione dei beni se essa è necessaria per ottenere il credito.

Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione dell'atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, secondo le disposizioni della direttiva 2014/17/UE e del presente decreto.».

«Art. 120-undecies (Verifica del merito creditizio). — 1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate.

2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal consumatore anche mediante l'intermediario del credito; il finanziatore può chiedere chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio.

3. Il finanziatore non risolve il contratto di credito concluso con il consumatore né vi apporta modifiche svantaggiose per il consumatore, ai sensi dell'articolo 118, in ragione del fatto che la valutazione del merito creditizio è stata condotta scorrettamente o che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto di credito ai sensi del comma 1 erano incomplete, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire tali informazioni o abbia fornito informazioni false.

4. Prima di procedere a un aumento significativo dell'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate, a meno che il credito supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione del merito creditizio originaria.

5. Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto.

6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. (abrogato)

8. I finanziatori elaborano e documentano la propria politica di offerta di contratti di credito, che include l'elencazione dei tipi di diritti e beni su cui può vertere l'ipoteca.

9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.».

«Art. 120-noviesdecies (Disposizioni applicabili). — 1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118-bis, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater e 125-septies.

1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla differenza tra le clausole contrattuali e i tassi, prezzi e condizioni forniti al consumatore ai sensi dell'articolo 120-novies, commi 2 e 4.

2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis.

2-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresì la facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.

2-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore è integrata con le informazioni di cui al comma 2-bis.».

«Art. 121 (Definizioni). — 1. Nel presente capo, l'espressione:

a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;

c-bis) "servizio accessorio" indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;

d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per presentare, proporre ovvero concludere il contratto di credito;

2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;

e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;

f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;

g-bis) "importo totale dovuto dal consumatore" indica la somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito;

h) "intermediario del credito" indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis, svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attività:

1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;

i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa;

l) "supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito;

m-bis) "profilazione" indica l'attività definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

m-ter) "servizio di consulenza" indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 124.2 in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attività indicate negli articoli 123, 123-bis, 124, 124-bis e 125-novies non implicano un servizio di consulenza;

m-quater) "servizio di consulenza sul debito" indica l'assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, finanziatori o intermediari del credito, o gestori di crediti in sofferenza o acquirenti di crediti in sofferenza quali definiti all'articolo 114.1, comma 1, lettere c) ed e), a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;

m-quinqies) "trattamento" indica l'attività definita all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) 2016/679.





2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.».

«Art. 122 (Ambito di applicazione). — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

a) finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro;  
b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;

c) (abrogata)

d) (abrogata)

e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato, compresi i locali utilizzati a fini commerciali o professionali;

f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili;

g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;

g-bis) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;

h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;

i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;

i-bis) dilazioni del pagamento in forza delle quali un fornitore di beni o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di terzi, concede al consumatore tempo non superiore a 50 giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi per pagare i beni o i servizi da esso offerti, sempre che la dilazione sia offerta gratuitamente, senza interessi o altre spese, fatta eccezione per spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;

i-ter) dilazioni di pagamento offerte da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi che non sono microimprese, piccole o medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE, quando offrono servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, consistenti nella conclusione di contratti a distanza con i consumatori per la vendita di beni o la prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti a condizione che:

1) non vi sia offerta né acquisto di crediti da parte di un terzo;

2) il pagamento sia interamente eseguito entro 14 giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi; e

3) il prezzo d'acquisto sia pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per le spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;

l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;

m) contratti di locazione o di locazione finanziaria (leasing), che non prevedono obbligo od opzione di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti;

n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono

il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato;

o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies;

o-bis) carte di debito differito, il cui credito deve essere rimborsato entro quaranta giorni, senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento.

1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 100.000 euro.

1-ter. Ai fini del comma 1, lettera i-bis), si considera offerta di credito da parte di terzi anche quella in cui la dilazione di pagamento è offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma che prevedano la cessione del credito pro soluto contestuale o successiva alla dilazione; in tali casi, il terzo cessionario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori. Qualora il cessionario sia una società veicolo per le cartolarizzazioni di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130, gli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori sono posti a carico del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999.

2. (abrogato)

3. (abrogato)

4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore o di un probabile inadempimento, non si applicano gli articoli 122-bis, comma 2, 123-bis, 124, commi 5 e 6-bis, 124.1, 124.2, 124-bis, commi 3-bis e 3-ter, 125-ter, 125-quinquies e 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.

5. Fermi restando i casi di esclusione di cui al comma 1, lettere i-bis) e i-ter), i fornitori di beni o i prestatori di servizi possono concludere contratti di credito, a titolo accessorio rispetto alla propria attività commerciale o professionale, nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso.

5-bis. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le disposizioni che non si applicano ai seguenti contratti di credito, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023:

a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;

b) contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore può essere tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento;

c) contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

«Art. 123 (Pubblicità). — 01. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito o circa l'importo totale dovuto dal consumatore.

02. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato affinché i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro comporta dei costi.

1. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del credito indicano le seguenti informazioni di base precisate con l'impiego di un esempio rappresentativo ed espresse, in forma chiara, concisa, evidenziata, facilmente leggibile o chiaramente udibile, a seconda del caso, e adattata ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità:

a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile ovvero una combinazione dei due tipi, e le spese comprese nel costo totale del credito;





b) l'importo totale del credito;

c) il TAEG;

d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

e) la durata del contratto, se determinata;

e-bis) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per l'acquisto di beni o servizi specifici, il prezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati;

f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate.

2. È vietata la pubblicità dei prodotti di credito che:

a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria;

b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito;

c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore.

2-bis Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, individua:

a) i casi specifici e giustificati in cui è possibile una deroga al comma 1, lettere e-bis) e f);

b) le tipologie di annunci pubblicitari vietati;

c) le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.»

«Art. 124 (Obblighi precontrattuali). — 1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore le informazioni precontrattuali necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.

1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, qualora tali informazioni siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, il finanziatore o l'intermediario del credito inviano al consumatore una promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto di credito e sulla procedura da seguire per il recesso ai sensi dell'articolo 125-ter. Il promemoria è fornito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto o, se del caso, dopo la presentazione dell'offerta vincolante di credito da parte del consumatore.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.

3. (abrogato)

4. Su richiesta, il finanziatore o l'intermediario del credito, oltre al modulo di cui al comma 2, forniscono gratuitamente al consumatore copia della bozza del contratto di credito, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, a condizione che il finanziatore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.

5. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.

6. I fornitori di beni o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dai commi 1, 1-bis, 2 e 4. Il finanziatore o l'intermediario del credito assicurano che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali contemplate dai commi 1, 1-bis, 2 e 4.

6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i finanziatori e gli intermediari del credito informano i consumatori in modo chiaro e comprensibile quando presentano loro un'offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato di dati personali.

7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:

a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;

b) il contenuto, le modalità e la portata dei chiarimenti adeguati da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;

c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; dilazioni di pagamento e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o probabile inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.»

«Art. 124-bis (Verifica del merito creditizio). — 1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Ferme le finalità di sana e prudente gestione previste dalla normativa prudenziale ove applicabile ai finanziatori, il finanziatore effettua la valutazione anche nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.

1-bis. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore e che non includono le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Tali informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore stesso e, ove necessario, sulla base della consultazione di una banca dati pertinente e sono opportunamente verificate. A questi fini non sono considerate fonti esterne i social network. L'intermediario del credito che abbia ottenuto dal consumatore informazioni necessarie alla valutazione del merito creditizio, le trasmette al finanziatore.

1-ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa prudenziale applicabile ai finanziatori, i finanziatori elaborano, documentano e tengono aggiornate le proprie procedure per la valutazione del merito creditizio e documentano e tengono aggiornate le informazioni di cui al comma 1-bis anche ai fini del presente articolo.

1-quater. Il finanziatore eroga il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal medesimo contratto, tenendo conto dei fattori pertinenti di cui al comma 1.

1-quinquies. La circostanza che la valutazione del merito creditizio non sia stata effettuata correttamente non può costituire motivo per l'adozione di modifiche unilaterali svantaggiose per il consumatore ovvero per la risoluzione del contratto di credito da parte del finanziatore, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omissso di fornire le informazioni previste dal comma 1-bis o abbia fornito informazioni false.

2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.

2-bis. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore, questi ha diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore l'intervento umano, ossia:

a) chiedere e ottenere dal finanziatore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonché la rilevanza e gli effetti sulla decisione;

b) esprimere la propria opinione al finanziatore;

c) chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del finanziatore.



2-ter. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore ad opera di un terzo di cui si avvale il finanziatore, il finanziatore adotta le misure necessarie per acquisire dal terzo tutte le informazioni necessarie ai fini della spiegazione di cui al comma 2-bis, lettera a).

2-quater. Il finanziatore informa il consumatore dei diritti di cui al comma 2-bis prima dell'avvio del trattamento automatizzato dei suoi dati personali su cui si fonderà la valutazione del merito creditizio. Se del caso, il finanziatore informa altresì il consumatore della circostanza che il trattamento automatizzato dei suoi dati personali sarà svolto da un terzo.

2-quinquies. Restano fermi gli ulteriori diritti esercitabili dal consumatore nei confronti del titolare del trattamento automatizzato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

2-sexies. Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, indirizza il consumatore a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili. Se del caso, informa il consumatore del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatizzato di dati, dei suoi diritti ai sensi del comma 2-bis e della procedura per chiedere un riesame della decisione.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.»

«Art. 125 (Banche dati). — 1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.

1-bis. Ai dati di cui al comma 1 hanno accesso solo i finanziatori sottoposti a vigilanza e che osservano pienamente il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

1-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, l'accesso alla centrale dei rischi della Banca d'Italia è consentito ai soggetti indicati dalla Banca d'Italia con proprie disposizioni.

1-quater. Le banche dati contengono almeno informazioni sugli arretrati del consumatore nel rimborso del credito, sul tipo di credito e sull'identità del finanziatore.

1-quinquies. I finanziatori e gli intermediari del credito non trattano ai fini della valutazione del merito creditizio le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e i dati personali ottenuti dai social network.

2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione degli estremi della banca dati e delle informazioni segnalatiche che lo hanno portato a respingere la richiesta.

3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. I finanziatori informano inoltre il consumatore della registrazione di informazioni negative previste dalla relativa disciplina e dei suoi diritti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 entro trenta giorni dalla medesima registrazione. L'informazione è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.

4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte, aggiornate e, in caso di errore, prontamente rettificare.

4-bis. I gestori di banche dati si dotano di procedure atte a verificare nel continuo che i segnalanti alimentino le banche dati stesse con informazioni aggiornate ed esatte.

5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.

6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»

«Art. 125-bis (Contratti e comunicazioni). — 1. I contratti di credito e le loro eventuali modifiche sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.

2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché 118-bis, 119, comma 4, e 120, comma 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla difformità tra le clausole contrattuali e i tassi, prezzi e condizioni forniti al consumatore ai sensi dell'articolo 124, comma 2.

3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.

3-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresì la facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.

3-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, è integrata con le informazioni di cui al comma 3-bis.

3-quater. (abrogato)

4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.

5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espressa previsioni contrattuali.

6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.

La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;

b) la durata del credito è di trentasei mesi.

8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:

a) il tipo di contratto;

b) le parti del contratto;

c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.

9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.»

«Art. 125-ter (Recesso del consumatore). — 1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1.

1-bis. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 1, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito.

1-ter. Il comma 1-bis non si applica se il consumatore non è stato informato dell'esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1.

1-quater. Nel caso di un contratto di credito collegato per l'acquisto di beni in forza del quale al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un determinato periodo di tempo superiore a 14 giorni di calendario, a fronte della restituzione dei beni, il diritto di recesso dal contratto di credito è esercitabile entro tale più ampio periodo.





## 2. Il consumatore che recede:

a) *ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si applica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;*

b) *se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.*

3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).

4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.

## 5. (abrogato).».

«Art. 125-quinquies (Inadempimento del fornitore). — 01. Il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo.

1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o *prestatore* dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore o *prestatore*, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o *prestazione* di servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.

2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o *prestatore* dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore o *prestatore* stesso.

3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o *prestatore* di servizi *inadempiente*, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.

4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.».

«Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore.

1-bis. La riduzione del costo totale del credito è proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamente esaurite all'atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.

4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

## 5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.».

«Art. 125-octies (Sconfinamento). — 1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I. *Allo sconfinamento si applicano gli articoli 121, 122, 124.1, comma 1, 124-bis, 125, 125-septies, 125-octies.1, 125-decies, 125-terdecies.*

2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il finanziatore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

a) lo sconfinamento;

b) l'importo interessato;

c) il tasso debitore;

d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili;

d-bis) la data del rimborso.

2-bis. In caso di sconfinamento regolare, il finanziatore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione de commi 2 e 2-bis, in particolare, con riferimento:

a) al termine di invio della comunicazione;

b) ai criteri per la determinazione della consistenza e della regolarità dello sconfinamento.».

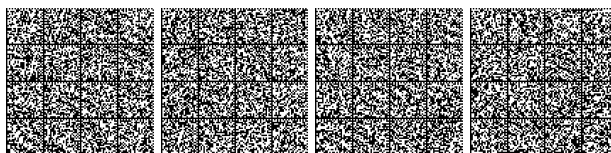
«Art. 125-novies (Intermediari del credito). — 1. L'intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore.

2. Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.

3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.».

«Art. 125-decies (Inadempimento del consumatore). — 1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti al fine di esercitare, ove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima dell'avvio di procedimenti esecutivi. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore, nonché alle misure adottabili dal finanziatore, che comprendono la modifica delle condizioni del contratto di credito.

2. Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.».





«Art. 126 (Riservatezza delle informazioni). — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui la comunicazione prevista dall'articolo 125-quater, comma 2, lettera b), non effettuata in quanto vietata dalla normativa dell'Unione europea o contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.»

«Art. 128-ter (Misure inibitorie). — 1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarità, la Banca d'Italia può:

a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;

b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;

c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;

d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul sito web della Banca d'Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.»

«Art. 128-quater (Agenti in attività finanziaria). — 1. È agente in attività finanziaria il soggetto che, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, presenta o propone ovvero conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, ovvero assiste i consumatori esercitando attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis, non costituisce esercizio di attività di agenzia in attività finanziaria l'attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un agente in attività finanziaria o ad un mediatore creditizio, prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.

Omissis.»

«Art. 128-sexies (Mediatori creditizi). — 1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza ovvero tramite canale informatico, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis, non costituisce esercizio di mediazione creditizia l'attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un mediatore creditizio o a un agente in attività finanziaria prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.

2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, è iscritto in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2.

3. Il mediatore creditizio di cui al comma 1 può svolgere esclusivamente l'attività indicata al medesimo comma, nonché attività connesse o strumentali.

3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis può svolgere esclusivamente l'attività ivi indicata nonché attività connesse o strumentali. Per queste attività è remunerato esclusivamente dal cliente.

4. Il mediatore creditizio ovvero il consulente di cui al comma 2-bis, svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.»

«Art. 128-novies (Dipendenti e collaboratori). — 1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, ivi incluse le norme del titolo VI e le relative disposizioni attuative in quanto compatibili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, e curino l'aggiornamento professionale e siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.

1-bis. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. A tal fine, segnalano tempestivamente all'Organismo le violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme a essi applicabili. L'Organismo può richiedere la trasmissione di informazioni e l'esibizione di documenti, nonché degli atti che ritiene necessari presso i dipendenti e i collaboratori di cui al comma 1. L'Organismo può, altresì, effettuare ispezioni presso i medesimi soggetti anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi inoltre sono tenuti alla previsione di procedure interne che assicurino l'immediata cessazione del rapporto in caso di gravi o reiterate violazioni, come definite da apposito atto attuativo dell'Organismo, da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme ad essi applicabili. L'iscritto comunica la cessazione del rapporto per motivi non commerciali all'Organismo che l'annota in apposita sottosezione ad accesso riservato dell'elenco. L'accesso alla sottosezione è riservato ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria. Nei confronti degli iscritti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione di cui al presente comma l'Organismo avvia la procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 128-duodecies.

2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.

3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.

4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.»

«Art. 128-decies (Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo). — 1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, ai mediatori creditizi e ai dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria, anche nel caso in cui si avvalgono di dipendenti e collaboratori. A tal fine, fermi restando i poteri di controllo attribuiti dal presente Titolo all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti di cui all'articolo 128-quater, designano in Italia un punto di contatto centrale nei casi e per l'esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE, secondo le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. Restano ferme le disposizioni dettate per finalità di prevenzione del ri-



ciclaggio e di finanziamento del terrorismo dall'articolo 43, commi 3 e 4 e dall'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni.

3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione è esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potrà effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, l'autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica.

5. (abrogato).».

«Art. 128-undecies (Organismo). — Omissis.

4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. *In aggiunta a quanto previsto dal comma 4-bis e dall'articolo 128-terdecies, comma 4-bis, per le finalità della direttiva (UE) 2023/2225, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, l'Organismo collabora, anche attraverso lo scambio di informazioni, con le omologhe autorità degli altri Stati membri competenti ai sensi della citata direttiva (UE) 2023/2225. La trasmissione di informazioni per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio. Le informazioni ricevute dalle autorità di cui al secondo periodo possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'Autorità che ha fornito le informazioni.*

4-bis. L'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea.

4-ter. *Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo l'Organismo, i componenti dei suoi organi, nonché i suoi dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti, comportamenti o omissioni posti in essere con dolo o colpa grave.*».

«Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali). — 1. Per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti ivi compreso l'elenco dei dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, la mancata o tardiva vigilanza sui dipendenti e collaboratori di cui all'art. 128-novies, comma 1, l'ostacolo

alle attività ispettive o di controllo ovvero la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate ai sensi del presente comma, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:

a) il richiamo scritto;

a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato.

b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno;

c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.

1-bis. L'organismo, quando applica al punto di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, la sanzione per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 128-quater, comma 7-bis ne dà comunicazione alla Banca d'Italia per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli adottati ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849.

1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1, l'Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità;

c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile;

e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'Organismo;

g) le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito.

h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

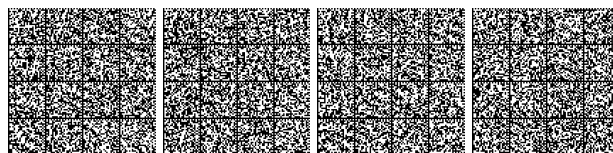
i) le misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.

1-quater. L'Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo 1-bis del titolo VI all'autorità competente dell'altro Stato membro; la comunicazione all'autorità competente comprende l'indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l'agente in attività finanziaria svolge la propria attività. L'Organismo definisce le modalità della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, e della successiva comunicazione all'autorità competente dell'altro Stato membro.

1-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull'operatività transfrontaliera di cui all'articolo 128-novies.1, l'Organismo informa i soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione è fornita prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2.

1-sexies. L'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2. A questo fine può:

a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonché procedere ad audizione personale;





b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine;

c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-septies, 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma 2, 120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell'ordine non pone termine alla violazione, l'Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;

d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all'autorità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;

e) informare l'autorità competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo può vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE; l'Organismo può chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

1-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies.

2.

3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;

b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;

c) cessazione dell'attività.

c-bis) mancato pagamento del contributo di iscrizione entro il termine massimo, non superiore a quarantacinque giorni, comunicato dall'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) per l'adempimento tardivo, nonché delle altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi.

3-bis.

4. I soggetti cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione o esercitare attività di collaborazione, amministrazione, direzione, controllo oppure di dipendente o collaboratore ai sensi dell'articolo 128-novies, comma 2, presso persone giuridiche iscritte o che presentano domanda di iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

4-bis. Nel caso di persone giuridiche, la disposizione di cui al comma 4 si applica a coloro che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo, quando la cancellazione è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.

5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare, nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.

6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere a-bis), b) e c), e del comma 3 e pubblica gli stessi nel proprio bollettino elettronico in seguito al decorso dei termini di impugnazione previsti dalla legge.»

— Si riporta l'articolo 144, commi da 1 a 4, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto e dal decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2026:

«Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti).

— 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:

a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1, 4 e 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2;

b) inosservanza degli articoli 116, 123, 123-bis, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e 4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 122-bis, comma 2, 124.1, 124.2, 124-bis, 125, commi 1-quinquies, 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 4, 125-septies, comma 2, 125-octies, commi 2, 2-bis e 3, 125-octies.1, 125-decies, 125-undecies, 125-terdecies, comma 2, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies, 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-viciessemel, 126-viciester, 127, comma 01, 127-ter e 128-decies, commi 2 e 2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8;

e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.

e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-undecies, 120-undecies.1, commi 2, 3 e 4, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies.

e-ter) inosservanza degli articoli 114.7, comma 2, 114.8, 114.10, 114.13 in relazione al titolo VI, e 114.14, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

1-bis. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista che, nonostante l'ottenimento dell'esenzione prevista dall'articolo 60-bis, comma 3, o la revoca dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 5, eserciti il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 61, comma 1.





1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicata dalla Banca d'Italia a chiunque eserciti l'attività di gestione di crediti in sofferenza al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, nonché all'acquirente di crediti in sofferenza in caso di inosservanza degli articoli 114.3, commi 2, 3 e 7, e 114.8.

Se la violazione è commessa da una persona fisica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.

2.

2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative.

3.

3-bis.

4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

a) per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonché di inottemperanza alle misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter;

b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a);

c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di confronto previsti dall'articolo 126-terdecies, ovvero di mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati necessari per il confronto tra le offerte.

*Omissis».*

*Note all'art. 2:*

— Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24 del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 (*Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*). — 1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia:

a) (*abrogata*)

b) la *presentazione o la proposta* ovvero la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;

b-bis) la *presentazione o la proposta* ovvero la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, nonché di intermediazione nella concessione di prestiti svolta dai fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020;

c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1.

Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative.

1-bis. *Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la presentazione o la proposta e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei consulenti finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di consulente finanziario. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento pro-*

*fessionale dei propri consulenti finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.*

1-ter. *Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la presentazione o la proposta e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche e intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandataria, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.*

1-quater. (*abrogato*)

2. Per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non è necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.

2-bis. L'esercizio di agenzia in attività finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice civile. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza».

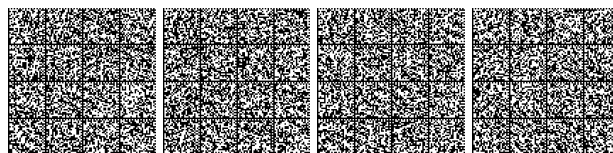
Art. 13 (*Ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per i soggetti di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e all'articolo 12-bis*). — 1. Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

1-bis. *Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, sentita la Banca d'Italia, può stabilire gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di cui agli articoli 120-terdecies, comma 2 e 124.2, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia prestato in modo effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore.*

1-ter. *L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, stabilisce con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993:*

a) *requisiti di conoscenza e competenza nonché di aggiornamento professionale degli agenti in attività finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attività finanziaria aventi personalità giuridica, dei mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dei loro dipendenti e collaboratori, nonché dei dipendenti e collaboratori dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3;*

b) *caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, così che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II, del medesimo testo unico.*



2. In conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».

«Art. 14 (*Requisiti di Professionalità*). — 1. L'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;

b) frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria;

c) possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell'apposito esame, indetto dall'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalità da questo stabilite.

2. L'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

a) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, *ivi inclusa l'attività di agente in attività finanziaria di cui all'articolo 128-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero di dipendente o collaboratore a contatto con il pubblico di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi nel rispetto dell'articolo 128-*novies*, comma 3, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;*

3) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

b) il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate alla lettera a).

c) l'amministratore unico, l'unico socio della società a responsabilità limitata, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

3. L'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è altresì subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.».

«Art. 17 (*Incompatibilità*). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-*octies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuare le ulteriori cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione,

direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2, ovvero, anche informalmente, attività di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività.

3. Le società di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari.

4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

4-*bis*. L'attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione e quella di *consulente* finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-*bis*, nonché i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli.

4-*ter*. L'attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, né con l'attività di consulente finanziario di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-*ter* del predetto decreto legislativo.

4-*quater*. L'attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli.

4-*quater*.1. *L'attività di mediazione creditizia è compatibile con la prestazione di servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020.*

4-*quinqies*. L'attività di mediazione creditizia non è compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e con l'attività di *consulente* finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4-*sexies*. L'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* e i soggetti incaricati della tenuta dei registri ed albi indicati ai commi 4-*bis* e 4-*quater* concordano forme di collaborazione in materia di formazione ed aggiornamento professionale nonché forme di scambio di informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti.

4-*septies*. (*abrogato*)

4-*octies*. Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile. Il superamento della prova valutativa prevista dall'articolo 128-*novies*, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204.».

«Art. 18 (*Requisiti tecnico - informatici*). — 1. L'iscrizione negli elenchi previsti dagli articoli 128-*quater*, comma 2, e 128-*sexies*, comma 2, è subordinata al possesso, da parte degli agenti e mediatori, di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione.

1-*bis*. *I dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-*novies*, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono tenuti al possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva ai fini della comunicazione di cui all'articolo 23.».*





«Art. 20 (*Contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo*). — 1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nonché dai loro dipendenti e collaboratori nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.

1-bis. L'Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'articolo 128-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*. 1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 nonché dai *consulenti* finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

1-ter. L'Organismo, altresì, determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nell'articolo 17-bis, comma 1.

1-*quater*. (*abrogato*)

2. La misura, la modalità e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività.

3. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura è disciplinata con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3-bis. L'attività dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.

3-ter. *I contributi determinati e riscossi dall'Organismo ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3 dovuti in base alla legge per consentire il funzionamento dell'Organismo e lo svolgimento delle attività istituzionali ad esso attribuite, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).*».

«Art. 21 (*Funzioni dell'Organismo*). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-*decies*, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'Organismo svolge le seguenti funzioni:

a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;

b) istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione;

c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-*quater*, comma 2, e 128-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle discipline cui essi sono sottoposti;

e) verifica l'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi;

f) verifica l'effettivo svolgimento delle attività di cui agli articoli 128-*quater* e 128-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi;

g) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;

h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione e gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri amministratori, direttori dipendenti, e collaboratori;

i) secondo quanto previsto dall'articolo 128-*novies*, stabilisce i contenuti e le modalità della prova valutativa.

i-bis) stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione ai sensi dell'articolo 128-*quater*, comma 7.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo può chiedere ai soggetti ivi *iscritti e ai dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-*novies*, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993*, la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati, nonché procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni.

2-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione ed evitare duplicazioni nei controlli, l'Organismo stipula protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.».

«Art. 23 (*Iscrizione negli elenchi*). — 1. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.

3. Nell'elenco degli agenti in attività finanziaria sono indicati:

a) per le persone fisiche:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) codice fiscale;

4) data di iscrizione nell'elenco;

5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto;

6) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;

7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti dell'iscritto, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività;

7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) per le persone giuridiche:

1) denominazione sociale;

2) data di costituzione;

3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;

4) data di iscrizione nell'elenco;

5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;

6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-*terdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;

7) i nominativi e gli indirizzi di posta elettronica certificata dei dipendenti e dei collaboratori di cui l'agente in attività finanziaria si avvale nello svolgimento della propria attività.

7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati:

a) denominazione sociale;

b) data di costituzione;

c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;

d) data di iscrizione nell'elenco;

e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-*terdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;





f) i nominativi e gli indirizzi di posta elettronica certificata dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale nello svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 128-*septies*, comma 2, e dell'articolo 128-*novies*.

f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica certificata.

f-ter) gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all'articolo 128-*quinquies*, comma 1-bis, e all'articolo 128-*septies*, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4.

6-bis. Nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 128-*novies* 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato membro di origine, compresi almeno:

a) la denominazione del soggetto;

b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della succursale con sede in Italia;

c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro recapito.».

«Art. 24 (*Esame e aggiornamento professionale*). — 1. L'Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo modalità dallo stesso stabilite, un esame volto ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che richiedono l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

2. L'esame deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività.

3. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalità di partecipazione e svolgimento dell'esame, garantendo adeguata pubblicità ad ogni informazione relativa allo stesso.

4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono tenuti a garantire l'aggiornamento professionale proprio e dei propri amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5.

5. L'Organismo stabilisce gli standard e la durata dei corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale. I corsi di formazione sono tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nell'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria.

6. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale, richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 144-bis, comma 1, del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal presente decreto:

«Art. 144-bis (*Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori*). — 1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi ((dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394)), in materia di:

a)

b)

c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;

d) (*abrogata*)

e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;

f)

g)

h) contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dal presente decreto:

«Art. 28 (*Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo*). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni di attuazione e deliberate dall'IVASS in materia di interesse degli intermediari assicurativi, i finanziatori, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità, del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente offre un livello di garanzia equivalente a quella proposta dal finanziatore.

2. L'IVASS può definire il contenuto standard dei contratti di assicurazione la cui sottoscrizione sia necessaria per ottenere il finanziamento, ai fini della valutazione di equivalenza di cui al comma 1.

2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dai finanziatori o da loro incaricati ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, che offre un livello di garanzia equivalente secondo quanto previsto dal comma 1. I finanziatori o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale.

2-ter. Il cliente ha il diritto di confrontare le offerte di assicurazione la cui sottoscrizione sia necessaria per ottenere il credito al consumo per almeno tre giorni, senza che le offerte stesse vengano modificate e salvo che richieda la stipula della polizza prima della scadenza del termine, ed è informato di tale diritto in fase precontrattuale da parte dei finanziatori o, in alternativa, delle compagnie di assicurazione.

3. All'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario».

3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo.».

— Si riporta il testo dell'articolo 120-*quinquies* del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto:

«Art. 120-*quinquies* (*Vendita abbinata*). — 1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.

2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio o la copertura assicurativa derivanti dall'accordo o dal pacchetto proposto a un contraente sono diversi dalle componenti considerate separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la copertura assicurativa.

3. Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al con-



traente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente. Il presente comma non si applica se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o attività di investimento quali definiti all'articolo 1, comma 5, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, a un contratto di credito quale definito all'articolo 120- quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario, a un contratto di credito al consumo quale definito all'articolo 121, comma 1, lettera c), del testo unico bancario o a un conto di pagamento quale definito all'articolo 126-decies del testo unico bancario.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi per cui il prodotto assicurativo che è parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo è ritenuto indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS, con riferimento all'attività di distribuzione assicurativa, può applicare le misure cautelari e interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto diverso dall'assicurazione indipendentemente dal fatto che l'accessorietà afferisca all'assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall'assicurazione, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB, coerentemente con le rispettive competenze.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di rischio.»

7. Sono fatte salve le previsioni del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ove applicabili.»

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 della citata legge 7 dicembre 2023, n. 193, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi). — 1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

2. In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere altresì applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti a legislazione vigente.

4. È fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma.

5. Qualora le informazioni di cui al comma 1 siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, decorso il termine stabilito dal medesimo comma 1. A tal fine, il contraente invia tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione rilasciata secondo le disposizioni del decreto previsto

dall'articolo 5, comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori di cui al secondo periodo in possesso delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo procedono alla loro cancellazione.

6. Nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché negli altri contratti di cui al comma 1, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

7. La Banca d'Italia e la Consob, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabiliscono, per le materie di rispettiva competenza, le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.»

«Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali). — 1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, sono disciplinate le modalità e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano comunque i termini previsti dalla presente legge.

3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 7, 3, comma 2, e 4, comma 2, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e internazionale, nonché i concorsi banditi dopo la medesima data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difformi. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

4. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, vigilano sull'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si vedano le note all'articolo 1.

— Per il testo dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si veda l'articolo 2 del presente decreto.

— Per il testo dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 2023, n. 193, si vedano le note all'articolo 3.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si vedano le note alle premesse.

26G00009



DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 213.

**Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A numero 5);

Vista la direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

Vista la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e, in particolare, il titolo IX, capo III;

Considerato il Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio del 3 febbraio 2021, COM (2021) 44 definitivo;

Sentite le parti sociali in data 30 settembre 2025;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali in data 23 ottobre 2025;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 27 novembre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della salute, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

## Art. 1.

*Modifica all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* ai casi di cui all'allegato XLIII-ter dell'articolo 261 del presente decreto sotto la denominazione Neoplasie correlate all'amianto;».

## Art. 2.

*Modifica all'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:

«Art. 246. (*Campo di applicazione*). — 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro.».

## Art. 3.

*Modifica all'articolo 247 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «i seguenti silicati fibrosi» sono aggiunte le seguenti: «, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.».





## Art. 4.

*Modifica all'articolo 248 del decreto legislativo  
9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all'esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.»

## Art. 5.

*Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo  
9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto.»

b) al comma 2, le parole: «non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica l'articolo 250».

## Art. 6.

*Modifiche all'articolo 250 del decreto legislativo  
9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle

aree interessate, dell'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

a) dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;

b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;

c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;

d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica;

e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;

f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni.».

## Art. 7.

*Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo  
9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 251, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

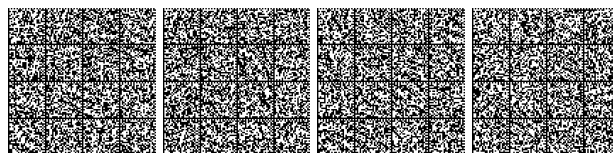
a) all'alinea le parole: «in ogni caso,» sono sostituite dalle seguenti:

«comunque, al più basso valore tecnicamente possibile»;

b) alla lettera a) le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ove l'attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria»;



d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nei casi di cui alla lettera b), l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);»;

e) alla lettera d) le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

f) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria adottando misure quali:

1) l'eliminazione della polvere di amianto;

2) l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte;

3) l'abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l'uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti»;

g) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata procedura di decontaminazione;

e-ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un'adeguata protezione»;

h) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto sono regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione»;

i) alla lettera g) le parole: «devono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;

l) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attività estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento.».

#### Art. 8.

##### *Modifica all'articolo 252 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'alinnea: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:» è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, in tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di espo-

sizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:».

#### Art. 9.

##### *Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari durante specifiche fasi operative la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I campionamenti sono rappresentativi della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto durante l'attività lavorativa.»;

c) al comma 4, le parole: «del servizio di cui all'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti:

«del servizio di cui all'articolo 31 e all'allegato V del decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1996»;

d) al comma 5, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 254, la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029. Il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.»;

f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio.».



## Art. 10.

*Modifiche all'articolo 254 del decreto legislativo  
9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm<sup>3</sup>, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm<sup>3</sup>, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 253 comma 6-bis.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando il valore limite viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.»;

c) al comma 5, la parola: «necessari» è sostituita dalla seguente: «regolari».

## Art. 11.

*Modifica all'articolo 255 del decreto legislativo  
9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 255, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; per i lavori effettuati in confinamento, l'area confinata è a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica»;

## Art. 12.

*Modifica all'articolo 256 del decreto legislativo  
9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 256, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione» sono sostituite dalle seguenti: «verifica, prima della ripresa di altre at-

tività, dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro».

## Art. 13.

*Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo  
9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e le parole: «deve consentire» sono sostituite dalla seguente «consente»;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.».

## Art. 14.

*Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo  
9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve





fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.».

#### Art. 15.

##### *Modifiche all'articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all'articolo 259, nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all'INAIL.»;

b) al comma 2, la parola: «ISPESL» è sostituita dalla seguente: «INAIL»;

c) al comma 3, la parola: «ISPESL» è sostituita dalla seguente: «INAIL»;

d) al comma 4, la parola: «ISPESL» è sostituita dalla seguente: «INAIL».

#### Art. 16.

##### *Modifica all'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:

«Art. 261 (*Patologie da amianto*). — 1. In tutti i casi di malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi medica di patologie di cui all'allegato XLIII-ter trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.».

#### Art. 17.

##### *Modifiche agli allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'allegato XLIII-bis, è inserito l'allegato XLIII-ter, di cui all'allegato A al presente decreto.

#### Art. 18.

##### *Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «e 249, commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 249, commi 1, 1-bis e 3»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «per la violazione degli articoli 250, commi 2, 2-bis e 3,».

#### Art. 19.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



## ALLEGATO A

(articolo 17)

## «ALLEGATO XLIII-ter

(articoli 244 - 261)

(Malattia professionale correlate all'amianto con diagnosi medica di patologie)

In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare almeno le seguenti affezioni:

- 1) asbestosi;
- 2) mesotelioma;
- 3) cancro del polmone;
- 4) cancro gastrointestinale;
- 5) cancro della laringe;
- 6) cancro delle ovaie;
- 7) malattie pleuriche non maligne.»

## N O T E

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

## Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 14. (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In rela-

zione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3:

«Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

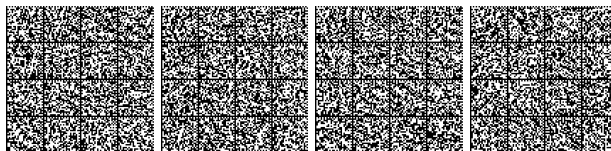
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione euro-



pea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo

o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

— Si riportano l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A numero 5) della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazz. Uff. 25 giugno 2025, n. 145:

«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9, comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma 17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19, comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma 3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e 29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

«Allegato A





1) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture;

2) direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

3) direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

4) direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;

5) direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

6) direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (Testo rilevante ai fini del SEE);

7) direttiva delegata (UE) 2024/782 della Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista;

8) direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE);

9) direttiva delegata (UE) 2024/846 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

10) direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione);

11) direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni;

12) direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali;

13) direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri;

14) direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;

15) direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

16) direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli

uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE;

17) direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE;

18) direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;

19) direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

20) direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

21) direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione.

— La direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, è pubblicata nella GUUE del 30.11.2023 serie L.

— La direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, è pubblicata nella GUUE del 16.12.2009 serie L.

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

Note all'art. 1:

— Si riporta l'articolo 244 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal presente decreto:

«Art. 244. (Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità). — 1. L'INAIL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì integrano i flussi informativi di cui all'articolo 8.

2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni o mutageni, o casi di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative a sostanze tossiche per la riproduzione, ne danno segnalazione all'INAIL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.



3. Presso l'INAIL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, con sezioni rispettivamente dedicate:

a) ai casi di cui all'allegato XLIII-ter dell'articolo 261 del presente decreto sotto la denominazione *Neoplasie correlate all'amianto*;

b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);

c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologica riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali;

c-bis) ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.

4. L'INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.

5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e province autonome.»

*Note all'art. 3:*

— Si riporta l'articolo 247 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal presente decreto:

«Art. 247. (Definizioni). — 1. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi, *classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008*:

- a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
- b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
- c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
- d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
- e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
- f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.»

*Note all'art. 4:*

— Si riporta l'articolo 248 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal presente decreto:

«Art. 248. (Individuazione della presenza di amianto). — 1. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all'esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.

2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.»

*Note all'art. 5:*

— Si riporta il testo dell'art. 249 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal presente decreto:

«Art. 249. (Valutazione del rischio). — 1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

1-bis. Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto.

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applica l'articolo 250, nelle seguenti attività:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.»

*Note all'art. 6:*

— Si riporta il testo dell'art. 250 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal presente decreto:

«Art. 250. (Notifica). — 1. Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

a) dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;

b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;

c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;

d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica;

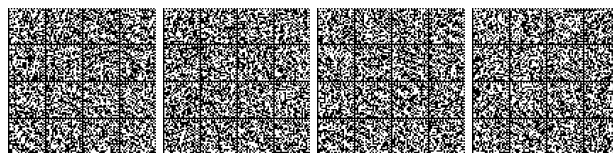
e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;

f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare.

2-bis. La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni.

3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.

4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.»





## Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 251 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal presente decreto:

«Art. 251. (Misure di prevenzione e protezione). — 1. In tutte le attività di cui all'articolo 246, la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e comunque, al più basso valore tecnicamente possibile, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:

a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto è limitato al numero più basso possibile;

b) ove l'attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria;

c) nei casi di cui alla lettera b), l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);

d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 2, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;

e) nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria adottando misure quali:

1) l'eliminazione della polvere di amianto;

2) l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte;

3) l'abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l'uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti;

e-bis) i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata procedura di decontaminazione;

e-ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un'adeguata protezione;

f) nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto sono regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione;

g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto sono stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

h) i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attività estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento.»

## Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 252 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal presente decreto:

«Art. 252. (Misure igieniche). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, in tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:

a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

3) oggetto del divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;

d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;

e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.»

## Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 253 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal presente decreto:

«Art. 253. (Controllo dell'esposizione). — 1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari durante specifiche fasi operative la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.

2. I campionamenti sono rappresentativi della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto durante l'attività lavorativa.

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31 e all'allegato V del decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996. I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.

5. La durata dei campionamenti è tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 254, la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029. Il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

6-bis. Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio.

7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.»

## Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 254 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal presente decreto:

«Art. 254. (Valore limite). — 1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm<sup>3</sup>, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm<sup>3</sup>, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 253, comma 6-bis.





2. Quando il valore limite viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.

3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.

4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo regolari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.»

*Note all'art. 11:*

— Si riporta il testo dell'art. 255 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal presente decreto:

«Art. 255. (Operazioni lavorative particolari). — 1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:

a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b);

b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;

c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; per i lavori effettuati in confinamento, l'area confinata è a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica;

d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.»

*Note all'art. 12:*

— Si riporta il testo dell'art. 256 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal presente decreto:

«Art. 256. (Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto). — 1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.

3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;

c) verifica, prima della ripresa di altre attività, dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;

g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;

h) luogo ove i lavori verranno effettuati;

i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).

5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.

6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250.

7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.»

*Note all'art. 13:*

— Si riporta il testo dell'art. 258 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal presente decreto:

«Art. 258. (Formazione dei lavoratori). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione è facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;

b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;

d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;

e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

f) le procedure di emergenza;

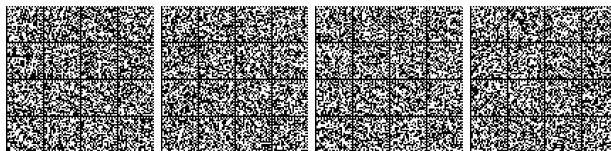
g) le procedure di decontaminazione;

h) l'eliminazione dei rifiuti;

i) la necessità della sorveglianza medica.

2-bis. La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.



3-bis. *I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.»*

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 259 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal presente decreto:

«Art. 259. (Sorveglianza sanitaria). — 1. *I lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.*

2. *I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.*

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.

4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l'efficacia diagnostica.»

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 260 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal presente decreto:

«Art. 260. (Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio). — 1. *Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all'articolo 259, nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all'INAIL.*

2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'INAIL copia dei documenti di cui al comma 1.

3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.

4. L'INAIL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.»

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 262 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal presente decreto:

«Art. 262. (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente). 1. Il datore di lavoro è punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;

b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione dell'articolo 223, comma 6.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;

b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.139,08 a 2.847,69 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2, 2bis e 3, e 256, commi 5 e 7;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.»

26G00008

DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2026, n. 2.

**Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 8;

Vista la direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»;

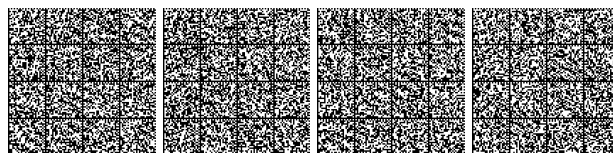
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 novembre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazio-



nale, delle imprese e del made in Italy, della salute, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

#### Art. 1.

##### *Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o) RAEE storici: i RAEE derivanti da:

1) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;

2) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore;».

#### Art. 2.

##### *Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Per i RAEE storici» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),»;

b) al comma 2:

1) le parole: «Per i RAEE derivanti da AEE» sono sostituite dalle seguenti: «Per i RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,»;

2) dopo le parole: «13 agosto 2005,» sono inserite le seguenti: «nonché da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018,».

#### Art. 3.

##### *Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49*

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «professionali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),»;

b) al comma 2:

1) dopo la parola: «elettroniche» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,»;

2) dopo le parole: «13 agosto 2005,» sono inserite le seguenti: «nonché da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018,»;

3) le parole: «dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «dalle predette date».

#### Art. 4.

##### *Modifiche all'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49*

1. All'articolo 24-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole da: «Il finanziamento» a «professionale,» sono sostituite dalle seguenti: «Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori per le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall'origine domestica o professionale. Sono».

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49*

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i pannelli fotovoltaici, l'obbligo si applica a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012. Relativamente alle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), l'obbligo si applica solo per quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018,»;

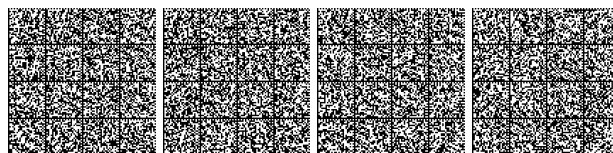
b) al comma 2, le parole: «CEI EN 50419:2006-05» sono sostituite dalle seguenti: «CEI EN 50419:2023-02» e le parole: «CENELEC EN 50419:2006-03» sono sostituite dalle seguenti: «CENELEC EN 50419:2022»;

c) al comma 4, le parole: «CEI EN 50419:2006-05» sono sostituite dalle seguenti: «CEI 50419:2023-02».

#### Art. 6.

##### *Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49*

1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il primo periodo è soppresso.





## Art. 7.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

PICCHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

## Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei



decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

— Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:

«Art. 8 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva



2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE). — 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare la disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici adeguandola alla direttiva (UE) 2024/884, anche in relazione alle disposizioni sul finanziamento della gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884;

b) adeguare la disciplina relativa al finanziamento della gestione dei rifiuti originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse dai pannelli fotovoltaici alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

c) adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall'articolo 1, punti 4) e 5), della direttiva (UE) 2024/884, relativi agli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori, sia agli operatori degli impianti di trattamento, senza prevedere oneri sproporzionati sui produttori, incluse le piccole e medie imprese, e nel rispetto dei principi di semplificazione e digitalizzazione degli obblighi informativi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

— La direttiva 2024/884/UE del 13 marzo 2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio (che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)), è pubblicata nella GUUE del 19 marzo 2024, Serie L.

— La direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE), è pubblicata nella GUUE del 24 luglio 2012, n. L 197.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante: «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2014.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 (Definizioni). — 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE': le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

b) 'utensili industriali fissi di grandi dimensioni': un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;

c) 'installazioni fisse di grandi dimensioni': una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:

1) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti;

2) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito;

3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate;

d) 'macchine mobili non stradali': le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse;

e) 'rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'RAEE': le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;

f) 'RAEE di piccolissime dimensioni': i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm;

g) 'produttore': la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:

1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;

2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);

3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;

4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

h) 'distributore': persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g);

i) 'distributore al dettaglio': una persona fisica o giuridica come definita nella lettera h), che rende disponibile un'AEE all'utilizzatore finale;





l) 'RAEE provenienti dai nuclei domestici': i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;

m) 'RAEE professionali': i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l);

n) 'RAEE equivalenti': i RAEE ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita;

o) RAEE storici: i RAEE derivanti da:

1) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;

2) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore;

p) 'accordo finanziario': qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;

q) 'messa a disposizione sul mercato': la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

r) 'immissione sul mercato': la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale;

s) 'rimozione': l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, le miscele e le componenti pericolose sono confinate in un flusso identificabile o sono una parte identificabile di un flusso nel processo di trattamento. Una sostanza, una miscela o una componente è identificabile se può essere monitorata per verificare che il trattamento è sicuro per l'ambiente;

t) 'dispositivo medico': un dispositivo medico o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere a) o b) dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sui dispositivi medici, che costituisca un'AEE;

u) 'dispositivo medico-diagnostico in vitro': un dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere b) o c), dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, recante attuazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro che costituisca un'AEE;

v) 'dispositivo medico impiantabile attivo': un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi, dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, che costituisca un'AEE;

z) 'rifiuto pericoloso': i rifiuti che presentano le caratteristiche indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

aa) 'prevenzione': le misure indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

bb) 'raccolta': le operazioni definite all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresa la cernita e il deposito preliminare alla raccolta e la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm);

cc) 'deposito preliminare alla raccolta': il deposito temporaneo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, e alle note al punto D15 dell'Allegato I e al punto R13 dell'Allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

dd) 'raccolta differenziata': la raccolta definita nell'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ee) 'riutilizzo': le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ff) 'preparazione per il riutilizzo': le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

gg) 'recupero': le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

hh) 'riciclaggio': le operazioni di recupero indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ii) 'smaltimento': le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ll) 'trattamento': le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

mm) 'centro di raccolta dei RAEE': centro di raccolta definito e disciplinato ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, presso il quale sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche le diverse tipologie di RAEE;

nn) 'marchio': immagine, simbolo o iscrizione apposta sulla apparecchiatura elettrica ed elettronica ai sensi dell'articolo 28, che permette l'identificazione del produttore;

oo) 'raggruppamento': ciascuno dei raggruppamenti di RAEE definiti all'Allegato 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185;

pp) 'luogo di raggruppamento': deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai distributori ai sensi dell'articolo 11;

qq) 'rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici': sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.

2. Non è 'produttore' ai sensi della lettera g) chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri da 1) a 4) della lettera g).

3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all'esportazione il produttore è considerato tale solo ai fini degli articoli 5, 26, 28 e 29.»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal presente decreto:

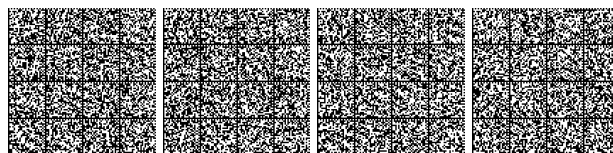
«Art. 23 (Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici). — 1. Per i RAEE storici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o), il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento.

2. Per i RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, nonché da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018, il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:

a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;

b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale.



4. Il finanziamento della gestione dei RAEE rientranti nelle categorie di cui al punto 5 dell'Allegato I, è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo le modalità individuate dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.».

*Note all'art. 3:*

— Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal presente decreto:

«Art. 24 (*Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali*). — 1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o), è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero è a carico del detentore negli altri casi.

2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, nonché da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018 è a carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE che ha immesso sul mercato a partire dalle predette date.

3. I produttori possono sottoscrivere accordi volontari con utenti diversi dai nuclei domestici al fine di prevedere modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purché siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto.».

*Note all'art. 4:*

— Si riporta il testo dell'articolo 24-bis del citato decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal presente decreto:

«Art. 24-bis (*Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico*). — 1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori per le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall'origine domestica o professionale. Sono fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione è fissato al 31 dicembre 2024. La documentazione di cui al quarto periodo deve comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE aggiorna l'elenco dei numeri di matricola registrati nella propria banca di dati con quello presentato dal soggetto responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto. In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di matricola non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio

2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto. Il GSE definisce le modalità operative entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie istruzioni operative provvede alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le procedure per l'invio della documentazione di adesione ai sistemi collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative. Nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi. Il GSE svolge un'attività di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantità di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti.

1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust, pari all'importo determinato secondo quanto stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione delle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema collettivo segnalante, secondo le modalità e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma 3.

2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust. Il trust dovrà avere le medesime tipologie di quelle richieste dal GSE nel disciplinare tecnico.

3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle spese di funzionamento e gestione del sistema di garanzia trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite massimo del 20% dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici.».

*Note all'art. 5:*

— Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal presente decreto:

«Art. 28 (*Marchio di identificazione del produttore*). — 1. Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. Per i pannelli fotovoltaici, l'obbligo si applica a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012. Relativamente alle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), l'obbligo si applica solo per quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.

2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica *CEI EN 50419:2023-02*, che adotta senza alcuna modifica la norma europea *CENELEC EN 50419:2022*, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale di cui all'articolo 29.





3. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui al comma 2, il produttore può utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo.

4. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per verificare se la marcatura è duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica *CEI 50419:2023-02*, al punto 4.2.

5. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo riportato all'Allegato IX.

6. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di utensili.

7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica».

*Note all'art. 6:*

— Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal presente decreto:

«Art. 40 (*Disposizioni transitorie e finali*). — 1. Sino all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli statuti dei sistemi collettivi già esistenti ed operanti, tenuti all'adeguamento ai sensi dell'articolo 10, comma 6, i sistemi collettivi continuano ad operare secondo le modalità previgenti.

2. Sino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 1, la garanzia può assumere la forma dell'adesione del produttore ad uno dei sistemi collettivi esistenti.

3. Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante «Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)». Per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi decreti e deliberazioni attuativi, al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La somma trattenuta, pari al doppio di quella determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia, viene restituita al detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di nuovi pannelli, la responsabilità ricada sul produttore. In caso contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti. Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica, definisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.

4. Le prescrizioni di cui all'articolo 28 diventano vincolanti per i produttori dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. Le modalità di finanziamento previste agli articoli 23, comma 2, e 24, comma 2, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 38, comma 2, lettera b), e dall'articolo 35, comma 1, lettera e), si intendono riferite al termine indicato nell'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 20, ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i RAEE gestiti nell'ambito delle operazioni di recupero indicate nell'Allegato 1, sub allegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, con le tipologie n. 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16, 5.19, 6.2, 7.20 e 13.20, la comunicazione di inizio attività contiene l'indicazione delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato ai sensi dell'articolo 18, nonché il rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite agli Allegati VII e VIII e dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'Allegato V.».

**26G00010**

DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2026, n. 3.

**Attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», in particolare, l'Allegato A, punto 18);

Vista la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;

Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

Visto il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;





Visto il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione);

Visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione);

Vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia»;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;

Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2004;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2025;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 6 novembre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle imprese e del *made in Italy*;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo  
8 novembre 2021, n. 210*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «14 e 15,» sono sostituite dalle seguenti: «14, 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies»;

b) al comma 2, dopo le parole: «o vendita dell'energia autoprodotta,» sono inserite le seguenti: «condivisione dell'energia elettrica,»;



c) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. Il contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso è un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera durata del contratto ma può includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori.

15-ter. Il fornitore di ultima istanza è l'esercente che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che rimangono senza fornitore.

15-quater. L'accordo di connessione flessibile è l'insieme di condizioni concordate per la connessione della capacità elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti.

15-quinquies. La condivisione dell'energia è l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile:

a) generata o stoccata extra loco o in siti conditi da un impianto che possiedono, noleggiato, locano in tutto o in parte; oppure

b) il cui diritto è stato trasferito da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito.».

## Art. 2.

*Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 e inserimento dell'articolo 5-bis nel medesimo decreto legislativo*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «più di un contratto di fornitura» sono inserite le seguenti: «o più di un accordo di condivisione dell'energia» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I clienti finali hanno il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione in corrispondenza dei propri locali.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 62 e 63, della legge 4 agosto 2017, n. 124, tutti i clienti finali hanno diritto a concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200.000 clienti finali.»;

c) al comma 3:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'identità, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo del fornitore nonché i contatti dell'assistenza ai consumatori.»;

2) dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:

«h-bis) se il prezzo è fisso, variabile o dinamico;

h-ter) il prezzo totale e, per i contratti a prezzo fisso a tempo determinato nonché per quelli a prezzo dinamico, le singole componenti del prezzo;

h-quater) informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti, se previsti dall'offerta, ivi compresi, nell'offerta relativa a contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, le opportunità, i costi e i rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo, nonché la eventuale necessità di installare un contatore di energia elettrica adeguato»;

h-quinquies) la possibilità per il cliente finale di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005 che, per finalità statutarie, operano nella tutela dei consumatori, per la gestione del proprio reclamo ovvero per l'assistenza nelle procedure per la gestione extragiudiziale delle controversie con il fornitore attraverso la conciliazione paritetica ovvero il servizio di conciliazione ARERA e le altre forme di assistenza gratuita previste;

d) al comma 4, primo periodo, dopo la parola «conclusione» sono inserite le seguenti «o della proroga»;

e) al comma 7, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«I clienti finali controparti di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso hanno diritto:

a) su richiesta, di partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell'energia nonché di prendere parte a meccanismi di flessibilità del sistema elettrico nazionale;

b) a che i fornitori non modifichino unilateralmente in maniera sfavorevole per i clienti le condizioni contrattuali economiche e di durata né risolvano i contratti prima della scadenza.»;

f) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-bis. L'ARERA assicura la tutela dal rischio di interruzione della fornitura di energia elettrica dei clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica.».

2. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«5-bis (Fornitura di ultima istanza). — 1. L'ARERA assicura che la regolazione dei servizi di ultima istanza prevede che:

a) i fornitori sono individuati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria;

b) i fornitori comunicano ai clienti, a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i termini e le condizioni del servizio di ultima istanza e garantiscono loro la continuità del servizio medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi;

c) i fornitori riconoscono ai clienti da essi serviti i diritti propri del cliente finale;



d) i servizi medesimi favoriscono il passaggio a un'offerta basata sul mercato.».

### Art. 3.

#### *Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «al più tardi a far data dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 2026»;

b) al comma 7, dopo le parole: «o conciliazione sulle bollette» sono inserite le seguenti: «, nonché misure che assicurino la conformità delle modalità di determinazione degli oneri imposti dai fornitori di cui al comma 5».

### Art. 4.

#### *Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I fornitori di energia elettrica a clienti finali sono tenuti:

a) a predisporre e mettere in atto strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio di insostenibilità economica dei contratti sottoscritti con i clienti finali a causa della volatilità dei prezzi di approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, secondo principi di diligenza individuati dall'ARERA;

b) ad intraprendere le azioni idonee a limitare il rischio di interruzione della fornitura.

1-ter. L'ARERA, nell'ambito dei propri poteri ispettivi e sanzionatori di cui alla legge 16 novembre 1995, n. 481, verifica il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e b).»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica e gestione del rischio del fornitore».

### Art. 5.

#### *Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera b), le parole: «in ciascun periodo orario» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora»;

b) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-bis. I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile a fini di:

a) comunicazione con altri soggetti in ordine agli accordi di condivisione dell'energia rinnovabile, anche per gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili;

b) sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte dell'accordo di condivisione dell'energia;

c) stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile;

d) installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell'impianto di generazione di energia rinnovabile o dell'impianto di stoccaggio.

8-ter. L'organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile o il soggetto terzo può possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui partecipi al progetto di condivisione dell'energia. L'organizzatore della condivisione dell'energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti.

8-quater. I clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile:

a) hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili;

b) hanno i medesimi diritti e obblighi dei clienti finali;

c) non sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti in capo ai fornitori, qualora l'energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacità installata fino a 30 kW per le singole abitazioni e fino a 100 kW per i condomini;

d) hanno accesso a schemi contrattuali tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell'energia;

e) hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all'accordo di condivisione dell'energia;

f) sono informati della possibilità che le zone di offerta siano modificate in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e del fatto che il diritto di condividere energia rinnovabile è applicato conformemente al comma 8, lettera a);





g) notificano gli accordi di condivisione dell'energia ai gestori di sistema e ai partecipanti al mercato interessati, compresi i fornitori, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell'energia;

h) non subiscono un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento.

*8-quinquies.* Nel caso in cui partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile clienti finali di dimensioni maggiori delle piccole e medie imprese, la capacità degli impianti di generazione associati alla condivisione non può essere superiore a 6 MW.

*8-sexies.* I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione raccolgono, convalidano e comunicano, con cadenza mensile, i dati di misura che rilevano ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa secondo le modalità definite dall'ARERA. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.:

a) monitora, con frequenza mensile, i dati relativi all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati;

b) fornisce un punto di contatto volto a:

1) registrare gli accordi di condivisione dell'energia;

2) fornire informazioni per la condivisione dell'energia;

3) ricevere informazioni sui punti di misurazione, i cambiamenti di ubicazione e di partecipazione.

*8-septies.* L'ARERA adegua i propri provvedimenti alle disposizioni dei commi *8-bis*, *8-ter*, *8-quater*, *8-quinquies* e *8-sexies* e provvede affinché lo scorporo dell'energia elettrica condivisa di cui al comma *8-quater*, lettera a), sia effettuato tenendo conto dell'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti, secondo criteri di gradualità, per le sole configurazioni costituite successivamente all'entrata in vigore dei medesimi provvedimenti.»

#### Art. 6.

*Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera g), le parole: «in ciascun periodo orario» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora»;

b) all'articolo 32, comma 3, lettera c), la parola: «domestici» è sostituita dalla seguente: «finali».

#### Art. 7.

*Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, dopo il comma *5-septies*, è aggiunto il seguente:

«*5-octies.* L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con cui i gestori dei sistemi di distribuzione, ad eccezione di quelli che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati, pubblicano in modo trasparente informazioni chiare sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione con un'elevata granularità spaziale, rispettando la sicurezza pubblica e la riservatezza dei dati, comprese la capacità oggetto di richieste di connessione e la possibilità di una connessione flessibile nelle aree congestionate, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo della capacità disponibile per le nuove connessioni, prevedendo l'aggiornamento periodico delle suddette informazioni, almeno con cadenza trimestrale, da parte dei medesimi gestori.»;

b) dopo l'articolo 38-*bis* è inserito il seguente:

«*38-ter (Accordi di connessione flessibili).* — 1. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono la possibilità di stabilire accordi di connessione flessibile nelle zone in cui la capacità di rete disponibile per nuove connessioni è limitata o nulla, secondo modalità disciplinate dall'ARERA. L'utente del sistema che si connette attraverso una connessione flessibile alla rete può essere obbligato a installare un sistema di controllo della potenza certificato da un certificatore autorizzato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ARERA adegua la disciplina regolatoria vigente in modo tale che:

a) le connessioni flessibili non ritardino i rafforzamenti della rete nelle zone individuate;

b) a seguito degli sviluppi della rete, la conversione da accordi di connessione flessibile ad accordi di connessione stabili sia garantita sulla base di criteri predefiniti;

c) per le zone in cui lo sviluppo della rete non sia la soluzione più efficiente, siano consentiti accordi di connessione flessibile come soluzione permanente, anche per lo stoccaggio di energia;

d) gli accordi specificchino almeno i seguenti elementi:

1) l'immissione e il prelievo continui massimi di energia elettrica nella rete e dalla rete, nonché la capacità aggiuntiva di immissione e di prelievo flessibili che può essere connessa e differenziata per blocchi temporali durante l'anno;

2) gli oneri di rete applicabili alla capacità di immissione e di prelievo continua e alla capacità di immissione e di prelievo flessibile;



3) la durata dell'accordo di connessione flessibile e la data prevista per la concessione della connessione all'intera capacità continua richiesta.»;

c) all'articolo 43, comma 2:

1) la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente:

«c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione, garantisce che la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, l'*European network of transmission system operators for electricity* (ENTSO-E) e l'*European entity for distribution system operators* (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale di recepimento e attuazione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER;»;

2) alla lettera c-quater) dopo le parole: «individua, congiuntamente alle altre autorità di regolazione europee, l'inadempimento da parte» sono inserite le seguenti: «della piattaforma unica di allocazione,»;

3) la lettera c-undecies) è sostituita dalla seguente:

«c-undecies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini, compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la connessione di sistemi di generazione dell'energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole;».

#### Art. 8.

*Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo  
16 marzo 1999, n. 79*

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «che ne facciano richiesta» sono inserite le seguenti: «e non pongono in essere discriminazioni tra gli utenti, comprese le comunità di energia rinnovabili e le comunità energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle società collegate»;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le imprese distributrici informano gli utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione. Esse forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Se la richiesta di connessione non è accolta né respinta in modo permanente, le imprese distributrici aggiornano tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale. Le imprese distributrici offrono agli utenti del sistema la possibilità di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale.».

#### Art. 9.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, come introdotto dal presente decreto.

2. L'ARERA dà attuazione a quanto previsto agli articoli 38, comma 5-octies, 38-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come introdotti dal presente decreto, rispettivamente, entro dodici mesi ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 10.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

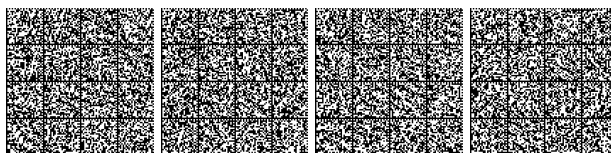
TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



## NOTE

## AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

## Note alle premesse.

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013.

— La legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025.

— La direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione) è pubblicata nella GUUE del 26 giugno 2024, Serie L.

— La direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) è pubblicata nella GUUE del 21 dicembre 2018, Serie L.

— Il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE) è pubblicato nella GUUE del 14 giugno 2019, Serie L.

— Il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia) è pubblicato nella GUUE del 14 giugno 2019, Serie L.

— Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (sul mercato interno dell'energia elettrica) è pubblicato nella GUUE del 14 giugno 2019, Serie L.

— La direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE) è pubblicata nella GUUE del 14 giugno 2019, Serie L.

— La legge 4 novembre 1995, n. 481 recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998.

— Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante: «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999.

— La legge 23 agosto 2004, n. 239 recante: «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004.

— Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 recante: «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2007.

— La legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009.

— Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante: «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011.

— Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante: «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014.

— Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 2020.

— Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021.

— Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 recante: «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 dell'11 dicembre 2021.

## Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 (Definizioni). — 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies.

2. Il cliente attivo è un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accu-





mulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, *condivisione dell'energia elettrica*, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore. Tali attività non possono in ogni caso costituire l'attività commerciale o professionale principale di tali clienti.

3. La comunità energetica dei cittadini è un soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica:

a) fondato sulla partecipazione volontaria e aperta;

b) controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari;

d) che può partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.

4. Per centro di coordinamento regionale si intende ciascun centro di coordinamento regionale istituito ai sensi dell'articolo 35 del regolamento UE 943/2019 del 5 giugno 2019.

5. Le componenti di rete pienamente integrate sono componenti di rete integrate nel sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia, ivi compresi gli impianti di stoccaggio, e utilizzate al solo scopo di assicurare un funzionamento sicuro e affidabile del sistema di trasmissione o di distribuzione e non per il bilanciamento o la gestione delle congestioni di rete nel mercato elettrico.

6. Lo stoccaggio di energia è il differimento dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione ovvero la conversione di energia elettrica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica ovvero l'uso sotto forma di un altro vettore energetico.

7. L'impianto di stoccaggio dell'energia è un impianto dove avviene lo stoccaggio di energia.

8. La gestione della domanda è la variazione del carico dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto ai modelli di consumo normali o attuali in risposta a segnali del mercato, anche in risposta a prezzi dell'energia elettrica variabili nel tempo o incentivi finanziari, oppure in risposta all'accettazione dell'offerta del cliente finale di vendere la riduzione o l'aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati organizzati definiti dall'articolo 2, punto 4, del regolamento di esecuzione 2014/1348/UE della Commissione europea, individualmente o per aggregazione.

9. L'aggregazione è la funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina più carichi di clienti o l'energia elettrica generata per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica.

10. L'aggregatore indipendente è il partecipante al mercato che realizza l'aggregazione di cui al comma precedente e che non è collegato al fornitore dei clienti interessati.

11. Il partecipante al mercato è una persona fisica o giuridica che produce, acquista o vende servizi connessi all'elettricità, alla gestione della domanda o allo stoccaggio, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, su uno o più mercati dell'energia elettrica, tra cui i mercati dell'energia di bilanciamento.

12. L'interconnettore è l'infrastruttura che collega tra loro due o più reti elettriche.

13. Il responsabile del bilanciamento è il partecipante al mercato, o il suo rappresentante designato, responsabile degli sbilanciamenti che provoca sul mercato dell'energia elettrica.

14. Il contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica è un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispetta la variazione del prezzo sui mercati a pronti, inclusi i mercati del giorno prima e i mercati infra-giornalieri, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato.

15. La rete pubblica con obbligo di connessione di terzi è una rete pubblica il cui esercizio è oggetto di una concessione rilasciata ai sensi del presente decreto o dell'articolo 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

15-bis. Il contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso è un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera durata del contratto ma può includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori.

15-ter. Il fornitore di ultima istanza è l'esercente che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che rimangono senza fornitore.

15-quater. L'accordo di connessione flessibile è l'insieme di condizioni concordate per la connessione della capacità elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti.

15-quinquies. La condivisione dell'energia è l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile:

a) generata o stoccata extra loco o in siti condivisi da un impianto che possiedono, noleggiato, locano in tutto o in parte; oppure

b) il cui diritto è stato trasferito da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 (*Diritti contrattuali dei clienti finali*). — 1. I clienti finali hanno il diritto di acquistare energia elettrica dal produttore o dal fornitore di loro scelta, anche se stabilito nel territorio di un diverso Stato membro, purché siano rispettate le norme in materia di scambi e di bilanciamento. I clienti finali possono stipulare più di un contratto di fornitura o più di un accordo di condivisione dell'energia allo stesso tempo, a condizione che siano stabiliti i necessari punti di connessione e di misurazione. I clienti finali hanno il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione in corrispondenza dei propri locali.

2. I clienti finali, ferme e impregiudicate le norme di diritto nazionale e di diritto dell'Unione europea a tutela dei consumatori, beneficiano dei diritti contrattuali previsti dai commi seguenti.

2-bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 62 e 63, della legge 4 agosto 2017, n. 124, tutti i clienti finali hanno diritto a concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200.000 clienti finali.

3. I clienti finali hanno il diritto a che i contratti di fornitura di energia elettrica da loro conclusi indichino, in maniera chiara e agevolmente comprensibile:

a) l'identità, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo del fornitore nonché i contatti dell'assistenza ai consumatori;

b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi e la data dell'allacciamento iniziale;

c) i servizi di manutenzione ricompresi nel contratto;

d) i mezzi disponibili al fine di ottenere informazioni aggiornate sulle tariffe vigenti, sugli addebiti per i servizi accessori di manutenzione e sui servizi a pacchetto;

e) la durata-base del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione degli effetti del contratto e dei singoli servizi da questo previsti, ivi compresi i prodotti o i servizi a pacchetto, nonché l'eventuale facoltà, per il cliente, di risolvere in anticipo il contratto senza oneri;

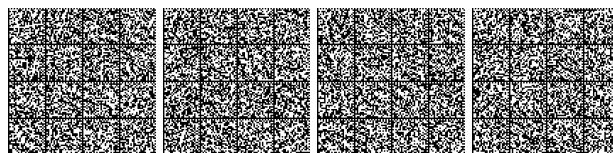
f) l'indennizzo e le modalità di rimborso previsti nel caso in cui i livelli di qualità previsti dal contratto non siano raggiunti, ivi compresi i casi di fatturazione imprecisa o tardiva;

g) le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le relative modalità procedurali;

h) le informazioni sui diritti spettanti al cliente, ivi incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli altri aspetti di cui al presente comma, le quali devono essere chiaramente indicate anche sulla fattura e sul sito web del fornitore.

h-bis) se il prezzo è fisso, variabile o dinamico;

h-ter) il prezzo totale e, per i contratti a prezzo fisso a tempo determinato nonché per quelli a prezzo dinamico, le singole componenti del prezzo;



*h-quater) informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti, se previsti dall'offerta, ivi compresi, nell'offerta relativa a contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, le opportunità, i costi e i rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo, nonché la eventuale necessità di installare un contatore di energia elettrica adeguato»;*

*h-quinques) la possibilità per il cliente finale di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005 che, per finalità statutarie, operano nella tutela dei consumatori, per la gestione del proprio reclamo ovvero per l'assistenza nelle procedure per la gestione extragiudiziale delle controversie con il fornitore attraverso la conciliazione paritetica ovvero il servizio di conciliazione ARERA e le altre forme di assistenza gratuita previste.*

4. Il cliente finale ha diritto a ricevere, prima della conclusione o della proroga del contratto, un documento informativo recante una sintesi, scritta in un linguaggio semplice e conciso, dei diritti di cui al comma 3 e delle ulteriori condizioni contrattuali. Le eventuali condizioni che importano limitazioni dei diritti del cliente finale, fatta eccezione per i diritti di cui al comma 3, sono debitamente evidenziate all'interno del documento informativo. La violazione del presente comma, ad opera del fornitore, è causa di nullità del contratto di fornitura. La nullità opera soltanto in favore del cliente finale e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.

5. I clienti finali hanno il diritto di ricevere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della loro facoltà di recedere dal contratto. In caso di adeguamento del prezzo di fornitura, i clienti finali devono essere altresì informati, in via diretta, dei motivi e prerequisiti dell'adeguamento e della sua entità, con un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un mese, qualora si tratti di clienti civili, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al presente comma, le variazioni dei corrispettivi che derivano da indicizzazione o adeguamento automatico degli stessi non determinati dal fornitore.

6. Nelle ipotesi indicate dal comma 5, il cliente finale può recedere dal contratto, con dichiarazione inviata al fornitore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica, anche ordinaria, entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi, decorrente dal ricevimento della comunicazione prevista dal presente comma. La comunicazione indica gli indirizzi, ivi compreso almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali la dichiarazione di recesso può essere trasmessa.

7. I fornitori trasmettono ai clienti finali informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e sulle tariffe praticati, nonché sulle condizioni contrattuali generalmente praticate. *I clienti finali controparti di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso hanno diritto:*

*a) su richiesta, di partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell'energia nonché di prendere parte a meccanismi di flessibilità del sistema elettrico nazionale;*

*b) a che i fornitori non modifichino unilateralmente in maniera sfavorevole per i clienti le condizioni contrattuali economiche e di durata né risolvano i contratti prima della scadenza.*

8. I fornitori offrono ai clienti finali diversi metodi di pagamento. Il metodo di pagamento prescelto dal cliente finale non può in ogni caso determinare indebite discriminazioni. Le eventuali differenze negli oneri relativi ai diversi metodi di pagamento e ai differenti sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e, in ogni caso, non possono superare i costi diretti a carico del beneficiario legati all'uso di un determinato metodo di pagamento o di un determinato sistema di prepagamento. L'accesso a sistemi di prepagamento non può determinare condizioni svantaggiose.

9. I moduli o formulari recano condizioni contrattuali eque e trasparenti e sono redatti in un linguaggio semplice e univoco e non prevedono ostacoli, anche esterni al contratto, all'esercizio dei diritti dei clienti finali e dei diritti attribuiti dal presente articolo. È ostacolo vietato ai sensi del presente comma anche la sottoposizione al cliente finale di un'eccessiva documentazione contrattuale.

10. I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e di gestione dei propri eventuali reclami da parte dei fornitori, in modo semplice, equo e rapido.

11. I clienti finali hanno diritto di essere prontamente e adeguatamente informati sui propri diritti derivanti dagli obblighi di servizio pubblico universale imposti ai fornitori.

12. I clienti civili hanno diritto di essere informati in modo adeguato dai fornitori sulle misure alternative alla disconnessione del servizio, con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per l'interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese. Le misure alternative possono consistere in fonti di sostegno, in sistemi di prepagamento, in audit energetici, in servizi di consulenza energetica, in piani di pagamento alternativi, in consulenze per la gestione dell'indebitamento e in moratorie e non comportano, in ogni caso, costi supplementari per i clienti interessati.

13. I clienti finali ricevono una fattura di conguaglio definitivo dal fornitore entro sei settimane dall'effettuato cambio di fornitore.

14. L'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (di seguito: ARERA), con uno o più atti regolatori da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo.

*14-bis. L'ARERA assicura la tutela dal rischio di interruzione della fornitura di energia elettrica dei clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica.*

15. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato.».

*Note all'art. 3:*

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 (*Diritto a cambiare fornitore*). — 1. I clienti, singoli o aggregati, hanno il diritto di cambiare, senza discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai tempi, il proprio fornitore nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della richiesta. Il nuovo fornitore o il nuovo partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione emette una bolletta per il periodo compreso tra il cambio e l'ultimo giorno del mese in corso al momento del cambio. I successivi periodi di fatturazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuto cambio.

2. Ciascun fornitore indica ai propri clienti, nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto di fornitura, all'interno del contratto stesso e nelle bollette periodicamente inviate, le modalità attraverso le quali è possibile cambiare fornitore, nonché l'indirizzo, anche di posta elettronica ordinaria, al quale la richiesta deve essere trasmessa.

3. L'ARERA, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, avvia una consultazione degli operatori attivi nel mercato interno dell'energia elettrica e delle organizzazioni rappresentative iscritte nel registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di adottare uno o più atti regolatori idonei a garantire che, entro il 2026, sia assicurato il diritto dei clienti a cambiare fornitore entro ventiquattro ore dalla richiesta.

4. Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dal comma 5, l'esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti civili e delle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro non è soggetto ad alcun onere.

5. Il fornitore può imporre ai propri clienti, singoli o aggregati, il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso, a condizione che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso e sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente. La somma richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione a seguito dello scioglimento anticipato del contratto, ivi compresi i costi legati a eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al cliente nell'ambito del contratto. L'onere di provare l'esistenza e l'entità di tale perdita economica diretta grava sul fornitore.

6. I clienti civili possono prendere parte a programmi collettivi di cambio del fornitore, alle stesse condizioni e con le medesime garanzie previste dal presente articolo per i cambi individuali, nonché senza oneri aggiuntivi. In caso di pratiche abusive nei confronti dei partecipanti a un programma collettivo di cambio del fornitore, ciascun partecipante o gli enti rappresentativi iscritti nel registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva ai sensi del Titolo VIII-bis del Libro Quarto del codice di procedura civile.





7. L'ARERA, con propri provvedimenti, assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, introducendo misure volte a contrastare comportamenti opportunistici di cambio del fornitore di energia elettrica da parte dei clienti finali morosi, anche limitando la possibilità di cambio del fornitore, salvo il caso in cui siano state attivate procedure di contestazione o conciliazione sulle bollette, *nonché misure che assicurino la conformità delle modalità di determinazione degli oneri imposti dai fornitori di cui al comma 5.*

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 13 (Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica e gestione del rischio del fornitore). — 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zionali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale.

1-bis. I fornitori di energia elettrica a clienti finali sono tenuti:

a) a predisporre e mettere in atto strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio di insostenibilità economica dei contratti sottoscritti con i clienti finali a causa della volatilità dei prezzi di approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, secondo principi di diligenza individuati dall'ARERA;

b) ad intraprendere le azioni idonee a limitare il rischio di interruzione della fornitura.

1-ter. L'ARERA, nell'ambito dei propri poteri ispettivi e sanzionatori di cui alla legge 16 novembre 1995, n. 481, verifica il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e b).

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero della transizione ecologica, avvalendosi di Ricerca sul sistema energetico S.p.a., nell'ambito delle risorse destinate allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, elabora un rapporto relativo all'impatto sui mercati dell'energia elettrica della modifica del mix tecnologico di generazione, per effetto della crescita della generazione da fonti rinnovabili e delle prospettive di sviluppo della partecipazione attiva della domanda nei mercati, dello sviluppo delle reti, nonché dell'impatto del passaggio ai prezzi zionali sui clienti finali e dell'esigenza di adeguamento degli strumenti di tutela dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11 del presente decreto».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, come modificato dal presente decreto:

«Art. 14 (Clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini). —

1. I clienti finali hanno il diritto di partecipare al mercato in qualità di clienti attivi, senza essere assoggettati a procedure od oneri discriminatori o sproporzionati ovvero a oneri di rete che non rispecchiano i costi effettivi.

2. I clienti attivi:

a) possono partecipare al mercato individualmente, in maniera aggregata ovvero mediante le comunità di cui al presente articolo;

b) hanno il diritto di vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta, anche stipulando accordi per l'acquisto di energia elettrica;

c) hanno il diritto di prendere parte a meccanismi di flessibilità e a meccanismi di efficienza energetica;

d) possono attribuire a soggetti terzi la gestione degli impianti necessari, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta considerarsi clienti attivi;

e) sono sottoposti a oneri di rete idonei a rispettare i costi, trasparenti e non discriminatori e contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, così da garantire un contributo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di sistema;

f) sono responsabili, dal punto di vista finanziario, degli squilibri che apportano alla rete elettrica e sono responsabili del bilanciamento ovvero delegano la propria responsabilità a soggetti terzi, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943.

3. I clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio dell'energia:

a) hanno diritto alla connessione alla rete elettrica entro un termine ragionevole dalla richiesta, purché assicurino una misurazione adeguata;

b) non possono essere assoggettati a una duplicità di oneri, ivi compresi gli oneri di rete, per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità o per la prestazione di servizi di flessibilità ai gestori dei sistemi;

c) non possono essere assoggettati a requisiti od oneri sproporzionati per il rilascio di atti di autorizzazione o provvedimenti a contenuto equivalente;

d) sono autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.

4. I clienti attivi che agiscono collettivamente regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. La titolarità e la gestione, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell'edificio o condominio nonché in siti diversi nella disponibilità dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell'energia operata dai clienti attivi, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest'ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte del gruppo.

5. I membri o soci delle comunità energetiche dei cittadini regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile, ivi inclusi la Comunità stessa, un membro o socio di essa o un soggetto terzo.

6. Le comunità energetiche dei cittadini sono costituite nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la partecipazione è volontaria e aperta a tutti i soggetti interessati, i quali possono altresì recedere dalla configurazione della comunità con le medesime garanzie e con gli stessi diritti previsti dall'articolo 7 del presente decreto;

b) i membri o soci della comunità mantengono tutti i diritti e gli obblighi legati alla loro qualità di clienti civili ovvero di clienti attivi;

c) la comunità può partecipare agli ambiti costituiti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia elettrica ovvero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici;

d) la comunità energetica dei cittadini è un soggetto di diritto privato che può assumere qualsiasi forma giuridica, fermo restando che il suo atto costitutivo deve individuare quale scopo principale il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, non potendo costituire i profitti finanziari lo scopo principale della comunità;

e) la comunità è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa tra i suoi partecipanti.

7. La condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunità energetiche può avvenire per mezzo della rete di distribuzione esistente e, in presenza di specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, anche in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della medesima rete ovvero reti di nuova realizzazione. Nei casi di gestione della rete di distribuzione da parte della comunità, previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica è stipulata una convenzione di sub-concessione tra l'impresa di distribuzione concessionaria della rete impiegata dalla comunità e la comunità stessa. Le reti di distribuzione gestite dalle comunità energetiche dei cittadini sono considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprietà della rete. La comunità, in qualità di sub-concessionario della rete elettrica utilizzata, è tenuta all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni previsti dalla legge per il soggetto concessionario. I canoni di locazione ovvero di sub-concessione richiesti dal gestore del sistema di distribuzione devono in ogni caso risultare equi e sono sottoposti alla valutazione dell'ARERA, secondo le modalità da questa definite ai sensi del comma 9 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente comma ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.





8. La condivisione dell'energia elettrica è consentita nell'ambito delle comunità energetiche e dei clienti attivi che agiscono collettivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'energia è condivisa nell'ambito della porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato;

b) l'energia condivisa è pari, in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora, al valore minimo tra quello dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti e quello dell'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti associati;

c) l'energia può essere condivisa anche attraverso impianti di stoccaggio;

d) gli impianti di generazione e di stoccaggio dell'energia elettrica oggetto di condivisione tra i partecipanti alle comunità energetiche dei cittadini devono risultare nella disponibilità e nel controllo della comunità energetica dei cittadini. La gestione, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, può essere demandata ad un soggetto terzo, ivi compreso il proprietario dell'impianto di generazione, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo in capo alla comunità.

8-bis. I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile a fini di:

a) comunicazione con altri soggetti in ordine agli accordi di condivisione dell'energia rinnovabile, anche per gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili;

b) sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte dell'accordo di condivisione dell'energia;

c) stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile;

d) installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell'impianto di generazione di energia rinnovabile o dell'impianto di stoccaggio.

8-ter. L'organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile o il soggetto terzo può possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui partecipi al progetto di condivisione dell'energia. L'organizzatore della condivisione dell'energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti.

8-quater. I clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile:

a) hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili;

b) hanno i medesimi diritti e obblighi dei clienti finali;

c) non sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti in capo ai fornitori, qualora l'energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacità installata fino a 30 kW per le singole abitazioni e fino a 100 kW per i condomini;

d) hanno accesso a schemi contrattuali tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell'energia;

e) hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all'accordo di condivisione dell'energia;

f) sono informati della possibilità che le zone di offerta siano modificate in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e del fatto che il diritto di condividere energia rinnovabile è applicato conformemente al comma 8, lettera a);

g) notificano gli accordi di condivisione dell'energia ai gestori di sistema e ai partecipanti al mercato interessati, compresi i fornitori, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell'energia;

h) non subiscono un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento.

8-quinquies. Nel caso in cui partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile clienti finali di dimensioni maggiori delle piccole e medie imprese, la capacità degli impianti di generazione associati alla condivisione non può essere superiore a 6 MW.

8-sexies. I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione raccolgono, convalidano e comunicano, con cadenza mensile, i dati di misura che rilevano ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa secondo le modalità definite dall'ARERA. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.:

a) monitora, con frequenza mensile, i dati relativi all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati;

b) fornisce un punto di contatto volto a:

1) registrare gli accordi di condivisione dell'energia;

2) fornire informazioni per la condivisione dell'energia;

3) ricevere informazioni sui punti di misurazione, i cambiamenti di ubicazione e di partecipazione.

8-septies. L'ARERA adegua i propri provvedimenti alle disposizioni dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies e provvede affinché lo scorporo dell'energia elettrica condivisa di cui al comma 8-quater, lettera a), sia effettuato tenendo conto dell'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti, secondo criteri di gradualità, per le sole configurazioni costituite successivamente all'entrata in vigore dei medesimi provvedimenti.

9. Sull'energia prelevata dalle reti pubbliche di cui ai commi 7 e 8, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti per dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente articolo. In particolare, l'Autorità persegue i seguenti obiettivi:

a) assicura che le comunità energetiche dei cittadini possano partecipare, direttamente ovvero attraverso aggregatori, a tutti i mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza delle reti e in modo non discriminatorio, e che le medesime comunità siano finanziariamente responsabili degli eventuali squilibri apportati al sistema, assumendo la relativa responsabilità di bilanciamento o delegando la stessa a un soggetto terzo, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;

b) assicura che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali partecipanti alle configurazioni di cui al presente articolo siano applicati gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;

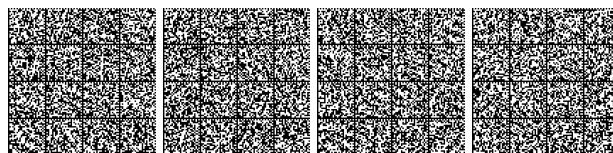
c) fermo restando quanto previsto alla lettera b), determina, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nell'ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e istantaneamente auto-consumata, in quanto corrispondenti a costi evitati per il sistema, determinati in funzione della localizzazione sulla rete elettrica dei punti di immissione e di prelievo facenti parte di ciascuna configurazione di autoconsumo collettivo o di comunità energetica dei cittadini; A tal fine, prevede che i gestori della rete di distribuzione rendano pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata o forfetaria;

d) definisce le specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, che devono ricorrere affinché la condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunità energetiche avvenga in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della rete di distribuzione esistente ovvero mediante reti di nuova realizzazione;

e) adotta provvedimenti volti alla sperimentazione, attraverso progetti pilota, di criteri di promozione dell'auto bilanciamento all'interno delle configurazioni di cui al presente articolo, valorizzando i benefici dell'autoconsumo sull'efficienza di approvvigionamento dei servizi ancillari, anche prevedendo che le stesse siano considerate utenti del dispacciamento in forma aggregata;

f) assicura che le comunità energetiche dei cittadini possano organizzare la condivisione, al loro interno, dell'energia elettrica autoprodotta, consentendo altresì ai membri o ai soci della comunità di conservare i propri diritti di clienti finali;

g) adotta le disposizioni necessarie affinché per le isole minori non interconnesse non si applichi il limite della cabina primaria ai fini dell'accesso al meccanismo di cui alla lettera c).



## 11. Il Ministro della transizione ecologica adotta atti di indirizzo:

a) affinché il Gestore del sistema di distribuzione e il Gestore della rete di trasmissione nazionale cooperino per consentire l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa e alle modalità di partecipazione ai mercati dei servizi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza;

b) affinché sia istituito, presso il Gestore dei servizi energetici S.p.a., un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo. In tale ambito, dovrà prevedersi l'evoluzione dell'energia elettrica soggetta al pagamento degli oneri generali e delle diverse componenti tariffarie, tenendo conto dello sviluppo delle configurazioni di autoconsumo e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti.».

## Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 32 del citato decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (Definizioni). — 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché al decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) “energia da fonti rinnovabili” oppure “energia rinnovabile”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di scarica, gas residui dai processi di depurazione e biogas;

b) “energia dell'ambiente”: energia termica naturalmente disponibile ed energia accumulata in ambienti confinati, che può essere immagazzinata nell'aria dell'ambiente, esclusa l'aria esausta, o nelle acque superficiali o reflue;

c) “energia geotermica”: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;

d) “consumo finale lordo di energia”: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, il consumo di energia elettrica e di calore del settore energetico per la produzione di energia elettrica, di calore e di carburante per il trasporto, e le perdite di energia elettrica e di calore con la distribuzione e la trasmissione;

e) “regime di sostegno”: strumento, regime o meccanismo, applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui può essere venduta o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di tale energia, includendo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli aiuti agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno nella forma di obblighi in materia di energie rinnovabili, inclusi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto sui prezzi, ivi comprese le tariffe onnicomprensive e le tariffe premio fisse o variabili;

f) “obbligo in materia di energie rinnovabili”: regime di sostegno che obbliga i produttori di energia a includere nella loro produzione una determinata quota di energia da fonti rinnovabili, i fornitori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nella loro offerta o i consumatori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nei loro consumi, compresi i regimi nei quali tali obblighi possono essere soddisfatti mediante l'uso di certificati verdi;

g) “PMI”: microimprese, piccole imprese o medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'Allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea;

h) “calore e freddo di scarto”: calore o freddo inevitabilmente ottenuti come sottoprodotti negli impianti industriali o di produzione di energia, o nel settore terziario, che si disperderebbero nell'aria o nell'acqua rimanendo inutilizzati e senza accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, nel caso in cui la cogenerazione sia stata o sarà utilizzata o non sia praticabile;

i) “revisione della potenza dell'impianto”, “ripotenziamento” o “repowering”: rinnovamento delle centrali elettriche che producono energia rinnovabile, compresa la sostituzione integrale o parziale di impianti o apparecchiature e sistemi operativi al fine di sostituire capacità o di aumentare l'efficienza o la capacità dell'impianto;

l) “garanzia di origine”: documento elettronico che serve esclusivamente a provare a un cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili;

m) “mix energetico residuale”: il mix energetico totale annuo di uno Stato membro, al netto della quota rappresentata dalle garanzie di origine annullate;

n) “autoconsumatore di energia rinnovabile”: cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto;

o) “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”: gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto;

p) “comunità di energia rinnovabile” o “comunità energetica rinnovabile”: soggetto giuridico che opera nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 31 del presente decreto;

q) “energia condivisa”: in una comunità di energia rinnovabile o in un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, è pari al minimo, in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati situati nella stessa zona di mercato;

r) “accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili”: contratto con il quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore di energia elettrica;

s) “scambi tra pari di energia rinnovabile”: vendita di energia rinnovabile tra i partecipanti al mercato in virtù di un contratto con condizioni prestabilite che disciplina l'esecuzione e il regolamento automatizzati dell'operazione, direttamente tra i partecipanti al mercato o indirettamente tramite un terzo certificato partecipante al mercato, come ad esempio un aggregatore. Il diritto di condurre scambi tra pari non pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti coinvolte in qualità di consumatori finali, produttori, fornitori o aggregatori;

t) “zona di approvvigionamento”: area geografica definita da cui provengono le materie prime di biomassa forestale, di cui sono disponibili informazioni affidabili e indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente omogenee per valutare il rischio presentato dalle caratteristiche di sostenibilità e legalità della biomassa forestale;

u) “rigenerazione forestale”: ricostituzione con mezzi naturali o artificiali di un'area boschiva a seguito della rimozione della precedente popolazione forestale per abbattimento o per cause naturali, compresi gli incendi o le tempeste;

v) “biocarburanti”: carburanti liquidi per il trasporto ricavati dalla biomassa;

z) “biocarburanti avanzati”: biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'Allegato VIII, parte A del presente decreto;

aa) “biometano”: combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l'immissione in rete gas;

bb) “biometano avanzato”: biometano prodotto dalle materie prime di cui all'Allegato VIII parte A del presente decreto;

cc) “biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni”: biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che evitano gli effetti di spostamento dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere mediante il miglioramento delle pratiche agricole e mediante la coltivazione in aree che non erano precedentemente utilizzate a tal fine, e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa di cui all'articolo 42 del presente decreto;

dd) “biogas”: combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle biomasse;

ee) “bioliquidi”: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento, prodotti a partire dalla biomassa;

ff) “biomassa”: frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti, sottoprodotti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica;





gg) “biomassa agricola”: biomassa risultante dall’agricoltura;

hh) “biomassa forestale”: biomassa risultante dalla silvicoltura;

ii) “carburanti da carbonio riciclato”: combustibili e carburanti liquidi e gassosi che sono prodotti da una delle seguenti due categorie:

1) flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile che non sono idonei al recupero di materia ai sensi dell’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) gas derivante dal trattamento dei rifiuti e dal gas di scarico di origine non rinnovabile che sono prodotti come conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di produzione negli impianti industriali;

ll) “carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto”: carburanti liquidi e gassosi utilizzati nel settore del trasporto, diversi da biocarburanti o biogas, il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili. Nel caso in cui il contenuto energetico sia attribuibile ad un mix di fonti rinnovabili e non rinnovabili, si considera solo la frazione relativa alle fonti rinnovabili;

mm) “colture alimentari e foraggere”: colture amidacee, zuccherine o oleaginose prodotte su terreni agricoli come coltura principale, esclusi residui, rifiuti o materie ligno-cellulosiche e le colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura, a condizione che l’uso di tali colture intermedie non generi una domanda di terreni supplementari;

nn) “colture amidacee”: colture comprendenti principalmente cereali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i grani ovvero sia utilizzata l’intera pianta, come nel caso del mais verde; tuberi e radici, come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami; e colture di bulbo-tuberi, quali la colocasìa e la xantosoma;

oo) “combustibili da biomassa”: combustibili solidi e gassosi prodotti dalla biomasse;

pp) “fornitore di combustibile”: soggetto tenuto al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici che immette in consumo per l’azionamento dei veicoli e dei mezzi di trasporto ferroviario nonché il soggetto tenuto al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica destinata al consumo nel sistema stradale e ferroviario;

qq) “materie cellulosiche di origine non alimentare”: materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche, compresi i residui di colture alimentari e foraggere, quali paglia, steli di granturco, pule e gusci, le colture energetiche erbacee a basso tenore di amido, quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune, le colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive, le colture miste di leguminose e graminacee, i residui industriali, anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine, e le materie derivate dai rifiuti organici, intendendo per colture miste di leguminose e graminacee e colture di copertura pascoli temporanei costituiti da un’associazione mista di graminacee e leguminose a basso tenore di amido che sono coltivati a turno breve per produrre foraggio per il bestiame e migliorare la fertilità del suolo al fine di ottenere rese superiori dalle colture arabili principali;

rr) “materie ligno-cellulosiche”: materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale;

ss) “PNIEC”: Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018;

tt) “residuo”: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l’obiettivo primario del processo di produzione e il processo non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;

uu) “residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura”: residui generati direttamente dall’agricoltura, dall’acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura e non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;

vv) “rifiuti”: rifiuto quale definito all’articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 escluse le sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare la presente definizione;

zz) “rifiuti organici”: rifiuti organici quali definiti all’articolo 183, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

aaa) “centrali ibride”: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;

bbb) “sistema nazionale di certificazione”: sistema nazionale di certificazione di sostenibilità di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2019 recante “Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 2019;

ccc) “sistema volontario di certificazione”: sistema per la certificazione di sostenibilità oggetto di una decisione della Commissione europea adottata ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2018/2001;

ddd) “valore reale”: riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno specifico processo di produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibile da biomassa calcolata secondo la metodologia definita nell’Allegato VI, parte C, o nell’Allegato VII, parte B del presente decreto;

eee) “valore tipico”: stima delle emissioni di gas a effetto serra e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per una particolare filiera di produzione del biocarburante, del bioliquido o del combustibile da biomassa, rappresentativa del consumo dell’Unione;

fff) “valore standard”: valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite ai sensi del presente decreto, può essere utilizzato al posto di un valore reale;

ggg) “area idonea”: area con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative;

hhh) “ristrutturazione importante di primo livello”: la ristrutturazione importante di primo livello come definita in attuazione dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici».

«Art. 32 (Modalità di interazione con il sistema energetico). —

1. I clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui agli articoli 30 e 31:

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b), e che individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell’energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.

2. Resta fermo che sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell’articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ARERA adotta i provvedimenti necessari a garantire l’attuazione delle disposizioni del presente Capo. La medesima Autorità, in particolare:

a) nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, individua, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all’energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete;

b) prevede modalità con le quali il rispetto del requisito di cui alla lettera a) sia verificato anche attraverso modalità veloci e semplificate, anche ai fini dell’accesso agli incentivi di cui all’articolo 8. A tal fine, prevede che i distributori rendano pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata o forfettaria;

c) individua le modalità con le quali i clienti finali possono richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa;

d) adotta le disposizioni necessarie affinché i clienti finali che partecipano a una comunità energetica rinnovabile mantengono i diritti e gli obblighi derivanti dalla loro qualificazione come clienti finali ovvero come clienti domestici e non possono essere sottoposti, per il semplice fatto della partecipazione a una comunità, a procedure o condizioni ingiustificate e discriminatorie;





e) adotta le disposizioni necessarie affinché per le isole minori non interconnesse non si applichi il limite della cabina primaria ai fini dell'accesso al meccanismo di cui alla lettera a) nonché agli incentivi di cui all'articolo 8.

4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8».

*Note all'art. 7:*

— Si riporta il testo degli articoli 38 e 43 del citato decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 38 (*Gestori dei sistemi di distribuzione*). — 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza, l'Autorità adegua i propri provvedimenti ai seguenti criteri minimi:

a) i responsabili della direzione del gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione delle attività di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie. Ciò non osta alla predisposizione di meccanismi di coordinamento che consentano alla società-madre di esercitare i propri diritti di vigilanza economica e amministrativa per quanto riguarda la redditività degli investimenti i cui costi costituiscono componenti tariffarie regolate e, in particolare, di approvare il piano finanziario annuale o qualsiasi strumento equivalente, nonché di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della società controllata. Non è viceversa consentito alla società-madre dare istruzioni sulle attività giornaliere né su singole decisioni concernenti il miglioramento o la costruzione delle linee di distribuzione dell'energia elettrica, purché esse non eccedano i termini del piano finanziario o dello strumento a questo equivalente;

d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. Il medesimo gestore individua un responsabile della conformità, indipendente e con poteri di accesso a tutte le informazioni necessarie in possesso del medesimo gestore del sistema di distribuzione e delle imprese collegate, che è responsabile del controllo del programma di adempimenti e presenta annualmente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate.

2. Nel caso di gestore del sistema di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata, lo stesso gestore non può trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza e a tal fine:

a) le politiche di comunicazione e di marchio non devono creare confusione in relazione al ramo di azienda responsabile della fornitura di energia elettrica;

b) le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo.

2-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresì che, per i gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalità di riconoscimento

dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza ed economicità e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi.

3. Ai fini della rimozione degli ostacoli all'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica e per favorirne l'efficienza, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione generale, individua per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale. Alle medesime imprese, il regime di perequazione si applica con metodi di calcolo forfetario dal 2008 alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data di applicazione dei meccanismi di cui al primo periodo del presente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

4. Al fine di promuovere un assetto efficiente dei settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che risultino prive dell'attività di produzione e che aderiscano entro il termine di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ARG/ELT n. 72/10 al regime di perequazione generale e specifica aziendale introdotto a partire dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5 del 2004, la medesima Autorità, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce meccanismi di gradualità che valorizzino le efficienze conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.

5. Fermo restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.

5-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis.

5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA con uno o più provvedimenti disciplina:

a) le modalità con cui i Gestori delle reti di distribuzione dell'energia elettrica cooperano con il Gestore della rete di trasmissione, al fine di ampliare, secondo criteri di efficienza e sicurezza per il sistema, la partecipazione dei soggetti dotati di impianti di generazione, di consumo e di stoccaggio connessi alle reti di distribuzione da essi gestite, anche attraverso gli aggregatori, ai mercati dell'energia, dei servizi ancillari e dei servizi di bilanciamento;

b) la sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale, attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e clienti finali di energia elettrica a bilanciare le proprie posizioni compensando i consumi con le produzioni locali, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete. La sperimentazione prende l'avvio non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti dell'Autorità di cui al presente comma.

5-quinquies. Entro ventiquattro mesi dall'avvio delle sperimentazioni di cui al comma 6, l'ARERA pubblica gli esiti delle stesse e, sulla base di un'analisi costi-benefici, adotta eventuali modifiche alla disciplina del dispacciamento, volte a promuovere la formazione di profili aggregati di immissione e prelievo maggiormente prevedibili per il gestore della rete di trasmissione dell'energia elettrica.

5-sexies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina le modalità di approvvigionamento da parte dei Gestori dei sistemi di distribuzione, in coordinamento con il Gestore della rete di trasmissione, dei servizi necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro delle reti di distribuzione, definendo in particolare:

a) le specifiche, i ruoli, le procedure di approvvigionamento e le modalità di remunerazione dei servizi, al minor costo per il sistema. Le procedure di approvvigionamento dei servizi ancillari non legati alla frequenza devono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato,



in modo da consentire la partecipazione effettiva sulla base delle capacità tecniche dei fornitori dei servizi, ivi inclusi quelli dotati di impianti di generazione da fonti rinnovabili, di consumo, di stoccaggio, nonché gli aggregatori, a meno che la medesima Autorità non abbia stabilito che l'approvvigionamento dei predetti servizi non sia economicamente efficiente o che sarebbe comunque fonte di distorsioni del mercato o di maggiore congestione;

b) le modalità di copertura dei costi di approvvigionamento dei servizi di cui alla lettera a);

c) individua le informazioni che i gestori del sistema di distribuzione sono tenuti a rendere disponibili ai partecipanti al mercato e agli utenti ai fini delle procedure di approvvigionamento di cui alla lettera a);

5-septies. Fatti salvi gli obblighi legali di divulgare determinate informazioni, il gestore del sistema di distribuzione ha l'obbligo di mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e deve impedire che le informazioni commercialmente vantaggiose apprese nello svolgimento della propria attività siano divulgate in modo discriminatorio.

5-octies. *L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con cui i gestori dei sistemi di distribuzione, ad eccezione di quelli che forniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati, pubblicano in modo trasparente informazioni chiare sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione con un'elevata granularità spaziale, rispettando la sicurezza pubblica e la riservatezza dei dati, comprese la capacità oggetto di richieste di connessione e la possibilità di una connessione flessibile nelle aree congestionate, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo della capacità disponibile per le nuove connessioni, prevedendo l'aggiornamento periodico delle suddette informazioni, almeno con cadenza trimestrale, da parte dei medesimi gestori.*

«Art. 43 (Ulteriori compiti e poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas). — 1. Ferme restando le competenze attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della normativa vigente, l'Autorità medesima svolge altresì i compiti e le funzioni indicati ai commi successivi.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas garantisce:

a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;

b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati di cui al paragrafo 1, lettera h), dell'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;

c) garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi, nonché qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi del presente decreto e della legislazione nazionale vigente, dei regolamenti (UE) 2019/943 e 2009/715, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943, nonché di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché in forza delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);

c-bis) disciplina la deroga all'obbligo di ridispatching degli impianti di generazione, dello stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda, in base al criterio di mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943;

c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione, garantisce che la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, l'European network of transmission system operators for electricity (ENTSO-E) e l'European entity for distribution system operators (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale di recepimento e attuazione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER;

c-quater) individua, congiuntamente alle altre autorità di regolazione europee, l'inadempimento da parte della piattaforma unica di allocazione, dell'ENTSO-E e dell'EU DSO ai rispettivi obblighi, tenuto conto che, ove le autorità di regolazione non siano in grado di raggiungere un accordo, la questione è deferita alla decisione dell'ACER, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;

c-quinquies) disciplina l'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943, mediante misure nazionali o, se richiesto, adottando misure coordinate a livello regionale o di Unione europea;

c-sexies) coopera con le autorità di regolazione degli Stati membri interessati, nonché con l'ACER, sulle questioni transfrontaliere, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/942;

c-septies) osserva e attua le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti della Commissione europea e dell'ACER;

c-octies) provvede affinché i gestori dei sistemi di trasmissione mettano a disposizione le capacità di interconnessione nella misura massima, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/943;

c-novies) congiuntamente alle altre autorità di regolazione nazionali interessate:

1. approva i costi connessi alle attività dei Centri di coordinamento regionali che sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione, purché tali costi siano ragionevoli e appropriati, assicurandosi che i Centri di coordinamento regionali dispongano di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dalla legge e per svolgere i loro compiti in modo indipendente e imparziale;

2. propone eventuali compiti e poteri supplementari da attribuire ai Centri di coordinamento regionali;

3. individua l'inadempimento, da parte dei centri di coordinamento regionali, dei rispettivi obblighi, adottando decisioni vincolanti per gli stessi; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni con le altre autorità, al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per la decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;

4. controlla l'esecuzione dei compiti di coordinamento e ne riferisce annualmente all'ACER, conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/943;

5. può richiedere, anche come iniziativa autonoma, informazioni ai centri di coordinamento regionali;

c-decies) monitora e valuta le prestazioni dei Gestori dei sistemi di trasmissione e dei Gestori dei sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da fonti rinnovabili per il perseguimento degli obiettivi definiti nel PNIEC, sulla base di una serie limitata di indicatori e pubblica ogni due anni una relazione nazionale che contenga raccomandazioni;

c-undecies) *monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini, compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la connessione di sistemi di generazione dell'energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole;*

c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato;

c-terdecies) pubblica e aggiorna con continuità le previsioni di fabbisogno di medio e lungo termine relative alle tariffe applicate agli utenti di energia elettrica e gas, con particolare riguardo agli oneri di rete e di dispacciamento.

2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila:

a) sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasporto;

b) sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009;

c) sull'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di salvaguardia adottate dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 42 della direttiva 2009/72/CE e di cui all'articolo 46 della direttiva 2009/73/CE.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas monitora:

a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica e del gas naturale, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione;





b) la sussistenza di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso;

c) la cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri dell'Unione europea, nonché dei Paesi terzi.

4-bis. Nelle ipotesi in cui la legge prevede un potere dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, la medesima Autorità può fissare, in caso di ritardo, tariffe o metodologie provvisorie, pubblicandole sul proprio sito web e prevedendo misure compensatorie nell'ipotesi in cui le tariffe ovvero le metodologie definitivamente stabilite dal gestore della distribuzione o della trasmissione si discostino da quelle stabilite in via provvisoria.

5. Al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, ivi compresi quelli operativi, ispettivi, di vigilanza e monitoraggio, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati. In funzione della promozione della concorrenza, l'Autorità può in particolare adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica.

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas trasmette alle Autorità di regolazione competenti degli Stati membri dell'Unione europea, all'ACER e alla Commissione europea la relazione annuale di cui all'articolo 2, comma 12, lettera j), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Nella relazione annuale medesima, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, oltre a descrivere le iniziative assunte e i risultati conseguiti in ordine ai propri compiti, fornisce un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto sotto il profilo della loro conformità di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica dei predetti piani di investimento.

7. All'attuazione del presente articolo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 così come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 (L'attività di distribuzione). — 1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta e non pongono in essere discriminazioni tra gli utenti, comprese le comunità di energia rinnovabili e le comunità energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle società collegate, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici informano gli utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione. Esse forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Se la richiesta di connessione non è accolta né respinta in modo permanente, le imprese distributrici aggiornano tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale. Le imprese distributrici offrono agli utenti del sistema la possibilità di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi

inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza.

3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti più distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo Ministro ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuovono la predetta aggregazione, anche attraverso specifici accordi di programma.

4. Per la finalità di cui al comma 3 ed ai fini del mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivatamente respinta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a. la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e le unità di personale da trasferire sono determinati d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette determinazioni.

5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali possono richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette società sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta.

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario.

7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa delle attività esercitate dalle predette società.»

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, si vedano le note all'articolo 4.

— Per il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, si vedano le note all'articolo 7.

— Per il testo dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, si veda l'articolo 7 del presente decreto.

26G00011





# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
21 novembre 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Paternò e nomina della commissione straordinaria.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Paternò (Catania) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 12 giugno 2022;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Paternò (Catania) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Paternò (Catania) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dr. Santi Giuffrè - prefetto a riposo;

dr.ssa Rosanna Mallema - viceprefetto;

dr. Gaetano D'Erba - dirigente di seconda fascia Area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2025  
Reg. n. 4482

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel Comune di Paternò (Catania), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 12 giugno 2022, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Gli esiti del monitoraggio condotto sull'ente locale - avviato a seguito di diverse indagini giudiziarie, tra cui la più recente denominata «Athena», dalla quale sono scaturite numerose misure cautelari nei riguardi di soggetti appartenenti a locali cosche mafiose e di alcuni amministratori o ex amministratori comunali - hanno evidenziato possibili forme di condizionamento del Comune di Paternò da parte di organizzazioni criminali presenti sul quel territorio. Pertanto, il prefetto di Catania, con decreto del 30 gennaio 2025, ha disposto l'accesso presso il suddetto ente locale per gli accertamenti di rito, attività ispettiva che è stata poi prorogata per ulteriori tre mesi ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine della predetta indagine, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Catania - sentito il 10 settembre 2025 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania e del Procuratore della Repubblica della direzione distrettuale antimafia di Catania, che ha condiviso all'unanimità le valutazioni e le conclusioni dell'organo ispettivo - ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi circa collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Preliminarmente la relazione prefettizia pone in rilievo il contesto territoriale nel quale è inserito il Comune di Paternò caratterizzato storicamente da una conclamata e radicata presenza di associazioni per delinquere di tipo mafioso, in particolare quella di due gruppi malavitosi strutturalmente inseriti nell'organizzazione criminale denominata «cosa nostra» che, nel tempo, hanno inquinato il tessuto socio-economico del territorio e condizionato il comune «mediante rapporti, relazioni e fre-



quentazioni con gli organi decisionali» politici e amministrativi dell'ente locale, come si evince dalle risultanze investigative e giudiziarie che si sono sviluppate nel corso degli anni.

Gli elementi emersi dalla menzionata operazione di polizia giudiziaria e dagli esiti ispettivi conseguenti all'accesso hanno evidenziato l'alta permeabilità delle istituzioni locali da parte del crimine organizzato, facilitata da «una legalità debole» che ha determinato, in un contesto fortemente segnato dalla presenza della malavita organizzata, un vero e proprio «condizionamento ambientale» che si è tradotto in «forme di deviazione dell'attività amministrativa tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità» dell'ente locale.

Il prefetto di Catania ha posto in evidenza che l'attuale amministrazione comunale è in assoluta continuità politico-amministrativa con la precedente consiliatura, anch'essa condotta dallo stesso primo cittadino confermato nella carica all'esito delle elezioni comunali del 12 giugno 2022. Per tale motivo l'azione ispettiva si è estesa al periodo temporale ricompreso tra gli anni 2017 - 2024 in considerazione del «continuum gestionale e amministrativo» che perdura almeno dal 2017 e che è caratterizzato da una generale condivisione di un *modus operandi* distorto che accomuna trasversalmente gli amministratori del Comune di Paternò a prescindere dalla loro appartenenza o meno alla maggioranza consiliare.

La relazione prefettizia si è soffermata sulle risultanze dell'operazione «Athena», coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catania, che ha avuto origine da indagini riguardanti il controllo esercitato dalla criminalità organizzata sulle aste giudiziarie aventi ad oggetto immobili siti in Paternò e zone limitrofe. Da tale operazione sono scaturite ordinanze cautelari nei confronti del sindaco e di un assessore comunale, misure poi annullate in sede di ricorso in Cassazione, nonché nei riguardi di un imprenditore agricolo e amministratore comunale nella passata consiliatura, tutti accusati del reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter c.p., in quanto, durante la tornata elettorale del giugno 2022, anche con l'intermediazione del sopracitato imprenditore, il sindaco eletto si sarebbe accordato con una delle locali consorterie per ricevere l'appoggio elettorale in cambio di posti di lavoro a soggetti segnalati da esponenti mafiosi e della nomina in giunta di un soggetto, ritenuto uomo di fiducia, a completa disposizione delle locali cosche mafiose.

La presenza nell'organo esecutivo comunale di un referente degli interessi criminali avrebbe consentito alla criminalità organizzata di poter incidere direttamente e significativamente sulla gestione della cosa pubblica. Tale presenza è stata, peraltro, garantita anche durante il secondo mandato del sindaco, il quale ha confermato in giunta il predetto ex assessore, notoriamente privo di specifiche qualifiche professionali e di esperienza politica.

Dagli atti assume, inoltre, particolare importanza la figura del menzionato imprenditore - già consigliere e assessore nella precedente consiliatura (in origine eletto in una lista contrapposta all'amministrazione comunale ma poi confluita in essa) condotta dall'attuale sindaco - ritenuto politico di «lungo corso di livello locale» che «rappresentava in seno all'associazione mafiosa un importante anello di collegamento con il mondo politico e imprenditoriale locale». Da riscontri investigativi risulta, infatti, che il predetto ha tenuto più incontri presso locali di sua proprietà, alcuni anche con la presenza del primo cittadino di Paternò, con esponenti mafiosi per concordare e perfezionare l'accordo elettorale che ha determinato la confluenza di voti controllati dalla criminalità organizzata sulle candidature e sulle liste collegate al sindaco, poi eletto nel giugno 2022.

La particolare esposizione del citato imprenditore ed ex amministratore nella vicenda giudiziaria che ne è seguita si evince anche dal fatto che lo stesso risulta tuttora sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e imputato, oltreché del reato di cui all'art. 416-ter c.p., anche di associazione di stampo mafioso ex art. 416-bis commi 1, 2 e 6 del codice penale e di turbativa d'asta ex art. 353 c.p., aggravati dall'art. 416-bis 1 c.p., in quanto ritenuto concorrente esterno alla locale criminalità organizzata, avente legami e ricorrenti interrelazioni con soggetti malavitosi. A tal riguardo vengono segnalati numerosi contatti «con cadenza quotidiana» tenuti dal medesimo con esponenti criminali al fine di favorirne gli interessi in seno all'amministrazione comunale, come è avvenuto in un caso, riportato nella relazione prefettizia, in cui si fa espresso riferimento alle pressioni esercitate per l'assunzione, presso una ditta affidataria di servizi comunali, di soggetti controindicati o per garantire suoi interessi personali, come nel caso dell'acquisizione tramite asta giudiziaria di un capannone avvenuta con l'interessamento di malavitosi.

Al di là delle eventuali responsabilità di natura penale - contestate a tutti i predetti amministratori e pur tenendo conto dell'intervenuta revoca delle ordinanze cautelari - le risultanze di indagine hanno comunque reso evidente l'esistenza di stabili e consolidati rapporti di frequentazione tra gli stessi e la criminalità organizzata, disvelando «la sussistenza di cointeressenze e legami personali solidi e stabili nel tempo».

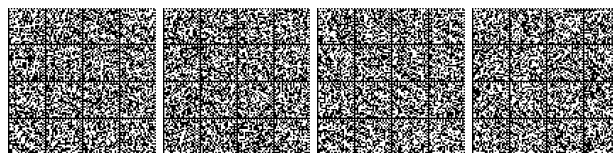
A completare il quadro relativo ai rapporti controindicati degli amministratori comunali di Paternò, la relazione prefettizia fa cenno anche ad altri esponenti politici che hanno partecipato all'amministrazione dell'ente locale nel periodo di interesse e sono stati ritenuti «condizionabili» da parte delle locali consorterie criminali; tra questi viene evidenziata la figura del vicesindaco della passata consiliatura, nonché consigliere comunale di lungo corso, che si sarebbe adoperato come «sponda politica» per conto di esponenti mafiosi per ottenere dal Comune di Paternò il cambio di destinazione d'uso di un immobile da trasformare in complesso residenziale. Viene altresì precisato che a tali fini il predetto avrebbe contattato il sindaco ed altri esponenti politici e dirigenti del settore, assicurando un suo intervento presso consiglieri comunali a lui vicini affinché l'organo consiliare adottasse gli atti di competenza senza difficoltà, intervenendo in maniera fattiva e determinata anche presso gli uffici comunali per «... assicurare che i desiderata degli uomini del clan fossero soddisfatti celermente e senza impedimenti ...», con ciò determinando uno svilimento della funzione pubblica posta al servizio di interessi criminali, «vicenda, di cui era a conoscenza anche il Sindaco (...)».

Nella relazione prefettizia si fa inoltre riferimento a due consiglieri comunali anch'essi ritenuti funzionali agli interessi mafiosi, dei quali uno stretto parente e dipendente del già menzionato imprenditore ed ex amministratore comunale indagato a seguito dell'operazione «Athena», nonché a numerosi altri consiglieri o ex consiglieri comunali, tra cui anche il presidente dell'organo consiliare, verso i quali vengono segnalati diretti o indiretti rapporti di natura parentale o di frequentazione con soggetti pregiudicati e/o ritenuti organici ai locali clan mafiosi. Criticità analoghe vengono rilevate anche nei riguardi di alcuni dipendenti del Comune di Paternò.

Oltre alle risultanze di natura investigativa o giudiziaria, anche gli accertamenti effettuati in sede ispettiva hanno messo in evidenza «una situazione di complessiva *mala gestio* che ha caratterizzato, nel tempo, alcuni ambiti del sistema amministrativo del Comune di Paternò», circostanza che ha contribuito sia al verificarsi di episodi corruttivi e/o collusivi sia ad agevolare possibili interferenze e permeabilità della criminalità organizzata nella vita e nelle attività dell'ente locale. Si è così potuto registrare che, almeno in alcuni settori, l'agere amministrativo sia stato sviato dal fine pubblico a vantaggio «anche di interessi di soggetti vicini, contigui o intranei ad organizzazioni criminali con conseguente snaturamento e distorsione delle funzioni di servizio e della rappresentanza politico-amministrativa». In altre circostanze, invece, l'azione amministrativa si è dimostrata acquiescente o non in grado di intervenire per arginare i frequenti episodi di illegalità, che sebbene conosciuti o facilmente conoscibili da parte degli organi di direzione politica, in particolare dal sindaco di Paternò, non sono stati in alcun modo contrastati.

A tale quadro generale si aggiungono le criticità concernenti specificamente l'apparato burocratico che ha mostrato verso le attività ispettive un atteggiamento dilatorio nella consegna della documentazione richiesta, evidenziando in tal modo «un pervicace e costante rifiuto di collaborazione», comportamento che non ha agevolato il lavoro della commissione di indagine che ha avuto difficoltà nella ricostruzione degli atti e dei procedimenti di interesse. Inoltre, tale sfavorevole contesto amministrativo/gestionale ha fatto emergere una «grave precarietà funzionale degli uffici comunali» che, secondo l'organo ispettivo, rappresenta la condizione essenziale per un più facile condizionamento dell'ente da parte della criminalità organizzata.

Gli esiti ispettivi sulle attività amministrativo-gestionali del Comune di Paternò pongono in rilievo la sostanziale assenza dei controlli preventivi antimafia atteso che, su 130 unità di personale impiegato presso l'ente locale, soltanto un dipendente ha effettuato accessi nella banca dati nazionale antimafia (BDNA), consultata in pochissime occasioni. Solo dal maggio del 2025 il sindaco di Paternò ha richiesto l'accredito per l'accesso alla suddetta banca dati di tutti i responsabili dei settori amministrativi comunali.



L'assenza di controlli preventivi antimafia ha fortemente inciso sulla regolarità delle procedure di rilascio delle licenze commerciali, ove emergono violazioni della normativa relativamente ai requisiti soggettivi richiesti, settore di attività nel quale è stata evidenziata disorganizzazione e confusione. Viene, altresì, precisato che ci sono stati tentativi di tenere celati alla commissione d'accesso atti dai quali si sarebbe potuto evincere l'avvenuto rilascio di licenze comunali a favore di soggetti privi dei requisiti di legge e anche coinvolti in procedimenti giudiziari; in particolare, si fa specifico cenno a un caso in cui il beneficiario della licenza risulta essere pregiudicato per associazione mafiosa. Risulta, inoltre, che diverse attività commerciali sono riferibili a persone contigue, se non organiche, a clan mafiosi.

Rispetto a tali criticità l'amministrazione comunale di Paternò ha omissso la dovuta vigilanza sugli uffici, mancando anche di porre in essere tutte le necessarie iniziative per rendere effettive le procedure di legge al fine di cautelare l'ente locale da infiltrazioni del crimine organizzato nel settore commerciale.

Irregolarità sono state segnalate anche in tema di appalti e affidamenti concessi sia in somma urgenza che no. L'esame della documentazione acquisita in sede ispettiva ha fatto emergere elementi di rilievo nei confronti di alcune ditte affidatarie, tra le quali si evidenzia il caso di una società incaricata del servizio di custodia e cura di cani randagi fra i cui dipendenti vi sono soggetti ritenuti «organici» ad un locale clan mafioso. Viene precisato che a favore di tale ditta il Comune di Paternò ha provveduto a effettuare, tra gli anni 2017/2024, continui riconoscimenti di debiti fuori bilancio per importi complessivi di oltre 330.000 euro.

Anomalie vengono rilevate anche nell'attività gestionale di una società partecipata che gestisce il servizio idrico integrato. Tale società *in house*, il cui amministratore unico fino al luglio 2022 è stato l'attuale presidente del consiglio comunale, ha stipulato un contratto per la fornitura di servizi informatici, tuttora in essere, con una ditta che nel dicembre del 2024 è stata destinataria di interdittiva antimafia emessa dalla prefettura di Cremona.

A tutto ciò si aggiungono evidenti criticità rilevate nelle procedure di concessione di contributi economici per l'emergenza epidemiologica (Covid 19) a favore di soggetti vicini alle famiglie mafiose egemoni in quel territorio; oppure nell'assenza di iniziative da parte del Comune di Paternò finalizzate a porre rimedio all'occupazione abusiva di due immobili comunali che tuttora risultano nella disponibilità di soggetti con pregiudizi per associazione mafiosa.

L'inosservanza delle regole, anche basilari, che dovrebbero informare l'azione di Governo dell'ente locale, si evince altresì dall'esposizione debitoria che alcuni amministratori comunali hanno maturato negli anni per il mancato pagamento di tributi locali.

Infatti, la commissione d'indagine ha rilevato che diversi assessori e consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza, risultano morosi nei confronti del Comune di Paternò pur avendo ricevuto cartelle di pagamento regolarmente notificate a ciascuno di essi a cui però non ha fatto seguito il versamento dell'importo dovuto, determinando una posizione di conflitto con l'ente locale che produce riflessi anche sullo *status* di rappresentante elettivo.

Tali indebiti riguardano anche il primo cittadino di Paternò che ha omissso di pagare tributi comunali (Imu e Tari) sin dal 2012/2013. Solo dopo l'insediamento della commissione d'accesso il citato amministratore ha provveduto in parte a corrispondere il dovuto.

La carenza ad ogni livello di controlli interni e del rispetto del principio di buona amministrazione si evince anche da quanto rappresentato dalla commissione d'indagine circa anomalie nell'attribuzione di rimborsi e gettoni di presenza ai consiglieri comunali. È emerso che, a fronte di una limitata attività dell'organo consiliare, si è tenuto un elevato numero di sedute di commissioni consiliari, tanto che viene segnalato un aumento dei costi per l'ente locale nell'anno 2023 pari al 100% rispetto a quello dell'anno precedente.

Sul punto, la relazione prefettizia sottolinea il fatto che tale *modus operandi* si è consolidato nel tempo consentendo a quasi tutti i consiglieri comunali di ottenere gettoni di presenza nei limiti massimi previsti, e ciò in assenza di controlli dell'amministrazione comunale in

carica. Aumenti di spesa che si ripercuotono sulla già deficitaria situazione economica di Paternò, che dal luglio 2021 ha fatto richiesta della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale *ex art. 243-bis* Tuel.

Nel quadro deficitario risulta determinante la scarsa attenzione mostrata dall'amministrazione comunale per la programmazione finanziaria annuale in considerazione anche dei continui ritardi nell'approvazione dei rendiconti di gestione, prassi che caratterizza tuttora il Comune di Paternò e che è oggetto di continui rilievi da parte dell'organo di revisione. La gravità della situazione finanziaria dell'ente traspare anche dalle verifiche ispettive che hanno segnalato ritardi nelle procedure di accertamento delle entrate comunali ferme ai tributi relativi all'anno 2019, e così pure per la formazione dei ruoli coattivi che riguardano indebiti risalenti al 2017.

A completare il quadro politico-gestionale fin qui illustrato, l'organo ispettivo ha riferito di vicende occorse durante la festa patronale caratterizzata da manifestazioni religiose itineranti nei diversi rioni cittadini alle quali partecipano attivamente le varie corporazioni che danno vita alla processione dei «cerei». Celebrazioni della tradizione religiosa locale che in un recente passato hanno fatto registrare «significativi eventi di cronaca, di particolare impatto sotto i profili dell'ordine pubblico».

Le procedure organizzative degli eventi competono al Comune di Paternò che però non risulta abbia mai esercitato particolari controlli preventivi, e ciò sia con riferimento ai servizi comunali da mettere a disposizione sia, sulle concessioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate in occasione della festa, né tantomeno sulle verifiche dei soggetti attivi nelle diverse manifestazioni in cui si sviluppa la ricorrenza religiosa, carenza di controlli preventivi che ha facilitato la presenza di soggetti controindicati tra gli organizzatori e i partecipanti ai riti.

In passato, infatti, nel corso di tali manifestazioni ci sono stati «omaggi» resi da coloro che partecipavano alla processione dei «cerei» innanzi alle abitazioni di esponenti mafiosi.

L'assenza di ogni verifica da parte degli uffici comunali ha favorito con il tempo il controllo sugli eventi religiosi da parte della criminalità organizzata che ha approfittato di ogni occasione per acquisire il «consenso sociale presso la cittadinanza».

Dall'esame della relazione della commissione di indagine e di quella del prefetto di Catania emerge chiaramente la totale assenza di legalità dell'azione amministrativa e uno stato di precarietà degli uffici comunali, da cui conseguono le irregolarità gestionali menzionate e un preoccupante livello di compromissione dell'amministrazione comunale nel suo complesso.

In particolare, i contenuti delle relazioni - prefettizia e della commissione di indagine - hanno evidenziato la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell'amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

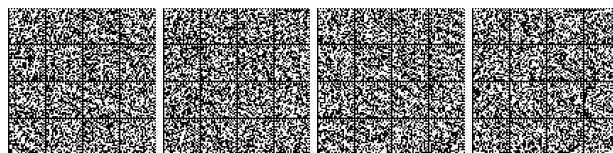
Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione prefettizia e in quella della commissione di indagine hanno posto in rilievo una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Paternò volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità, come è stato evidenziato anche in sede di comitato provinciale dell'ordine e sicurezza pubblica che, all'unanimità, ha condiviso le valutazioni e le conclusioni dell'organo ispettivo.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Paternò (Catania), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 13 novembre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI







## *Prefettura di Catania* *Ufficio Territoriale del Governo*

Prot. n. 1602/S.d.S./2025/R

13 settembre 2025

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO

ROMA

**OGGETTO:** Comune di Paternò - Commissione d'Indagine per l'accesso ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 2 comma 30 della Legge 15 luglio 2009 n. 94

Con decreto ministeriale n. 17102/128/22 (4) - Affari Territoriali 0000-48/3 del 27 gennaio 2025, veniva attribuita al Prefetto *pro tempore* delega per l'accesso presso il Comune di Paternò ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 2 comma 30 della Legge 15 luglio 2009 n. 94.

Con atto prefettizio prot. n. 111/S.d.S./2025/R NATO UE del 30 gennaio 2025, veniva nominata la Commissione di indagine alla quale si assegnava un termine di tre mesi per il perfezionamento degli accertamenti e delle attività ispettive, successivamente prorogato per un analogo periodo con provvedimento n. 680/S.d.S./2025/R Nato UE del 15 aprile 2025.

La citata Commissione, che ha terminato i propri lavori e depositato la Relazione conclusiva in data 30 luglio 2025, ha effettuato un'approfondita, per quanto difficoltosa e complessa, disamina delle dinamiche in essere nel predetto Comune, al fine di verificare se il contesto criminale che diffusamente caratterizza quel territorio abbia interferito con la gestione della *res publica*, alterandone il corretto funzionamento e sviando in tal modo il perseguimento dell'interesse collettivo in favore di quello delle consorterie mafiose.

Al fine di far comprendere adeguatamente il contesto in cui il predetto Organo ispettivo ha operato, si ritiene preliminarmente utile richiamare alcuni elementi tratti dalla stessa Relazione funzionali a delineare sinteticamente, da un lato, le ragioni per le quali è stato



disposto l'accesso ispettivo, dall'altro, l'approccio metodologico utilizzato, nonché gli aspetti salienti afferenti il contesto sociale e criminale del territorio del Comune di Paternò.

#### **LE RAGIONI SOTTESE ALLA RICHIESTA DI ACCESSO ISPETTIVO**

Preliminarmente, occorre evidenziare che - come già rappresentato con la richiesta di delega per l'accesso, cui integralmente si rinvia - le ragioni sottese alla stessa scaturiscono dalle risultanze delle numerose attività investigative condotte su quel territorio, culminate di recente nell'operazione denominata "*Athena*"<sup>1</sup> nell'ambito della quale, il 23 aprile 2024, 17 persone sono state colpite da ordinanza di custodia cautelare<sup>2</sup> poiché ritenute, tra l'altro, organiche o contigue al gruppo mafioso "Morabito-Rapisarda" di Paternò.

In particolare, la predetta operazione costituisce il culmine di una serie di attività investigative che hanno fatto emergere sia l'operatività nel territorio del comprensorio paternese del predetto gruppo malavitoso - riconducibile alla famiglia mafiosa dei "*Laudani*"<sup>3</sup> - sia la sussistenza di possibili influenze criminali da parte di quest'ultimi nei confronti di rappresentanti dell'Amministrazione comunale di Paternò.

Sotto quest'ultimo profilo, sarebbero emerse ipotesi di rilevanza penale a carico OMISSIS.

In particolare, le condotte contestate dalla Direzione Distrettuale Antimafia etnea sono quelle punite dalle norme afferenti allo scambio elettorale politico mafioso (Artt. 110, 416-ter co.1, 2 e 3 c.p.) poiché gli stessi, in concorso tra loro, avrebbero ricevuto la promessa di voti in occasione delle elezioni comunali, svoltesi il 12 giugno 2022, da parte di OMISSIS (noti esponenti criminali mafiosi appartenenti al predetto clan "Morabito-Rapisarda" operante nel territorio di Paternò<sup>4</sup>).

<sup>1</sup> Su cui si veda, più diffusamente, infra.

<sup>2</sup> P.P.n.15768 /2019 RGNR - 9700/20 R.G. G.I.P.

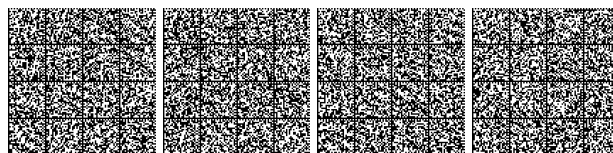
<sup>3</sup> Caratterizzata dalla contemporanea presenza attiva sul territorio di tre capi storici della frangia paternese del clan Laudani, ovvero OMISSIS.

<sup>4</sup> Ordinanza GIP del 2 aprile 2024, pag. 13:

"OMISSIS

Capo 22) per il delitto di cui all'art. 110, 416 ter co. 1, co.2 e co.3 c.p. perché, in concorso tra loro, agendo OMISSIS - quale intermediario, OMISSIS quali esponenti dell'associazione mafiosa clan Laudani intesi "Mussi i sicurinia", gruppo di Paternò, diretto da OMISSIS, congiuntamente promettevano a OMISSIS di procurare loro voti in occasione delle elezioni comunali indette per il 12 giugno 2022, nelle quali il OMISSIS, mentre invece OMISSIS non veniva eletto, in cambio di utilità o comunque promesse di utilità, e segnatamente:

- OMISSIS, mettendosi a disposizione dell'associazione per orientare la sua futura attività politica in favore dell'associazione mafiosa, quale uomo di fiducia di OMISSIS dapprima impegnandosi a candidarsi OMISSIS nella citata competizione elettorale e, successivamente agli accordi stretti con OMISSIS dagli associati,



All'OMISSIS, destinatario della misura della custodia cautelare in carcere, è stata, inoltre, contestata anche la violazione dell'art. 416 bis co. 1 e 2 c.p.

A seguito di quelle consultazioni elettorali, OMISSIS veniva rieletto quale OMISSIS mentre OMISSIS, pur non avendo raggiunto i voti necessari per la sua elezione OMISSIS, veniva, comunque, OMISSIS.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, con la citata ordinanza del 2 aprile 2024, ha rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari proposta dal Pubblico Ministero nei confronti OMISSIS e degli altri indagati.

La relativa udienza di appello, tenutasi lo scorso 30 settembre, ha visto il parziale accoglimento del ricorso presentato dal Pubblico Ministero disponendo, a carico OMISSIS, la misura degli arresti domiciliari per il reato ex art. 416-ter c.p., sospesa, tuttavia, fino alla definitività della decisione.

Dalla lettura del citato provvedimento di revisione, il Collegio ha ripercorso gli elementi di criticità valorizzati dal PM deducendo, tra l'altro, *"il raggiungimento di un patto elettorale illecito fra OMISSIS e, con il tramite OMISSIS, la consorteria dei Morabito-Rapisarda. In virtù di tale accordo, non 'formalizzato' in un momento preciso ma nei fatti perseguito dall'aprile 2021 fino al giugno del 2022, a fronte di un sostegno elettorale OMISSIS e della consorteria del Morabito (sostegno che veniva documentato e commentato nelle intercettazioni), OMISSIS prometteva d'interessarsi per l'assunzione di congiunti dei mafiosi locali e di destinare OMISSIS; quindi, avendo già inserito OMISSIS nel novembre 2021, ad elezioni concluse veniva richiamato a rispettare il patto e a nominare ancora una volta OMISSIS."*<sup>5</sup>

*candidandosi come OMISSIS a sostegno dello OMISSIS, il quale, nel mese di novembre 2021, nominava OMISSIS, e lo riconfermava OMISSIS dopo le consultazioni elettorali. OMISSIS;*

- *OMISSIS ponendo in essere le seguenti condotte:*

- *prometteva l'assunzione di soggetti vicini all'associazione mafiosa, in particolare OMISSIS nel Comune di Paternò - e poi effettivamente facendo assumere nel mese di luglio 2021 a tempo determinato OMISSIS (figlio di OMISSIS affiliato alla medesima associazione mafiosa) e OMISSIS (cognato di OMISSIS, affiliato alla medesima associazione mafiosa) e facendo in modo altresì che il loro contratto, in scadenza a marzo 2022, venisse prorogato;*

- *nominava OMISSIS - sia prima che dopo le elezioni - uomo di fiducia dell'associazione mafiosa, sebbene privo di specifica qualifica o esperienza politica, peraltro dopo le elezioni ed in un settore strategico come OMISSIS.*

*In Paternò, dal mese di marzo 2021 al mese di giugno 2022".*

<sup>5</sup> "... Infatti, a conferma che la nomina fosse la controprestazione dello scambio illecito, non solo OMISSIS inseriva OMISSIS come OMISSIS del novembre 2021, ma altresì, a conclusione della competizione elettorale del giugno 2022, nonostante OMISSIS non fosse OMISSIS e non potesse così rafforzare OMISSIS, e nonostante avesse pensato a nomi alternativi (come lo stesso OMISSIS), alla fine, si determinava ad adempiere al patto, interloquendo all'indomani dello spoglio a quattr'occhi con lo stesso OMISSIS che gli ricordava l'impegno preso a suo tempo. Ed





A ciò si aggiunga, peraltro, che appaiono rilevanti anche gli accertati contatti *OMISSIS* con interlocutori ritenuti intranei alle locali consorterie mafiose e ciò anche alla luce della considerazione che – come si legge nel cennato provvedimento di riesame - “*lo stesso OMISSIS , da sempre vissuto a Paternò, era bene a conoscenza della caratura criminale dei suoi compaesani (OMISSIS , chiamato 'il ragioniere' in conversazioni con i correi OMISSIS e OMISSIS , OMISSIS, con cui OMISSIS parlava direttamente almeno in una circostanza, di altri mafiosi coinvolti nella campagna elettorale, come OMISSIS riferibile al clan Assinnata)*”<sup>6</sup>.

Dall'esame degli atti giudiziari, risultano altrettanto significativi i contatti intrattenuti, con particolare frequenza, dai citati *OMISSIS* con esponenti di vertice del medesimo clan “Morabito-Rapisarda”, disvelando la sussistenza di cointeressenze e legami personali solidi e stabili nel tempo<sup>7</sup>.

Ulteriormente pregnanti ai fini della presente analisi risultano anche le acclerate frequentazioni, di cui si dirà meglio nel prosieguo, di ex amministratori comunali con soggetti ritenuti vicini/contigui alla locale criminalità organizzata di tipo mafioso.

Da quanto precede appare evidente che le gravi condotte delittuose contestate ad amministratori del Comune di Paternò, compreso *OMISSIS*, le cointeressenze politiche ed economiche sottese, nonché le relazioni intrattenute con soggetti vicini/contigui ad ambienti controindicati, hanno originato anche episodi di *mala gestio* e fenomeni distorsivi che possono aver contribuito al verificarsi di accadimenti agevolativi e/o collusivi e di possibili inferenze - in maniera diretta o indiretta - delle esigenze e degli interessi della criminalità organizzata presente sul territorio, nella vita e nelle attività del medesimo Comune.

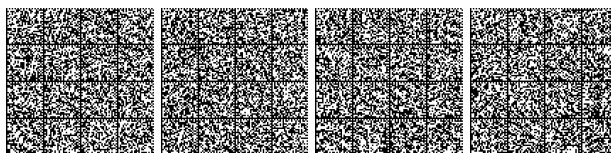
Come si vedrà nel prosieguo, il descritto *modus operandi*, in evidente inosservanza dei principi di corretta gestione e buon andamento, risulta peraltro caratterizzato dall'assenza di adeguati sistemi di controllo sostanziale e di barriere concrete contro i pericoli di corruzione e infiltrazione favorendo la permeabilità dell'Ente anche agli interesse delle locali famiglie mafiose, naturalmente interessate ad orientare le scelte amministrative al fine di acquisire visibilità, consenso sociale e, soprattutto, risorse pubbliche.

---

infatti, *OMISSIS* veniva designato *OMISSIS* (*OMISSIS* e *OMISSIS* gestivano direttamente attività d'impresa e l'associazione mafiosa diretta in loco dal Morabito interferiva sulle attività economiche del territorio)” (pag. 15 del provvedimento di riesame del 30 settembre 2024).

<sup>6</sup> Pag. 15 del provvedimento di riesame del 30 settembre 2024.

<sup>7</sup> Su cui si veda, più diffusamente, infra.



Ciò risulta ancor più rilevante ove si consideri che, anche a seguito degli investimenti correlati alle risorse messe a disposizione dal P.N.R.R., il territorio in argomento, anche per il suo peso economico e demografico, riveste un punto di sviluppo strategico per l'espansione della provincia di Catania.

### **IMPOSTAZIONE METODOLOGICA**

L'attività di verifica documentale posta in essere dalla Commissione ispettiva si è concentrata sul periodo riferito OMISSIS che, dopo aver ricoperto - fin dal 2002 - diverse volte il ruolo OMISSIS, è stato OMISSIS.

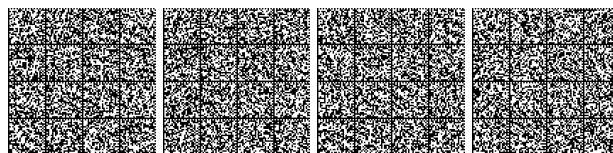
L'attenzione si è, in particolare, focalizzata nell'arco temporale che va dal 2017 al 2024, sia al fine di contestualizzare al meglio i fatti delittuosi emersi dall'indagine di polizia giudiziaria denominata "Athena" - che, come sarà di seguito meglio esplicitato, assumono carattere di strettissima attualità e pregnanza - sia per dare contezza del progressivo consolidarsi di un sistema di potere coeso e granitico che, almeno dal 2017, regge le sorti del Comune di Paternò.

Il descritto quadro - che si inserisce in un contesto gestionale caratterizzato dall'assenza di adeguati filtri e barriere posti contro interessi distorti - è ulteriormente acclarato dalla circostanza che molti dei Consiglieri comunali in carica dal 2022 vantano, comunque, una pregressa esperienza amministrativa, avendo svolto il medesimo ruolo, nonché quello di Assessore, in altre consiliature<sup>8</sup>.

In proposito l'Organo ispettivo riferisce di avere esperito preliminarmente un esame accurato del materiale fornito dalle forze di polizia prima dell'avvio formale delle indagini, avendo poi proceduto ad effettuare gli accessi necessari presso il Comune al fine di acquisire copia dei documenti ritenuti utili per l'indagine; sono state, altresì, svolte audizioni sia con i vertici politici dell'Amministrazione, sia con alcuni responsabili di settore e dipendenti selezionati in base alla loro qualifica o funzione.

Al riguardo si evidenzia che tutti gli aspetti di specifica controindicazione e/o disfunzione gestionale che sono stati attenzionati dalla Commissione e che si intendono richiamati con la presente, devono essere letti e valutati in maniera non atomistica, ma organica, in cui ogni elemento di criticità assume valenza non solo nella sua gravità specifica ma, soprattutto, se posto in correlazione con gli altri al fine di disporre di un quadro di lettura chiaro ed esaustivo.

<sup>8</sup> 13 consiglieri su 24 hanno già svolto il medesimo ruolo o quello di Assessore.



Appare, altresì, utile evidenziare che le risultanze complessivamente emerse nel corso dell'attività di controllo devono essere necessariamente contestualizzate in un ambito territoriale e socio-economico fortemente caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata di tipo mafioso che, come di seguito delineato, risulta essere particolarmente capace di inserirsi, in maniera subdola e, spesso, formalmente ineccepibile, tra le pieghe di un'amministrazione vulnerabile ed esposta come quella di Paternò.

### **CENNI SUL CONTESTO GEOGRAFICO ED ECONOMICO SOCIALE**

Paternò è un centro di medie dimensioni situato nell'entroterra etneo, nell'estrema parte occidentale del territorio della Città metropolitana di Catania, al confine con la provincia di Enna.

Il suo territorio ha un'estensione di 144,68 km<sup>2</sup>, ed è situato alle pendici sudoccidentali dell'Etna. Confina a nord con Biancavilla, Santa Maria di Licodia e Ragalna, a ovest con Centuripe, in provincia di Enna, a est con Belpasso, a sud con Castel di Iudica e Ramacca, appartenenti al distretto del Calatino.

#### **L'assetto dell'economia**

Paternò è da sempre uno dei maggiori centri agricoli della provincia di Catania; in passato l'agricoltura ha costituito il settore primario nell'economia paternese.

Principale attività è la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in particolare gli agrumi, destinati anche al mercato estero.

Tuttavia, con la terziarizzazione dell'economia verificatasi degli ultimi decenni, il primo settore è rappresentato dalle imprese attive nel commercio (39,8%), seguite da quelle attive nell'agricoltura (18,6%), nell'edilizia (16,2%), nel settore manifatturiero (8,6%), e il resto da servizi, trasporti, ecc. (16,8%).

#### **L'espansione sociodemografica**

Fino al 2010 il Paese di Paternò ha conosciuto un eccezionale sviluppo demografico, per poi registrare un andamento altalenante che ha visto, a partire dal 2013, una progressiva riduzione della popolazione residente che, al 31 dicembre 2023, si attestava a 44.954 abitanti.

Come evidente, la significativa storia politica amministrativa, la strategica collocazione geografica che abbraccia diversi comprensori della provincia (area





calatina, etnea e pedemontana), lo sviluppo economico e la rilevanza sociopolitica rendono il Comune di Paternò di particolare importanza nel panorama provinciale.

#### La criminalità organizzata nel territorio di Paternò

Come riferito, la collocazione geografica del territorio di Paternò fa sì che questo risulti contiguo al Capoluogo senza alcuna soluzione di continuità.

Tale elemento sembra utile a comprendere come le criticità riferibili alla Città di Catania ed al territorio provinciale – meglio dettagliatamente descritte nella Relazione della Commissione di accesso cui si rimanda - possono ritenersi sussistenti anche a Paternò ove sono storicamente presenti endemici fenomeni di criminalità organizzata, che presentano rilevanti complessità, atteso che, in tale contesto, operano:

- il gruppo “Assinnata-Alleruzzo”, articolazione territoriale della famiglia mafiosa catanese “Santapaola-Ercolano”;
- il gruppo “Rapisarda-Morabito”, legato al clan catanese dei “Laudani” (detti “Mussi i Ficurinia”).

L'esistenza e l'operatività dei sodalizi mafiosi nel territorio di Paternò sono state acclarate dalle numerose indagini svolte e dalle conseguenti sentenze passate in giudicato.

#### GLI ORGANI DI GOVERNO COMUNALE

##### Le elezioni amministrative dell'11 giugno 2017 e del 12 giugno 2022

L'attuale compagine politico – amministrativa di Paternò è stata eletta all'esito delle consultazioni del 12 giugno 2022, che hanno visto prevalere il candidato Sindaco Antonino Naso.

Quest'ultimo, infatti, a capo di una colazione di liste civiche<sup>9</sup> risultò eletto al primo turno<sup>10</sup> con il 44,82% dei suffragi (11.209 voti validi), prevalendo sui candidati Alfio Virgolini (39% - 9.754 voti validi), a capo di una coalizione di partiti di centrodestra - di cui facevano parte liste civiche e movimenti riferibili a Fratelli d'Italia, Forza Italia e all'allora Presidente della Regione Sebastiano Musumeci - e Maria Grazia Pannitteri (16,18% - 4.046 voti validi), a capo di una colazione di liste civiche a capo di una colazione di liste civiche di centrosinistra.

Il Sindaco Naso veniva così confermato per il secondo mandato, atteso che alle precedenti elezioni, svoltesi l'11 giugno 2017, veniva eletto per la prima volta, anche in quel

<sup>9</sup> “Nino Naso Sindaco”, “Prima l'Italia”, “Naso Sindaco – Presenti sempre”, “Paternò CON Mannino” e “Noi per Paternò”.

<sup>10</sup> 63,18% la percentuale dell'affluenza.



caso al primo turno<sup>11</sup> e a capo di una colazione di liste civiche, con il 46,05% delle preferenze (13.063 voti validi), prevalendo sui candidati Antonino Alberto Alessio Distefano (29,61% - 8.400 voti validi), Salvatore La Delfa (16,16% - 4.584 voti validi), Mauro Mangano (6,73% - 1.910 voti validi) e Antonino Lombardo (1,44% - 408 voti validi).

Sia durante il primo mandato, che nel corso del secondo, il Sindaco ha più volte rivisto la composizione della Giunta comunale, provvedendo ad un significativo *turnover* degli Assessori, sintomatico segno della sussistenza di una spiccata compattezza politica che ha accompagnato il percorso del Sindaco Naso dal 2017 a tutt'oggi.

A ciò si aggiunga che, dalle verifiche esperite dalla Commissione, alcuni dei soggetti che nel tempo si sono alternati nel ruolo di Assessore comunale vantano altresì una lunga e significativa esperienza politica<sup>12</sup>, circostanza che consente di confermare la sussistenza di un lungo periodo di gestione politico amministrativa riferibile al medesimo ambito politico nonché ai medesimi soggetti.

Tale considerazione consente, come visto, sia di attualizzare i fatti controindicati riferibili alla precedente sindacatura/consiliatura, sia di acclarare la presenza di un unico e granitico blocco politico che, al di là delle singole modifiche intervenute in seno alla composizione Giunta comunale, assicura pieno sostegno all'Amministrazione retta da oltre otto anni dal Sindaco Naso.

#### *I precedenti penali e di polizia degli amministratori del Comune di Paternò*

La relazione della Commissione dà atto dell'approfondita analisi esperita riguardo ai componenti degli organi elettivi del Comune di Paternò, sviscerando, per ciascuno, i precedenti penali e di polizia, i controlli e le informazioni sui rapporti di parentela.

Il quadro emerso fornisce elementi di valutazione fondamentali per un corretto ed esaustivo esame sulla posizione degli amministratori interessati e sulle possibili influenze e/o cointeressenze con la locale consorte mafiosa.

In particolare, nel descritto contesto criminale afferente il territorio di Paternò, sono emerse le figure di diversi amministratori che, fra il 2017 – prima sindacatura di Naso Antonino – e la data di insediamento della Commissione di indagine, hanno operato all'interno del Comune e che, in qualche modo, secondo la valutazione della Commissione ispettiva possono ritenersi "condizionabili" da parte delle consorterie mafiose.

<sup>11</sup> 71,41% la percentuale dell'affluenza.

<sup>12</sup> OMISSIS.



Al riguardo si richiama l'ampia trattazione fatta dalla Commissione sulle figure *OMISSIS*, nei cui confronti, come sarà evidenziato anche nel prosieguo, l'operazione "Athena" ha disvelato gravi condotte di rilevanza penale, cui si aggiunge anche *OMISSIS*.

Nel corpo della medesima Relazione, l'Organo ispettivo ha avuto modo di mettere in evidenza gli elementi di criticità riferiti agli amministratori in carica nel periodo oggetto di interesse e, quindi, dall'11 giugno 2017.

Sotto tale profilo si sottolineano, in maniera sintetica rimandando per i dettagli alla relazione ispettiva, gli elementi di controindicazione emersi nei confronti dei soggetti di seguito indicati:

... *OMISSIS* ...

#### Il contesto politico e gestionale

Come già sopra evidenziato, ciò che è emerso con assoluta evidenza è la sussistenza di una connotazione politica che è rimasta sostanzialmente immutata dal 2017.

Peraltro, come si evince dai dati raccolti dalla Commissione ispettiva, buona parte dei componenti della Giunta, compreso il Sindaco, e del Consiglio, vantano una pregressa ed importante esperienza politica maturata sempre nell'ambito gestionale del Comune di Paternò.

Quanto sopra aiuta a comprendere come, in realtà, si tratti di un sistema politico/gestionale/amministrativo consolidato, stratificato nel tempo e caratterizzato da un preciso *modus operandi* condiviso da tutti i protagonisti della vita politica ed amministrativa dell'Ente.

Tale elemento, che costituisce la principale chiave di lettura delle criticità emerse a seguito dell'ispezione, risulta plasticamente acclarato da quanto si dirà nel prosieguo in merito alle anomalie emerse relativamente alla corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi liquidati ai Consiglieri nonché riguardo alle pendenze debitorie di esponenti dell'Amministrazione, Sindaco compreso, nei confronti dell'Ente comunale.

Si tratta di vicende sintomatiche di una generale condivisione di un *modus operandi* distorto che accomuna trasversalmente gli Amministratori del Comune (a prescindere dalla loro appartenenza o meno alla maggioranza che sostiene il Sindaco).

Sotto tale profilo giova precisare, che né le gravi condotte delittuose attribuite al Sindaco, ad alcuni Assessori e Consiglieri di maggioranza, né l'intervento della Commissione ispettiva, hanno avuto sostanziali riflessi sull'andamento gestionale e politico dell'Ente, pur essendo, tali circostanze, potenzialmente in grado di incidere in maniera determinante sulla prosecuzione dell'attuale consiliatura.





In proposito, si sottolinea che la circostanza che alcuni dei fatti od eventi controindicati, come emersi dalla Relazione ispettiva, si siano verificati in epoca antecedente all'elezione del 2022, costituisce, ai fini della presente analisi, un elemento neutro, atteso che siamo di fronte ad un *continuum* gestionale ed amministrativo che perdura almeno dal 2017 (prima sindacatura di Naso).

#### **L'OPERAZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA "ATHENA"**

Come si evince dalla richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali depositata in data 19 gennaio 2024 dal competente P.M. della Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Catania, il procedimento penale "Athena"<sup>13</sup> (p.p. n. 15768/19 R.G.N.R. – 9700/20 R.G.G.I.P.) scaturisce dalla denuncia presentata da un imprenditore agricolo, in data 5 ottobre 2019, avente ad oggetto minacce subite il giorno precedente mentre si trovava a Catania per partecipare alla procedura di vendita senza incanto di un terreno sito in Santa Maria di Licodia.

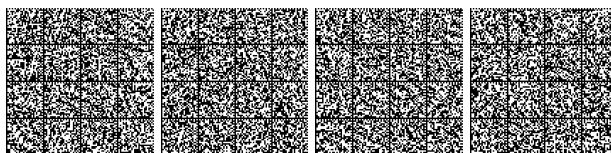
In particolare, il denunciante identificava due degli autori del fatto, ovvero *OMISSIS*. Le prime indagini, oltre a confermare, la configurabilità del delitto di cui all'art. 353 c.p., consentivano di ricostruire il profilo criminale *OMISSIS* i quali, sebbene ancora mai raggiunti da sentenze di condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., da pregresse attività investigative risultavano vicini al clan Laudani gruppo Morabito-Rapisarda operante nel territorio paternese<sup>14</sup>.

Le successive attività investigative consentivano di acquisire elementi di prova in ordine alla perdurante esistenza operatività della citata associazione mafiosa nel territorio di Paternò e in particolare sulle figure chiave di *OMISSIS* e *OMISSIS*, storico esponente del clan, in continui e costanti rapporti con *OMISSIS*, nel periodo in questione detenuto agli arresti domiciliari.

Le indagini mettevano in evidenza in primo luogo un capillare controllo dell'associazione mafiosa, proprio tramite la figura *OMISSIS*, sulle aste giudiziarie aventi ad oggetto immobili siti nel territorio del Comune di Paternò e zone limitrofe (ma a volte anche

<sup>13</sup> Nel cui ambito, il 23 aprile 2024, 17 persone sono state colpite da ordinanze di custodia cautelare poiché, all'esito di complesse e articolate indagini sviluppate dalla dipendente Compagnia Carabinieri di Paternò, ritenute anche organiche o contigue al gruppo mafioso "Morabito-Rapisarda" di Paternò (p.p.n.15768 /2019 RGNR - 9700/20 R.G. G.I.P.)

<sup>14</sup> Nei confronti di *OMISSIS* era stata avanzata richiesta di misura cautelare, poi rigettata dal Gip, nel procedimento n. 1185/18 RGNR operazione "En Plein 2".



fuori da territorio provinciale)<sup>15</sup>, che garantiva notevoli guadagni al clan Morabito-Rapisarda che in molti casi venivano condivisi con il contrapposto Clan Assinnata - articolazione locale del clan Santapaola-Ercolano -, in quel momento retto da *OMISSIS*<sup>16</sup>, in un inedito rapporto di collaborazione tra le due associazioni mafiose finalizzato alla spartizione dei profitti dell'attività illecita.

L'ambito di operatività dell'associazione mafiosa si estendeva anche ad attività imprenditoriali, in particolare nel settore dei trasporti nel quale emergeva la figura di *OMISSIS*, che operava tramite le aziende formalmente intestate ai suoi familiari, *OMISSIS*, e la ditta *OMISSIS*.

Come meglio precisato nel prosieguito, emergevano altresì, in prossimità delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Paternò del giugno 2022, attività di condizionamento su esponenti politici locale. In particolare, tale condizionamento riguardava gli, imprenditore del settore agrumicolo in rapporti di affari con *OMISSIS*, con il quale il clan Laudani paternese, nella persona di *OMISSIS*, risultava avere stretto un patto di scambio. Nell'ambito di tale ultimo filone investigativo veniva accertato l'utilizzo del "Lombardia Call", call center della Regione Lombardia con sede a Paternò, come fonte di promesse di assunzioni in cambio di voti in favore della coalizione *OMISSIS*, riletto effettivamente con ampio margine.

Si è ritenuto opportuno richiamare, in parte, l'*incipit* della richiesta di applicazione di misure cautelari indicata in premessa, sia per contestualizzare meglio le condotte delittuose che hanno indotto gli Organi inquirenti ad ipotizzare un condizionamento della locale criminalità mafiosa nelle consultazioni elettorali del 2022, sia per dare contezza della gravità, in termini sintomatici, dei contatti e delle relazioni - emerse nelle attività di indagine - sussistenti tra esponenti politici locali gravitanti nell'ambito dell'Ente comunale ed esponenti delle consorterie mafiose riconducibili al predetto clan "Morabito-Rapisarda".

In proposito, da quanto sinteticamente delineato, si rileva la forza e la capacità degli esponenti delle associazioni criminali mafiose oggetto dell'indagine, di intervenire in maniera pervasiva ed asfissiante in settori chiave dell'economia paternese (trasporti, costruzioni edili, aste giudiziarie), nonché nella vita stessa della comunità attraverso le inferenze dei medesimi sodalizi nella gestione dell'Ente locale di riferimento territoriale.

<sup>15</sup> Il cui svolgimento veniva sistematicamente turbato dal *OMISSIS* e dai suoi più stretti collaboratori al fine di favorire il soggetto che, volendo acquistare un bene all'asta, si rivolgeva al clan dietro pagamento di un compenso che gli garantiva l'aggiudicazione mediante condotte che sostanzialmente comportavano l'allontanamento degli altri offerenti e, ancora prima, degli eventuali interessati.

<sup>16</sup> Arrestato nel corso delle indagini nell'ambito dell'operazione cd. "Sotto Scacco" (in data 4.5.2021)



Tale contesto avrebbe richiesto la presenza di un'amministrazione comunale forte, credibile ed efficiente, impegnata a porre in essere presidi e barriere al fine di allontanare il rischio di possibili ingerenze criminali nella gestione dei servizi da rendere alla cittadinanza.

Come evidenziato nel prosieguo, l'analisi condotta dalla Commissione restituisce, in vero, la percezione di un Ente locale debole, facilmente aggredibile da parte di portatori di interessi illeciti, anche legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso, in ragione anche degli atteggiamenti quantomeno "compiacenti" posti in essere da parte di alcuni rappresentanti dell'Amministrazione, anche apicali, interessati a coltivare e intessere relazioni di varia natura con esponenti di vertice dei sodalizi criminali mafiosi operanti su quel territorio.

Sotto tale profilo rilevano non solo i citati rapporti diretti intrattenuti da esponenti politici locali con soggetti controindicati ma, altresì, la generale disorganizzazione dei servizi, la complessiva inefficienza funzionale registrata in alcuni settori chiave dell'amministrazione, nonché la totale assenza di controlli sulle attività economiche - spesso appannaggio di soggetti intranei/vicini alla criminalità organizzata di tipo mafioso - ed in materia di prevenzione antimafia.

*Le possibili infiltrazioni mafiose nella gestione del Comune di Paternò - Lo scambio elettorale politico - mafioso*

Come evidenziato, le attività d'indagine del procedimento "ATHENA", hanno fatto emergere sia l'operatività del gruppo malavitoso denominato "Morabito-Rapisarda", riconducibile alla famiglia mafiosa dei "Laudani"<sup>17</sup>, sia la sussistenza di possibili influenze criminali da parte di quest'ultimi nei confronti di rappresentanti dell'Amministrazione di quel Comune.

Sotto quest'ultimo profilo, sarebbero emerse ipotesi di rilevanza penale a carico del OMISSIS.

In particolare, le condotte contestate dalla Direzione Distrettuale Antimafia etnea sono quelle punite dalle norme afferenti allo scambio elettorale politico mafioso<sup>18</sup> poiché gli stessi, in concorso tra loro, avrebbero ricevuto la promessa di voti in occasione delle elezioni comunali indette per il 12 giugno 2022 da parte di OMISSIS noti esponenti criminali mafiosi appartenenti al predetto clan "Morabito - Rapisarda" operante nel territorio di Paternò<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> Caratterizzata dalla contemporanea presenza attiva sul territorio di tre capi storici della frangia paternese del clan OMISSIS.

<sup>18</sup> Artt. 110, 416-ter co.1, 2 e 3. OMISSIS, destinatario della misura della custodia cautelare in carcere, è stata contestata anche la violazione dell'art. 416 bis co. 1 e 2 c.p.

<sup>19</sup> Ordinanza GIP del 2 aprile 2024, pag. 13:

"OMISSIS





Come già detto, a seguito di quelle consultazioni elettorali, *OMISSIS* veniva *OMISSIS*, pur non avendo raggiunto i voti necessari per *OMISSIS*.

Al fine di comprendere, al meglio, le vicende contestate, si ritiene utile, per motivi di sintesi, richiamare le conclusioni formulate dal PM<sup>20</sup> nell'ambito della richiesta di applicazione di misure cautelari e personali depositata il 19 gennaio 2024 di cui si è detto in premessa.

Al riguardo, secondo la ricostruzione dell'Autorità giudiziaria inquirente, gli elementi acquisiti all'esito delle attività di indagine forniscono prova della sussistenza di un accordo illecito perfezionatosi tra la compagine mafiosa dei LAUDANI, rappresentata da *OMISSIS* attraverso la mediazione di *OMISSIS*.

L'accordo in parola prevedeva, da una parte, l'impegno assunto dalla compagine criminale dei Laudani nel sostenere la candidatura *OMISSIS* procurandogli preferenze elettorali, dall'altra parte, *OMISSIS* si impegnava a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa quantomeno attraverso l'inserimento *OMISSIS* – *alter ego* di *OMISSIS*.

Secondo il PM, detta scelta risulta inspiegabile in quanto non comportava alcun rafforzamento della maggioranza consiliare (*OMISSIS*) e soprattutto risultava *OMISSIS*, inserendo un soggetto notoriamente privo di qualifiche (*OMISSIS*) e di esperienza politica, attirando numerose critiche della politica locale e dei media in un delicato momento preparatorio della campagna elettorale.

Capo 22) per il delitto di cui all'art. 110, 416 ter co. 1, co.2 e co.3 c.p. perché, in concorso tra loro, agendo *OMISSIS* - quale intermediario, *OMISSIS* quali esponenti dell'associazione mafiosa clan Laudani intesi "Mussi i sicurinia", gruppo di Paternò, diretto da *OMISSIS*, congiuntamente promettevano a *OMISSIS*, di procurare loro voti in occasione delle elezioni comunali indette per il 12 giugno 2022, nelle quali *OMISSIS* risultava *OMISSIS*, in cambio di utilità o comunque promesse di utilità, e segnatamente:

- *OMISSIS*, mettendosi a disposizione dell'associazione per orientare la sua futura attività politica in favore dell'associazione mafiosa, quale uomo di fiducia di *OMISSIS* dapprima impegnandosi a candidarsi *OMISSIS* nella citata competizione elettorale e, successivamente agli accordi stretti con *OMISSIS* dagli associati, *OMISSIS*, il quale, nel mese di novembre 2021, *OMISSIS* e dopo le consultazioni elettorali, nonostante la mancata elezione, affidandogli *OMISSIS*;
- *OMISSIS* ponendo in essere le seguenti condotte:
  - prometteva l'assunzione di soggetti vicini all'associazione mafiosa, in particolare nella società aggiudicataria *OMISSIS* - e poi effettivamente facendo assumere nel mese di luglio 2021 a tempo determinato *OMISSIS* (figlio di *OMISSIS* affiliato alla medesima associazione mafiosa) e *OMISSIS* (cognato di *OMISSIS*, affiliato alla medesima associazione mafiosa) e facendo in modo altresì che il loro contratto, in scadenza a marzo 2022, venisse prorogato;
  - nominava *OMISSIS* - sia prima che dopo le elezioni - uomo di fiducia dell'associazione mafiosa, sebbene privo di specifica qualifica o esperienza politica, peraltro dopo le elezioni ed in un *OMISSIS*.

In Paternò, dal mese di marzo 2021 al mese di giugno 2022. "

<sup>20</sup> Pag. 1422 e seg. richiesta del PM del 19 gennaio 2024 (operazione "Athena").



Ancora, *OMISSIS* assicurava l'assunzione presso *OMISSIS* di soggetti segnalati dal *OMISSIS* e riconducibili ad esponenti di vertice del clan Laudani (*OMISSIS*), intervenendo altresì successivamente per garantirne la rinnovazione del contratto.

A monte *OMISSIS*, in realtà, vi erano le discussioni tra i soggetti apicali del clan, in persona di *OMISSIS*, i quali, unitamente a *OMISSIS*, ragionavano sull'eventualità di continuare a dare il loro appoggio elettorale *OMISSIS*, attesa l'insoddisfacente attuazione di buona parte delle promesse effettuate in passato, oppure cogliere l'opportunità presentatasi grazie alla spaccatura di una parte del centro-destra locale che aveva deciso di proporre un'altra candidatura in contrapposizione al *OMISSIS*, per sostenere un altro candidato che *OMISSIS* individuava *OMISSIS*, che per il clan era un uomo di assoluta fiducia in grado di garantire all'associazione mafiosa il pieno controllo sull'attività amministrativa dell'ente comunale.

In tale contesto era decisiva la figura di *OMISSIS* e politico di lungo corso a livello locale, il quale rappresentava in seno all'associazione mafiosa un importante anello di collegamento con il mondo politico ed imprenditoriale locale.

*OMISSIS*.

Tuttavia, seguendo il progressivo avvicinamento *OMISSIS*, aveva fatto transitare i consiglieri eletti nella citata lista nella maggioranza ottenendo *OMISSIS*.

A questo punto, concluso l'accordo descritto, *OMISSIS* provvedevano *OMISSIS* nelle quali i candidati di punta sarebbero stati, *OMISSIS*.

*OMISSIS* ritenessero maggiormente conveniente elettoralmente la candidatura in prima persona di quest'ultimo, il quale, però, aveva rifiutato sostenendo che da dietro le quinte, tramite il genero, avrebbe curato meglio gli affari inerenti alla propria attività imprenditoriale.

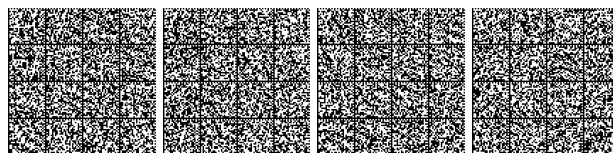
Come già anticipato, *OMISSIS*, a dimostrazione dell'unicità del centro di interessi.

Il PM sottolinea che, come risulta dalle intercettazioni, *OMISSIS* e importanti esponenti del clan Laudani, nel caso di specie *OMISSIS*, hanno consolidati rapporti non solo di mera conoscenza ma di reciproco sostegno risalenti ad un'epoca precedente alla campagna elettorale per le elezioni del 2022.

Ciò risulta in particolare dai seguenti elementi:

- nel corso dell'incontro del 24 aprile 2021 con *OMISSIS*, presso il capannone, lo svolgimento del dialogo tra il *OMISSIS*, pur se in tono formale, faceva comprendere come gli stessi si fossero già incontrati in passato<sup>21</sup>;
- nell'incontro tra *OMISSIS* avvenuto il 17 maggio 2021 in cui i tre discutevano *OMISSIS* per le successive elezioni del giugno 2022, le rimozioni *OMISSIS* che lamentava un mancato

<sup>21</sup> Come si evince dalla frase pronunciata dal *OMISSIS*: "*OMISSIS*";



- rispetto dei termini di promesse precedenti *OMISSIS*, facevano emergere un precedente sostegno *OMISSIS* con ogni probabilità in occasione di precedenti competizioni elettorali<sup>22</sup>;
- in data 3 aprile 2022, durante *OMISSIS*, chiamato con il solito appellativo "ragioniere", invitandolo a raggiungerli per un saluto e un caffè specificando che con lui c'erano *OMISSIS*, segno evidente della pregressa conoscenza e disponibilità ad incontrare *OMISSIS* il quale tuttavia diceva di non poter andare<sup>23</sup>.

Sempre secondo il PM, la prova dell'impegno profuso *OMISSIS* si ricava dagli elementi di seguito indicati:

Nell'incontro del 24 aprile 2021 tra *OMISSIS*, presente all'incontro, si evinceva che *OMISSIS* sollecitava il primo a sbloccare una situazione non meglio esplicitata ma che afferiva certamente alla necessità di assumere qualcuno in particolare *OMISSIS*. L'importanza dell'incontro, sotto il profilo investigativo, appare sin da subito evidente non solo per il suo contenuto ma anche per le modalità con cui è avvenuto.

In particolare, rimarca il PM che l'incontro, avente certamente ad oggetto la richiesta di intervento *OMISSIS* in questioni rispetto alle quali quest'ultimo veniva chiamato a dispiegare i poteri attribuitigli in virtù del ruolo istituzionale ricoperto (chiaro il riferimento ad assunzioni quantomeno *OMISSIS*<sup>24</sup>), si svolgeva in luogo privato e del tutto estraneo ai locali adibiti all'esercizio istituzionale delle funzioni attribuite *OMISSIS*.

Detta circostanza, certamente singolare, appare gravemente sintomatica della consapevolezza in capo *OMISSIS* della caratura criminale dell'interlocutore, prudentemente incontrato in locali estranei ai luoghi istituzionali ed evidentemente ritenuti più al riparo da attività di indagine, nonché della "anomalia" della richiesta.

Va altresì rilevato che al *OMISSIS* – ad onta dei toni formali che caratterizzavano la conversazione nel corso della quale *OMISSIS* avvertiva la necessità di assicurare il suo interlocutore sul fatto che la richiesta avanzata non "impegnasse" *OMISSIS* ad ottenere il risultato richiesto<sup>25</sup> – rassegnava la sua disponibilità a soddisfare la richiesta di *OMISSIS* chiedendo allo stesso di lasciargli il nominativo<sup>26</sup>.

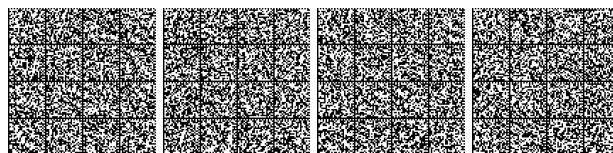
Dal tenore della richiamata conversazione – unitamente letta ad altre conversazioni di cui si dirà, oltre – si evince che il rapporto tra i due fosse consolidato nel tempo, come

<sup>22</sup> "ASCOLTAMI... QUANDO OMISSIS, IO GLI HO DOMANDATO UN FAVORE DOPO TUTTO QUELLO CHE HO FATTO... INC.LE VOLTE MI SONO INCONTRATO PER FARGLI QUEI FAVORI... INC.LE E TU A MIO NIPOTE ME L'HAI FATTO METTERE IN UN POSTO CHE POI SO ANCHE A CHI HAI FAVORITO...".

<sup>23</sup> "STAVAMO PRANZANDO OMISSIS INSIEME AGLI AMICI. OMISSIS...ABBIAMO MANGIATO QUA, ORA PER IL CAFFE' HO DETTO...PENSAVO CHE ERA QUA IN GIRO, LO FACEVO SALUTARE".

<sup>24</sup> "DI PIU' INTERESSA QUELLO OMISSIS"

<sup>25</sup> OMISSIS: "E LO SO... DI NUOVO... SENZA IMPEGNI E SENZA ALCUNA..."





suggerito dal piacere espresso dal primo del rivedere *OMISSIS*<sup>27</sup> e che le richieste *OMISSIS* fossero già state in precedenza rappresentate *OMISSIS*, atteso che i due si intendevano sul contenuto della sollecitazione avanzata dal primo al secondo, nonostante il carattere complessivamente abbastanza laconico della conversazione<sup>28</sup>.

Inoltre, ulteriore rilevante conversazione, a riprova dell'esistenza di un accordo illecito, veniva registrata tra *OMISSIS* il 12 gennaio 2022 quando *OMISSIS* faceva espresso riferimento alla richiesta di sostegno elettorale ricevuta *OMISSIS*<sup>29</sup> a fronte della quale il *OMISSIS* assicurava che *OMISSIS* avrebbe rispettato le promesse fatte<sup>30</sup>.

Il PM sostiene, altresì, che di grande importanza per corroborare ulteriormente il quadro probatorio e per confermare che le assunzioni *OMISSIS* costituivano oggetto della promessa *OMISSIS*, era la vicenda del rinnovo del contratto dei dipendenti *OMISSIS* assunti a tempo determinato, tra cui come si è visto i due citati, per la quale *OMISSIS* stesso e *OMISSIS* incontravano *OMISSIS* in data 26 febbraio 2022.

*OMISSIS* anche in questo caso si metteva a disposizione per risolvere il problema esistente con la ditta (effettivamente il contratto veniva rinnovato, sebbene per un periodo di tempo limitato, e il rapporto lavorativo *OMISSIS*).

Si sottolinea che poco prima delle citate assunzioni, in data 17 giugno 2021, *OMISSIS*.

In una prima fase si registravano alcune conversazioni da cui si deduceva la iniziale retrosia di *OMISSIS* ad appoggiare *OMISSIS*, in ragione di "promesse" non mantenute in precedenza *OMISSIS*, in tal modo lasciando ragionevolmente sostenere che già in occasione della precedente tornata elettorale fosse stato siglato un accordo con *OMISSIS* o che – in ogni caso – quest'ultimo avesse assicurato una certa disponibilità a soddisfare richieste provenienti da esponenti della criminalità organizzata, sia pure poi in concreto disattese.

In tal senso, ad esempio, la conversazione del 26 maggio 2021, in occasione della quale *OMISSIS*, nell'interloquire con *OMISSIS* sull'opportunità di appoggiare nuovamente

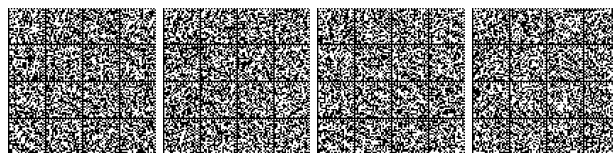
<sup>26</sup> "MA LASCIAMI QUESTO NOME..."

<sup>27</sup> Cfr. nota 21

<sup>28</sup> Il PM precisa che a seguito di tale incontro si riscontrava che venivano assunti *OMISSIS*. In particolare, dalla nota acquisita *OMISSIS* si evincevano i periodi di svolgimento dei rapporti di lavoro dei due con l'azienda citata. Si appurava che *OMISSIS* veniva assunto come *OMISSIS* in data 29.7.2021 fino al 30.4.2022. Veniva successivamente assunto come *OMISSIS* dal 6.6.2023 al 31.10.2023. Quanto a *OMISSIS* veniva assunto come *OMISSIS* in data 22.7.2022 fino al 18.4.2022 e successivamente veniva assunto come *OMISSIS* dal 18.8.2022 al 17.9.2022 e poi dal 30.6.2023 al 30.10.2023.

<sup>29</sup> "ORA A ME MI CHIAMA...ORA INC.LE..GIA' MI HA CHIAMATO INC.LE... OMISSIS MI DICE CI DEVI DARE UNA MANO..".

<sup>30</sup> "INC.LE NINO OMISSIS ME L'HA PROMESSO...NON TI PREOCCUPARE INC.LE".



OMISSIS, si mostrava contrario promuovendo OMISSIS, nella convinzione che, assicurandogli il loro sostegno, questi avrebbe potuto vincere la competizione elettorale<sup>31</sup>. Sempre in occasione della stessa conversazione OMISSIS palesava ai suoi interlocutori, in maniera esplicita, le ragioni della sua ritrosia nel garantire nuovamente il sostegno elettorale a OMISSIS<sup>32</sup>.

Ancora nel corso di un successivo incontro avvenuto in data 26 maggio 2021, OMISSIS rassegnava ulteriormente OMISSIS le ragioni per cui non si fidava OMISSIS, ovvero nuovamente la ritenuta inaffidabilità del predetto in precedenti occasioni in cui non aveva rispettato i patti perché, secondo OMISSIS, aveva altre persone da favorire.

A fronte della ritrosia nutrita OMISSIS si prodigava proattivamente per convincere il primo a sostenere OMISSIS nonostante l'insoddisfazione connessa al mancato rispetto delle promesse effettuate in precedenza, evidenziando l'assoluta opportunità di stringere un accordo con OMISSIS, in primo luogo giustificando le presunte difficoltà che questi aveva riscontrato nel soddisfare gli "impegni" precedentemente assunti con OMISSIS, in ragione della cautela che si deve adottare in questi casi per non incorrere in problemi di carattere giudiziario.<sup>33</sup>

Ancora OMISSIS insisteva sull'opportunità di sostenere OMISSIS affermando che lo stesso avrebbe sicuramente riportato un elevato numero di preferenze elettorali grazie ai lavori pubblici da aggiudicare<sup>34</sup> e che un candidato alternativo, a suo avviso, non sarebbe stato eletto in ogni caso.

L'insistenza OMISSIS e le ragioni sottese alla scelta di perorare e sostenere la candidatura del OMISSIS convincevano OMISSIS a convergere sulla strategia OMISSIS, tanto che si recava OMISSIS per indurlo ad assicurare la sua candidatura OMISSIS.

Significativa era la sorpresa OMISSIS nel sentire OMISSIS mutare improvvisamente orientamento e proporgli l'alleanza in questione.

A riprova dell'effettiva realizzazione di tale dinamica, OMISSIS, a seguito OMISSIS.

<sup>31</sup> MA SE LO "MMUTTAMU" (SPINGIAMO) CHE GLI METTIAMO TUTTI CHE "U MUTTAMU" NON PERDE".

<sup>32</sup> cfr. prog.vi nn. 107048 e 23718 del 17.5.2021: "ascoltami... quando è stato di mia nipote OMISSIS. io gli ho domandato un favore dopo tutto quello che ho fatto... inc.le volte mi sono incontrato per fargli quei favori... inc.le e tu a mio nipote me l'hai fatto mettere in un posto che poi so anche a chi hai favorito... principale, e io glielo dico anche ...come inc.le tu per me puoi morire... io gliel'ho detto, lui mi ha detto inc.le... a mio nipote mi ha fatto "svuricari" a mio padre e me lo ha fatto mettere lì dentro... quando è stato ...inc.le...".

<sup>33</sup> "ci sono certe cose che non si possono fare... devono camminare che si devono costruire le cose, non è che tu... allora perché si viene arrestati, perché non le sanno fare le cose... le cose tu le devi costruire, altrimenti c'è... le manette rapido". (prog.vo n. 23718 del 17 maggio 2021).

<sup>34</sup> "ORA TU VEDRAI CHE CI SONO UN SACCO DI LAVORI".



Che questi fosse, come già detto, uomo di assoluta fiducia e a disposizione di *OMISSIS* emergeva da una serie di inequivocabili conversazioni in cui *OMISSIS* preparava l'ascesa politica *OMISSIS*, consapevole della fedeltà di questi e della sua manovrabilità<sup>35</sup>.

Che *OMISSIS* fosse di interesse dell'associazione mafiosa, nonché un passaggio fondamentale nell'ottica dell'affidabilità dell'accordo con *OMISSIS*, emergeva dai consigli dispensati *OMISSIS*, nella citata riunione del 17 maggio 2021 con *OMISSIS* e *OMISSIS*, di impostare *OMISSIS* non come una questione politica ma come un fatto personale: *OMISSIS* si impegnava a riferire *OMISSIS*.

Peraltro, come riferito tale scelta, venne poi reiterata dopo l'esito delle elezioni del giugno 2022 che vedevano *OMISSIS* il quale *OMISSIS* nonostante quest'ultimo non avesse *OMISSIS*.

Va evidenziato che la nomina in parola, aveva ad oggetto *OMISSIS* di quella che era stata effettuata *OMISSIS*, consentendo così al clan mafioso di mantenere il controllo su tale importantissimo ambito.

Secondo il PM, tale scelta può giustificarsi in maniera logica solo ed esclusivamente nell'ottica di soddisfare gli interessi della compagine criminosa rappresentata da *OMISSIS*, i quali attraverso *OMISSIS* avrebbero potuto significativamente incidere nella gestione della cosa pubblica, ove si consideri che *OMISSIS* scarsamente attrezzato dal punto di vista politico (*OMISSIS*), non solo non trovava una giustificazione politicamente apprezzabile non determinando nemmeno un rafforzamento della maggioranza consiliare (*OMISSIS*) ma addirittura fomentava accese critiche provenienti dalla politica locale e dei media in un delicato momento preparatorio della campagna elettorale.

La mancanza di attitudini *OMISSIS* rispetto alla gestione politica della cosa pubblica era stata altresì direttamente riconosciuta dai suoi più fedeli sostenitori, vale a dire *OMISSIS*, i quali, nell'interloquire sull'operato *OMISSIS* nel maggio 2021, riconoscevano la difficoltà di giustificare all'esterno una eventuale scelta di proporre *OMISSIS* se non nell'ottica esclusiva – plasticamente ammessa *OMISSIS* – di assicurare *OMISSIS* la presenza di un loro uomo evidenziando la carenza di persone disponibili ad entrare in politica e per loro ugualmente affidabili.

\*\*\*

La Commissione dedica ampia trattazione anche ad ulteriori elementi, emersi dalle predette attività investigative, che consentono di registrare la sintomatica

<sup>35</sup> cfr. prog. 12282 in data 8 aprile 2021 "OH OMISSIS... TI DEVI OMISSIS E BASTA!!!"... *OMISSIS*" e prog. 27005 del 19 maggio 2021 "*OMISSIS CE LO POSSIAMO TRASCINARE COME VOGLIAMO NOI ALTRI*".





vicinanza di predetti esponenti politici locali, legati all'Ente comunale, con ambienti e soggetti controindicati.

In particolare, nella Relazione, vengono dettagliate ulteriormente le figure *OMISSIS*.

*OMISSIS - L'interesse del clan Morabito riguardo all'ex "Albergo Sicilia" -*

La vicenda del tentativo di speculazione immobiliare sul cespite denominato "ex Albergo Sicilia", sito in Paternò, ampiamente descritta nella relazione della Commissione<sup>36</sup>, appare illuminante al fine di delineare i rapporti diretti e confidenziali, nonché le cointeressenze, intercorrenti tra noti esponenti politici locali, legati all'amministrazione di Paternò, e rappresentanti della criminalità organizzata di tipo mafioso operante in quel territorio.

In particolare, quanto emerso dalle indagini e confluito nella richiesta di adozione di misure cautelari e reali del 19 gennaio 2024, fornisce uno spaccato chiaro circa la capacità pervasiva e persuasiva, anche riguardo agli apparati comunali, di cui disponeva il sodalizio criminale mafioso "Morabito - Rapisarda" disarticolato con l'operazione "Athena".

In proposito, secondo la prospettazione della Commissione, la sicumera mostrata nell'occasione da esponenti della mafia locale e la quasi sprezzante convinzione degli stessi di riuscire a plasmare a loro favore persino le decisioni del Consiglio comunale, risultano esemplificativi della sussistenza di un sistema osmotico distorto, funzionale a consentire, grazie alle entrate nel Comune di Paternò, il soddisfacimento degli interessi del citato clan, particolarmente interessato a trarre vantaggio dall'operazione immobiliare di cui si dirà in seguito.

Al riguardo figure centrali della vicenda in argomento risultano essere *OMISSIS*, come visto ritenuto l'interfaccia del boss mafioso *OMISSIS* di cui curava tutti gli affari sul territorio, ed *OMISSIS*.

Quest'ultimo è figlio di *OMISSIS*, condannato per estorsione aggravata e continuata con l'aggravante del metodo mafioso in quanto inserito nel clan "Alleruzzo-Assinnata".

Al fine di inquadrare al meglio la vicenda relativa all'ex Albergo Sicilia, la Commissione dà contezza dei diretti e ripetuti contatti intercorrenti, nel tempo, tra *OMISSIS* ed esponenti di rilievo della locale criminalità organizzata di tipo mafioso, relazioni di cui si rinviene traccia nell'ambito dell'episodio, descritto nei citati atti giudiziari correlati

<sup>36</sup> Da pagina 80 a pagina 88 della Relazione.



all'operazione "Athena"<sup>37</sup>, relativo alla presunta truffa posta in essere da alcuni soggetti riguardo ad autovetture vendute a numerosi acquirenti senza, tuttavia, mai consegnare i veicoli.

L'episodio sommariamente descritto consente di acclarare la sussistenza di stabili rapporti tra *OMISSIS*.

In particolare, risulta sintomatico quanto riferito dalla Commissione in merito ai "rimproveri" rivolti allo stesso *OMISSIS* da parte del citato *OMISSIS* nonché *OMISSIS*, ovvero l'esponente mafioso *OMISSIS*, in quanto il predetto *OMISSIS*, rimasto danneggiato dalla descritta truffa, aveva agito, incomprensibilmente, senza prima passare da "loro".

Il declinato rapporto di soggezione/compiacenza sussistente tra *OMISSIS* e l'esponente criminale mafioso *OMISSIS*, si dipana secondo una logica di natura sinallagmatica, tipica del sistema mafioso.

Ciò emerge in tutta evidenza allorché lo stesso *OMISSIS* mostra piena disponibilità nel soddisfare le mire *OMISSIS* interessato a realizzare un'operazione di speculazione immobiliare riguardo la struttura, sita in Paternò, nota come ex "ALBERGO SICILIA".

Della vicenda si apprende attraverso la lettura degli atti giudiziari correlati all'operazione "ATHENA" dai quali emerge l'interessamento di entrambi i gruppi mafiosi paternesì, clan Morabito-Rapisarda e clan Assinnata, relativamente alla vendita all'asta dell'ex albergo Sicilia di Paternò, vicenda che già nella prima fase delle indagini appariva, secondo la ricostruzione del PM, esemplificativa dei rapporti degli indagati per appartenenza ad associazione mafiosa con esponenti politici locali.

La sponda politica delle ambizioni delle due associazioni mafiose era ancora una volta la figura *OMISSIS*, come già detto *OMISSIS*.

L'ultimo ostacolo per la realizzazione dell'operazione era rappresentato dal vincolo di destinazione d'uso che doveva essere modificato consentendo la destinazione dell'immobile a complesso residenziale, il che avrebbe reso l'affare certamente più remunerativo.

Particolarmente pregnante, ai fini della presente trattazione, è il riferimento fatto *OMISSIS* in merito all'intervento del Comune di Paternò nell'ambito dell'*iter* amministrativo correlato all'operazione<sup>38</sup>.

Delle intenzioni di lucrare sull'operazione immobiliare dell'ex Albergo Sicilia veniva informato anche *OMISSIS*, esponente della locale criminalità mafiosa, che

<sup>37</sup> Pagg. 48 e seg. richiesta del PM del 19 gennaio 2024 (operazione "Athena").

<sup>38</sup> "STAMATTINA... IO SONO STATO AL COMUNE DI PATERNO' PER FARGLI CAMBIARE IL... PER FARGLI CAMBIARE IL PIANO DI DESTINAZIONE... IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO"



nell'occasione, si metteva a disposizione per dare una mano grazie alle sue conoscenze all'interno del Comune di Paternò, *OMISSIS*.<sup>39</sup>

In altra intercettazione si appurava che *OMISSIS* (esponente di spicco del clan Morabito-Rapisarda) avevano incaricato *OMISSIS*, di occuparsi della questione tecnica dello stabile dell'ex Albergo Sicilia e che questi, data la necessità di ottenere il cambio di destinazione dell'immobile, aveva interessato *OMISSIS* per avere certezza di poter chiedere e ottenere l'autorizzazione al cambio di destinazione da parte della Provincia Regionale di Catania.

Successivamente, la richiesta di cambio di destinazione d'uso sarebbe dovuta andare in Consiglio Comunale e per tale ragione era stato interessato *OMISSIS* al fine di comprendere se in Consiglio Comunale ci fosse la maggioranza o meno.

Atal riguardo, *OMISSIS* garantiva che avrebbe pensato lui a incontrare *OMISSIS* e che avrebbe fatto in modo di pressare altri consiglieri comunali a lui vicini<sup>40</sup>, e dopo tale incontro *OMISSIS* incontrava *OMISSIS* (esponente di vertice dell'omonimo clan) confermandogli di aver già parlato con *OMISSIS* ed avere discusso del problema della maggioranza necessaria in Consiglio per autorizzare il cambio di destinazione d'uso.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> *OMISSIS* = VA BENE *OMISSIS* ... EHHH... GIA' AL COMUNE GLI HO PARLATO IO..CHE MANCANO LE CARTE INC.LE

*OMISSIS* = SI SI..INC.LE SE TI SERVE, CASOMAI SE TI SERVE... TE L'HO DETTO, DETTO L'ALTRO GIORNO, SE TI SERVE AMICIZIA AL COMUNE...CI SONO

*OMISSIS* = GIA' C'E' IL COMUNE CHE E' INC.LE

*OMISSIS* = EH..NO, IO LO STO DICENDO PER DIRE, SE TI SERVE LUI ...

*OMISSIS* = DI LUI LO SO... IO ANCHE CHE INC.LE *OMISSIS*, CHE TI...TI...TI RIEMPIO LA TESTA PIENA DI CHIACCHIERE PRIMA..IO TI CHIEDO A COSE FATTE..

(...)

*OMISSIS* = SE TI SERVE AIUTO C'E' CHI E' CHE INC.LE AL MUNICIPIO

*OMISSIS* = E' INUTILE CHE INC.LE PRIMA

*OMISSIS* = INC.LE... MA SE TI SERVE UNA MANO LA DENTRO

*OMISSIS* = SI SI SI..SI SI

*OMISSIS* = NON CE N'E' PROBLEMI... LUI E' *OMISSIS*... ORA AL POSTO DI ...INC.LE... QUELLO DELLA DISCUSSIONE QUELLA DI *OMISSIS*

<sup>40</sup> INC.LE... VEDI CHE QUESTA SAREBBE UNA COSA... LA DOBBIAMO FORZARE, LI PRESSIAMO NOI ALTRI AL COMUNE, FIRMATEMI QUESTO COSO...").

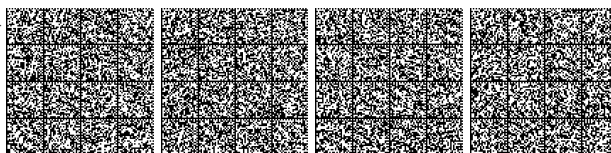
(...)

*OMISSIS*: SEI TU CHE TI CREI I PROBLEMI, ...INC.LE... SE E' CE LA SBRIGHIAMO NOI ALTRI..."

<sup>41</sup> *OMISSIS*: NO, DOMANI SCENDE... *OMISSIS* ..L'ALBERGO SICILIA... INC.LE...MI HA CHIAMATO *OMISSIS*

<sup>42</sup> *OMISSIS*: EH...

*OMISSIS*: PER IL FATTO DELLA MAGGIORANZA INC.LE





In altre intercettazioni captate sul telefono in uso a *OMISSIS* si comprendeva il suo intervento attivo per risolvere la questione interloquendo con esponenti politici di rilievo, anche nazionale, e con *OMISSIS*.

Nel frattempo, *OMISSIS*, in seguito alla richiesta avanzata dalla Provincia Regionale di Catania di rilascio della certificazione di destinazione urbanistica dell'immobile contattava i rispettivi Dirigenti di settore ed apprendeva che si trattava della certificazione urbanistica e disponeva di evadere la pratica.

Ai fini della presente trattazione, risulta significativa la valutazione compiuta dal PM riguardo alla vicenda emersa che *"... pur non consentendo di pervenire ad una contestazione del delitto di cui all'art. 353 c.p. in quanto di fatto non è stata provata alcuna turbativa della procedura di asta pubblica, in quel momento ancora da bandire ufficialmente dopo l'annullamento della precedente aggiudicazione, appare comunque emblematica del potere di condizionamento dell'associazione mafiosa oggetto di indagine sull'amministrazione locale, di cui meglio si dirà nel paragrafo relativo alle elezioni comunali del 2022"*<sup>42</sup>.

\*\*\*

Secondo la Commissione quanto descritto nel presente paragrafo consente di acclarare la sussistenza di un rapporto stabile, frequente e sinallagmatico tra esponenti di vertice della politica locale ed appartenenti alle consorterie criminali mafiose di Paternò.

In particolare, rileva *OMISSIS*, che si relaziona direttamente, ponendo in essere un atteggiamento di tipo "compiacente", con *OMISSIS*, mettendosi a disposizione dello stesso per superare gli ostacoli burocratici/politici connessi alla realizzazione di un'operazione di speculazione immobiliare a vantaggio del clan Morabito.

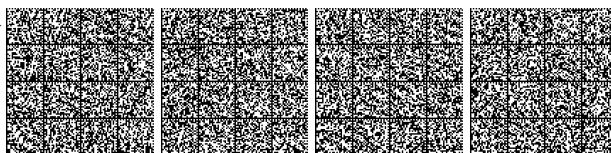
In proposito *OMISSIS* non solo si adopera in forma diretta spendendo le sue relazioni maturate in ambito politico, ma, soprattutto, assicura un proprio proattivo intervento con i Consiglieri a lui vicini affinché il Consiglio comunale adotti gli atti di pertinenza senza alcuna difficoltà.

*OMISSIS* interviene in maniera fattiva e determinata anche riguardo ai competenti Uffici comunali, al fine di assicurare che i desiderata degli uomini del clan fossero soddisfatti celermente e senza impedimenti.

---

*OMISSIS: INC.LE...HA CAPITO? QUINDI NOI ALTRI DOBBIAMO AVERE LA CERTEZZA PER QUESTO...METTIAMO PER DIRE 10MILA EURO, 15MILA EURO, DOBBIAMO AVERE LA CERTEZZA CHE IN CONSIGLIO COMUNALE, AH...INC.LE...(122 MISURA)*

<sup>42</sup> Pagg. 134 e seg. richiesta PM del 19 gennaio 2024 (operazione "Athena").



La vicenda, di cui era a conoscenza *OMISSIS*, mostra, a parere dell'Organo ispettivo, un assoluto svilimento della funzione pubblica ed uno sviamento dal perseguimento degli interessi collettivi, atteso che le azioni descritte avevano l'unico scopo di assicurare che gli esponenti locali della criminalità organizzata di tipo mafioso potessero portare a compimento un investimento immobiliare che gli avrebbe garantito ingenti profitti.

#### OMISSIS

Come sopra evidenziato, per quanto di interesse rispetto alla presente trattazione, uno dei soggetti centrali dell'operazione di polizia giudiziaria in argomento risulta essere *OMISSIS*, imprenditore agricolo, nonché *OMISSIS*.

In particolare, nell'ambito del procedimento penale di cui si tratta, il predetto *OMISSIS* è stato, tra l'altro, indagato sia per il reato di scambio politico – elettorale (art. 416 ter c.p.) sia per il delitto di cui all'art. 416 bis co. 1, 2 e 6 c.p. in quanto ritenuto appartenere all'associazione mafiosa denominata "Laudani" o "Mussi i ficurinia". Per il medesimo reato è stato destinatario della misura della custodia cautelare in carcere disposta con la citata Ordinanza del GIP datata 2 aprile 2024.

In proposito, le attività investigative hanno acclarato i numerosi contatti, con cadenza quasi quotidiana, del predetto con esponenti apicali del medesimo clan quali *OMISSIS*, oltre che con *OMISSIS*, soggetti che erano soliti frequentare assiduamente i locali dell'azienda *OMISSIS*<sup>43</sup>.

Nel medesimo contesto *OMISSIS* si adoperava per favorire gli interessi del clan, anche sfruttando la sua posizione *OMISSIS*, come dimostra quanto sopra evidenziato in ordine al suo diretto interessamento all'assunzione *OMISSIS* dei parenti degli associati, personalmente caldeggiata *OMISSIS* (vedasi sopra).

Fu, infatti, *"lo stesso OMISSIS ad occuparsi nuovamente della medesima questione caldeggiando OMISSIS il rinnovo dei relativi contratti di lavoro ed assumendosene, infine, il merito che spendeva, infatti, come "moneta" elettorale in favore OMISSIS"*<sup>44</sup>.

Risulta, inoltre, che *OMISSIS*, titolare di impresa operante nel settore degli agrumi, ha chiesto ausilio a *OMISSIS* al fine di essere favorito, grazie all'intervento degli uomini del clan, nell'aggiudicazione di un capannone venduto all'asta.

<sup>43</sup> Le evidenze investigative hanno dimostrato *"inequivocabilmente il fatto che il magazzino dello stesso indagato era stabilmente destinato a sedi di incontri speso finalizzati alla trattazione, anche in sua presenza di questioni di immediato interesse associativo."* (Pag. 71 o.c.c.c. 15768/19 RG NR PM – 9700/20 RG GIP del 2 aprile 2024)

<sup>44</sup> Pag. 71 o.c.c.c. 15768/19 RG NR PM – 9700/20 RG GIP del 2 aprile 2024.



In particolare, proprio la turbata libertà degli incanti correlata alle aste giudiziarie costituiva uno dei *core business* degli imputati nel procedimento “Athena”, atteso che i proventi illegittimamente conseguiti venivano equamente divisi tra i vertici del clan mafioso Morabito-Rapisarda e quello degli Assinnata riconducibile alla famiglia di “cosa nostra” catanese “Santapaola-Ercolano”.

Senza entrare, per motivi di sintesi, nel dettaglio delle corpose risultanze investigative correlate all’interessato e compendiate nell’operazione di polizia “Athena”, cui si rimanda integralmente, si ritiene possano risultare illuminanti le valutazioni conclusive espresse dal GIP in merito OMISSIS: *“Riassumendo, quindi, deve ritenersi che la quantità e la qualità dei contatti intercorsi con OMISSIS e, soprattutto, con OMISSIS, così come ricostruiti trattando della tornata elettorale del 2022, la messa a disposizione del suo magazzino per incontri cui andavano garantite le migliori condizioni di riservatezza ed il dimostrato adoperarsi per la risoluzione di questioni di immediato interesse associativo (quale quella dei posti di lavoro da procurare e conservare a persone comunque vicine al sodalizio), costituiscano elementi che, complessivamente valutati, dimostrano - analogamente a quanto già apprezzato trattando della posizione OMISSIS - la riconducibilità, in capo al OMISSIS di un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo cui va riconosciuta un’effettiva rilevanza causale e che si configura, quindi, come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione diretta dal Morabito giacché diretto alla realizzazione, anche parziale, del relativo programma criminoso”.*

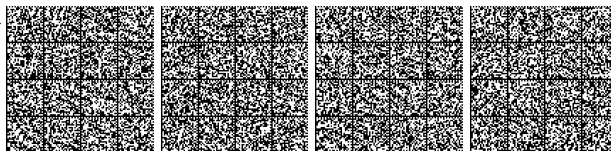
In merito alla centralità della figura di OMISSIS nell’ambito del sodalizio criminale mafioso dei Rapisarda - Morabito appare emblematico il contenuto della conversazione captata il 31 maggio 2021 tra il boss OMISSIS.

Nell’occasione quest’ultima esprimeva il suo malcontento lamentandosi per il fatto che erano tutti a completa disposizione di OMISSIS e invece non accadeva al contrario.

Va evidenziata la riflessione emblematica della donna secondo la quale sembrava che il “malandrino” fosse OMISSIS e non loro.<sup>45</sup>

In tale contesto appare significativo quanto affermato dal PM in merito *“all’importanza dell’opera di mediazione svolta dal OMISSIS e OMISSIS per convincerli ad OMISSIS nonostante le perplessità manifestate a più riprese OMISSIS. È significativo che gli stessi abbiano effettivamente seguito la linea OMISSIS, sostanzialmente affidandogli il settore*

<sup>45</sup> “OH SE CORRIAMO TUTTI QUANTI... QUALSIASI COSA HA BISOGNO, QUALSIASI, ANCHE CHE SI DEVE COMPRARE LE ARANCE, QUALSIASI... SOTTO AI PIEDI DI OMISSIS. AL CONTRARIO. NO CHE OMISSIS CI STA SOTTO AI PIEDI A NOI ALTRI, AL CONTRARIO. NOI ALTRI INC.LE. “U MALANDRINO È OMISSIS. NON SIAMO NOI ALTRI”... INC.LE SE L’È FATTA OMISSIS PERCIO’... IL FAVORE GLIELO FACCIAMO NOI ALTRI A LUI...” - Pag. 433 seg. della richiesta del PM del 19 gennaio 2024 (operazione “Athena”).





dei rapporti tra il clan e la politica. Proprio nel corso del dialogo citato (cfr. prog. 107048 del 17.5.2021) OMISSIS, mentre faceva le sue rimostranze in ordine OMISSIS imposta OMISSIS in cambio del loro appoggio ritenendolo una figura di scarso spessore, rivolgendosi OMISSIS, il quale sosteneva che si trattasse di una scelta necessitata dall'assenza di validi aspiranti di altrettanta affidabilità, diceva espressamente: **"QUESTO LO VOGLIAMO NOI ALTRI"** a dimostrazione della sua intraneità al sodalizio. Va evidenziato come proprio presso il magazzino OMISSIS si teneva l'importante incontro tra OMISSIS di cui OMISSIS era stato l'organizzatore, avvenuto il 24.4.2021."

Si aggiunga che sul conto di OMISSIS, oltre a quanto già evidenziato, è emerso che OMISSIS è convivente di OMISSIS, figlio del noto pregiudicato OMISSIS più volte condannato per associazione di tipo mafioso quale capo-promotore del citato gruppo "Morabito-Rapisarda".

#### OMISSIS

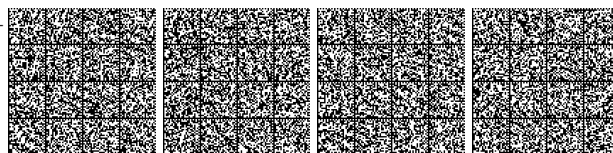
Come sopra riferito OMISSIS come visto ritenuto soggetto vicino al clan mafioso Morabito-Rapisarda.

In particolare, dalle attività di indagine correlate all'operazione "Athena" emerge la volontà di OMISSIS di declinare la sua possibile candidatura al Comune nella tornata per le elezioni amministrative del 2022, adoperandosi, in vero, OMISSIS, e ciò anche grazie all'intercessione del sodalizio mafioso di riferimento<sup>46</sup>.

Particolarmente interessante risulta il contenuto di alcune captazioni del periodo pre-elettorale del 2022, dalle quali emerge che OMISSIS «si rivolgeva OMISSIS - nella circostanza accompagnato OMISSIS, appartenente al medesimo sodalizio mafioso - cui palesava le difficoltà derivanti dalla concorrenza di un candidato a suo parere sostenuto dal clan Assinnata, evocando, così facendo, dinamiche tipicamente associative in ragione delle quali, in virtù anche dei loro consolidati rapporti - di cui in atti vi è ampia traccia nella ricostruzione - chiedeva il sostegno elettorale del capomafia ottenendo precise rassicurazioni in proposito, evidentemente fondate, tanto che, all'esito della tornata, OMISSIS si recava ancora nel magazzino del OMISSIS per fargli i complimenti e, suo tramite, raccomandare al OMISSIS di non "montarsi la testa"»<sup>47</sup>.

In proposito, si ritiene opportuno evidenziare che OMISSIS, risulta anche collaborare nelle aziende di OMISSIS, circostanza che induce a ritenere plausibile non solo che

<sup>46</sup> "... lo stesso OMISSIS ad occuparsi nuovamente della medesima questione caldeggiando OMISSIS il rinnovo dei relativi contratti di lavoro ed assumendosene, infine, il merito che spendeva, infatti, come "moneta" elettorale OMISSIS". (Pag. 71 o.c.c.c. 15768/19 RGNR PM - 9700/20 RG GIP del 2 aprile 2024).



OMISSIS abbia potuto avere contatti con gli uomini del clan Morabito - che erano soliti frequentare la sede dell'azienda OMISSIS anche per discutere degli affari dell'associazione -, ma anche che OMISSIS conoscesse le modalità spregiudicate di azione OMISSIS che, anche per trarre specifici vantaggi imprenditoriali attraverso la commissione di illeciti, si rivolgeva al sodalizio di riferimento.

Tale considerazione trova, peraltro, piena conferma dal contenuto di alcune conversazioni captate tra lo stesso OMISSIS in occasione dell'aggiudicazione alla società OMISSIS, di un capannone venduto ad un'asta pubblica turbata grazie all'intervento degli uomini del clan<sup>48</sup>.

In particolare, i tre discutevano sui dettagli finanziari dell'operazione, nella consapevolezza che questa aveva avuto l'esito sperato esclusivamente grazie all'intervento di natura illecita posto in essere dai sodali del clan mafioso "Morabito - Rapisarda"<sup>49</sup>.

Un'ulteriore conferma della conoscenza da parte di OMISSIS gli affari conclusi OMISSIS con esponenti apicali del clan Morabito, si ricava dal contenuto della conversazione intercorsa tra i due in data 10 febbraio 2021. Nell'occasione OMISSIS si confrontava con OMISSIS sulle somme che dovevano essere riconosciute alle OMISSIS<sup>50</sup> a seguito dei trasporti effettuati.

Peraltro, la circostanza che i familiari di quest'ultimo, compreso OMISSIS, fossero a conoscenza della vicinanza di OMISSIS al predetto clan, emerge in tutta la sua evidenza dalla conversazione captata tra OMISSIS lamentava la presenza costante di mafiosi presso la loro azienda minacciando il padre che, in caso di un suo arresto, non sarebbe andata a trovarlo in carcere e che avrebbe fatto lei la denuncia temendo per la propria famiglia.

Si fa altresì presente, per completezza, che il predetto OMISSIS in data 7 maggio 2024 ha assunto la carica di OMISSIS<sup>51</sup>, sostituendo, nel medesimo ruolo, proprio OMISSIS che rivestiva la carica dal 2021.

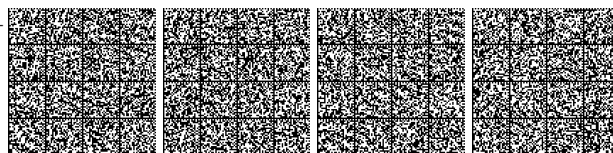
<sup>47</sup> Pag. 71 o.c.c.c. 15768/19 RGNR PM - 9700/20 RG GIP del 2 aprile 2024.

<sup>48</sup> Conversazione del 19.12.2020 - Pagg. 391 e seg. della richiesta del PM del 19 gennaio 2024 (operazione "Athena").

<sup>49</sup> "Sempre OMISSIS, in altra intercettazione ambientale, si confrontava con tale "OMISSIS" in ordine alle conseguenze che poteva subire a causa della presenza nel suo magazzino di personaggi appartenenti alla criminalità organizzata riferendosi a OMISSIS, indicato come "principale". I due, tra l'altro, facevano cenno alla citata operazione che aveva consentito arresti per turbativa d'asta e OMISSIS citava immediatamente il capannone ..." (Pag. 393 della richiesta del PM del 19 gennaio 2024 - operazione "Athena").

<sup>50</sup> OMISSIS storico esponente del clan "Morabito-Rapisarda".

<sup>51</sup> OMISSIS



Da quanto precede risulta evidente la sussistenza di un intenso rapporto fiduciario, cementato dai legami familiari e dalle descritte cointeressenze imprenditoriali e politiche, intercorrente tra *OMISSIS*, quale interfaccia *OMISSIS*, grazie all'interessamento dello stesso *OMISSIS* che ha chiesto supporto elettorale agli esponenti apicali del clan mafioso "Morabito - Rapisarda".

Ulteriori criticità vengono segnalate dalla Commissione relativamente al predetto *OMISSIS*<sup>52</sup>, nonché riguardo *OMISSIS* sul cui conto rilevano particolarmente le risultanze investigative correlate ad una conversazione intercorsa in data 12 dicembre 2020 tra *OMISSIS*, il "capofamiglia" *OMISSIS* e lo stesso *OMISSIS*<sup>53</sup>.

Al riguardo, al di là del contenuto specifico della conversazione che potrebbe risultare poco comprensibile atteso che si riferisce a circostanze non emerse negli atti giudiziari, ciò che rileva è innanzitutto il tenore confidenziale, a tratti anche amicale, che emerge dai dialoghi intercorsi tra *OMISSIS*.

Inoltre, la Commissione riferisce che dall'analisi dell'interlocuzione emerge che *OMISSIS* mostra un atteggiamento di "soggiacenza"/riverenza riguardo *OMISSIS*<sup>54</sup>, di cui mostra di conoscere l'appartenenza al sistema mafioso. In proposito dai dialoghi captati risulta che l'incontro in questione era stato programmato al fine consentire al predetto *OMISSIS* di fornire adeguate giustificazioni, direttamente al boss *OMISSIS*, relativamente ad un suo comportamento ritenuto poco gradito dai predetti esponenti mafiosi.

Dall'interlocuzione si evince, altresì, un intreccio di cointeressenze - di cui per la frammentarietà della conversazione non si coglie appieno il contenuto -, tale da consentire di ipotizzare la sussistenza di un rapporto consolidato, stabile e funzionale al soddisfacimento degli interessi dell'organizzazione criminale<sup>55</sup>.

Particolarmente "sintomatico" dell'oggetto della discussione di particolare interesse del clan, tale da richiedere l'intervento del "capofamiglia", si rileva anche dalle cautele che gli interlocutori mostrano di mettere in atto al fine di non destare sospetti o eventuali attenzioni.

<sup>52</sup> *OMISSIS* vanta delle frequentazioni con *OMISSIS*, pregiudicato e condannato, per aver fatto parte del clan "Laudani", con *OMISSIS*, pregiudicato e più volte condannato quale appartenente al clan "Morabito-Rapisarda" e con *OMISSIS*, pregiudicato e condannato per estorsione.

<sup>53</sup> *OMISSIS*.

<sup>54</sup> Significativo, al riguardo, è un passaggio di una conversazione intercorsa in data 20 novembre 2020 tra il boss mafioso *OMISSIS*: "*OMISSIS*: GUARDA CHE *OMISSIS* (NDU *OMISSIS*) GLI HO FATTO VENIRE LA FEBBRE" (pag. 596 della richiesta del PM del 19 gennaio 2024 - operazione "Athena").





*Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia OMISSIS*

La Commissione ha acquisito le dichiarazioni rese stesso in data 9 giugno 2025 dal collaboratore di giustizia *OMISSIS*, nell'ambito del procedimento penale 15768/19 da cui è scaturita la citata operazione "Athena".

Per quanto di interesse ai fini della presente trattazione, si evidenzia che *OMISSIS* ha riferito, in particolare, di essere a conoscenza di rapporti tra *OMISSIS* ed esponenti della famiglia Morabito:

Le citate dichiarazioni – integralmente riportate nel corpo della Relazione conclusiva e che per motivi di sintesi qui non vengono trascritte - contribuiscono a restituire, unitamente all'intero impianto accusatorio di cui alla citata operazione "Athena", sia pur ancora al vaglio della magistratura, un quadro di compromissione *OMISSIS* con la criminalità organizzata locale.

*Le criticità emerse sui sottoscrittori della lista elettorale ammesse alle elezioni amministrative del 2017 e del 2022 per il comune di Paternò*

A corollario di quanto sin d'ora descritto, in ordine agli organi elettivi di Paternò, la Commissione ha svolto ulteriori accertamenti anche sui sottoscrittori delle liste ammesse alle elezioni amministrative, all'esito dei quali è emerso quanto segue.

Con riferimento alle elezioni del 2017, risulta che:

*OMISSIS*

Con riferimento alle elezioni amministrative del 2022, emerge che:

*OMISSIS*

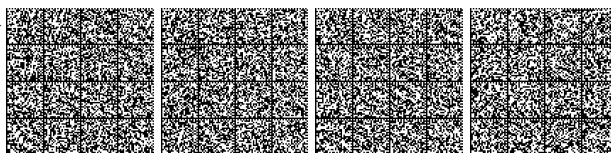
*CENNI GENERALI SULL'APPARATO AMMINISTRATIVO*

Alla data di insediamento della Commissione, la struttura burocratica del Comune era organizzata in 11 Direzioni funzionali, cui si aggiungono ulteriori due servizi: 1) Staff segreteria particolare del Sindaco; 2) Staff del Segretario Generale.

Ogni servizio risulta, altresì strutturato in Uffici di riferimento articolati a seconda delle competenze afferenti al Servizio Stesso.

---

<sup>55</sup> Pagg. 94 e seg. della relazione della Commissione di accesso ispettivo.



*I Dipendenti comunali*

Alla data del 30 gennaio 2025<sup>56</sup> prestavano servizio presso l'Ente i seguenti dipendenti:

- n. 123 a tempo indeterminato;
- n. 7 a tempo determinato;
- n. 15 in comando da altre Amministrazioni/Enti.

Nel corso dell'accesso, sono emersi i seguenti elementi di rilievo anche a seguito dell'analisi dei rapporti parentali e delle frequentazioni dei dipendenti del Comune di Paternò:

*OMISSIS*

*L'attività amministrativa*

L'analisi della documentazione acquisita dalla Commissione è risultata particolarmente complessa, sia per l'arco temporale, significativamente esteso, oggetto di indagine (2017/2024), sia per la copiosità degli atti visionati spesso acquisiti in maniera frammentata.

In particolare, al di là dell'analisi documentale che può disvelare disfunzioni amministrative evidenti, spesso comuni a tante altre amministrazioni locali, ciò che si rivela determinante è conoscere il reale *modus operandi* all'interno dell'Ente, i rapporti di forza e le dinamiche relazionali esistenti tra gli Uffici.

A tale riguardo, giova evidenziare come, nel corso dell'intero periodo in cui si è svolto l'accesso ispettivo presso l'Ente, la Commissione ha registrato da parte del personale dipendente un atteggiamento dilatorio nella consegna della documentazione richiesta, che evidenzia, a giudizio di quell'Organo, un pervicace e costante rifiuto di collaborazione.

In particolare l'Organo ispettivo ha evidenziato che, benché i responsabili dei settori dell'amministrazione comunale di Paternò abbiano palesato una "formale" disponibilità nel fornire quanto richiesto, affinché fossero acquisiti gli atti necessari per l'espletamento delle prescritte verifiche di competenza della Commissione, si sono, infatti, resi necessari numerosi accessi presso gli uffici dell'Ente, ripetuti solleciti, nonché reiterate richieste di integrazione rispetto quanto di volta in volta consegnato.

La tardiva e, in alcuni casi, lacunosa e parziale consegna della documentazione richiesta ha reso particolarmente difficoltoso il lavoro di ricostruzione degli atti e dei procedimenti relativi al periodo di interesse.

<sup>56</sup> Giorno dell'insediamento della Commissione.



Nessun effetto sortiva neppure l'incontro tenuto dalla medesima Commissione con i responsabili dei settori nel mese di febbraio, quando agli stessi veniva intimato di consegnare nei tempi richiesti la documentazione mancante.

Addirittura, relativamente ad alcuni settori dell'amministrazione, quali ad esempio quello delle licenze commerciali, sono stati forniti atti informali, poco intellegibili nonché di dubbia valenza probatoria e/o documentale non risultando ancorati ad alcun procedimento amministrativo trasparente e utilmente tracciabile.

Tale mancanza di collaborazione – a giudizio della Commissione – è da farsi ricondurre verosimilmente ad intenti dilatori, sia da parte dell'apparato burocratico, che politico, atteso che nessun effetto hanno sortito le sollecitazioni in tal senso effettuate, sia pur solo verbalmente, nei confronti del Sindaco.

Nel contesto appena cennato, la Commissione ha avuto modo di verificare **la grave precarietà funzionale degli uffici e dell'intero apparato burocratico dell'Ente.**

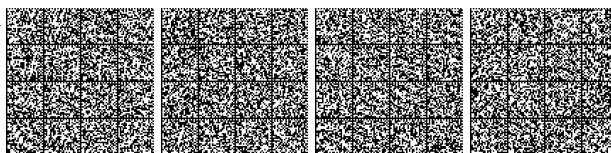
Tale precarietà costituisce, a giudizio dell'Organo ispettivo, l'*humus* in cui sono proliferate, nel corso degli anni oggetto dell'attività di accesso, manifestazioni di condizionamento degli uffici comunali da parte delle consorterie mafiose, tali da far sì che il Comune di Paternò non abbia perseguito il bene e l'interesse collettivo, favorendo, invece, gli interessi e gli appetiti criminali.

Primo elemento sintomatico di tale precarietà è **l'assenza di una figura stabile di Segretario comunale**, essendosi susseguiti nell'incarico, nel corso delle due sindacature Naso, diversi funzionari.

L'assenza di una figura che assicuri continuità gestionale ed il necessario coordinamento delle attività amministrative ha costituito sicuramente un *vulnus* per il corretto funzionamento della macchina amministrativa/burocratica dell'Ente e per la tutela della legalità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.

A ciò va aggiunta, come emerso dalle indagini ispettive, una situazione di generale **disordine organizzativo** che caratterizza il funzionamento del sistema amministrativo dell'Ente che si sostanzia, fra l'altro, nell'assenza di barriere o interventi funzionali ad arginare eventi e fattispecie caratterizzati da pernicioso illegalità, verosimile porta di accesso per fenomeni più gravi.

È il caso della **sostanziale assenza dell'utilizzo**, da parte degli uffici, del sistema automatico di acquisizione della **documentazione antimafia** (Banca Dati Nazionale Antimafia - BDNA) nei confronti di soggetti e/o imprese che, a vario titolo, intrattengono rapporti o abbiano contatti "qualificati" con l'Ente.





È emerso, infatti, che solo un dipendente (su circa 130 unità) ha eseguito sporadici accessi al sistema, e che, nell'arco di tempo dal 2017 alla data di insediamento della Commissione ispettiva, il numero di interrogazioni della BDNA è risultato del tutto insignificante, con sole 36 comunicazioni e 42 informazioni antimafia richieste.

La sostanziale inesistenza delle verifiche antimafia induce a ritenere che il Comune di Paternò non abbia posto in essere alcun presidio, barriera e/o strumento efficace al fine di impedire il realizzarsi anche degli interessi mafiosi, che, come noto, si servono in maniera strumentale delle disfunzioni organizzative e funzionali rilevate, per conseguire illeciti vantaggi di diversa natura.

Solo diversi mesi dopo l'insediamento della Commissione – nel mese di maggio del 2025 – e dopo ben 8 anni di gestione politico – amministrativa dell'Ente, il Sindaco si è avveduto dell'inefficacia delle verifiche in parola, richiedendo alla Prefettura di Catania di accreditare all'utilizzo della B.D.N.A. tutti i Responsabili dei Settori amministrativi dell'Ente.

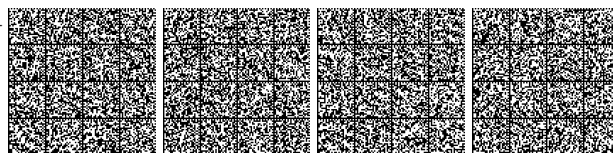
Di tale precarietà funzionale e della citata assenza di controlli antimafia hanno, inevitabilmente, beneficiato diversi operatori economici che, a vario titolo, hanno intrattenuto rapporti con il Comune di Paternò.

È il caso delle **licenze commerciali** (*rectius* SCIA), in relazione alle quali, a parere della Commissione, il Comune opera in totale spregio delle norme di legge in materia di controlli sui requisiti soggettivi degli interessati e di trasparenza.

In proposito, l'Organo ispettivo ha evidenziato come nell'ufficio preposto regni uno stato di totale confusione da cui deriva l'impossibilità di risalire con facilità alle pratiche esistenti, in considerazione, tra l'altro, dell'assenza di un registro completo e cronologicamente ordinato in cui siano annotate le SCIA.

Si è appurato che sono stati, volutamente, celati alla Commissione documenti di grande importanza, quali l'esistenza di due attività commerciali intestate a soggetti gravati da pregiudizi di assoluto rilievo che, qualora fossero stati assoggettati ai prescritti controlli, avrebbero determinato l'adozione di un provvedimento di diniego all'esercizio del commercio.

E' il caso dell'attività intestata a *OMISSIS*, imputato nel procedimento penale discendente dall'Operazione *Athena* per associazione mafiosa e di quella riferita a *OMISSIS*, il primo pregiudicato per associazione mafiosa e ritenuto organico al clan Assinnata, il secondo imputato nella stessa operazione *Athena* per turbata libertà degli incanti con l'aggravante del metodo mafioso.



Tra gli atti consegnati dagli uffici comunali, invece, si annoverano diverse attività commerciali in essere intestate, tra gli altri, a personaggi contigui, se non proprio organici, ai sodalizi criminali locali e catanesi – come nel caso della moglie di un esponente di vertice del clan Assinnata o di un soggetto accusato di favoreggiamento personale nei confronti di un appartenente al clan “Cappello – Bonaccorsi” – o, in ogni caso, a soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nella più volte citata “Operazione Athena”.

Significative risultano al riguardo le conclusioni espresse dal medesimo Organo ispettivo riguardo al funzionamento di quel settore amministrativo: *“Alla totale disorganizzazione degli uffici si uniscono, infatti, le altrettanto gravi omissioni da parte dell'Amministrazione comunale, atteso che è mancata la dovuta vigilanza sull'andamento degli uffici, così come è risultato del tutto assente qualsiasi iniziativa finalizzata a mettere gli stessi uffici nelle condizioni di operare secondo le procedure di legge per cautelare l'Ente dalle possibili infiltrazioni criminali nel settore in questione, in primis attraverso l'abilitazione del personale all'accesso alla BDNA.*

*A tale riguardo, alla conclamata e generalizzata carenza di controlli preventivi antimafia, che, come accennato, riguarda anche nel quinto settore, si accompagna, infatti, l'omessa attivazione dei compiti di vigilanza, indirizzo e controlli che fanno capo, in primo luogo, al Sindaco, ai sensi degli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c, e 107 TUOEL.*

*Da ciò discende che, quanto sopra rappresentato, non può ascriversi alla sola negligenza dell'apparato burocratico, ma ad una cattiva gestione della cosa pubblica riferibile a comportamenti omissivi da parte del Sindaco Naso e della sua amministrazione, che avrebbero dovuto vigilare e imporre il rispetto delle procedure di legge.*

*In definitiva, dall'esame della tematica in parola, riscontrata la totale assenza degli “anticorpi” necessari, è emersa, ancora una volta, in maniera lampante, la permeabilità degli apparati comunali di Paternò alle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata.”*

\*\*\*

Anche in relazione agli **affidamenti diretti e in somma urgenza**, la Commissione ha riferito di aver dovuto effettuare una complessa attività di verifica di propria iniziativa, atteso sulla base della documentazione acquisita e messa a disposizione da parte degli Uffici comunali è emerso che vi sono alcune società cui sono stati conferiti pagamenti per lavori effettuati secondo procedura di somma urgenza, non riportati nello specifico elenco degli atti richiesti.



Secondo quanto riferito dagli uffici, il Comune di Paternò, in otto anni di amministrazione Naso, avrebbe operato solo 11 affidamenti con la procedura della somma urgenza.

Fra queste, sono emersi elementi di rilievo in relazione *OMISSIS*, il cui titolare ha frequentazioni con esponenti del clan Assinnata.

E, ancora, *OMISSIS* ha delle partecipazioni societarie con Carmelo Laudani, arrestato nell'ambito di un'operazione di polizia condotta contro il clan Santapaola.

Il titolare *OMISSIS*, pregiudicato per associazione mafiosa finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente, insieme ad altri soggetti appartenenti al clan Assinnata e destinatario della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Di rilievo anche quanto emerso in relazione *OMISSIS*, fra i quali si annoverano soggetti con precedenti penali e di polizia per reati di mafia, legati al clan Laudani, nonché in materia di stupefacenti e sorvegliati speciali.

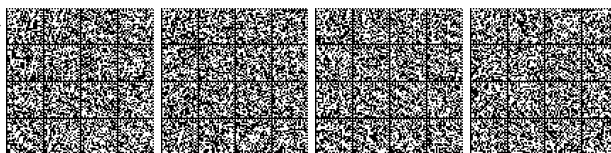
Fra le società destinatarie di affidamenti diretti è emersa quella relativa alla ditta incaricata del servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale *OMISSIS*, che, fra i dipendenti, annovera la figlia e la sorella di un pregiudicato per reati di mafia, stupefacenti ed estorsione, oltre che assiduo frequentatore di esponenti del clan Santapaola – Ercolano e altri dipendenti ritenuti organici a quest'ultimo o al clan Assinnata e con frequentazioni con soggetti controindicati.

A favore della stessa ditta, peraltro, si è proceduto a ricorrere a continui riconoscimenti di debiti fuori bilancio fra il 2017 ed il 2024 per oltre 330 mila euro.

Anche fra i dipendenti *OMISSIS* figurano soggetti con precedenti penali e di polizia, ritenuti organici al clan Laudani, e con strette parentele con il clan Morabito Rapisarda.

*OMISSIS*, di cui si è già fatto cenno - con rapporti di parentela e affinità con soggetti vicini al clan Assinnata - è anche titolare dell'omonima impresa individuale che ha percepito mandati di pagamento dal Comune di Paternò, nel periodo dal 2020 al 2021, per complessivi euro 27.476,70.

Secondo la valutazione della Commissione, gli affidamenti appena accennati hanno evidentemente foraggiato imprese legate direttamente o indirettamente alla criminalità organizzata, o perché amministrate da soggetti controindicati o perché annoverano, fra il proprio personale, dipendenti con precedenti penali e/o di polizia per reati di mafia o legati da stretti rapporti di parentela con esponenti di clan locali.





Anche riguardo *OMISSIS*, sono emerse alcune criticità.

In particolare, la Commissione riferisce che fino al 21 luglio 2022 *OMISSIS*, che, come già approfondito in sede di analisi degli amministratori, ha rapporti di parentela con soggetti (il padre, il cognato e due zii) gravati da frequentazioni, anche assidue, con esponenti riconducibili alla locale criminalità organizzata.

Si soggiunge che *OMISSIS* ha in essere un contratto per la fornitura di servizi informatici sottoscritto con *OMISSIS*, destinataria di informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Cremona in data 27.12.2024.

Da ulteriori approfondimenti condotti dalla Commissione, è emerso che il Comune di Paternò ha elargito **contributi economici**, quali misure di contrasto alla povertà, poste in essere nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore di soggetti vicini alle famiglie di mafia Rapisarda, Alleruzzo e Assinnata.

Si è visto, inoltre, come due **abitazioni rientranti nel patrimonio immobiliare del Comune di Paternò** siano attualmente occupate da due pregiudicati condannati anche per associazione di tipo mafioso e gravitanti nell'orbita dei clan Santapaola – Ercolano e Laudani, attraverso l'articolazione locale della famiglia Assinnata.

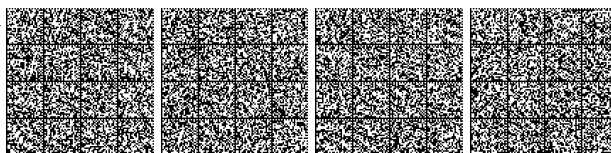
\*\*\*

Un cenno a parte meritano gli approfondimenti condotti dalla Commissione riguardo l'esposizione debitoria emersa nei confronti dell'Ente di alcuni rappresentanti dell'amministrazione, compreso il Sindaco, la distorta corresponsione dei gettoni di presenza a favore dei Consiglieri comunali e la gestione della festa patronale di "Santa Barbara".

In linea generale, dall'analisi condotta, viene in evidenza sia la generale acquiescenza e condivisione da parte di tutti gli esponenti politici comunali, di maggioranza ed opposizione, di metodi gestionali distorti, sia la certezza che le disfunzioni organizzative ed il disordine amministrativo sopra evidenziati, unitamente al diffuso clima di spregio per il rispetto delle norme generalmente intese, costituiscono un veicolo privilegiato per il consolidarsi di interessi illeciti che possono favorire, anche indirettamente, esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

#### **L'ESPOSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DELL'ENTE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI**

La Commissione riferisce che nel corso dell'attività ispettiva, è emerso che il Sindaco ed alcuni amministratori risultavano morosi nei confronti dell'Ente relativamente al dovuto pagamento di tasse e tributi locali.



In particolare, ciò che è emerso dall'analisi ispettiva è la paventata situazione di incompatibilità eventualmente sussistente in capo ai predetti amministratori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 del d. lgs. n. 267/2000<sup>57</sup> e dell'art. 10, comma 1, n. 6 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i. che riproduce il dettato normativo nazionale contenuto nel T.U.O.EL.

La *ratio* di tale previsione normativa è quella di garantire il corretto adempimento del mandato ed impedire che concorrano, all'esercizio della relativa funzione, soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del Comune o che si trovino in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità. L'amministratore, come specificato dalla giurisprudenza, non deve prestare il fianco al sospetto che la sua condotta possa essere orientata dall'intento di tutelare i propri interessi personali contrapposti a quelli dell'Ente<sup>58</sup>.

In proposito, a seguito di specifica richiesta da parte della Commissione ispettiva, il competente Ufficio comunale ha riferito che diversi Assessori e Consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, annoveravano pendenze tributarie nei confronti dell'Ente.

Al riguardo, per alcuni degli interessati<sup>59</sup> sono emerse, a parere della Commissione, delle evidenti situazioni di potenziale incompatibilità con le cariche ricoperte, attesa la presenza di debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti del Comune ed in considerazione dell'esistenza di cartelle di pagamento, regolarmente notificate, ai quali non ha fatto seguito il conseguente versamento dell'importo dovuto.

Si soggiunge che la Commissione ha dato, altresì, atto dell'esposizione debitoria riguardante *OMISSIS*, relativamente al mancato pagamento delle imposte riferite all'IMU ed alla TARI.

In particolare, dai dati forniti dall'ente, emerge *OMISSIS* è debitore nei confronti dell'Ente sin dal 2012.

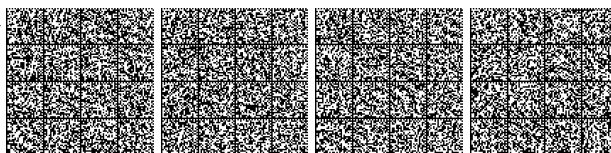
Ma l'elemento di maggiore rilievo sintomatico è che, per le somme dovute all'Ente dagli anni di imposta IMU dal 2016 al 2024, *OMISSIS*.

Analogamente per la TARI, *OMISSIS* ha un'esposizione debitoria nei riguardi dell'Ente sin dal 2013.

<sup>57</sup> l'art. 63 del D. Lgs. 267/2000 dispone, in materia di incompatibilità, che non può ricoprire la carica, tra le altre, di Sindaco e Consigliere comunale "colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune [...] è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

<sup>58</sup> Corte Cost., sent. 24 giugno 2003, n. 220

<sup>59</sup> Si tratta *OMISSIS*. Tutti i soggetti risultano debitori di quote della TARI e dell'IMU non saldate.



Per gli anni successivi, *OMISSIS*<sup>60</sup>.

Al riguardo la Commissione evidenzia che *OMISSIS*, si è certamente configurata una situazione di incompatibilità riferita al mancato pagamento dell'IMU per l'anno di imposta 2016, atteso che è avvenuta una notifica di cartella esattoriale nel dicembre 2021 *OMISSIS*.

Per gli anni di imposta precedenti, dal 2012 al 2015, gli uffici hanno riferito di un'iscrizione a ruolo, senza specificare altro, dal che si desume che *OMISSIS*.

Analogamente, *OMISSIS* in relazione al mancato pagamento alla TARI per l'anno di imposta 2016, atteso che ha ricevuto due cartelle di pagamento nel mese di ottobre del 2021, con pagamento avvenuto solo a ottobre 2023.

A parere della Commissione, appare altresì di rilievo il pagamento *OMISSIS*, per i quali gli uffici non hanno provveduto ad avviare l'iter per la riscossione coattiva, sebbene si riferissero ad anni d'imposta risalenti a partire dal 2017.

Le cennate situazioni di *OMISSIS*, non sono state fatte emergere né dagli uffici comunali, né tanto meno in seno al Civico Consesso, ma neanche su iniziativa dei vari Segretari comunali che si sono succeduti nel corso delle due amministrazioni Naso.

Tale elemento aiuta a corroborare l'ipotesi della sussistenza di un sistema distorto trasversale e condiviso che, peraltro, si inserisce in un ambito amministrativo carente e disfunzionale incapace di porre in essere strumenti di efficace controllo dell'azione amministrativa.

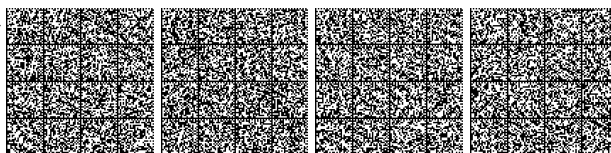
Appare quasi superfluo evidenziare che le paventate situazioni di incompatibilità riguardo ai vertici dell'Ente, qualora fossero emerse per tempo, avrebbero potuto comportare anche un diverso assetto gestionale, circostanza che induce a ritenere acclarato quanto sopra sostenuto ovvero che l'assenza di controlli e barriere alle illiceità di diversa natura, può avere come diretta conseguenza anche l'alterazione della legittima rappresentanza politico-amministrativa nei confronti dei cittadini.

#### **ATTRIBUZIONE DI RIMBORSI SPESE E GETTONI DI PRESENZA**

Nel corso della relazione la Commissione ispettiva ha, altresì, evidenziato delle anomalie nell'attribuzione dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza a favore dei Consiglieri comunali, per la partecipazione alle attività delle Commissioni e dell'Organo assembleare.

In particolare, dall'esame degli atti, è emerso che, a fronte di una limitata attività del Civico Consesso, in alcuni casi si sono tenute fino a 50 sedute di commissione consiliare con relativa corresponsione di gettoni e rimborsi.

<sup>60</sup> Fa eccezione un importo di € 293 pagato in data 5 settembre 2024.





Nello specifico, si è constatato un aumento dei costi discendente da un incremento, nell'anno 2023, pari al 100% della spesa dell'anno precedente, per il rimborso ai datori di lavoro della quota stipendiale dei propri dipendenti impegnati nell'esercizio delle funzioni consiliari, dei costi delle spese di viaggio, delle indennità per le adunanze del Consiglio e delle indennità delle commissioni consiliari.

Trattasi di un *modus operandi* ormai consolidato che consente a quasi tutti i consiglieri comunali di totalizzare un numero spropositato di gettoni per sedute di Consigli comunali e di commissioni consiliari, nel limite massimo consentito dalla legge.

Tale elemento risulta sintomatico al fine di confermare quanto detto in ordine all'assenza di efficaci sistemi di controllo sull'operato dell'Amministrazione.

Tale ruolo spetta sicuramente agli Uffici competenti chiamati ad assicurare trasparenza e buon andamento del sistema amministrativo/gestionale ma, soprattutto, è compito primario del Consiglio comunale cui l'art. 42 del T.U.O.E.L., attribuisce la funzione, tra l'altro, di "controllo politico amministrativo".

Tuttavia, appare evidente che in situazioni come quelle descritte in cui si registra una generale trasversale condivisione, da parte di tutti gli esponenti politici comunali, di sistemi distorti la funzione di sentinella attribuita all'Organo consiliare vien meno con grave nocumento per la corretta funzionalità dell'Ente. Ciò risulta ancora più grave atteso che la situazione finanziaria del Comune di Paternò risulta fortemente deficitaria mettendo a rischio la capacità dell'Ente di assicurare i servizi primari da elargire alla cittadinanza.

#### **LA FESTA DI SANTA BARBARA**

La Commissione ispettiva ha dedicato un apposito paragrafo agli aspetti organizzativi della festa di Santa Barbara, patrona della città, principale festa religiosa che si celebra annualmente il 3, 4, 5 dicembre.

Oltre la processione del fercolo della Santa, la festa si caratterizza per i tradizionali "cerei", nove "varette", rappresentanti le varie corporazioni cittadine, che, nei giorni immediatamente precedenti la solennità della patrona, girano i diversi rioni della città.

La festa, oltre che per la grande devozione nei confronti della Santa, si caratterizza anche quale evento di grande partecipazione popolare che, nel recente passato, ha fatto registrare significativi eventi di cronaca, di particolare impatto sotto i profili dell'ordine pubblico.

Nel corso della festa del 2015, infatti, in particolare nella mattinata del 2 dicembre, il cereo degli "ortolani" e quello dei "dipendenti comunali" giungevano in corrispondenza



dell'abitazione della famiglia di Salvatore Assinnata, capo dell'omonimo *clan*, detenuto presso il carcere di Asti, accompagnati da una banda musicale che intonava la colonna sonora del film *"Il padrino"* e da numerose persone che li seguivano festanti.

Nell'occasione, i due figli del boss, *OMISSIS*, sostavano compiaciuti sui gradini più alti delle scale antistanti l'ingresso del complesso abitativo, come a dimostrare il loro livello superiore nei confronti dei presenti.

I portatori dei cerei sostavano per un lungo periodo sotto i balconi delle abitazioni della famiglia Assinnata, site peraltro nelle immediate vicinanze del Palazzo Municipale, e, dapprima quelli del cereo ortofrutticoli e successivamente quelli dei dipendenti comunali, cominciavano a far *"danzare"* le varette, eseguendo le classiche *"annacate sul posto"*, ed in modo indiscutibile abbassavano materialmente i cerei simulando il classico *"inchino"*, alla presenza dei due rampolli della famiglia Assinnata.

Successivamente, con le stesse modalità, ripetevano gli stessi riti di *"riverenza"* nei confronti di Domenico Assinnata junior e, terminati gli *"onori"*, lo salutavano con devozione e rispetto con baci e abbracci evidenti.

Secondo le ricostruzioni investigative, gli indiscutibili segnali evidenziati nei confronti del giovane Assinnata, sembravano voler significare ineluttabilmente l'investitura a reggente dell'omonimo *"clan"*.

L'intera scena veniva, peraltro, ripresa da *OMISSIS*, figlio minore del capo clan, il quale successivamente la pubblicava sui *social network*.

A seguito di tale gravissimo episodio, che ha avuto grande eco mediatico anche su scala nazionale, il Questore di Catania, con provvedimento in data 3 dicembre 2015, disponeva a carico dei cerei dei *"dipendenti comunali"* e degli *"ortolani"* il divieto di partecipare alle previste e residue manifestazioni religiose e non religiose delle festività patronali in onore di Santa Barbara fino al 5.12.2015 e in occasione della successiva ottava.

Riguardo ai profili organizzativi delle festività, la Commissione riferisce che il relativo onere è demandato al Comune, attraverso il Comitato festeggiamenti.

In proposito, dall'analisi della documentazione acquisita, l'organo ispettivo, ha rilevato la totale assenza di controlli sia con riferimento alle concessioni rilasciate e alla modalità di affidamento dei servizi e delle forniture a terzi per l'organizzazione della festa, sia, soprattutto, sui portatori dei cerei.

In particolare, il Comune, reale *dominus* della festa, non ha posto in essere alcun accorgimento per prevenire il ripetersi dei gravi episodi occorsi durante le celebrazioni del 2015 – e di cui si è fatto cenno nella relazione – prova ne è il fatto che continuano a comparire fra i portatori dei cerei degli *"ortolani"* e dei *"dipendenti"*



comunali” quattro soggetti che risultavano presenti in occasione della nota “*annacata*” innanzi l’abitazione del boss Assinnata.

Uno di questi è, addirittura, divenuto rettore del cereo dei “dipendenti comunali”, mentre un altro portatore, ancora nel 2024, di quello degli “ortolani” è stato condannato in via definitiva per traffico di stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso.

La Commissione riferisce, altresì, che nessuna forma di controllo, nello specifico, avviene, infatti, sui portatori.

Si soggiunge, peraltro, che il Comune, anche in tal caso senza alcuna forma di verifica preventiva, elargisce complessivamente somme per oltre 30 mila euro a favore dei “cerei” a titolo di rimborsi per spese non meglio precisate, peraltro in assenza di qualsivoglia documentazione giustificativa.

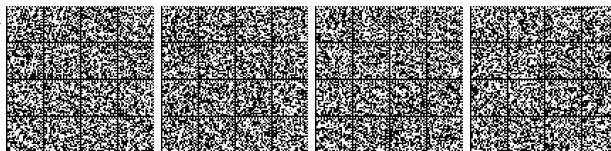
In realtà, il responsabile del III settore, in sede di audizione personale, ha riferito che “*ogni portatore rende una dichiarazione al governatore chiedendo il pagamento delle spettanze di circa 500 euro*”.

Non si tratta, quindi, di una forma di ristoro per le spese sostenute per l’organizzazione delle manifestazioni correlate alla festa patronale, bensì di una sorta di vero e proprio “compenso”.

Dall’assenza di controlli, come ha più volte ribadito la Commissione, discende anche il rilascio di concessioni, fra le altre, per occupazione di suolo pubblico in favore di soggetti pluripregiudicati anche per reati gravi in materia di materie esplodenti, lesioni, rapina, stupefacenti, associazione a delinquere, nonché a soggetti gravati dalla misura della sorveglianza speciale.

Si soggiunge che, sempre secondo la valutazione dell’Organo ispettivo, la totale assenza di una specifica regolamentazione sia per gli affidamenti in occasione delle celebrazioni patronali, sia per la gestione dei delicati aspetti correlati alla processione dei cerei, rende facilmente permeabile agli appetiti criminali anche l’intera organizzazione della festa di Santa Barbara, occasione ghiotta per le consorterie mafiose per manifestare la propria forza sul territorio ed incrementare il consenso sociale presso la cittadinanza, grazie al riconoscimento pubblico assicurato nel corso della principale manifestazione organizzata in ambito comunale.

Un’ultima notazione si ritiene utile riservarla in merito a quanto emerso dalle audizioni personali *OMISSIS*, entrambi sentiti dalla Commissione al fine di acquisire elementi cognitivi in merito alle effettive modalità organizzative della festa patronale.





Al riguardo, la Commissione nel riferire preliminarmente che dai predetti soggetti auditi sono state raccolte versioni differenti e contrastanti, afferma quanto segue: *“OMISSIS ha voluto celare alla Commissione di indagine, che nelle annualità 2023 e 2024, in cui si è, peraltro, registrato l'importo maggiore disponibile per l'organizzazione della festa, grazie anche al sostanzioso contributo della Regione Siciliana, tutto è stato demandato alla Pro loco.*

*L'Amministrazione, quanto meno per le predette annualità, si è rapportata direttamente alla Pro loco, impartendo le direttive sulle modalità di impiego delle somme disponibili, esautorando del tutto gli uffici.*

*Tutto ciò in violazione di ogni normativa in materia di trasparenza e dei controlli previsti ex lege, sia in tema di antimafia che di regolarità contributiva e fiscale dei beneficiari finali degli importi.*

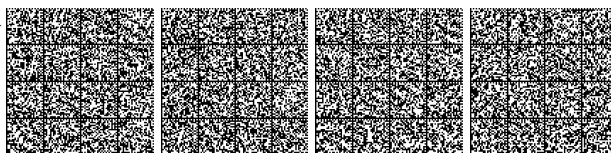
*Gli uffici comunali, in sostanza, sono stati coinvolti unicamente al momento di ricevere la rendicontazione della Pro loco, non conoscendo a chi sono stati affidati i vari servizi previsti per la festa.”*

#### **LA SITUAZIONE FINANZIARIA**

A corollario di quanto sopra esposto, la Commissione evidenzia anche il ripetuto, mancato rispetto dei termini di legge per l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico degli strumenti di **programmazione finanziaria** nonché degli schemi dei bilanci consuntivi, cattiva prassi che continua a caratterizzare ancora oggi la gestione della *res pubblica* da parte dell'amministrazione comunale di Paternò, oggetto, peraltro, di continui rilievi da parte dell'organo di revisione dell'Ente.

Il Collegio dei revisori ha, tra l'altro, evidenziato ripetutamente criticità in ordine alla redazione e rappresentazione dei bilanci secondo i principi cardini della veridicità, coerenza, trasparenza ed intellegibilità dei dati contabili e finanziari, nonché sul funzionamento delle società partecipate, sull'attività di riscossione tributaria, sul costo del personale, sul ricorso alle anticipazioni di tesoreria, sul riaccertamento dei residui attivi, su omissioni e/o irregolarità per adempimenti di legge.

L'Ente, inoltre, ha dovuto far ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art 243 bis del TUEL, come da deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 25 giugno 2021.



Nonostante ciò, secondo la Commissione ispettiva, gli organi di indirizzo e controllo politico amministrativo non hanno assunto posizioni attive di *governance* al fine del rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa, venendo meno ad alcuni obblighi e facoltà finalizzati ad assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano.

Fra le altre criticità, la Commissione ha verificato che l'attività di accertamento delle entrate è ferma ai tributi dell'anno 2019, mentre la formazione dei ruoli coattivi all'anno 2017.

Significativo e dal forte valore sintomatico, risulta quanto di recente verificatosi in occasione dell'approvazione del rendiconto di gestione 2024 cui è connesso il riaccertamento dei residui al 31.12.2024.

In particolare risulta che, per decisione dell'Amministrazione comunale, sono stati stralciati crediti per circa 8 milioni di euro in quanto ritenuti di difficile esazione.

Le cennate verifiche ispettive hanno consentito, altresì, di accertare che l'Ente non ha nemmeno proceduto al contenimento dei costi della politica, altro elemento saliente del piano di riequilibrio, che, come osservato anche dal collegio dei revisori, *“non solo tra il 2022 il 2023 ed i primi mesi del 2024 non sia diminuita, ma al contrario ha subito un incremento esponenziale”*, come già evidenziato a proposito dell'anomalia nella corresponsione dei rimborsi e dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali.

### **CONCLUSIONI E PROPOSTE**

L'esame della documentazione acquisita ed analizzata dalla Commissione nonché le risultanze investigative confluite nell'operazione di polizia giudiziaria che ha interessato personaggi pubblici della vita politico - amministrativa di Paternò<sup>61</sup>, inducono ad affermare l'esistenza di un quadro d'insieme caratterizzato da un significativo intreccio tra il contesto criminale radicato in quel comprensorio e la vita pubblica locale.

In particolare, gli accertamenti svolti, in alcuni casi suffragati dalle conversazioni intercettate, hanno fatto emergere elementi informativi, ancorché in alcuni casi a carattere indiziario, che consentono di affermare l'esistenza di un contesto di relazioni, vicinanza o contiguità, realizzati mediante collegamenti diretti o indiretti, con la criminalità organizzata da parte di alcuni amministratori in carica o della passata consiliatura, *OMISSIS*.

---

<sup>61</sup> L'operazione "Athena".



Tali elementi, come detto, da valutare secondo una visione complessiva e non atomistica, ponendo l'attenzione non soltanto sui singoli episodi ma, soprattutto, sui collegamenti tra i fatti descritti, le persone coinvolte e il generale andamento, nel tempo, dell'Amministrazione locale, devono essere inquadrati in un sistema sociale e territoriale particolarmente complesso in cui si registra la pervasiva presenza di diversi gruppi criminali riconducibili alle principali consorterie mafiose.

In proposito, l'analisi condotta dalla Commissione ha messo in evidenza una situazione di complessiva *mala gestio* che ha caratterizzato, nel tempo, alcuni ambiti del sistema amministrativo del Comune di Paternò, circostanza che ha contribuito sia al verificarsi di episodi corruttivi e/o collusivi sia ad agevolare possibili interferenze e permeabilità della criminalità organizzata nella vita e nelle attività dell'Ente.

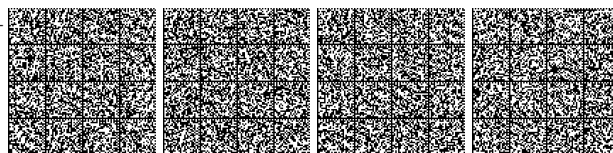
E ciò, come visto, senza che siano state registrate resistenze o siano state attivate o realizzate barriere di difesa all'influenza non di uno bensì di diversi gruppi di criminalità organizzata.

L'analisi svolta dall'Organo ispettivo, in questo senso, illustra come in alcuni settori *l'agere* amministrativo sia stato deviato dal fine pubblico per privilegiare anche interessi di soggetti vicini, contigui od intranei ad organizzazioni criminali con conseguente snaturamento e distorsione delle funzioni di servizio dell'Ente e della rappresentanza politico-amministrativa nei confronti dei cittadini.

In altre circostanze, invece, l'azione amministrativa si è dimostrata acquiescente o non in grado di intervenire per arginare eventi e fattispecie caratterizzati da pernicioso illegalità, porta di accesso di fenomeni più gravi, i quali, pur conosciuti dai vertici municipali, hanno continuato a persistere senza che venissero attuate le necessarie, urgenti e improcrastinabili iniziative di contrasto.

Nello specifico, gli elementi informativi contenuti nella Relazione hanno innanzitutto messo in luce come le ramificazioni di ben due gruppi di criminalità organizzata di tipo mafioso, ovvero quello degli "Assinnata-Alleruzzo" e quello dei "Morabito-Rapisarda" - rispettivamente riconducibili alla famiglia "Santapaola - Ercolano" ed al *clan* "Laudani"-, abbiano, nel tempo, avuto influenza, siano penetrati e abbiano inquinato il territorio di riferimento dal punto di vista socio economico, nonché l'Ente mediante rapporti, relazioni e frequentazioni con gli Organi decisionali, politici ed amministrativi del Comune di Paternò.

In particolare, al fine di evidenziare il grado di compromissione e di complessiva debolezza dell'Ente, sono stati analizzati e attentamente valutati sia episodi connessi agli attuali Organi rappresentativi comunali, sia aspetti di criticità risalenti nel tempo ma che, alla luce delle considerazioni esposte nel corso della trattazione, hanno riflessi anche attuali in quanto





specificatamente caratterizzanti la gestione politico amministrativa del Comune.

Come si è visto, nello specifico, per le licenze commerciali, per le somme urgenze, così come per gli affidamenti e gli atti di gestione della festa patronale, si è reso possibile il determinarsi di una situazione di vantaggio, diretto e/o indiretto, per soggetti gravemente indiziati di contiguità con la criminalità organizzata.

Da quanto precede appare evidente che si tratta di un sistema di gestione stratificato nel tempo ed ancora oggi presente che può essere considerato un *continuum* sia sotto il profilo soggettivo che dal punto di vista oggettivo.

Sotto il primo aspetto risulta evidente che la lunga permanenza del Sindaco alla guida dell'Ente costituisce un determinante elemento di continuità attesi i profili di responsabilità generale, attribuiti al Rappresentante legale, in ordine all'andamento complessivo della vita amministrativa del Comune.

Stessa valutazione attiene anche all'Organo esecutivo ed a quello assembleare atteso che molti dei componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, hanno già rivestito, in passato, incarichi politici in seno alle precedenti Amministrazioni Comunali.

Quanto sopra è utile a comprendere come l'Amministrazione, abbia agito nella sostanziale assenza di presidi di vigilanza e controllo sul proprio operato, elemento che può costituire un veicolo privilegiato per favorire gli interessi specifici della criminalità organizzata.

Infatti, come emerso dall'indagine di polizia giudiziaria denominata "Athena", nonché dai successivi approfondimenti esperiti dalla Commissione ispettiva, risultano sussistenti diversi contatti tra *OMISSIS*, con appartenenti ai sodalizi mafiosi sopra citati, pronti a pretendere in maniera pressante il rispetto degli impegni assunti dalla parte politica nelle fasi pre elettorali del 2022.

Tale elemento si ricava, non solo dalla lettura del capo di imputazione che ha portato *OMISSIS* per violazione del reato previsto dall'art. 416 ter c.p., ma soprattutto dalle corpose intercettazioni telefoniche e captazioni ambientali confluite nella predetta attività giudiziaria.

Sotto tale profilo nessun dubbio può nutrirsi in merito alla circostanza che *OMISSIS* abbiano intrattenuto rapporti di natura sinallagmatica con esponenti di vertice delle cosorterie criminali mafiose.

Depongono in tal senso anche le numerose e significative captazioni di conversazioni intervenute tra gli interessati, nonché le dichiarazioni circostanziate rese dal collaboratore di giustizia sia il Sindaco *OMISSIS* che hanno consentito di confermare la sussistenza del *pactum sceleris* di cui si è detto, consistente da un lato nell'assicurare da parte del clan "Morabito-Rapisarda" *OMISSIS* relativamente alle consultazioni elettorali del 2022,



dall'altro nel mettere il clan mafioso in condizione di ricevere vantaggi di varia natura sia in termini di riconoscimento politico attraverso la nomina di soggetti espressione del clan sia attraverso favoritismi di diverso genere.

In tale ambito, ampio spazio viene, altresì, riservato da parte dei predetti esponenti politici di vertice alla risoluzione della problematica afferente la sistemazione lavorativa di alcuni parenti di soggetti intranei al clan di riferimento.

Dalle captazioni ambientali emerge in maniera chiara come questo costituisca uno dei fattori dello scambio politico/mafioso posto a base del patto sottoscritto tra i medesimi esponenti criminali locali, *OMISSIS* anche per il tramite *OMISSIS*.

Le frasi di risentimento, le minacce ed i ricatti sottesi - come emersi dalle risultanze investigative - fanno comprendere come i predetti componenti della famiglia mafiosa Morabito-Rapisarda, potevano disporre, nei confronti dei medesimi esponenti politici, di pregnanti e incisivi elementi di pressione derivanti proprio dall'accordo pre elettorale del 2022.

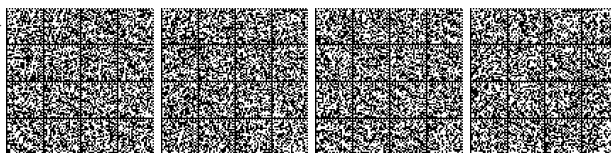
Completano il quadro di elementi critici anche i rapporti sopra evidenziati intrattenuti, in forma diretta o mediata, da alcuni consiglieri con soggetti ritenuti vicini od intranei alle consorterie criminali mafiose.

Si ritiene che i collegamenti sopra sintetizzati, e più ampiamente trattati nelle specifiche parti della Relazione ispettiva, siano tali da rendere quanto meno plausibile forme di collegamento o di condizionamento degli interessati con esponenti della criminalità organizzata.

In tale contesto, la Commissione ha avuto, altresì, modo di verificare, in primo luogo, una sostanziale precarietà ed inadeguatezza funzionale di alcune parti particolarmente "sensibili" dell'apparato burocratico dell'Ente.

A ciò si aggiunge quanto emerso nel corso dell'accesso ispettivo, con riferimento alla sintomatica assenza di "anticorpi" anche alle ingerenze della criminalità organizzata mafiosa, ed in particolare all'assenza di controlli amministrativi antimafia, all'inefficiente e poco trasparente gestione delle attività correlate al rilascio di licenze commerciali, alle somme urgenze affidate a soggetti controindicati, agli affidamenti in genere che hanno visto favorire anche soggetti vicini alla criminalità organizzata, nonché agli atti di gestione della festa patronale forieri di possibili infiltrazioni criminali mafiose.

Tali elementi, come visto, hanno reso possibile il determinarsi di un situazioni di vantaggio, diretto e/o indiretto, per soggetti gravemente indiziati di contiguità con la criminalità organizzata.



Quanto sopra evidenziato fa trasparire, a giudizio della Commissione di accesso, la sussistenza una legalità “debole”, che rende plausibile, in un contesto caratterizzato dalla pervasiva presenza della malavita organizzata di tipo mafioso, quello che può ben definirsi un “condizionamento ambientale”.

Tali modalità di condizionamento, esterno ed interno, rendono ardui e difficilissimi, ad esempio, il corretto e sereno svolgimento di una competizione elettorale, il libero esercizio delle attività di impresa e commercio attraverso il rigoroso rispetto delle regole e, non ultimo, il proficuo utilizzo degli strumenti normativi previsti per impedire fenomeni corruttivi ed il correlato rischio di infiltrazione mafiosa nelle attività economiche.

I fatti riportati dimostrano che i collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso e i condizionamenti, ampiamente descritti nella relazione ispettiva, hanno avuto come effetto forme di deviazione dell'attività amministrativa tali da comprometterne il buon andamento e l'imparzialità.

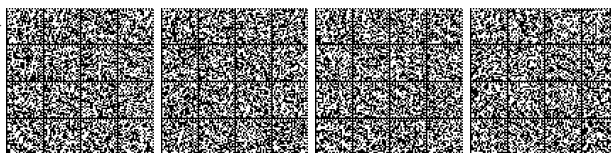
In tale ottica, appare opportuno un intervento di rigore a tutela della collettività dei cittadini che valga a ricostruire il corretto e fisiologico funzionamento del tessuto amministrativo e decisionale dell'Ente. E ciò secondo logiche e dinamiche amministrative tese al servizio dei cittadini e non di interessi opachi o criminali, che, nell'ambito di una “contiguità compiacente” e di una “soggiacente”, sono confliggenti con l'interesse pubblico.

Nel quadro descritto occorre, altresì, restituire ai cittadini la possibilità di fare affidamento su rappresentanti liberi da condizionamenti ed influenza della criminalità organizzata agevolando, attraverso un periodo di gestione straordinaria, la ricostituzione di un rapporto di rappresentanza democratica a favore di esponenti in grado di non aderire ma anzi di prevenire e contrastare istanze ed interessi illegittimi, illeciti e mafiosi.

Si comunica che le risultanze della Commissione d'Indagine sono state esaminate in sede di apposita riunione di Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica tenutasi presso questa Prefettura in data 10 settembre 2025, integrato con la partecipazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello e del Procuratore della Repubblica D.D.A. di Catania.

In tale occasione i componenti hanno, all'unanimità, condiviso le valutazioni e le conclusioni dell'Organo ispettivo.

Tutto ciò premesso e rinviando alle conclusioni cui è giunta la Commissione di indagine nella Relazione finale, si propone lo scioglimento del Consiglio comunale di Paternò ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009 n. 94, in quanto misura idonea, da un lato a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'Ente locale e, dall'altro





a scongiurare ogni ulteriore forma di permeabilità dallo stesso rispetto all'influenza delle consorterie criminali di stampo mafioso.

Quanto sopra rappresentato, pertanto, si rassegna per le conseguenziali valutazioni.

IL PREFETTO  
(Signoriello)

25A07098

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Rinnovo della designazione al laboratorio Tentamus Agriparadigma S.r.l., in Siracusa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella Parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pub-

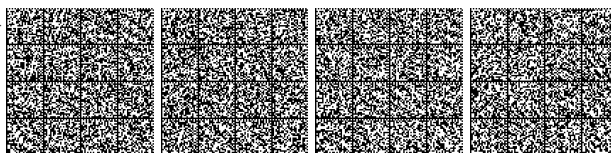
blicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,



delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, prot. n. 38839, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Ele-

onora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 15 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 282 del 26 novembre 2021 con il quale al laboratorio Tentamus Agriparadigma S.r.l., sito in C.da Rigiliffi s.n.c. - 96100 - Siracusa (SR), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 1° ottobre 2025, acquisita in pari data al progressivo 509149;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 settembre 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Tentamus Agriparadigma S.r.l., sito in C.da Rigiliffi s.n.c. - 96100 - Siracusa (SR), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 9 ottobre 2029 data di scadenza dell'accreditamento.



## Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Tentamus Agriparadigma S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

## Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 dicembre 2025

*Il dirigente:* GASPARRI

## ALLEGATO

| Denominazione della prova                                                                                                                                                                      | Norma / metodo                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Acidità fissa (da calcolo)/ <i>Fixed acidity</i> (calculation) ( $\geq 3,40$ g/l di acido tartarico)                                                                                           | OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015 |
| Acidità volatile/ <i>Volatile acid content</i> ( $\geq 0,10$ g/l di acido acetico)                                                                                                             | OIV-MA-AS313-02 R2015                                                         |
| Titolo alcolometrico volumico/ <i>Alcoholic strength by volume</i>                                                                                                                             | OIV-MA-AS312-01 Met A R2021                                                   |
| Acidità totale/ <i>Total acidity</i>                                                                                                                                                           | OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015                                                 |
| Zuccheri riduttori/ <i>Reducing sugars</i> ( $\geq 0,5$ g/l)                                                                                                                                   | OIV-MA-AS311-01A R2009                                                        |
| Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/ <i>Free sulphur dioxide</i> , Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/ <i>Total Sulphur dioxide</i> ( $\geq 3\text{mg/l}$ ) | OIV-MA-AS323-04B R2009                                                        |

25A07103

**MINISTERO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 22 dicembre 2025.

**Scioglimento della «S. Agostino società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;





Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto che, dagli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, è emerso, a carico della società cooperativa «S. Agostino società cooperativa edilizia» con sede legale in viale Palmiro Togliatti, 1575 - 00155 Roma (RM) - C.F. 03463540587, il sussistere del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari in capo alla «S. Agostino società cooperativa edilizia»;

Ravvisata la necessità di provvedere, nel caso di specie, alla contestuale nomina di un commissario liquidatore soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui è risulta intestataria la già menzionata società cooperativa;

Considerato che il nominativo della professionista dott.ssa Alessandra Caffari, cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, è stato individuato ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/1975, a norma del d.d. 28 marzo 2025 e tenuto conto della terna segnalata dalla AGCI, Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa *de quo* e del criterio di rotazione degli incarichi;

Preso atto del riscontro fornito dalla dott.ssa Alessandra Caffari (giusta comunicazione PEC in data 15 dicembre 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «S. Agostino società cooperativa edilizia» con sede legale in viale Palmiro Togliatti, 1575 - 00155 Roma (RM) - C.F. 03463540587, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

È nominata commissaria liquidatrice della presente procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, la dott.ssa Alessandra Caffari, nata a Roma (RM) il 31 maggio 1986, codice fiscale CFFLSN86E71H501Q, domiciliata in via Francesco Berni, 5 - 00185 Roma (RM).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A07099

DECRETO 23 dicembre 2025.

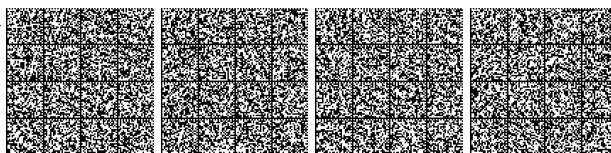
**Scioglimento della «G.B.C. 2010 società cooperativa», in Cerveteri e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE  
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;



Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il D.P.C.M., datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento

per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto delle risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza effettuata dai revisori incaricati da questa Direzione generale, riferite nel verbale di revisione recante data 14 maggio 2025 il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che dalla suddetta attività è emerso l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, la sanzione prevista ai fini della cancellazione della società cooperativa dal relativo albo nazionale, mascherando la stessa, nei fatti, una società priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241 avendo assicurato comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della compagine societaria con nota ministeriale del 20 ottobre 2025, prot. d'ufficio 0221973, a cui non sono seguite, da parte di quest'ultima, osservazioni e/o controdeduzioni in merito;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 15 dicembre 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il suindicato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Giorgio Aveni, è stato individuato a norma del decreto direttoriale del 28 marzo 2025 - nell'ambito di un cluster di professionisti di medesima fascia - nel rispetto dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

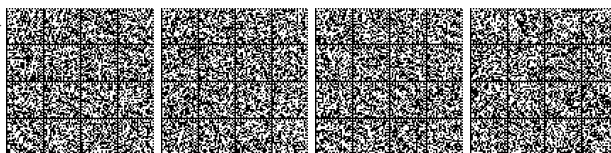
Preso atto del riscontro fornito dal dott. Giorgio Aveni (giusta comunicazione PEC in data 19 dicembre 2025, completa del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «G.B.C. 2010 società cooperativa», c.f. 10972931009, con sede legale in via Aviatina, 18 - 00052 Cerveteri (RM), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.



## Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Averni, nato a Roma (RM) l'8 ottobre 1961, c.f. VRNGRG61R08H501A, ivi domiciliato in piazza della Libertà, 13 - 00193.

## Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2025

*Il direttore generale:* DONATO

25A07100

DECRETO 23 dicembre 2025.

**Scioglimento della «Tenuta Umbra - società cooperativa a responsabilità limitata», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.**

## IL DIRETTORE GENERALE

## SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di

valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;





Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, dai quali è emerso, a carico della società cooperativa «Tenuta Umbra - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede legale in via Galliani, 8 - 71121 Foggia (FG) - C.F. 03319290718, il sussistere del presupposto, di cui all'art. 223-septiesdecies disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari in capo alla «Tenuta Umbra - società cooperativa a responsabilità limitata»;

Ravvisata la necessità di provvedere, nel caso di specie, alla contestuale nomina di un commissario liquidatore soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui è risulta intestataria la già menzionata società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista avv. Matteo Bruno, cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, è stato individuato ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/1975, a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 e tenuto conto della terna segnalata dalla AGCI, Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa *de quo* e del criterio di rotazione degli incarichi;

Preso atto del riscontro fornito dall'avv. Matteo Bruno (giusta comunicazione PEC in data 16 dicembre 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Tenuta Umbra - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede legale in via Galliani, 8 - 71121 Foggia (FG) - C.F. 03319290718, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

È nominato commissario liquidatore della presente procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, l'avv. Matteo Bruno, nato a Foggia (FG) il 19 gennaio 1975, codice fiscale BRNMTT75A19D643A, domiciliato in via Noto, 4 - 71121 Foggia (FG).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A07101

DECRETO 23 dicembre 2025.

**Scioglimento della «Cooperativa agricola Riviera Molisana - società cooperativa a responsabilità limitata», in San Martino in Pensilis e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale



di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio dai quali è emerso, a carico della Società cooperativa «Cooperativa agricola Riviera Molisana - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede legale in Contrada Laudadio, snc - 86046 San Martino in Pensilis (CB) - C.F. 00661040709, il sussistere del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata, mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari in capo alla «Cooperativa agricola Riviera Molisana - società cooperativa a responsabilità limitata»;

Ravvisata la necessità di provvedere, nel caso di specie, alla contestuale nomina di un commissario liquidatore soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon

esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui la già menzionata società cooperativa è risulta essere intestataria;

Considerato che il nominativo del professionista dott. Ernesto Vinciguerra, al quale affidare l'incarico di commissario liquidatore, è stato individuato ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/1975, a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 e tenendo conto della terna segnalata dalla AGCI, Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa *de quo* e dei criteri di rotazione degli incarichi e di territorialità;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Ernesto Vinciguerra (giusta comunicazione PEC in data 17 dicembre 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa agricola Riviera Molisana - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede legale in Contrada Laudadio, snc - 86046 San Martino in Pensilis (CB) - C.F. 00661040709, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

È nominato commissario liquidatore della presente procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, il dott. Ernesto Vinciguerra, nato a Tagliacozzo (AQ) il 17 marzo 1976, codice fiscale VNCRST76C17L025T, domiciliato in via Ronchi, 20 - 65123 Pescara (PE).

Art. 3.

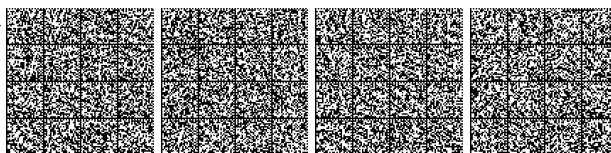
Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A07102



# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 dicembre 2025.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di denosumab, «Bildyos».** (Determina n. 1820/2025).

### IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

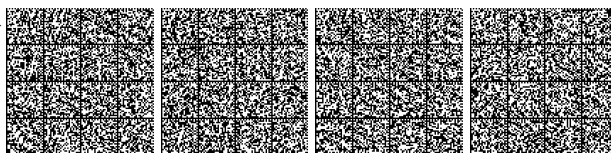
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;





Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025, di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 23 ottobre 2025, che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre 2025 al 30 settembre 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Vista la decisione della commissione europea n. 7647 del 6 novembre 2025 di modifica dei termini della autorizzazione all'immissione in commercio, relativa al trasferimento di titolarità del medicinale «Bilidyos» (denosumab) dalla ditta Henlius Europe GmbH alla ditta SciencePharma Sp. z o.o.;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 10 - 14 novembre 2025;

Vista la lettera di approvazione dell'Ufficio misurazione di gestione del rischio del 17 dicembre 2025 (Prot. n. 0161099-17/12/2025-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educativo del prodotto medicinale «Bilidyos» (denosumab);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale biosimilare per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

#### BILDYOS

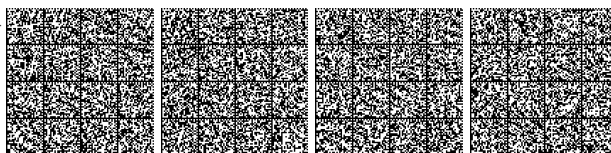
descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio online <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteri-



stiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2025

*Il Presidente:* NISTICÒ

#### ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Biosimilare di nuova registrazione

BILDYOS

Codice ATC - Principio attivo: M05BX04 Denosumab

Titolare: SciencePharma Sp. z o.o.

Cod. procedura EMEA/H/C/006434/0000

GUUE 23/10/2025

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

#### Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'osteoporosi in donne in post-menopausa e in uomini ad aumentato rischio di fratture. Nelle donne in post-menopausa, denosumab riduce significativamente il rischio di fratture vertebrali, non vertebrali e del femore.

Trattamento della perdita ossea associata all'ablazione ormonale negli uomini con cancro alla prostata ad aumentato rischio di fratture (vedere paragrafo 5.1). Negli uomini con cancro alla prostata sottoposti ad ablazione ormonale, denosumab riduce significativamente il rischio di fratture vertebrali.

Trattamento della perdita ossea associata a terapia sistemica con glucocorticoidi a lungo termine nei pazienti adulti ad aumentato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1).

#### Modo di somministrazione

Per uso sottocutaneo.

Bildyos 60 mg/ml soluzione in siringa preriempita:

la somministrazione mediante siringa preriempita da 60 mg/ml può essere eseguita da un paziente o da un caregiver addestrato nelle tecniche di iniezione da un operatore sanitario. La prima autosomministrazione con la siringa preriempita di «Bildyos» deve essere supervisionata da un operatore sanitario.

Bildyos 60 mg/ml soluzione in flaconcino monouso:

la somministrazione del flaconcino da 60 mg/ml deve essere eseguita solo da un operatore sanitario.

Per le istruzioni sull'uso, sulla manipolazione e sullo smaltimento, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/25/1978/001 A.I.C.: 052571015 /E In base 32: 1L4BW7

60 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (60 mg/ml) - 1 siringa preriempita

EU/1/25/1978/002 A.I.C.: 052571027 /E In base 32: 1L4BWM

60 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 1 ml (60 mg/ml) - 1 flaconcino

#### Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

##### Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

#### Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

##### Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

##### Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio garantirà che sia implementata una scheda promemoria per il paziente riguardo l'osteonecrosi della mandibola/mascella.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

25A07071



DETERMINA 7 gennaio 2026.

**Aggiornamento dei prezzi al pubblico, ai sensi del comma 365, articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativa all'applicazione della riduzione del 5% di cui alla determina 27 settembre 2006.** (Determina n. 1/2026).

#### IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», con il quale è stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco (di seguito indicata come AIFA o Agenzia) e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale (di seguito indicato come SSN) tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 52 del 17 settembre 2025, il cui avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025, che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con delibera dell'8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'AIFA, ai sensi dell'art. 10-

bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina del direttore tecnico-scientifico AIFA n. 122/2024 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Claudia Bernardini l'incarico di dirigente dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, a decorrere dal 2 dicembre 2024;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il «Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi»;

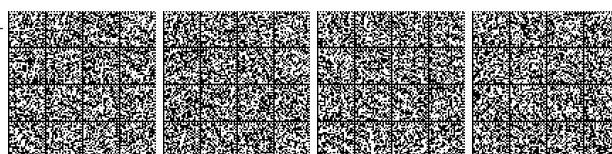
Visto il regolamento AIFA per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento AIFA in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007», con cui sono state confermate, per gli anni 2007 e seguenti, le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA con la delibera del CdA 27 settembre 2006, n. 26;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera g), della già citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha riconosciuto alle aziende farmaceutiche la possibilità di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti, di cui alla delibera citata al punto precedente, previa dichiarazione di impegno al versamento, in favore delle regioni interessate, degli importi così come indicati nelle tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il SSN;

Vista la determina del direttore generale dell'AIFA 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227, con cui sono stati disposti dall'AIFA: i) la riduzione, nella misura del 5%, del prezzo al pubblico, già vigente, dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN; ii) la ridefinizione dello sconto al produttore dello 0,6% del prezzo al pubblico, come da determi-





na del direttore generale dell'AIFA 30 dicembre 2005, recante «Misure di ripiano della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata per l'anno 2005»; iii) il mantenimento delle predette misure sino a integrale copertura del disavanzo accertato per l'anno 2006, previa verifica da effettuarsi entro la data del 15 febbraio 2007;

Vista la determina del direttore generale dell'AIFA 9 febbraio 2007, di «Approvazione delle richieste relative alle aziende farmaceutiche, che si sono avvalse della facoltà di ripianare l'eccedenza di spesa farmaceutica secondo le modalità di *pay-back*», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 febbraio 2007, n. 43 e, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state individuate le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, contenente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Considerato che, successivamente, l'art. 1, commi 225 e 227, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014», a decorrere dall'anno 2014, ha dato la possibilità alle aziende farmaceutiche che ne facciano richiesta di usufruire della sospensione della riduzione di prezzo del 5% di cui all'art. 1, comma 796, lettera g), della legge citata n. 296 del 2006, come disposta con la citata determina 27 settembre 2006;

Vista la determina del direttore tecnico-scientifico dell'AIFA del 24 novembre 2025, n. 80, recante «Procedura *pay-back* 5% - Anno 2025», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 novembre 2025, n. 277, che ha regolamentato, per l'anno 2025, la relativa procedura di *pay-back*, specificando, nell'allegato 2, i prezzi dei medicinali rispetto ai quali le aziende si sono avvalse della sospensione del 5% nonché i prezzi dei medicinali cui era stata ripristinata tale riduzione del 5%;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2025 e, in particolare, l'art. 1, comma 395, il quale prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene meno la facoltà delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione nella misura del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale, ove prevista. Dalla medesima data la lettera g) del comma 796 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 225 e 227 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati»;

Visto il comunicato del 31 dicembre 2025, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA, recante «Legge di bilancio 2026: abolita la facoltà di sospendere la riduzione di legge del 5%»;

Tenuto conto, in ossequio alla legge n. 199 citata, dell'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2026, della lettera g) del comma 796 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dei commi 225 e 227 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, per l'effetto, dell'abolizione della facoltà per le aziende farmaceutiche di sospensione della riduzione del 5% prevista dalla determina AIFA del 27 settembre 2006 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006);

Ritenuto che, alla luce delle disposizioni di legge sopramenzionate, i prezzi dei medicinali di cui all'allegato 2 della determina n. 80/2025 citata sono rideterminati a far data dal 1° gennaio 2026;

Ritenuto, per l'effetto, doversi procedere alla pubblicazione dell'aggiornamento dei prezzi dei medicinali di cui all'allegato 2 della determina n. 80/2025 citata;

Per tutto quanto in premessa;

Determina:

Art. 1.

1. È ripristinata, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'applicazione della riduzione in misura del 5% prevista dalla determina AIFA del 27 settembre 2006 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006), ai prezzi dei medicinali per i quali le aziende si erano avvalse della sospensione della riduzione medesima, come indicati nell'allegato 2 della determina AIFA n. 80/2025, recante «Procedura *pay-back* 5% - Anno 2025».

2. I prezzi rideterminati a far data dal 1° gennaio 2026 ai sensi del comma 1 sono riportati nell'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

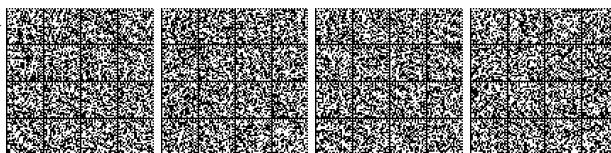
Art. 2.

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente determina è composta da quattro pagine ed è redatta in un unico esemplare informatico, firmato digitalmente (data coincidente con quella di apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

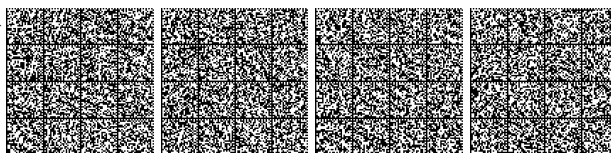
Roma, 7 gennaio 2026

Il direttore tecnico-scientifico: Russo

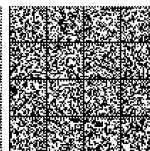
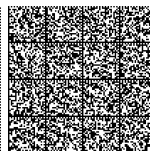
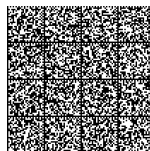
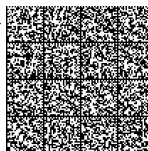


ALLEGATO A

| ATC      | PRINCIPIO ATTIVO             | AIC       | SPECIALITA'      | CONFEZIONE                                                                                               | TITOLARE AIC             | CLASSE | PREZZO (€) |
|----------|------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| L01BB02  | mercaptopurina               | 010344012 | PURINETHOL       | 50 mg compresse 25 compresse                                                                             | ASPEN                    | A      | 30,34      |
| N06AX05  | trazodone                    | 022323048 | TRITTICO         | 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse                                                         | ACRAF, ANGELINI          | A      | 8,40       |
| N06AX05  | trazodone                    | 022323063 | TRITTICO         | 75 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse divisibili                                            | ACRAF, ANGELINI          | A      | 6,46       |
| N06AX05  | trazodone                    | 022323075 | TRITTICO         | 150 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse divisibili                                           | ACRAF, ANGELINI          | A      | 8,57       |
| N06AX05  | trazodone                    | 022323099 | TRITTICO         | 60 mg/ml gocce orali, soluzione 100 mg/ml                                                                | ACRAF, ANGELINI          | A      | 6,75       |
| N06AX05  | trazodone                    | 022323113 | TRITTICO         | 150 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato - compresse contramid 14 compresse             | ACRAF, ANGELINI          | A      | 5,92       |
| N06AX05  | trazodone                    | 022323190 | TRITTICO         | 300 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato - compresse contramid 30 compresse             | ACRAF, ANGELINI          | A      | 22,68      |
| L01BB03  | tioguanina                   | 022825018 | TIOGUANINA ASPEN | 40 mg compresse > 25 compresse in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino                       | ASPEN                    | A      | 141,14     |
| C03DA02  | canrenone                    | 024273056 | LUVION           | 100 mg capsule rigide 20 capsule                                                                         | NEOPHARMED GENTILI S.P.A | A      | 6,93       |
| C03DA02  | canrenone                    | 024273070 | LUVION           | 200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso 6 flaconi liofilizzati + 6 fiale | NEOPHARMED GENTILI S.P.A | H      | 5,03       |
| C03DA02  | canrenone                    | 024273094 | LUVION           | 50 mg compresse 40 compresse                                                                             | NEOPHARMED GENTILI S.P.A | A      | 7,05       |
| L01AA02  | clorambucile                 | 024790026 | LEUKERAN         | 2 mg compresse rivestite con film 25 compresse                                                           | ASPEN                    | A      | 15,65      |
| C03EA14  | potassio canrenoato/butiride | 025166024 | KADIUR           | 50 mg + 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse                                                   | NEOPHARMED GENTILI S.P.A | A      | 5,80       |
| N04BD01  | selegilina                   | 025462021 | JUMEX            | 10 mg compresse 25 compresse                                                                             | CHIESI                   | A      | 15,19      |
| D07AC17  | fluticasone                  | 029014038 | FLIXODERM        | 0,05 mg/g unguento tubo da 30 g                                                                          | GSK                      | A      | 5,86       |
| A09AA02  | pancrelipasi                 | 029018064 | CREON            | 10.000 u.ph.eur. capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule                                        | VIATRIS ITALIA S.R.L.    | A      | 16,44      |
| L01AD05  | fotemustina                  | 029376011 | MUPHORAN         | 208 mg polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa 1 flacone + fiala solvente              | LES LABORATOIRES SERVIER | H      | 367,73     |
| G03FB08  | didrogesterone/estradiolo    | 033639016 | FEMOSTON         | 10 1 blister 14 compresse + 14 compresse                                                                 | THERAMEX IRELAND LIMITED | A      | 8,77       |
| G03FB08  | didrogesterone/estradiolo    | 033639055 | FEMOSTON         | 1/1/10 compresse film rivestite 1 blister 28 compresse                                                   | THERAMEX IRELAND LIMITED | A      | 8,77       |
| G03FB08  | didrogesterone/estradiolo    | 033639081 | FEMOSTON         | 1.5 conti 28 compresse rivestite con film in blister pvc/al                                              | THERAMEX IRELAND LIMITED | A      | 8,77       |
| S01ED051 | dorzolamide/timololo         | 034242077 | COSOPT           | senza conservante 20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone in ldpe da 10 ml con erogatore        | SANTEN ITALY SRL         | A      | 20,73      |
| M01AE14  | dexibuprofene                | 034765091 | SERACTIL         | 30 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 300 mg                                         | NEOPHARMED GENTILI S.P.A | A      | 5,28       |
| M01AE14  | dexibuprofene                | 034765154 | SERACTIL         | 30 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 400 mg                                         | NEOPHARMED GENTILI S.P.A | A      | 7,05       |
| M01AE14  | dexibuprofene                | 034765204 | SERACTIL         | 300 mg polvere per sospensione orale 1 scatola da 30 bustine                                             | NEOPHARMED GENTILI S.P.A | A      | 5,28       |
| M01AE14  | dexibuprofene                | 034765228 | SERACTIL         | 400 mg polvere per sospensione orale 1 scatola da 30 bustine                                             | NEOPHARMED GENTILI S.P.A | A      | 7,05       |



| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO  | AIC       | SPECIALITA' | CONFEZIONE                                                                                                                                   | TITOLARE AIC             | CLASSE | PREZZO (€) |
|---------|-------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| G03GA07 | lutropina alfa    | 034951044 | LUPERIS     | 75 iu/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino uso sottocutaneo                                           | MERCK EUROPE B.V.        | A      | 40,21      |
| G03GA07 | lutropina alfa    | 034951057 | LUPERIS     | 75 iu/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 flaconcini uso sottocutaneo                                           | MERCK EUROPE B.V.        | A      | 120,65     |
| G03GA07 | lutropina alfa    | 034951071 | LUPERIS     | 450 ui-soluzione iniettabile in penna preriempita-uso sottocutaneo-cartuccia (vetro) in penna preriempita 0,72ml 1 penna preriempita+12 aghi | MERCK EUROPE B.V.        | A      | 241,30     |
| M05BA   | acido neridronico | 035268010 | NERIXIA     | 25 mg soluzione iniettabile 1 fiala in vetro da 2 ml                                                                                         | ABIOGEN                  | A      | 13,92      |
| M05BA   | acido neridronico | 035268022 | NERIXIA     | 100 mg concentrato per soluzione per infusione 2 fiale                                                                                       | ABIOGEN                  | H      | 57,55      |
| M05BA   | acido neridronico | 035268034 | NERIXIA     | 25 mg soluzione iniettabile 4 fiale in vetro da 2 ml                                                                                         | ABIOGEN                  | A      | 54,56      |
| M05BA   | acido neridronico | 035268046 | NERIXIA     | 25 mg soluzione iniettabile 8 fiale in vetro da 2 ml                                                                                         | ABIOGEN                  | A      | 109,14     |
| B01AX05 | fondaparinux      | 035606019 | ARIXTRA     | 2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo                                                           | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 12,82      |
| B01AX05 | fondaparinux      | 035606021 | ARIXTRA     | 2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 7 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo                                                           | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 44,86      |
| B01AX05 | fondaparinux      | 035606033 | ARIXTRA     | 2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo                                                          | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 64,08      |
| B01AX05 | fondaparinux      | 035606045 | ARIXTRA     | 2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 20 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo                                                          | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 128,07     |
| B01AX05 | fondaparinux      | 035606060 | ARIXTRA     | 1,5 mg/0,3 ml soluzione iniettabile 7 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo                                                           | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 26,89      |
| B01AX05 | fondaparinux      | 035606072 | ARIXTRA     | 1,5 mg/0,3 ml soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo                                                          | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 38,45      |
| B01AX05 | fondaparinux      | 035606096 | ARIXTRA     | 5 mg/0,4 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,4 ml 2 siringhe preriempite                                   | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 26,27      |
| B01AX05 | fondaparinux      | 035606108 | ARIXTRA     | 5 mg/0,4 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,4 ml 7 siringhe preriempite                                   | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 91,79      |
| B01AX05 | fondaparinux      | 035606110 | ARIXTRA     | 5 mg/0,4 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,4 ml 10 siringhe preriempite                                  | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 131,14     |
| B01AX05 | fondaparinux      | 035606122 | ARIXTRA     | 7,5 mg/0,6 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,6 ml 2 siringhe preriempite                                 | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 39,35      |
| B01AX05 | fondaparinux      | 035606134 | ARIXTRA     | 7,5 mg/0,6 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,6 ml 7 siringhe preriempite                                 | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 137,64     |
| B01AX05 | fondaparinux      | 035606146 | ARIXTRA     | 7,5 mg/0,6 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,6 ml 10 siringhe preriempite                                | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 196,66     |
| B01AX05 | fondaparinux      | 035606159 | ARIXTRA     | 10 mg/0,8 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,8 ml 2 siringhe preriempite                                  | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 39,35      |
| B01AX05 | fondaparinux      | 035606161 | ARIXTRA     | 10 mg/0,8 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,8 ml 7 siringhe preriempite                                  | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 137,64     |
| B01AX05 | fondaparinux      | 035606173 | ARIXTRA     | 10 mg/0,8 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,8 ml 10 siringhe preriempite                                 | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 196,66     |

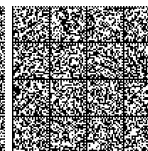
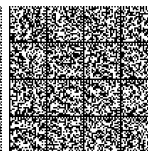
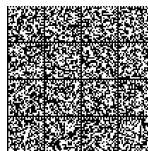
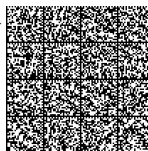




| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO          | AIC       | SPECIALITA' | CONFEZIONE                                                                                                                         | TITOLARE AIC             | CLASSE | PREZZO (€) |
|---------|---------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| B01AX05 | fondaparinux              | 035606185 | ARIXTRA     | 2,5mg/0,5ml soluzione iniettabile—uso sottocutaneo/endovenoso siringa<br>sistema manuale di sicurezza0,5ml 2 siringhe preriempite  | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 12,82      |
| B01AX05 | fondaparinux              | 035606197 | ARIXTRA     | 2,5mg/0,5ml soluzione iniettabile—uso sottocutaneo/endovenoso siringa<br>sistema manuale di sicurezza0,5ml 10siringhe preriempite  | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 64,08      |
| B01AX05 | fondaparinux              | 035606223 | ARIXTRA     | 1,5mg/0,3ml soluzione iniettabile—uso sottocutaneo/endovenoso siringa<br>sistema manuale di sicurezza0,3ml 10siringhe preriempite  | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 38,45      |
| B01AX05 | fondaparinux              | 035606247 | ARIXTRA     | 5 mg/0,4 ml soluzione iniettabile—uso sottocutaneo/endovenoso siringa<br>sistema manuale di sicurezza0,4ml 2 siringhe preriempite  | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 26,27      |
| B01AX05 | fondaparinux              | 035606250 | ARIXTRA     | 5 mg/0,4 ml soluzione iniettabile—uso sottocutaneo/endovenoso siringa<br>sistema manuale di sicurezza0,4ml 10 siringhe preriempite | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 131,14     |
| B01AX05 | fondaparinux              | 035606262 | ARIXTRA     | 7,5mg/0,6ml soluzione iniettabile—uso sottocutaneo/endovenoso siringa<br>sistema manuale di sicurezza0,6ml 2 siringhe preriempite  | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 39,35      |
| B01AX05 | fondaparinux              | 035606274 | ARIXTRA     | 7,5mg/0,6ml soluzione iniettabile—uso sottocutaneo/endovenoso siringa<br>sistema manuale di sicurezza0,6ml 10 siringhe preriempite | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 196,66     |
| B01AX05 | fondaparinux              | 035606286 | ARIXTRA     | 10 mg/0,8ml soluzione iniettabile—uso sottocutaneo/endovenoso siringa<br>sistema manuale di sicurezza0,8ml 2 siringhe preriempite  | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 39,35      |
| B01AX05 | fondaparinux              | 035606298 | ARIXTRA     | 10 mg/0,8ml soluzione iniettabile—uso sottocutaneo/endovenoso siringa<br>sistema manuale di sicurezza0,8ml 10siringhe preriempite  | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 196,66     |
| N04BA05 | carbidopa idrata/levodopa | 035625045 | SIRIO       | 12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti 30 compresse in<br>blister al/al                                                          | CHIESI                   | A      | 9,37       |
| N04BA05 | carbidopa idrata/levodopa | 035625058 | SIRIO       | 25 mg + 100 mg compresse effervescenti 30 compresse in<br>blister al/al                                                            | CHIESI                   | A      | 9,37       |
| N04BA05 | carbidopa idrata/levodopa | 035625060 | SIRIO       | 12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti 60 compresse in<br>blister al/al                                                          | CHIESI                   | A      | 18,72      |
| N04BA05 | carbidopa idrata/levodopa | 035625072 | SIRIO       | 25 mg + 100 mg compresse effervescenti 60 compresse in<br>blister al/al                                                            | CHIESI                   | A      | 18,72      |
| L04AH02 | everolimus                | 036373025 | CERTICAN    | 60 compresse in blister alu/pa/alu/pvc da 0,25 mg                                                                                  | NOVARTIS                 | A      | 157,60     |
| L04AH02 | everolimus                | 036373102 | CERTICAN    | 60 compresse in blister alu/pa/alu/pvc da 0,75 mg                                                                                  | NOVARTIS                 | A      | 472,77     |
| L04AH02 | everolimus                | 036373227 | CERTICAN    | 60 compresse dispersibili in blister alu/pa/alu/pvc da 0,25 mg                                                                     | NOVARTIS                 | A      | 157,60     |
| D07AD01 | clobetasolo               | 036580025 | OLUX        | <500 microgrammi/g schiuma cutanea in contenitore sotto<br>pressione> 1 contenitore sotto pressione in alluminio da 100 g          | GIULIANI                 | A      | 12,36      |
| G03BA03 | testosterone              | 037314010 | TOSTREX     | 2% gel 1 contenitore multidose da 60 g con pompa dosatrice                                                                         | ADVANZ PHARMA LIMITED    | A      | 50,80      |
| S01EE05 | tafluprost                | 038926034 | SAFLUTAN    | 15 microgrammi/ml collirio, soluzione in contenitore<br>monodose 30 flaconi in ldpe da 0,3 ml                                      | SANTEN ITALY SRL         | A      | 24,64      |



| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO  | AIC       | SPECIALITA' | CONFEZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      | TITOLARE AIC             | CLASSE | PREZZO (€) |
|---------|-------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| H02AB07 | prednisone        | 038986016 | LODOTRA     | 1 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in fiacone hdpe                                                                                                                                                                                               | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC | A      | 25,13      |
| H02AB07 | prednisone        | 038986030 | LODOTRA     | 1 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in fiacone hdpe (confezione ospedaliera)                                                                                                                                                                      | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC | A      | 25,13      |
| H02AB07 | prednisone        | 038986067 | LODOTRA     | 2 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in fiacone hdpe                                                                                                                                                                                               | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC | A      | 25,13      |
| H02AB07 | prednisone        | 038986081 | LODOTRA     | 2 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in fiacone hdpe (confezione ospedaliera)                                                                                                                                                                      | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC | A      | 25,13      |
| H02AB07 | prednisone        | 038986117 | LODOTRA     | 5 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in fiacone hdpe                                                                                                                                                                                               | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC | A      | 25,13      |
| H02AB07 | prednisone        | 038986131 | LODOTRA     | 5 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in fiacone hdpe (confezione ospedaliera)                                                                                                                                                                      | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC | A      | 25,13      |
| L04AC08 | canakinumab       | 039472016 | ILARIS      | 150 mg - polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 1 flaconcino                                                                                                                                                                 | NOVARTIS EUROPHARM LIMIT | H      | 9.927,50   |
| L04AC08 | canakinumab       | 039472028 | ILARIS      | 150 mg - polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 4 flaconcini                                                                                                                                                                 | NOVARTIS EUROPHARM LIMIT | H      | 39.710,00  |
| L04AC08 | canakinumab       | 039472030 | ILARIS      | 150mg polvere e solvente per soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-poliv:150mg flaconcino(vetro),solv.1ml(150mg/ml)flaconcino(vetro) 1flaconcino(poliv.)+1flaconcino(solv.)+1siringa+1ago+2adattatori per flaconcino+4tamponi. confezione mai commercializzata | NOVARTIS EUROPHARM LIMIT | H      | 9.927,50   |
| L04AC08 | canakinumab       | 039472042 | ILARIS      | 150 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 1 ml - 1 flaconcino                                                                                                                                                                 | NOVARTIS EUROPHARM LIMIT | H      | 9.927,50   |
| R03DX07 | roflumilast       | 040107029 | DAXAS       | 500 mcg - compressa rivestita con film - uso orale - blister(pvc/pvdc) 30 compresse                                                                                                                                                                             | ASTRAZENECA AB           | A      | 62,56      |
| R03DX07 | roflumilast       | 040107082 | DAXAS       | 250 mcg - compressa - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) - 28 compresse                                                                                                                                                                                         | ASTRAZENECA AB           | A      | 29,19      |
| M05BA04 | acido alendronico | 040246011 | BINOSTO     | 70 mg compresse effervescenti 4 compresse in strip carta /pe/al/zr-ionomer                                                                                                                                                                                      | ABIOGEN                  | A      | 15,37      |
| N02AB03 | fentanyl          | 040328015 | PECFENT     | 100mcg/erogazione-spray nasale,soluzione-uso nasale-fiacone(vetro)-1,55 ml 1 flacone                                                                                                                                                                            | GRUNENTHAL GMBH          | A      | 77,44      |
| N02AB03 | fentanyl          | 040328027 | PECFENT     | 100mcg/erogazione-spray nasale,soluzione-uso nasale-fiacone(vetro)-1,55 ml 4 flaconi                                                                                                                                                                            | GRUNENTHAL GMBH          | A      | 278,83     |
| N02AB03 | fentanyl          | 040328039 | PECFENT     | 400mcg/erogazione-spray nasale,soluzione-uso nasale-fiacone(vetro)-1,55 ml 1 flacone                                                                                                                                                                            | GRUNENTHAL GMBH          | A      | 77,44      |
| N02AB03 | fentanyl          | 040328041 | PECFENT     | 400mcg/erogazione-spray nasale,soluzione-uso nasale-fiacone(vetro)-1,55 ml 4 flaconi                                                                                                                                                                            | GRUNENTHAL GMBH          | A      | 278,83     |
| N01BB02 | lidocaina         | 040335010 | VERSATIS    | 5% cerotto medicato 5 cerotti medicati                                                                                                                                                                                                                          | GRUNENTHAL ITALIA        | A      | 7,89       |
| N01BB02 | lidocaina         | 040335022 | VERSATIS    | 5% cerotto medicato 10 cerotti medicati                                                                                                                                                                                                                         | GRUNENTHAL ITALIA        | A      | 15,78      |
| N01BB02 | lidocaina         | 040335059 | VERSATIS    | 5% cerotto medicato 30 cerotti medicati                                                                                                                                                                                                                         | GRUNENTHAL ITALIA        | A      | 47,33      |
| M05BA04 | acido alendronico | 040622033 | BONASOL     | 70 mg soluzione orale 4 flaconi in pet                                                                                                                                                                                                                          | BRUNO FARMACEUTICI SPA   | A      | 15,37      |
| S01BA05 | triamcinolone     | 040637011 | TAIOFTAL    | 80 mg/ml sospensione iniettabile per uso intravitreo 1 flaconcino da 1 ml                                                                                                                                                                                       | FIDIA                    | H      | 72,56      |

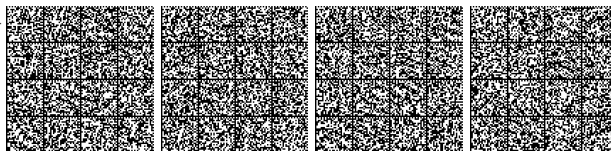


| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO                                          | AIC       | SPECIALITA'       | CONFEZIONE                                                                                                               | TITOLARE AIC             | CLASSE | PREZZO (€) |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| A02BD08 | bismuto subcitrate<br>potassio/metronidazolo/tetraciclina | 041527019 | PYLERA            | 140mg/125mg/125mg capsule 120 capsule in flacone hdpe                                                                    | JUVISE                   | A      | 64,04      |
| A10BD10 | saxagliptin/metformina                                    | 041689023 | KOMBOGLYZE        | 2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 56 compresse                                | ASTRAZENECA AB           | A      | 58,81      |
| A10BD10 | saxagliptin/metformina                                    | 041689086 | KOMBOGLYZE        | 2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 56 compresse                               | ASTRAZENECA AB           | A      | 58,81      |
| A07AA11 | rifaximina                                                | 041924010 | TIXTELLER         | 550 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al                                               | ALFASIGMA S.P.A.         | A      | 60,46      |
| A07AA11 | rifaximina                                                | 041924022 | TIXTELLER         | 550 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al                                               | ALFASIGMA S.P.A.         | A      | 120,92     |
| A07AA11 | rifaximina                                                | 041924046 | TIXTELLER         | 550 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al                                               | ALFASIGMA S.P.A.         | A      | 241,83     |
| R05DB27 | levodropropizina                                          | 042005013 | LEVOTUSS<br>TOSSE | 60 mg/ml gocce orali, soluzione flacone da 30 ml                                                                         | DOMPE                    | A      | 9,28       |
| N07XX02 | riluzolo                                                  | 042018010 | TEGLUTIK          | 5 mg/ml sospensione orale 1 flacone vetro da 300 ml con siringa dosatrice                                                | ITALFARMACO              | A      | 120,49     |
| L01EJ01 | ruxolitinib                                               | 042226050 | JAKAVI            | 5 mg - compressa - uso orale - blister (pvc/ptcfe/alu) - 56 compresse                                                    | NOVARTIS EUROPHARM LIMIT | H      | 1.890,20   |
| L01EJ01 | ruxolitinib                                               | 042226086 | JAKAVI            | 15 mg - compressa - uso orale - blister (pvc/ptcfe/alu) - 56 compresse                                                   | NOVARTIS EUROPHARM LIMIT | H      | 3.780,39   |
| L01EJ01 | ruxolitinib                                               | 042226112 | JAKAVI            | 20 mg - compressa - uso orale - blister (pvc/ptcfe/alu) - 56 compresse                                                   | NOVARTIS EUROPHARM LIMIT | H      | 3.780,39   |
| L01EJ01 | ruxolitinib                                               | 042226151 | JAKAVI            | 10 mg - compressa - uso orale - blister (pvc/ptcfe/alluminio) - 56 compresse                                             | NOVARTIS EUROPHARM LIMIT | H      | 3.780,39   |
| N02A08  | codeina/ibuprofene                                        | 042269011 | BRUFECOD          | 400 mg/30 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvdc/pvc/pvdc                                       | VIATRIS ITALIA S.R.L.    | A      | 6,45       |
| R03AK11 | formoterolo/fluticasone                                   | 042292019 | ABRIFF            | 50 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione 120 erogazioni per inalatore       | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC | A      | 31,35      |
| R03AK11 | formoterolo/fluticasone                                   | 042292021 | ABRIFF            | 125 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione 120 erogazioni per inalatore      | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC | A      | 47,66      |
| R03AK11 | formoterolo/fluticasone                                   | 042292033 | ABRIFF            | 250 microgrammi/10 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione 120 erogazioni per inalatore     | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC | A      | 70,28      |
| R03AK11 | formoterolo/fluticasone                                   | 042294013 | FLUTIFORMO        | 50 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione n. 1 inalatore da 120 erogazioni   | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC | A      | 31,35      |
| R03AK11 | formoterolo/fluticasone                                   | 042294025 | FLUTIFORMO        | 125 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione n. 1 inalatore da 120 erogazioni  | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC | A      | 47,66      |
| R03AK11 | formoterolo/fluticasone                                   | 042294037 | FLUTIFORMO        | 250 microgrammi/10 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione n. 1 inalatore da 120 erogazioni | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC | A      | 70,28      |
| N02AB03 | fentanyl                                                  | 042415012 | VELLOFENT         | 67 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al                                                 | ACRAF, ANGELINI          | A      | 29,04      |
| N02AB03 | fentanyl                                                  | 042415024 | VELLOFENT         | 67 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al                                                 | ACRAF, ANGELINI          | A      | 38,72      |
| N02AB03 | fentanyl                                                  | 042415036 | VELLOFENT         | 67 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al                                                | ACRAF, ANGELINI          | A      | 113,17     |





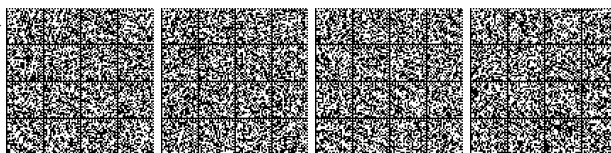
| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO | AIC       | SPECIALITA' | CONFEZIONE                                                                        | TITOLARE AIC    | CLASSE | PREZZO (€) |
|---------|------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|
| N02AB03 | fentanil         | 042415048 | VELLOFENT   | 67 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister<br>pa/al/pvc/al      | ACRAF, ANGELINI | A      | 226,29     |
| N02AB03 | fentanil         | 042415051 | VELLOFENT   | 67 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister<br>pa/al/pvc/al-pet   | ACRAF, ANGELINI | A      | 29,04      |
| N02AB03 | fentanil         | 042415063 | VELLOFENT   | 67 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister<br>pa/al/pvc/al-pet   | ACRAF, ANGELINI | A      | 38,72      |
| N02AB03 | fentanil         | 042415075 | VELLOFENT   | 67 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister<br>pa/al/pvc/al-pet  | ACRAF, ANGELINI | A      | 113,17     |
| N02AB03 | fentanil         | 042415087 | VELLOFENT   | 67 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister<br>pa/al/pvc/al-pet  | ACRAF, ANGELINI | A      | 226,29     |
| N02AB03 | fentanil         | 042415099 | VELLOFENT   | 133 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister<br>pa/al/pvc/al      | ACRAF, ANGELINI | A      | 29,04      |
| N02AB03 | fentanil         | 042415101 | VELLOFENT   | 133 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister<br>pa/al/pvc/al      | ACRAF, ANGELINI | A      | 38,72      |
| N02AB03 | fentanil         | 042415113 | VELLOFENT   | 133 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in<br>blister pa/al/pvc/al     | ACRAF, ANGELINI | A      | 113,17     |
| N02AB03 | fentanil         | 042415125 | VELLOFENT   | 133 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in<br>blister pa/al/pvc/al     | ACRAF, ANGELINI | A      | 226,29     |
| N02AB03 | fentanil         | 042415137 | VELLOFENT   | 133 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister<br>pa/al/pvc/al-pet  | ACRAF, ANGELINI | A      | 29,04      |
| N02AB03 | fentanil         | 042415149 | VELLOFENT   | 133 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister<br>pa/al/pvc/al-pet  | ACRAF, ANGELINI | A      | 38,72      |
| N02AB03 | fentanil         | 042415152 | VELLOFENT   | 133 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in<br>blister pa/al/pvc/al-pet | ACRAF, ANGELINI | A      | 113,17     |
| N02AB03 | fentanil         | 042415164 | VELLOFENT   | 133 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in<br>blister pa/al/pvc/al-pet | ACRAF, ANGELINI | A      | 226,29     |
| N02AB03 | fentanil         | 042415176 | VELLOFENT   | 267 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister<br>pa/al/pvc/al      | ACRAF, ANGELINI | A      | 29,04      |
| N02AB03 | fentanil         | 042415188 | VELLOFENT   | 267 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister<br>pa/al/pvc/al      | ACRAF, ANGELINI | A      | 38,72      |
| N02AB03 | fentanil         | 042415190 | VELLOFENT   | 267 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in<br>blister pa/al/pvc/al     | ACRAF, ANGELINI | A      | 113,17     |
| N02AB03 | fentanil         | 042415202 | VELLOFENT   | 267 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in<br>blister pa/al/pvc/al     | ACRAF, ANGELINI | A      | 226,29     |
| N02AB03 | fentanil         | 042415214 | VELLOFENT   | 267 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister<br>pa/al/pvc/al-pet  | ACRAF, ANGELINI | A      | 29,04      |
| N02AB03 | fentanil         | 042415226 | VELLOFENT   | 267 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister<br>pa/al/pvc/al-pet  | ACRAF, ANGELINI | A      | 38,72      |
| N02AB03 | fentanil         | 042415238 | VELLOFENT   | 267 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in<br>blister pa/al/pvc/al-pet | ACRAF, ANGELINI | A      | 113,17     |
| N02AB03 | fentanil         | 042415240 | VELLOFENT   | 267 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in<br>blister pa/al/pvc/al-pet | ACRAF, ANGELINI | A      | 226,29     |
| N02AB03 | fentanil         | 042415253 | VELLOFENT   | 400 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister<br>pa/al/pvc/al      | ACRAF, ANGELINI | A      | 29,04      |
| N02AB03 | fentanil         | 042415265 | VELLOFENT   | 400 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister<br>pa/al/pvc/al      | ACRAF, ANGELINI | A      | 38,72      |



| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO | AIC       | SPECIALITA' | CONFEZIONE                                                                     | TITOLARE AIC             | CLASSE | PREZZO (€) |
|---------|------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| N02AB03 | fentanil         | 042415277 | VELLOFENT   | 400 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al     | ACRAF, ANGELINI          | A      | 113,17     |
| N02AB03 | fentanil         | 042415289 | VELLOFENT   | 400 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al     | ACRAF, ANGELINI          | A      | 226,29     |
| N02AB03 | fentanil         | 042415291 | VELLOFENT   | 400 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet  | ACRAF, ANGELINI          | A      | 29,04      |
| N02AB03 | fentanil         | 042415315 | VELLOFENT   | 400 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet | ACRAF, ANGELINI          | A      | 113,17     |
| N02AB03 | fentanil         | 042415339 | VELLOFENT   | 533 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al      | ACRAF, ANGELINI          | A      | 29,04      |
| N02AB03 | fentanil         | 042415341 | VELLOFENT   | 533 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al      | ACRAF, ANGELINI          | A      | 38,72      |
| N02AB03 | fentanil         | 042415354 | VELLOFENT   | 533 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al     | ACRAF, ANGELINI          | A      | 113,17     |
| N02AB03 | fentanil         | 042415366 | VELLOFENT   | 533 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al     | ACRAF, ANGELINI          | A      | 226,29     |
| N02AB03 | fentanil         | 042415378 | VELLOFENT   | 533 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet  | ACRAF, ANGELINI          | A      | 29,04      |
| N02AB03 | fentanil         | 042415380 | VELLOFENT   | 533 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet  | ACRAF, ANGELINI          | A      | 38,72      |
| N02AB03 | fentanil         | 042415392 | VELLOFENT   | 533 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet | ACRAF, ANGELINI          | A      | 113,17     |
| N02AB03 | fentanil         | 042415404 | VELLOFENT   | 533 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet | ACRAF, ANGELINI          | A      | 226,29     |
| N02AB03 | fentanil         | 042415416 | VELLOFENT   | 800 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al      | ACRAF, ANGELINI          | A      | 29,04      |
| N02AB03 | fentanil         | 042415428 | VELLOFENT   | 800 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al      | ACRAF, ANGELINI          | A      | 38,72      |
| N02AB03 | fentanil         | 042415430 | VELLOFENT   | 800 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al     | ACRAF, ANGELINI          | A      | 113,17     |
| N02AB03 | fentanil         | 042415442 | VELLOFENT   | 800 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al     | ACRAF, ANGELINI          | A      | 226,29     |
| N02AB03 | fentanil         | 042415455 | VELLOFENT   | 800 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet  | ACRAF, ANGELINI          | A      | 29,04      |
| N02AB03 | fentanil         | 042415479 | VELLOFENT   | 800 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet | ACRAF, ANGELINI          | A      | 113,17     |
| C01CA24 | adrenalina       | 042416014 | FASTJEKT    | 150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 1 iniettori da 2 ml | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | H      | 44,84      |
| C01CA24 | adrenalina       | 042416026 | FASTJEKT    | 150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 2 iniettori da 2 ml | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | H      | 80,70      |
| C01CA24 | adrenalina       | 042416038 | FASTJEKT    | 300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 1 iniettori da 2 ml | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | H      | 44,84      |
| C01CA24 | adrenalina       | 042416040 | FASTJEKT    | 300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 2 iniettori da 2 ml | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | H      | 80,70      |

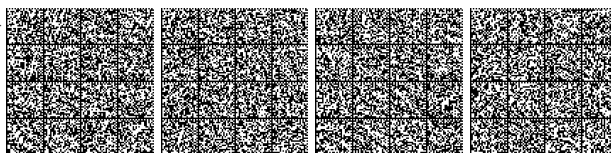


| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO         | AIC       | SPECIALITA'      | CONFEZIONE                                                                                                                                                                                                                                                            | TITOLARE AIC       | CLASSE | PREZZO (€) |
|---------|--------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
| R03BB05 | acildinio                | 042470029 | BRETARIS GENUAIR | 322 microgrammi - polvere per inalazione-uso inalatorio- inalatore (plastica/acciaio inossidabile) - 1 inalatore con 60 somministrazioni                                                                                                                              | COVIS              | A      | 43,10      |
| R03BB05 | acildinio                | 042471021 | EKLIRA GENUAIR   | 322 microgrammi-polvere per inalazione-uso inalatorio- inalatore (plastica/acciaio inossidabile) 1 inalatore con 60 somministrazioni                                                                                                                                  | COVIS              | A      | 43,10      |
| A10BK01 | dapagliflozin            | 042494029 | FORXIGA          | 5 mg - compresse rivestite con film- uso orale - blister calendarizzato (alu/alu) - 28 compresse                                                                                                                                                                      | ASTRAZENECA AB     | A      | 53,30      |
| A10BK01 | dapagliflozin            | 042494070 | FORXIGA          | 10 mg - compresse rivestite con film- uso orale - blister calendarizzato (alu/alu) - 28 compresse                                                                                                                                                                     | ASTRAZENECA AB     | A      | 53,30      |
| A04AA02 | granisetron              | 042924011 | SANCUSO          | 3,1 mg/2 h - cerotto transdermico - uso transdermico - bustina (carta rivestita /alluminio/ldpe)- 1 cerotto                                                                                                                                                           | GRUNENTHAL GMBH    | A      | 86,38      |
| L01EX05 | regorafenib              | 042925026 | STIVARGA         | 40 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (hdpe) - 3 flaconi da 28 compresse                                                                                                                                                                         | BAYER AG           | A      | 3.276,87   |
| V04CD01 | metirapone               | 043094010 | CORMETO          | 250 mg capsule molli. 50 capsule in flacone hdpe                                                                                                                                                                                                                      | ESTEVE             | A      | 362,69     |
| V10XX03 | radio dicloruro (223ra)  | 043116019 | XOFIGO           | 1100 kbq/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino in vetro 6,0 ml - 1 flaconcino                                                                                                                                                                            | BAYER AG           | H      | 3.971,00   |
| A10BD15 | dapagliflozin/metformina | 043208038 | XIGDUO           | 5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/acdar/alu) - 56 compresse                                                                                                                                                                       | ASTRAZENECA AB     | A      | 53,30      |
| A10BD15 | dapagliflozin/metformina | 043208091 | XIGDUO           | 5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/acdar/alu) - 56 compresse                                                                                                                                                                      | ASTRAZENECA AB     | A      | 53,30      |
| G03GA05 | follitropina alfa        | 043364013 | BEMFOLA          | 75 ui/0,125 ml - soluzione iniettabile - penna preriempita: cartuccia (vetro tipo I), tappo a stantuffo (gomma di alobutile),                                                                                                                                         | GEDEON RICHTER PLC | A      | 30,86      |
| G03GA05 | follitropina alfa        | 043364025 | BEMFOLA          | 150 ui/0,25 ml - soluzione iniettabile - penna preriempita: cartuccia (vetro tipo I), tappo a stantuffo (gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma - 1 confezione (penna preriempita + ago + batuffolo imbevuto di alcol)  | GEDEON RICHTER PLC | A      | 60,92      |
| G03GA05 | follitropina alfa        | 043364037 | BEMFOLA          | 225 ui/0,375 ml - soluzione iniettabile - penna preriempita: cartuccia (vetro tipo I), tappo a stantuffo (gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma - 1 confezione (penna preriempita + ago + batuffolo imbevuto di alcol) | GEDEON RICHTER PLC | A      | 90,25      |
| G03GA05 | follitropina alfa        | 043364049 | BEMFOLA          | 300 ui/0,50 ml - soluzione iniettabile - penna preriempita: cartuccia (vetro tipo I), tappo a stantuffo (gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma - 1 confezione (penna preriempita + ago + batuffolo imbevuto di alcol)  | GEDEON RICHTER PLC | A      | 118,81     |
| G03GA05 | follitropina alfa        | 043364052 | BEMFOLA          | 450ui/0,75 ml - soluzione iniettabile - penna preriempita: cartuccia (vetro tipo I), tappo a stantuffo (gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma - 1 confezione (penna preriempita + ago + batuffolo imbevuto di alcol)   | GEDEON RICHTER PLC | A      | 175,89     |

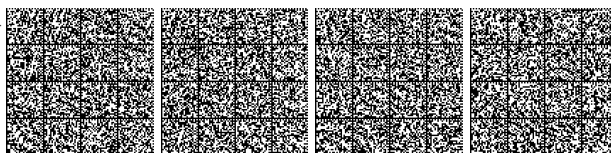




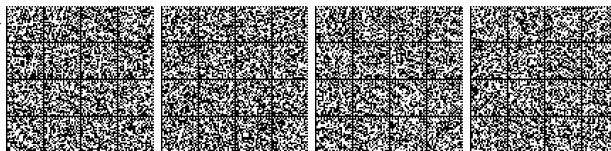
| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO                      | AIC       | SPECIALITA'   | CONFEZIONE                                                                                                                                         | TITOLARE AIC             | CLASSE | PREZZO (€) |
|---------|---------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| G03GA05 | follitropina alfa                     | 043364064 | BEMFOLA       | 75 ui/0,125 ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – cartuccia (vetro) in penna preriempita – 5 penne preriempite e 5 aghi per iniezione    | GEDEON RICHTER PLC       | A      | 154,29     |
| G03GA05 | follitropina alfa                     | 043364076 | BEMFOLA       | 75 ui/0,125 ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – cartuccia (vetro) in penna preriempita – 10 penne preriempite e 10 aghi per iniezione  | GEDEON RICHTER PLC       | A      | 308,59     |
| G03GA05 | follitropina alfa                     | 043364088 | BEMFOLA       | 150 ui/0,25 ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – cartuccia (vetro) in penna preriempita – 5 penne preriempite e 5 aghi per iniezione    | GEDEON RICHTER PLC       | A      | 304,65     |
| G03GA05 | follitropina alfa                     | 043364090 | BEMFOLA       | 150 ui/0,25 ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – cartuccia (vetro) in penna preriempita – 10 penne preriempite e 10 aghi per iniezione  | GEDEON RICHTER PLC       | A      | 609,27     |
| G03GA05 | follitropina alfa                     | 043364102 | BEMFOLA       | 225 ui/0,375 ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – cartuccia (vetro) in penna preriempita – 5 penne preriempite e 5 aghi per iniezione   | GEDEON RICHTER PLC       | A      | 451,25     |
| G03GA05 | follitropina alfa                     | 043364114 | BEMFOLA       | 225 ui/0,375 ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – cartuccia (vetro) in penna preriempita – 10 penne preriempite e 10 aghi per iniezione | GEDEON RICHTER PLC       | A      | 902,50     |
| G03GA05 | follitropina alfa                     | 043364126 | BEMFOLA       | 300 ui/0,50 ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – cartuccia (vetro) in penna preriempita – 5 penne preriempite e 5 aghi per iniezione    | GEDEON RICHTER PLC       | A      | 594,05     |
| G03GA05 | follitropina alfa                     | 043364138 | BEMFOLA       | 300 ui/0,50 ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – cartuccia (vetro) in penna preriempita – 10 penne preriempite e 10 aghi per iniezione  | GEDEON RICHTER PLC       | A      | 1.188,12   |
| G03GA05 | follitropina alfa                     | 043364140 | BEMFOLA       | 450 ui/0,75 ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – cartuccia (vetro) in penna preriempita – 5 penne preriempite e 5 aghi per iniezione    | GEDEON RICHTER PLC       | A      | 879,47     |
| G03GA05 | follitropina alfa                     | 043364153 | BEMFOLA       | 450 ui/0,75 ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – cartuccia (vetro) in penna preriempita – 10 penne preriempite e 10 aghi per iniezione  | GEDEON RICHTER PLC       | A      | 1.758,92   |
| J04AK06 | delamanid                             | 043367046 | DELTYBA       | 50 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (alu/alu) – 48 compresse                                                                | OTSUKA NOVEL PRODUCTS GM | H      | 1.316,39   |
| J04AK06 | delamanid                             | 043367059 | DELTYBA       | 25 mg – compressa dispersibile – uso orale – blister (alu/alu) – 48 compresse                                                                      | OTSUKA NOVEL PRODUCTS GM | H      | 658,46     |
| C10BX11 | perindopril/atorvastatina/amlo dipina | 043427018 | TRIVERAM      | 10mg/5mg/5mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore in pp                                                                        | LES LABORATOIRES SERVIER | A      | 12,26      |
| C10BX11 | perindopril/atorvastatina/amlo dipina | 043427044 | TRIVERAM      | 20mg/5mg/5mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore in pp                                                                        | LES LABORATOIRES SERVIER | A      | 12,26      |
| C10BX11 | perindopril/atorvastatina/amlo dipina | 043427071 | TRIVERAM      | 20mg/10mg/5mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore in pp                                                                       | LES LABORATOIRES SERVIER | A      | 12,62      |
| C10BX11 | perindopril/atorvastatina/amlo dipina | 043427107 | TRIVERAM      | 20mg/10mg/10mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore in pp                                                                      | LES LABORATOIRES SERVIER | A      | 13,72      |
| C10BX11 | perindopril/atorvastatina/amlo dipina | 043427133 | TRIVERAM      | 40mg/10mg/10mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore in pp                                                                      | LES LABORATOIRES SERVIER | A      | 13,72      |
| R03AL03 | vilanterolo/umeclidinio               | 043438023 | ANORO ELLIPTA | 55 microgrammi/22 microgrammi – polvere per inalazione, pre-dosata – uso inalatorio – blister (alu) – 1 inalatore (30 dosi)                        | GLAXOSMITHKLINE TRADING  | A      | 53,21      |



| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO        | AIC       | SPECIALITA'         | CONFEZIONE                                                                                                                                     | TITOLARE AIC             | CLASSE | PREZZO (€) |
|---------|-------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| R03AL03 | vilanterolo/umeclidinio | 043444025 | LAVENTAIR ELLIPTA   | 55 microgrammi/22 microgrammi - polvere per inalazione, pre-dosata - uso inalatorio - blister (alu) - 1 inalatore (30 dosi)                    | GLAXOSMITHKLINE TRADING  | A      | 53,21      |
| D06BB10 | imiquimod               | 043585025 | ZYCLARA             | 3,75% (peso/peso) - crema - uso cutaneo - bustina (poliestere/alu) 250 mg - 28 bustine                                                         | VIATRIS HEALTHCARE LIMIT | A      | 91,30      |
| D07AC13 | metetasone furoato      | 043604026 | OVIKAN              | 1 mg/g crema 1 tubo in pe/alu/pe da 30 g                                                                                                       | ABIOMEN                  | A      | 5,62       |
| D07AC13 | metetasone furoato      | 043604038 | OVIKAN              | 1 mg/g crema 1 tubo in pe/alu/pe da 100 g                                                                                                      | ABIOMEN                  | A      | 17,06      |
| S01ED51 | tafluprost/timololo     | 043622012 | LOYADA              | <15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose> 30 x 0,3 ml contenitori monodose in ldpe                             | SANTEN ITALY SRL         | A      | 27,45      |
| S01ED51 | tafluprost/timololo     | 043622024 | LOYADA              | <15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose> 90 x 0,3 ml contenitori monodose in ldpe                             | SANTEN ITALY SRL         | A      | 82,34      |
| S01ED51 | tafluprost/timololo     | 043622036 | LOYADA              | 15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone da 3 ml in ldpe                                                                      | SANTEN ITALY SRL         | A      | 26,23      |
| S01ED51 | tafluprost/timololo     | 043622063 | LOYADA              | 15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone da 7 ml in ldpe                                                                      | SANTEN ITALY SRL         | A      | 76,09      |
| D07AC13 | metetasone              | 043699014 | OVISON              | 1 mg/g soluzione cutanea 1 flacone ldpe da 30 ml con contagocce                                                                                | ABIOMEN                  | A      | 5,62       |
| D07AC13 | metetasone              | 043699026 | OVISON              | 1 mg/g soluzione cutanea 1 flacone ldpe da 100 ml con contagocce                                                                               | ABIOMEN                  | A      | 17,06      |
| R03AL05 | formoterolo/acilidinio  | 043773011 | BRIMICA GENUAIR     | 340 microgrammi/12 microgrammi - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore (plastica/acciaio inossidabile) - 1 inalatore con 60 dosi | COVIS                    | A      | 57,31      |
| R03AL05 | formoterolo/acilidinio  | 043777010 | DUAKLIR GENUAIR     | 340 microgrammi/12 microgrammi - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore (plastica/acciaio inossidabile) - 1 inalatore con 60 dosi | COVIS                    | A      | 57,31      |
| H02CA03 | ketoconazolo            | 043781018 | KETOCONAZOLE ESTEVE | 200 mg compresse - uso orale - blister pvc/alluminio - 60 compresse                                                                            | ESTEVE                   | A      | 775,37     |
| A06AH03 | naloxegol               | 043793052 | MOVENTIG            | 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) - 30 compresse                                                            | GRUNENTHAL GMBH          | A      | 90,71      |
| L01FG02 | ramucirumab             | 043797012 | CYRAMZA             | 10 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml - 1 flaconcino                                  | LILLY NEDERLAND          | H      | 541,50     |
| L01FG02 | ramucirumab             | 043797036 | CYRAMZA             | 10 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 50 ml - 1 flaconcino                                  | LILLY NEDERLAND          | H      | 2.707,50   |
| A16AX10 | eliglustat              | 043869015 | CERDELGA            | 84 mg - capsula rigida - uso orale - blister - 56 capsule rigide                                                                               | SANOFI B.V.              | A      | 31.064,00  |
| A16AX10 | eliglustat              | 043869027 | CERDELGA            | 84 mg - capsula rigida - uso orale - blister - 196 capsule rigide                                                                              | SANOFI B.V.              | H      | 65.877,37  |
| A16AX10 | eliglustat              | 043869039 | CERDELGA            | 84 mg - capsula rigida - uso orale - blister - 14 capsule rigide                                                                               | SANOFI B.V.              | A      | 7.766,00   |
| N04BD03 | safinamide              | 043906039 | XADAGO              | 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alluminio) - 30 compresse                                                 | ZAMBON S.P.A.            | A      | 117,63     |
| N04BD03 | safinamide              | 043906080 | XADAGO              | 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alluminio) - 30 compresse                                                | ZAMBON S.P.A.            | A      | 117,63     |

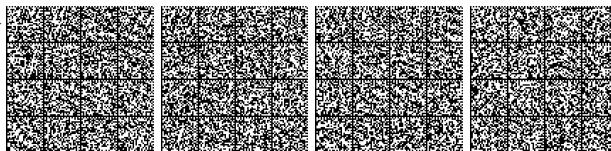


| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO           | AIC       | SPECIALITA' | CONFEZIONE                                                                                                                                   | TITOLARE AIC               | CLASSE | PREZZO (€) |
|---------|----------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------|
| J01XA05 | oritavancina               | 044015016 | TENKASI     | 400 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 50 ml - 3 flaconcini                      | MENARINI INTERNATIONAL     | H      | 2.320,42   |
| D05AX52 | calcipotriolo/betametasona | 044207013 | ENSTILAR    | 50 microgrammi/g + 0,5 mg/g schiuma cutanea 1 contenitore in al da 60 g con valvola in continuo ed erogatore                                 | LEO PHARMA A/S             | A      | 58,82      |
| C09BX02 | bisoprololo/perindopril    | 044256028 | COSYREL     | 5mg/5mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp                                                                          | LES LABORATOIRES SERVIER   | A      | 9,46       |
| C09BX02 | bisoprololo/perindopril    | 044256055 | COSYREL     | 5mg/10mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp                                                                         | LES LABORATOIRES SERVIER   | A      | 9,46       |
| C09BX02 | bisoprololo/perindopril    | 044256081 | COSYREL     | 10mg/5mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp                                                                         | LES LABORATOIRES SERVIER   | A      | 9,83       |
| C09BX02 | bisoprololo/perindopril    | 044256117 | COSYREL     | 10mg/10mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp                                                                        | LES LABORATOIRES SERVIER   | A      | 9,83       |
| C09DX04 | sacubitril/valsartan       | 044558017 | ENTRESTO    | 24 mg/26 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc) - 28 compresse                                                   | NOVARTIS EUOPHARM LIMIT    | A      | 95,93      |
| C09DX04 | sacubitril/valsartan       | 044558029 | ENTRESTO    | 49 mg/51 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc) - 28 compresse                                                   | NOVARTIS EUOPHARM LIMIT    | A      | 95,93      |
| C09DX04 | sacubitril/valsartan       | 044558031 | ENTRESTO    | 49 mg/51 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc) - 56 compresse                                                   | NOVARTIS EUOPHARM LIMIT    | A      | 191,84     |
| C09DX04 | sacubitril/valsartan       | 044558068 | ENTRESTO    | 97 mg/103 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc) - 56 compresse                                                  | NOVARTIS EUOPHARM LIMIT    | A      | 191,84     |
| C09DX04 | sacubitril/valsartan       | 044558233 | ENTRESTO    | 6 mg / 6 mg - granulato in capsule da aprire - uso orale - blister (pa/alu/pvc) - 4 granuli rivestiti con film - 60 capsule                  | NOVARTIS EUOPHARM LIMIT    | A      | 31,51      |
| C09DX04 | sacubitril/valsartan       | 044558245 | ENTRESTO    | 15 mg / 16 mg - granulato in capsule da aprire - uso orale - blister (pa/alu/pvc) - 10 granuli rivestiti con film - 60 capsule               | NOVARTIS EUOPHARM LIMIT    | A      | 78,79      |
| S01ED51 | dorzolamide/timololo       | 044738019 | EYROOBI     | 20mg/ml+5mg/ml collirio soluzione 1 flacone ldpe da 5 ml con dosatore novelia                                                                | FIDIA                      | A      | 7,87       |
| L04AC13 | ixekizumab                 | 044863025 | TALTZ       | 80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) - 1 ml - 2 penne preriempite (monodose)                                   | ELI LILLY AND COMPANY (IR) | H      | 1.924,13   |
| L04AC13 | ixekizumab                 | 044863037 | TALTZ       | 80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) - 1 ml - 3 penne preriempite (monodose)                                   | ELI LILLY AND COMPANY (IR) | H      | 2.886,20   |
| L04AC13 | ixekizumab                 | 044863052 | TALTZ       | 80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) - 1 ml - 2 siringhe preriempite (monodose)                                | ELI LILLY AND COMPANY (IR) | H      | 1.924,13   |
| L04AC13 | ixekizumab                 | 044863064 | TALTZ       | 80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) - 1 ml - 3 siringhe preriempite (monodose)                                | ELI LILLY AND COMPANY (IR) | H      | 2.886,20   |
| A10BD21 | dapagliflozin/saxagliptin  | 044924025 | QTERN       | 5 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pa/alu/pvc-alu) - 28 compresse rivestite con film in blister calendarizzati | ASTAZENECA AB              | A      | 106,50     |
| L01XX52 | venetoclax                 | 045198025 | VENCLYXTO   | 10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pctfe-alu) - 14 (7x2) compresse (dose unitaria)                           | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH    | H      | 78,06      |
| L01XX52 | venetoclax                 | 045198049 | VENCLYXTO   | 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pctfe-alu) - 7 (7x1) compresse (dose unitaria)                            | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH    | H      | 195,14     |
| L01XX52 | venetoclax                 | 045198052 | VENCLYXTO   | 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pctfe-alu) - 7 (7x1) compresse (dose unitaria)                           | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH    | H      | 390,28     |
| L01XX52 | venetoclax                 | 045198064 | VENCLYXTO   | 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pctfe-alu) - 14 (7x2) compresse (dose unitaria)                          | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH    | H      | 780,56     |

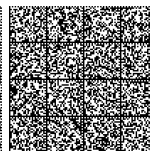
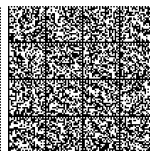
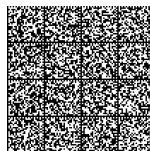
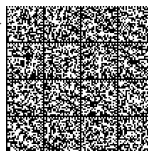




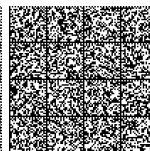
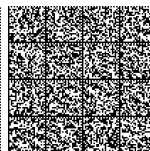
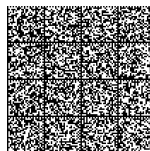
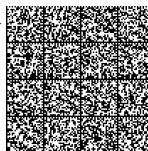
| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO                         | AIC       | SPECIALITA' | CONFEZIONE                                                                                                                                                                         | TITOLARE AIC             | CLASSE | PREZZO (€) |
|---------|------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| L01XX52 | venetoclax                               | 045198076 | VENCLYXTO   | 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pcffe-alu) - 112 (4x28) compresse (dose unitaria)                                                              | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH  | H      | 6.244,43   |
| L04AF02 | baricitinib                              | 045260027 | OLUMIANT    | 2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pcffe/alu) - 28 compresse                                                                                        | LILLY NEDERLAND          | H      | 627,20     |
| L04AF02 | baricitinib                              | 045260066 | OLUMIANT    | 2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pcffe/alu) - 84 compresse                                                                                        | LILLY NEDERLAND          | H      | 1.881,61   |
| L04AF02 | baricitinib                              | 045260104 | OLUMIANT    | 4 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pcffe/alu) - 28 compresse                                                                                        | LILLY NEDERLAND          | H      | 627,20     |
| L04AF02 | baricitinib                              | 045260142 | OLUMIANT    | 4 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pcffe/alu) - 84 compresse                                                                                        | LILLY NEDERLAND          | H      | 1.881,61   |
| A16AB17 | cerliponase alfa                         | 045425016 | BRINEURA    | 150 mg - soluzione per infusione - uso intracerebroventricolare - flaconcino (vetro) - soluzione: 5 ml (30 mg/ml) + 5 ml di soluzione di irrigazione - 2 flaconcini + 1 flaconcino | BIOMARIN INTERNATIONAL L | H      | 20.826,92  |
| R03AL09 | formoterolo/glicopirronio/bec lometasone | 045489022 | TRIMBOW     | 87 mcg / 5 mcg / 9 mcg - soluzione pressurizzata per inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - 1 inalatore per 120 erogazioni                                                 | CHIESI                   | A      | 73,15      |
| R03AL09 | formoterolo/glicopirronio/bec lometasone | 045489073 | TRIMBOW     | 172 mcg / 5 mcg - soluzione pressurizzata per inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - 1 inalatore per 120 erogazioni                                                        | CHIESI                   | A      | 69,07      |
| R03AL09 | formoterolo/glicopirronio/bec lometasone | 045489109 | TRIMBOW     | 88 mcg / 5 mcg / 9 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore nexthaler - 1 inalatore da 120 inalazioni                                                             | CHIESI                   | A      | 77,47      |
| L01EX10 | midostaurina                             | 045612013 | RYDAPT      | 25 mg - capsula molle - uso orale - blister (pa/al/pvc-al) - 112 (4 x 28) capsule (confezione multipla)                                                                            | NOVARTIS EUROPHARM LIMIT | H      | 12.046,16  |
| L01EF02 | ribociclib                               | 045618016 | KISOALI     | 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pcffe/pvc) - 21 compresse                                                                                             | NOVARTIS EUROPHARM LIMIT | H      | 1.443,65   |
| L01EF02 | ribociclib                               | 045618028 | KISOALI     | 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pa/alu/pvc) - 21 compresse                                                                                            | NOVARTIS EUROPHARM LIMIT | H      | 1.443,65   |
| L01EF02 | ribociclib                               | 045618030 | KISOALI     | 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pcffe/pvc) - 42 compresse                                                                                             | NOVARTIS EUROPHARM LIMIT | H      | 2.887,31   |
| L01EF02 | ribociclib                               | 045618042 | KISOALI     | 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pa/alu/pvc) - 42 compresse                                                                                            | NOVARTIS EUROPHARM LIMIT | H      | 2.887,31   |
| L01EF02 | ribociclib                               | 045618055 | KISOALI     | 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pcffe/pvc) - 63 compresse                                                                                             | NOVARTIS EUROPHARM LIMIT | H      | 4.330,96   |
| L01EF02 | ribociclib                               | 045618067 | KISOALI     | 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pa/alu/pvc) - 63 compresse                                                                                            | NOVARTIS EUROPHARM LIMIT | H      | 4.330,96   |
| D11AH05 | dupilumab                                | 045676057 | DUPIXENT    | 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con sistema di sicurezza - 2 ml (150 mg/ml) - 1 siringa preriempita                                | SANOFI WINTHROP INDUSTRI | A      | 953,28     |
| D11AH05 | dupilumab                                | 045676069 | DUPIXENT    | 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con sistema di sicurezza - 2 ml (150 mg/ml) - 2 siringhe preriempite                               | SANOFI WINTHROP INDUSTRI | A      | 1.906,54   |
| D11AH05 | dupilumab                                | 045676095 | DUPIXENT    | 200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con sistema di sicurezza - 1,14 ml (175 mg/ml) - 1 siringa preriempita                             | SANOFI WINTHROP INDUSTRI | A      | 953,28     |
| D11AH05 | dupilumab                                | 045676107 | DUPIXENT    | 200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con sistema di sicurezza - 1,14 ml (175 mg/ml) - 2 siringhe preriempite                            | SANOFI WINTHROP INDUSTRI | A      | 1.906,54   |



| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO                            | AIC       | SPECIALITA'      | CONFEZIONE                                                                                                                                                   | TITOLARE AIC             | CLASSE | PREZZO (€) |
|---------|---------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| D11AH05 | dupilumab                                   | 045676133 | DUPIXENT         | 200 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – penna<br>preriemplita (vetro) – 1,14 ml (175 mg/ml) – 1 penna preriemplita                               | SANOFI WINTHROP INDUSTRI | A      | 953,28     |
| D11AH05 | dupilumab                                   | 045676145 | DUPIXENT         | 200 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – penna preriemplita<br>(vetro) – 1,14 ml (175 mg/ml) – 2 penne<br>preriempite                             | SANOFI WINTHROP INDUSTRI | A      | 1.906,54   |
| D11AH05 | dupilumab                                   | 045676172 | DUPIXENT         | 300 mg – soluzione per iniezione – uso sottocutaneo – penna<br>preriemplita (vetro) 2 ml (150 mg/ml) – 1 penna preriemplita                                  | SANOFI WINTHROP INDUSTRI | A      | 953,28     |
| D11AH05 | dupilumab                                   | 045676184 | DUPIXENT         | 300 mg – soluzione per iniezione – uso sottocutaneo – penna<br>preriemplita (vetro) 2 ml (150 mg/ml) – 2 penne preriempite                                   | SANOFI WINTHROP INDUSTRI | A      | 1.906,54   |
| D11AH05 | dupilumab                                   | 045676234 | DUPIXENT         | 200 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – penna<br>preriemplita (vetro) 1,14 ml (175 mg/ml) – 1 penna preriemplita                                 | SANOFI WINTHROP INDUSTRI | A      | 953,28     |
| D11AH05 | dupilumab                                   | 045676246 | DUPIXENT         | 200 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – penna<br>preriemplita (vetro) 1,14 ml (175 mg/ml) – 2 penne preriempite                                  | SANOFI WINTHROP INDUSTRI | A      | 1.906,54   |
| D11AH05 | dupilumab                                   | 045676259 | DUPIXENT         | 200 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – penna preriemplita<br>(vetro) 1,14 ml (175 mg/ml) – 6 (2 x 3) penne<br>preriempite (confezione multipla) | SANOFI WINTHROP INDUSTRI | A      | 5.719,63   |
| D11AH05 | dupilumab                                   | 045676261 | DUPIXENT         | 300 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – penna<br>preriemplita (vetro) 2 ml (150 mg/ml) – 1 penna preriemplita                                    | SANOFI WINTHROP INDUSTRI | A      | 953,28     |
| D11AH05 | dupilumab                                   | 045676273 | DUPIXENT         | 300 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – penna<br>preriemplita (vetro) 2 ml (150 mg/ml) – 2 penne preriempite                                     | SANOFI WINTHROP INDUSTRI | A      | 1.906,54   |
| D11AH05 | dupilumab                                   | 045676285 | DUPIXENT         | 300 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – penna preriemplita<br>(vetro) 2 ml (150 mg/ml) – 6 (2 x 3) penne<br>preriempite (confezione multipla)    | SANOFI WINTHROP INDUSTRI | A      | 5.719,63   |
| R03AL08 | vilanterolo/umeclidinio/fluticasone furoato | 045789029 | ELEBRATO ELLIPTA | 92 mcg/ 55 mcg/ 22 mcg – polvere per inalazione in contenitore<br>monodose – uso inalatorio – blister (alu) – 1<br>inalatore (30 dosi)                       | GLAXOSMITHKLINE TRADING  | A      | 77,47      |
| R03AL08 | vilanterolo/umeclidinio/fluticasone furoato | 045790021 | TRELEGY ELLIPTA  | 92 mcg/ 55 mcg/ 22 mcg – polvere per inalazione in contenitore<br>monodose – uso inalatorio – blister (alu) – 1<br>inalatore (30 dosi)                       | GLAXOSMITHKLINE TRADING  | A      | 77,47      |
| R03DX10 | benralizumab                                | 045931019 | FASENRA          | 30 mg – soluzione per iniezione – uso sottocutaneo – siringa<br>preriemplita (vetro) – 1 ml (30 mg/ml) – 1 siringa preriemplita                              | ASTRAZENECA AB           | A      | 3.450,49   |
| R03DX10 | benralizumab                                | 045931021 | FASENRA          | 30 mg – soluzione per iniezione – uso sottocutaneo – siringa preriemplita<br>(vetro) in penna preriemplita – 1 ml (30 mg/ml) – 1<br>penna preriemplita       | ASTRAZENECA AB           | A      | 3.450,49   |
| S01EE05 | tafluprost                                  | 046050011 | SAFLUROUND       | 15 microgrammi/ml collirio, soluzione 1 flacone ldpe da 3 ml                                                                                                 | SANTEN OY (FINLANDIA)    | A      | 19,86      |
| H02AB09 | idrocortisone                               | 046129019 | ALKINDI          | 0,5 mg – granuli in capsule da aprire – uso orale – flacone (hdpe)<br>– 50 capsule                                                                           | NEUROCRINE NETHERLANDS B | A      | 59,58      |
| H02AB09 | idrocortisone                               | 046129021 | ALKINDI          | 1,0 mg – granuli in capsule da aprire – uso orale – flacone (hdpe)<br>– 50 capsule                                                                           | NEUROCRINE NETHERLANDS B | A      | 119,16     |
| H02AB09 | idrocortisone                               | 046129033 | ALKINDI          | 2,0 mg – granuli in capsule da aprire – uso orale – flacone (hdpe)<br>– 50 capsule                                                                           | NEUROCRINE NETHERLANDS B | A      | 171,29     |
| V03AE10 | ciclosilicato di sodio e zirconio           | 046335028 | LOKELMA          | 5 g – polvere per sospensione orale – uso orale – bustina<br>(pet/ldpe/ldpe/alu) – 30 bustine                                                                | ASTRAZENECA AB           | A      | 368,03     |
| V03AE10 | ciclosilicato di sodio e zirconio           | 046335042 | LOKELMA          | 10 g – polvere per sospensione orale – uso orale – bustina<br>(pet/ldpe/ldpe/alu) – 30 bustine                                                               | ASTRAZENECA AB           | A      | 736,35     |



| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO                  | AIC       | SPECIALITA' | CONFEZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      | TITOLARE AIC             | CLASSE | PREZZO (€) |
|---------|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| V03AE10 | ciclosilicato di sodio e zirconio | 046335055 | LOKELMA     | 5 g - polvere per sospensione orale - uso orale - bustina (pet/dpe//ldpe/alu) - 28 bustine                                                                                                                                                                      | ASTRAZENECA AB           | A      | 343,49     |
| V03AE10 | ciclosilicato di sodio e zirconio | 046335067 | LOKELMA     | 10 g - polvere per sospensione orale - uso orale - bustina (pet/dpe//ldpe/alu) - 28 bustine                                                                                                                                                                     | ASTRAZENECA AB           | A      | 687,26     |
| N05AX16 | brexpiprazolo                     | 046927036 | RXULTI      | 1 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/al) - 10 compresse                                                                                                                                                                               | OTSUKA PHARMACEUTICAL NE | A      | 28,75      |
| N05AX16 | brexpiprazolo                     | 046927048 | RXULTI      | 1 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/al) - 28 compresse                                                                                                                                                                               | OTSUKA PHARMACEUTICAL NE | A      | 80,49      |
| N05AX16 | brexpiprazolo                     | 046927051 | RXULTI      | 2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/al) - 28 compresse                                                                                                                                                                               | OTSUKA PHARMACEUTICAL NE | A      | 80,49      |
| N05AX16 | brexpiprazolo                     | 046927063 | RXULTI      | 3 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/al) - 28 compresse                                                                                                                                                                               | OTSUKA PHARMACEUTICAL NE | A      | 80,49      |
| N05AX16 | brexpiprazolo                     | 046927075 | RXULTI      | 4 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/al) - 28 compresse                                                                                                                                                                               | OTSUKA PHARMACEUTICAL NE | A      | 80,49      |
| B01AX07 | caplacizumab                      | 046989012 | CABLIVI     | 10 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - polvere 10 mg flaconcino (vetro), solvente 1 ml siringa preriempita (vetro) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita con solvente + 1 adattatore per flaconcino + 1 ago | ABLYNX N.V.              | H      | 3.867,85   |
| L01FF03 | durvalumab                        | 047089014 | IMFINZI     | 50 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml - 1 flaconcino                                                                                                                                                   | ASTRAZENECA AB           | H      | 2.500,01   |
| L01FF03 | durvalumab                        | 047089026 | IMFINZI     | 50 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2,4 ml - 1 flaconcino                                                                                                                                                  | ASTRAZENECA AB           | H      | 600,00     |
| L01EF03 | abemaciclib                       | 047091018 | VERZENIOS   | 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pctfe/pe/pvc/alu) - 14 compresse                                                                                                                                                                    | LILLY NEDERLAND          | H      | 900,00     |
| L01EF03 | abemaciclib                       | 047091032 | VERZENIOS   | 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (cfat/alu) - 28x1 compresse (monodose)                                                                                                                                                               | LILLY NEDERLAND          | H      | 1.800,00   |
| L01EF03 | abemaciclib                       | 047091044 | VERZENIOS   | 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pctfe/pe/pvc/alu) - 14 compresse                                                                                                                                                                   | LILLY NEDERLAND          | H      | 900,00     |
| L01EF03 | abemaciclib                       | 047091069 | VERZENIOS   | 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (cfat/alu) - 28x1 compresse (monodose)                                                                                                                                                              | LILLY NEDERLAND          | H      | 1.800,00   |
| L01EF03 | abemaciclib                       | 047091071 | VERZENIOS   | 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pctfe/pe/pvc/alu) - 14 compresse                                                                                                                                                                   | LILLY NEDERLAND          | H      | 900,00     |
| L01EF03 | abemaciclib                       | 047091095 | VERZENIOS   | 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (cfat/alu) - 28x1 compresse (monodose)                                                                                                                                                              | LILLY NEDERLAND          | H      | 1.800,00   |
| L01EF03 | abemaciclib                       | 047091107 | VERZENIOS   | 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pctfe/pe/pvc/alu) - 28 compresse                                                                                                                                                                    | LILLY NEDERLAND          | H      | 1.800,00   |
| L01EF03 | abemaciclib                       | 047091119 | VERZENIOS   | 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pctfe/pe/pvc/alu) - 56 compresse                                                                                                                                                                    | LILLY NEDERLAND          | H      | 3.600,00   |
| L01EF03 | abemaciclib                       | 047091121 | VERZENIOS   | 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pctfe/pe/pvc/alu) - 28 compresse                                                                                                                                                                   | LILLY NEDERLAND          | H      | 1.800,00   |
| L01EF03 | abemaciclib                       | 047091133 | VERZENIOS   | 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pctfe/pe/pvc/alu) - 56 compresse                                                                                                                                                                   | LILLY NEDERLAND          | H      | 3.600,00   |
| L01EF03 | abemaciclib                       | 047091145 | VERZENIOS   | 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pctfe/pe/pvc/alu) - 28 compresse                                                                                                                                                                   | LILLY NEDERLAND          | H      | 1.800,00   |

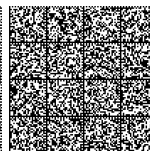
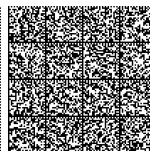
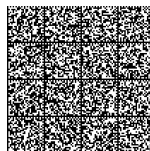
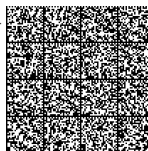




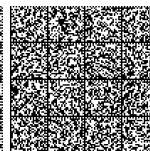
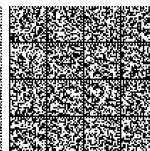
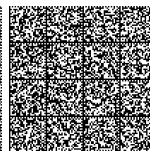
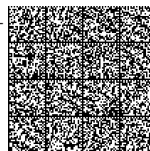
| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO | AIC       | SPECIALITA' | CONFEZIONE                                                                                                                                                        | TITOLARE AIC             | CLASSE | PREZZO (€) |
|---------|------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| L01EF03 | abemaciclib      | 047091158 | VERZENIOS   | 150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pctfe/pe/pvc/alu) – 56 compresse                                                                     | LILLY NEDERLAND          | H      | 3.600,00   |
| N02CD02 | galcanezumab     | 047424015 | EMGALITY    | 120 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – siringa (vetro) in penna preriempta – 1 ml (120 mg/ml) – 1 penna preriempta                                   | LILLY NEDERLAND          | A      | 633,03     |
| N02CD02 | galcanezumab     | 047424027 | EMGALITY    | 120 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – siringa (vetro) in penna preriempta – 1 ml (120 mg/ml) – 3 penne preriempte                                   | LILLY NEDERLAND          | A      | 1.899,10   |
| N02CD02 | galcanezumab     | 047424039 | EMGALITY    | 120 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – siringa preriempta (vetro) – 1 ml (120 mg/ml) – 1 siringa preriempta                                          | LILLY NEDERLAND          | A      | 633,03     |
| N02CD02 | galcanezumab     | 047424041 | EMGALITY    | 120 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – siringa preriempta (vetro) – 1 ml (120 mg/ml) – 3 siringhe preriempte                                         | LILLY NEDERLAND          | A      | 1.899,10   |
| N02CD02 | galcanezumab     | 047424054 | EMGALITY    | 120 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – siringa preriempta (vetro) 1 ml (120 mg/ml) in penna preriempta – 2 penne preriempte                          | LILLY NEDERLAND          | A      | 1.266,07   |
| N02CD02 | galcanezumab     | 047424066 | EMGALITY    | 120 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – siringa preriempta (vetro) 1 ml (120 mg/ml) – 2 siringhe preriempte                                           | LILLY NEDERLAND          | A      | 1.266,07   |
| L04AC18 | risankizumab     | 047821018 | SKYRIZI     | 75 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – siringa preriempta (vetro) – 0,83 ml (75 mg/0,83 ml) – 2 siringhe preriempte + 2 tamponcini imbevuti di alcool | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH  | H      | 3.068,50   |
| L04AC18 | risankizumab     | 047821020 | SKYRIZI     | 150 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – penna preriempta (vetro) 1 ml (150 mg/ml) – 1 penna preriempta                                                | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH  | H      | 3.068,50   |
| L04AC18 | risankizumab     | 047821032 | SKYRIZI     | 150 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – siringa preriempta (vetro) 1 ml (150 mg/ml) – 1 siringa preriempta                                            | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH  | H      | 3.068,50   |
| L04AC18 | risankizumab     | 047821044 | SKYRIZI     | 600 mg – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 10 ml (60 mg / ml) – 1 flaconcino                                          | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH  | H      | 3.682,20   |
| L04AC18 | risankizumab     | 047821057 | SKYRIZI     | 360 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – cartuccia (resina olefinica ciclica) 2,4 ml (150 mg / ml) – 1 cartuccia + 1 iniettore on-body                 | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH  | H      | 3.682,20   |
| L01XK04 | talazoparib      | 048057018 | TALZENNA    | 0,25 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (hdpe) – 30 capsule                                                                                                | PFIZER EUROPE MA EEIG    | H      | 1.743,62   |
| L01XK04 | talazoparib      | 048057057 | TALZENNA    | 1 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (hdpe) – 30 capsule                                                                                                   | PFIZER EUROPE MA EEIG    | H      | 5.230,85   |
| L01XK04 | talazoparib      | 048057071 | TALZENNA    | 0,1 mg – capsula rigida – uso orale – flacone hdpe – 30 capsule                                                                                                   | PFIZER EUROPE MA EEIG    | H      | 1.743,62   |
| L01FF06 | cemiplimab       | 048070015 | LIBTAYO     | 350 mg – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) – 7 ml (50 mg/ml) – 1 flaconcino                                           | REGENERON IRELAND DAC    | H      | 6.294,94   |
| L04AF03 | upadacitinib     | 048399012 | RINVOQ      | 15 mg – compressa a rilascio prolungato – uso orale – blister (pvc/pe/pctfe/alu) – 28 compresse                                                                   | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH  | H      | 722,00     |
| L04AF03 | upadacitinib     | 048399063 | RINVOQ      | 30 mg – compressa a rilascio prolungato – uso orale – blister (pvc/pe/pctfe/alu) – 28 compresse                                                                   | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH  | H      | 1.444,00   |
| L04AF03 | upadacitinib     | 048399101 | RINVOQ      | 45 mg – compressa a rilascio prolungato – uso orale – blister (pvc/pe/pctfe/alu) – 28 compresse                                                                   | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH  | H      | 2.166,00   |
| L04AE03 | siponimod        | 048440010 | MAYZENT     | 0,25 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pa/alu/pvc/alu) – confezione per la titolazione: 12 compresse                                       | NOVARTIS EUROPHARM LIMIT | A      | 150,88     |



| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO           | AIC       | SPECIALITA' | CONFEZIONE                                                                                                           | TITOLARE AIC               | CLASSE | PREZZO (€) |
|---------|----------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------|
| L04AE03 | siponimod                  | 048440022 | MAYZENT     | 0,25 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pa/alu/pvc/alu) – 120 compresse                        | NOVARTIS EUROPHARM LIMIT   | A      | 1.508,79   |
| L04AE03 | siponimod                  | 048440034 | MAYZENT     | 2 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pa/alu/pvc/alu) – 28 compresse                            | NOVARTIS EUROPHARM LIMIT   | A      | 2.816,42   |
| L04AE03 | siponimod                  | 048440073 | MAYZENT     | 1 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pa/alu/pvc/alu) – 28 compresse                            | NOVARTIS EUROPHARM LIMIT   | A      | 1.408,20   |
| L01FX14 | polatuzumab vedotin        | 048443016 | POLIVY      | 140 mg – polvere per concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) – 1 flaconcino    | ROCHE REGISTRATION GMBH    | H      | 11.100,30  |
| L01FX14 | polatuzumab vedotin        | 048443028 | POLIVY      | 30 mg – polvere per concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) – 1 flaconcino     | ROCHE REGISTRATION GMBH    | H      | 2.378,64   |
| L01FC02 | isatuximab                 | 048617017 | SARCLISA    | 20 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 100 mg/5 ml – 1 flaconcino  | SANOFI WINTHROP INDUSTRIES | H      | 598,60     |
| L01FC02 | isatuximab                 | 048617029 | SARCLISA    | 20 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 100 mg/5 ml – 3 flaconcini  | SANOFI WINTHROP INDUSTRIES | H      | 1.795,80   |
| L01FC02 | isatuximab                 | 048617031 | SARCLISA    | 20 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 500 mg/25 ml – 1 flaconcino | SANOFI WINTHROP INDUSTRIES | H      | 2.992,99   |
| C10BA10 | acido bempedoico/ezetimibe | 048668014 | NUSTENDI    | 180 mg/10 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pvc/aciar/alluminio) – 10 compresse               | DAIICHI SANKYO EUROPE GM   | A      | 42,91      |
| C10BA10 | acido bempedoico/ezetimibe | 048668026 | NUSTENDI    | 180 mg/10 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pvc/aciar/alluminio) – 28 compresse               | DAIICHI SANKYO EUROPE GM   | A      | 120,15     |
| C10BA10 | acido bempedoico/ezetimibe | 048668038 | NUSTENDI    | 180 mg/10 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pvc/aciar/alluminio) – 30 compresse               | DAIICHI SANKYO EUROPE GM   | A      | 128,73     |
| C10BA10 | acido bempedoico/ezetimibe | 048668040 | NUSTENDI    | 180 mg/10 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pvc/aciar/alluminio) – 90 compresse               | DAIICHI SANKYO EUROPE GM   | A      | 386,19     |
| C10BA10 | acido bempedoico/ezetimibe | 048668053 | NUSTENDI    | 180 mg/10 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pvc/aciar/alluminio) – 98 compresse               | DAIICHI SANKYO EUROPE GM   | A      | 420,52     |
| C10BA10 | acido bempedoico/ezetimibe | 048668065 | NUSTENDI    | 180 mg/10 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pvc/aciar/alluminio) – 100 compresse              | DAIICHI SANKYO EUROPE GM   | A      | 429,11     |
| A10B06  | semaglutide                | 048719025 | RYBELSUS    | 3 mg – compressa – uso orale – blister (alu/alu) – 30 compresse                                                      | NOVO NORDISK A/S           | A      | 197,73     |
| A10B06  | semaglutide                | 048719052 | RYBELSUS    | 7 mg – compressa – uso orale – blister (alu/alu) – 30 compresse                                                      | NOVO NORDISK A/S           | A      | 197,73     |
| A10B06  | semaglutide                | 048719088 | RYBELSUS    | 14 mg – compressa – uso orale – blister (alu/alu) – 30 compresse                                                     | NOVO NORDISK A/S           | A      | 197,73     |
| A10B06  | semaglutide                | 048719177 | RYBELSUS    | 1,5 mg – compressa – uso orale – blister (alu/alu) – 30 compresse                                                    | NOVO NORDISK A/S           | A      | 197,73     |
| A10B06  | semaglutide                | 048719227 | RYBELSUS    | 4 mg – compressa – uso orale – blister (alu/alu) – 30 compresse                                                      | NOVO NORDISK A/S           | A      | 197,73     |
| A10B06  | semaglutide                | 048719278 | RYBELSUS    | 9 mg – compressa – uso orale – blister (alu/alu) – 30 compresse                                                      | NOVO NORDISK A/S           | A      | 197,73     |
| C10AX15 | acido bempedoico           | 048721017 | NILEMIDO    | 180 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pvc/alluminio) – 10 compresse                           | DAIICHI SANKYO EUROPE GM   | A      | 42,91      |
| C10AX15 | acido bempedoico           | 048721029 | NILEMIDO    | 180 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pvc/alluminio) – 28 compresse                           | DAIICHI SANKYO EUROPE GM   | A      | 120,15     |
| C10AX15 | acido bempedoico           | 048721031 | NILEMIDO    | 180 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pvc/alluminio) – 30 compresse                           | DAIICHI SANKYO EUROPE GM   | A      | 128,73     |

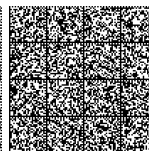
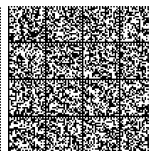
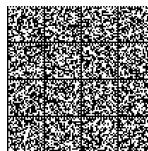
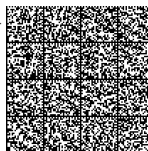


| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO                         | AIC       | SPECIALITA'          | CONFEZIONE                                                                                                                                              | TITOLARE AIC             | CLASSE | PREZZO (€) |
|---------|------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| C10AX15 | acido bempedoico                         | 048721043 | NILEMIDO             | 180 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pvc/alluminio) – 90 compresse                                                              | DAIICHI SANKYO EUROPE GM | A      | 386,19     |
| C10AX15 | acido bempedoico                         | 048721056 | NILEMIDO             | 180 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pvc/alluminio) – 98 compresse                                                              | DAIICHI SANKYO EUROPE GM | A      | 420,52     |
| C10AX15 | acido bempedoico                         | 048721068 | NILEMIDO             | 180 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pvc/alluminio) – 100 compresse                                                             | DAIICHI SANKYO EUROPE GM | A      | 429,11     |
| L04AF04 | filgotinib                               | 049054012 | JYSELECA             | 100 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (hdpe) – 30 compresse                                                                       | ALFASIGMA S.P.A.         | H      | 644,94     |
| L04AF04 | filgotinib                               | 049054036 | JYSELECA             | 200 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (hdpe) – 30 compresse                                                                       | ALFASIGMA S.P.A.         | H      | 644,94     |
| L01EL02 | acalabrutinib                            | 049155017 | CALQUENCE            | 100 mg – capsula rigida – uso orale – blister (alu/alu) – 56 capsule                                                                                    | ASTRAZENECA AB           | H      | 5.109,72   |
| L01EL02 | acalabrutinib                            | 049155031 | CALQUENCE            | 100 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (alu/alu) – 56 compresse                                                                    | ASTRAZENECA AB           | H      | 5.109,72   |
| R03AL11 | formoterolo/glicopirronio/bud<br>esonide | 049279021 | TRIXEO<br>AEROSPHERE | 5 mcg / 7,2 mcg / 160 mcg – sospensione pressurizzata per inalazione – uso inalatorio – inalatore (alluminio / plastica) – 1 inalatore (120 erogazioni) | ASTRAZENECA AB           | A      | 77,47      |
| L01EX22 | selpercatinib                            | 049358017 | RETSEVMO             | 40 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (hdpe) – 60 capsule                                                                                        | LILLY NEDERLAND          | H      | 2.314,11   |
| L01EX22 | selpercatinib                            | 049358029 | RETSEVMO             | 80 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (hdpe) – 60 capsule                                                                                        | LILLY NEDERLAND          | H      | 4.628,21   |
| L01EX22 | selpercatinib                            | 049358031 | RETSEVMO             | 80 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (hdpe) – 120 capsule                                                                                       | LILLY NEDERLAND          | H      | 9.256,41   |
| L01EX22 | selpercatinib                            | 049358043 | RETSEVMO             | 40 mg – capsula rigida – uso orale – blister (pctfe/pvc/alu) – 14 capsule                                                                               | LILLY NEDERLAND          | H      | 539,96     |
| L01EX22 | selpercatinib                            | 049358056 | RETSEVMO             | 40 mg – capsula rigida – uso orale – blister (pctfe/pvc/alu) – 42 capsule                                                                               | LILLY NEDERLAND          | H      | 1.619,87   |
| L01EX22 | selpercatinib                            | 049358068 | RETSEVMO             | 40 mg – capsula rigida – uso orale – blister (pctfe/pvc/alu) – 56 capsule                                                                               | LILLY NEDERLAND          | H      | 2.159,83   |
| L01EX22 | selpercatinib                            | 049358082 | RETSEVMO             | 80 mg – capsula rigida – uso orale – blister (pctfe/pvc/alu) – 14 capsule                                                                               | LILLY NEDERLAND          | H      | 1.079,91   |
| L01EX22 | selpercatinib                            | 049358094 | RETSEVMO             | 80 mg – capsula rigida – uso orale – blister (pctfe/pvc/alu) – 28 capsule                                                                               | LILLY NEDERLAND          | H      | 2.159,83   |
| L01EX22 | selpercatinib                            | 049358106 | RETSEVMO             | 80 mg – capsula rigida – uso orale – blister (pctfe/pvc/alu) – 56 capsule                                                                               | LILLY NEDERLAND          | H      | 4.319,66   |
| L01EX22 | selpercatinib                            | 049358118 | RETSEVMO             | 80 mg – capsula rigida – uso orale – blister (pctfe/pvc/alu) – 112 capsule                                                                              | LILLY NEDERLAND          | H      | 8.639,33   |
| L01XX66 | selinexor                                | 049430010 | NEXPOVIO             | 20 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pvc/pctfe/pvc) – 12 compresse                                                               | STEMLINE THERAPEUTICS BV | H      | 4.834,79   |
| L01XX66 | selinexor                                | 049430022 | NEXPOVIO             | 20 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pvc/pctfe/pvc) – 16 compresse                                                               | STEMLINE THERAPEUTICS BV | H      | 6.446,38   |
| L01XX66 | selinexor                                | 049430034 | NEXPOVIO             | 20 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pvc/pctfe/pvc) – 20 compresse                                                               | STEMLINE THERAPEUTICS BV | H      | 8.057,98   |
| L01XX66 | selinexor                                | 049430046 | NEXPOVIO             | 20 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pvc/pctfe/pvc) – 32 compresse                                                               | STEMLINE THERAPEUTICS BV | H      | 12.892,75  |
| L01XX66 | selinexor                                | 049430059 | NEXPOVIO             | 20 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (pvc/pctfe/pvc) – 8 compresse                                                                | STEMLINE THERAPEUTICS BV | H      | 3.223,19   |

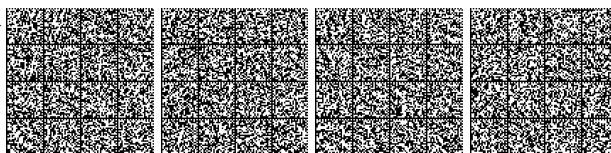




| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO           | AIC       | SPECIALITA' | CONFEZIONE                                                                                                                                                                | TITOLARE AIC             | CLASSE | PREZZO (€) |
|---------|----------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| N03AX25 | cenobamato                 | 049442015 | ONTOZRY     | 25 mg + 12,5 mg - compressa rivestita con film + compressa - uso orale - blister (pvc/alu) - confezione di inizio trattamento: 28 compresse (14 x 25 mg + 14 x 12,5 mg)   | ACRAF, ANGELINI          | A      | 232,33     |
| N03AX25 | cenobamato                 | 049442027 | ONTOZRY     | 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 14 compresse                                                                                       | ACRAF, ANGELINI          | A      | 116,16     |
| N03AX25 | cenobamato                 | 049442039 | ONTOZRY     | 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse                                                                                       | ACRAF, ANGELINI          | A      | 232,33     |
| N03AX25 | cenobamato                 | 049442054 | ONTOZRY     | 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 14 compresse                                                                                      | ACRAF, ANGELINI          | A      | 116,16     |
| N03AX25 | cenobamato                 | 049442066 | ONTOZRY     | 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse                                                                                      | ACRAF, ANGELINI          | A      | 232,33     |
| N03AX25 | cenobamato                 | 049442080 | ONTOZRY     | 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 14 compresse                                                                                      | ACRAF, ANGELINI          | A      | 116,16     |
| N03AX25 | cenobamato                 | 049442092 | ONTOZRY     | 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse                                                                                      | ACRAF, ANGELINI          | A      | 232,33     |
| N03AX25 | cenobamato                 | 049442116 | ONTOZRY     | 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 14 compresse                                                                                      | ACRAF, ANGELINI          | A      | 116,16     |
| N03AX25 | cenobamato                 | 049442128 | ONTOZRY     | 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse                                                                                      | ACRAF, ANGELINI          | A      | 232,33     |
| H02AB09 | idrocortisone              | 049545015 | EFMODY      | 5 mg - capsula rigida a rilascio modificato - uso orale - flacone (hdpe) - 50 capsule                                                                                     | NEUROCRINE NETHERLANDS B | H      | 152,50     |
| H02AB09 | idrocortisone              | 049545027 | EFMODY      | 10 mg - capsula rigida a rilascio modificato - uso orale - flacone (hdpe) - 50 capsule                                                                                    | NEUROCRINE NETHERLANDS B | H      | 305,00     |
| D05AX52 | calcipotriolo/betametazone | 049572023 | WYNZORA     | 50 microgrammi/g + 0,5 mg/g crema 2 tubi da 60 g                                                                                                                          | ALMIRALL S.A.            | A      | 80,83      |
| D11AH07 | tralokinumab               | 049573013 | ADTRALZA    | 150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (150 mg/ml) - 2 siringhe preriempite                                                 | LEO PHARMA A/S           | H      | 577,60     |
| D11AH07 | tralokinumab               | 049573025 | ADTRALZA    | 150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (150 mg/ml) - 4 (2 ? 2) siringhe preriempite (confezione multipla)                   | LEO PHARMA A/S           | H      | 1.155,20   |
| D11AH07 | tralokinumab               | 049573049 | ADTRALZA    | 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 2 ml (150 mg/ml) - 2 penne preriempite                               | LEO PHARMA A/S           | H      | 1.155,20   |
| D11AH07 | tralokinumab               | 049573052 | ADTRALZA    | 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 2 ml (150 mg/ml) - 6 (3 ? 2) penne preriempite (confezione multipla) | LEO PHARMA A/S           | H      | 3.465,60   |
| D06BX03 | tirbanibulin               | 049607017 | KLISYRI     | 10 mg / g - unguento - uso cutaneo - bustina (pelbd) 250 mg - 5 bustine                                                                                                   | ALMIRALL S.A.            | A      | 75,59      |
| N02CD05 | eptinezumab                | 049879012 | VYEPTI      | 100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 1 ml (100 mg/ml) - 1 flaconcino                                                    | LUNDBECK A/S             | H      | 1.338,76   |
| L04AG11 | anifrolumab                | 049964012 | SAPHNELO    | 300 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2 ml (150 mg/ml) - 1 flaconcino                                                    | ASTRAZENECA AB           | H      | 835,76     |
| L01EX21 | tepotinib                  | 049967019 | TEPMETKO    | 225 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (a)/pvc-pe-pvdc-pe-pvc) - 60 compresse                                                                        | MERCK EUROPE B.V.        | H      | 8.500,52   |



| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO        | AIC       | SPECIALITA' | CONFEZIONE                                                                                                                                            | TITOLARE AIC             | CLASSE | PREZZO (€) |
|---------|-------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| A16AB22 | avalglucosidasi alfa    | 050184011 | NEXVIADYME  | 100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione<br>uso endovenoso flaconcino (vetro) 1 flaconcino                                          | SANOFI B.V.              | H      | 992,75     |
| A16AB22 | avalglucosidasi alfa    | 050184023 | NEXVIADYME  | 100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione<br>uso endovenoso flaconcino (vetro) 5 flaconcini                                          | SANOFI B.V.              | H      | 4.963,75   |
| A16AB22 | avalglucosidasi alfa    | 050184035 | NEXVIADYME  | 100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione<br>uso endovenoso flaconcino (vetro) 10 flaconcini                                         | SANOFI B.V.              | H      | 9.927,50   |
| A16AB22 | avalglucosidasi alfa    | 050184047 | NEXVIADYME  | 100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione<br>uso endovenoso flaconcino (vetro) 25 flaconcini                                         | SANOFI B.V.              | H      | 24.818,75  |
| R03DX11 | tezepelumab             | 050354012 | TEZSPIRE    | 210 mg - soluzione per iniezione - uso sottocutaneo - siringa preriemplita<br>(di vetro) - 1,91 ml (110 mg/ml) - 1 siringa<br>preriemplita (di vetro) | ASTRAZENECA AB           | A      | 1.747,91   |
| R03DX11 | tezepelumab             | 050354036 | TEZSPIRE    | 210 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna<br>preriemplita (vetro) 1,91 ml (110 mg/ml) - 1 penna preriemplita                          | ASTRAZENECA AB           | A      | 1.747,91   |
| L04AD03 | vodosporin              | 050355015 | LUPKYNIS    | 7,9 mg - capsula molle - uso orale - blister (al/pvc) - 180 capsule                                                                                   | OTSUKA PHARMACEUTICAL NE | A      | 1.711,24   |
| L04AC24 | mirikizumab             | 050695016 | OMVOH       | 300 mg concentrato per soluzione per infusione uso<br>endovenoso flaconcino vetro 15 ml 20 mg/ml 1 flaconcino                                         | LILLY NEDERLAND          | H      | 1.465,00   |
| L04AC24 | mirikizumab             | 050695042 | OMVOH       | 100 mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriemplita vetro in<br>penna preriemplita 1 ml 100 mg/ml 2<br>pennine preriemplita            | LILLY NEDERLAND          | H      | 1.465,00   |
| L01FX28 | glofitamab              | 050753019 | COLUMVI     | 2,5 mg concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino da<br>2,5 ml                                                                              | ROCHE REGISTRATION GMBH  | H      | 902,50     |
| L01FX28 | glofitamab              | 050753021 | COLUMVI     | 10 mg concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino da<br>10 ml                                                                                | ROCHE REGISTRATION GMBH  | H      | 3.610,00   |
| N02CD07 | atogepant               | 050825013 | AQUIPTA     | 10 mg - compressa - uso orale - blister (pvc/pe/pctfe/alu) - 28<br>compresse                                                                          | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH  | A      | 678,13     |
| N02CD07 | atogepant               | 050825037 | AQUIPTA     | 60 mg - compressa - uso orale - blister (pvc/pe/pctfe/alu) - 28<br>compresse                                                                          | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH  | A      | 678,13     |
| L01FX27 | epcoritamab             | 050855016 | TEPKINLY    | 4 mg/08 ml concentrato per soluzione iniettabile uso<br>sottocutaneo flaconcino vetro 0,8 ml 1 flaconcino                                             | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH  | H      | 508,40     |
| L01FX27 | epcoritamab             | 050855028 | TEPKINLY    | 48 mg/08 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino<br>vetro 0,8 ml 60 mg/ml 1 flaconcino                                                   | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH  | H      | 6.100,90   |
| L01BC58 | decitabina/cedazuridina | 050889017 | INAQOVI     | 35 mg/100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (al/<br>pvc) 5 compresse                                                                  | OTSUKA PHARMACEUTICAL NE | H      | 7.224,51   |
| L01EL05 | pirotobrutinib          | 050942061 | JAYPIRCA    | 100 mg compressa rivestita con film uso orale blister<br>(pctfe/pvc/alu) 56 compresse                                                                 | LILLY NEDERLAND          | H      | 8.866,48   |



# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dimetilfumarato, «Dimetilfumarato Macleods».

Estratto determina AAM/PPA n. 820/2025 del 19 dicembre 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/740.

Cambio nome: C1B/2025/2236.

Numero procedura europea: NL/H/5631/001-002/IB/005/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Macleods Pharma Espana S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in World Trade Center Barcelona, Moll de Barcelona S/N, Barcellona, Spagna, medicinale: DIMETILFUMARATO MACLEODS:

confezioni A.I.C. n.:

050237015 - «120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

050237027 - «240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

050237039 - «240 mg capsule rigide gastroresistenti» 168 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

050237041 - «120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 x 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al;

050237054 - «240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 x 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al;

050237066 - «240 mg capsule rigide gastroresistenti» 168 x 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al,

alla società Aequilibrium Pharma S.r.l., codice fiscale 10337810963, con sede legale e domicilio fiscale in via Podgora, 11, 20122 Milano, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: DIMETILFUMARATO AEQUILIBRIUM PHARMA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06979

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ciprofloxacina, «Basemar».

Estratto determina AAM/PPA n. 830/2025 del 19 dicembre 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1709.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad

ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000, medicinale BASEMAR:

037321015 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister;

037321027 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister;

037321039 - «750 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister,

alla società Ares Farmaceutici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Giovanni Porzio - SNC Centro direzionale - Isola A7/B int. 12, 80143 Napoli, codice fiscale 10468551212.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06980

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zofenopril calcio/idroclorotiazide, «Interpril».

Estratto determina AAM/PPA n. 831/2025 del 22 dicembre 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1427.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società SO.SE.PHARM S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani, 22, 00071 Pomezia, Roma, codice fiscale 01163980681, medicinale INTERPRIL:

A.I.C. n. 047086018 - «30 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC-PVDC/AL,

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.





Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06981

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zuclopentixolo, «Clopixol».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 832/2025 del 22 dicembre 2025*

È autorizzata la seguente variazione:

Tipo II - C.I.4) Modifiche ai paragrafi 4.2 e 4.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Nel dettaglio, il paragrafo 4.2 è stato aggiornato per specificare la dose massima giornaliera consentita, il metodo di suddivisione di tale dose, le modalità di somministrazione della dose di mantenimento e di assunzione del medicinale con cibi e bevande, relativamente al medicinale CLOPIXOL nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito elencata:

A.I.C. n. 026890184 - «20 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 20 ml con tappo contagocce e chiusura a prova di bambino.

Codice pratica: VN2/2025/100.

Titolare A.I.C.: Lundbeck Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Joe Colombo n. 2 - 20124 Milano; codice fiscale n. 11008200153.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06989

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levonogestrel, «Mirena».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 816/2025 del 19 dicembre 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale MIRENA:

Tipo IA, B.II.e.1 - Sistema di chiusura del contenitore; b) modifica del confezionamento primario del prodotto finito. Modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore; 3. soppressione di un contenitore per confezionamento primario che non comporta l'eliminazione completa di un dosaggio o di una forma farmaceutica:

eliminazione del materiale di confezionamento primario APET;

eliminazione della confezione A.I.C. n. 029326028 - «20 microgrammi/24 ore sistema a rilascio intrauterino» 5×1 sistema a rilascio intrauterino in blister APET/PE, confezione multipla;

Tipo IB, sei variazioni, B.II.d.2 - Modifica della procedura di prova del prodotto finito; d) altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte);

Tipo IA, tre variazioni, B.II.d.2 - Modifica della procedura di prova del prodotto finito; a) modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

Tipo IB, tre variazioni, B.II.d.2.z) - Modifica della procedura di prova del prodotto finito;

Tipo II, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; f) soppressione di un parametro di specifica tale da avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito;

Tipo IB, una variazione + Tipo IA, quattro variazioni, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; d) soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante);

Tipo IA, sette variazioni, B.II.d.1.c) - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito;

Tipo IA, due variazioni, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. a) Rafforzamento dei limiti delle specifiche;

Tipo IB, cinque variazioni, B.II.d.1.z) - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito;

Tipo IA, due variazioni, B.II.b.5.b) - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito;

Tipo IB, tre variazioni, B.II.b.5.z) - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito;

Tipo IB, B.II.b.4.z) - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito;

Tipo IB, B.II.b.3.z) - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito;

Tipo IA, B.II.b.3 - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito; a) Modifica minore nel procedimento di fabbricazione.

Si modificano gli stampati, par. 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo ed etichette, come di seguito descritto:

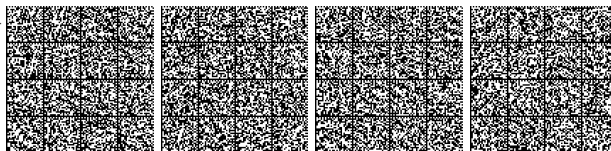
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

Paragrafo 6.5, Natura e contenuto del contenitore

Da: [...] La pellicola trasparente è costituita da APET o PETG e la pellicola bianca è in polietilene;

A: [...] La pellicola trasparente è costituita da PETG e la pellicola bianca è in polietilene.

Paragrafo 8. Numero(i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio.



Eliminazione della confezione:

A.I.C. n. 029326028 - «20 microgrammi/24 ore sistema a rilascio intrauterino» 5x1 sistemi a rilascio intrauterino in blister APET/PE, confezione multipla.

Numeri A.I.C. e confezioni:

029326016 - «20 microgrammi/24 ore sistema a rilascio intrauterino» 1 sistema a rilascio intrauterino;

029326030 - «20 microgrammi/24 ore sistema a rilascio intrauterino» 5x1 sistemi a rilascio intrauterino in blister PETG/PE, confezione multipla.

Titolare A.I.C.: Bayer AG, con sede legale e domicilio fiscale in Kaiser Wilhelm Allee 1 - 51373 Leverkusen, Germania.

Procedura europea: SE/H/xxxx/WS/856.

Codice pratica: VC2/2024/617.

#### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06990

#### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di safinamide, «Safinamide Doc Generici».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 471 del 23 dicembre 2025

Codice pratica: DC/2024/355.

Procedura europea n. DE/H/8197/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SAFINAMIDE DOC GENERICI, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale via Turati, 40 - 20121 Milano, Italia.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«50 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051382012 (in base 10) 1K01RW (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051382024 (in base 10) 1K01S8 (in base 32).

Principio attivo: safinamide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Pharmadox Healthcare Limited, KW20A Kordin Industrial Park, PLA 3000 Paola, Malta.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

#### Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.



Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 12 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A07072**

### **Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Micofenolato Mofetile Sandoz».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 824/2025 del 19 dicembre 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

variazione tipo II C.1.4:

modifica dei paragrafi 4.4 e 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo in accordo con le raccomandazioni pubblicate dal SWP sulla durata della contraccezione in pazienti di sesso maschile e femminile dopo la sospensione del trattamento con i medicinali genotossici, nel contesto degli studi clinici e dell'uso terapeutico. Modifiche editoriali minori;

per il medicinale A.I.C. 040009 MICOFENOLATO MOFETILE SANDOZ;

codice pratica: VC2/2025/3;

procedura: DE/H/xxxx/WS/1997;

titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., codice fiscale 00795170158, con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo n. 43 - 20154 - Milano.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

#### *Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**25A07073**

### **Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apremilast, «Apremilast Teva».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 826/2025 del 19 dicembre 2025*

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione un tipo IA<sub>IN</sub> B.II.e.5.a.1, per il medicinale APREMILAST TEVA che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«30 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/Al - A.I.C. 050673084 (base 10) 1JBFFW(base 32);

principio attivo: apremilast;

codice pratica: C1A/2025/2591;

procedura europea: SE/H/2304/002/IA/003;

titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - Cap 20123 - Milano, codice fiscale n. 11654150157.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1. è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn.

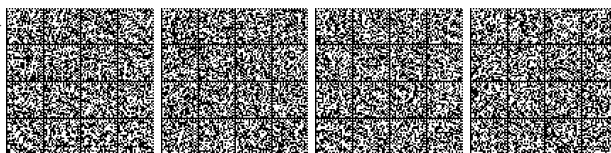
#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1. è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL (medicinali soggetti a prescrizione medica di centri ospedalieri o di specialisti: reumatologo, dermatologo, internista).

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo





*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**25A07074**

**Rettifica della determina AAM/PPA n. 599/2025 del 27 luglio 2022, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pantoprazolo, «Pantoprazolo Sandoz».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 827/2025 del 19 dicembre 2025*

La determina AAM/PPA n. 599/2022 del 27 luglio 2022, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2022, relativa al medicinale PANTOPRAZOLO SANDOZ, in relazione alla autorizzazione delle nuove confezioni A.I.C. 038139491 e A.I.C. 038139503, è rettificata mediante le seguenti correzioni:

ove si legge:

è autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale «Pantoprazolo Sandoz» anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicati:

A.I.C. 038139491 - «20 mg compresse gastroresistenti» 105 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 038139503 - «40 mg compresse gastroresistenti» 105 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

leggasi:

è autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale «Pantoprazolo Sandoz» anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicati:

A.I.C. 038139491 - «20 mg compresse gastroresistenti» 105 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. 038139503 - «40 mg compresse gastroresistenti» 105 compresse in flacone HDPE;

principio attivo: pantoprazolo;

titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 - Origgio (VA), codice fiscale 00795170158.

procedura europea: NL/H/0727/001-002/IA/064;

codice pratica: C1A/2021/3138 bis.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono fatti salvi gli effetti *medio tempore* derivanti dalla la determina AAM/PPA n. 599/2022 del 27 luglio 2022, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2022.

**25A07075**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Teriflunomide Teva».**

Con la determina n. aRM - 248/2025 - 4046 del 22 dicembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TERIFLUNOMIDE TEVA.

Confezioni e descrizioni:

050758010 - «14 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

050758022 - «14 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

050758034 - «14 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

050758046 - «14 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

050758059 - «14 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

050758061 - «14 mg compresse rivestite con film» 10×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL;

050758073 - «14 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL;

050758085 - «14 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL;

050758097 - «14 mg compresse rivestite con film» 84×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**25A07076**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

### Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione dirigenziale n. 2025000372 del 23 dicembre 2025 è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, per cessata attività, l'impresa: Ulisse Maurizio, via G. D'Annunzio, 77, Teramo, titolare del marchio 29TE.

**26A00006**

## COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

### Statuto del movimento politico «Forza Italia»

STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA  
SILVIO BERLUSCONI - PRESIDENTE FONDATORE

Con le modifiche apportate dal Consiglio nazionale del 4 agosto 2015, dal Comitato di Presidenza del 18 gennaio 2017, dal Consiglio nazionale del 15 luglio 2023, dal Consiglio nazionale del 1° ottobre 2023, dal Congresso nazionale del 23 febbraio 2024, dal Consiglio nazionale dell'8 luglio 2024 e dal Consiglio nazionale del 25 luglio 2025.

#### PARTE 1ª

#### LE FINALITÀ E I SOCI DI FORZA ITALIA

Art. 1 - Silvio Berlusconi Presidente Fondatore.

Il Movimento politico Forza Italia è una associazione ispirata e creata da Silvio Berlusconi che ne è il Presidente Fondatore ed è sulla base dei suoi insegnamenti, delle sue intuizioni politiche e della sua guida che essa si è sviluppata, ha operato e continuerà a perseguire le proprie finalità, mantenendo un ruolo centrale nella vita politica italiana, europea ed internazionale.



## Art. 2 - Finalità.

Il Movimento politico Forza Italia è una associazione di cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee. Essi ispirano la loro azione politica ai valori universali di libertà, giustizia e solidarietà concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà.

## Art. 3 - Denominazione, sede sociale e simbolo.

La denominazione sociale è «Movimento politico Forza Italia».

La denominazione può essere modificata secondo le procedure dell'art. 86.

La sede legale del Movimento è fissata in Roma, a via in Lucina n. 17, e può essere modificata con delibera della Segreteria nazionale.

Il simbolo del Movimento è costituito da un cerchio di colore blu contenente bandiera sventolante suddivisa in due campi, l'uno in alto verde, l'uno in basso rosso, separati con linea obliqua bianca; scritta FORZA ITALIA in carattere maiuscolo bianco; la parola FORZA in campo verde, la parola ITALIA in campo rosso e la scritta al di sotto BERLUSCONI PRESIDENTE in carattere maiuscolo azzurro. Il simbolo può essere modificato dalla Segreteria nazionale.

Alle eventuali modifiche della sede legale e del simbolo non si applicano le procedure di cui all'art. 86.

## Art. 4 - Soci.

Sono soci del Movimento politico Forza Italia i cittadini italiani di età maggiore di 14 anni che, condividendo i principi ed il programma politico del Movimento, vi abbiano formalmente aderito in ottemperanza alle disposizioni contenute nel regolamento predisposto dal Responsabile nazionale Organizzazione ed approvato dalla Segreteria nazionale.

La domanda di adesione comporta la condivisione dei principi e dei programmi del Movimento e l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e capacità di ognuno.

Spetta alla Segreteria nazionale decidere sulla compatibilità tra l'adesione a Forza Italia e l'appartenenza ad organizzazioni che svolgono attività politiche di rilievo.

## Art. 5 - Modalità di adesione.

La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo. La presentazione della domanda comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le norme previste dal regolamento di cui all'art. 4.

Qualora la domanda di adesione venga accolta, la qualifica di socio si intende assunta a decorrere dalla data di versamento della quota associativa.

Coloro che siano stati soci di Forza Italia nei 3 anni precedenti, ed abbiano perso tale qualifica per mancato rinnovo, dimissioni o provvedimento probivirale, qualora intendano nuovamente aderire al Movimento dovranno segnalare sulla domanda tale circostanza.

## Art. 6 - La Commissione di Garanzia.

La Segreteria nazionale nomina la Commissione di garanzia alla quale è devoluta la competenza a decidere in ultima istanza sulle controversie relative:

- a) all'assunzione della qualifica di socio;
- b) alla decadenza da tale qualifica se conseguente al mancato versamento della quota associativa;
- c) alle violazioni dello Statuto e alla sua interpretazione;
- d) al corretto utilizzo delle risorse economiche del Movimento.

La Commissione di garanzia è composta da 7 membri, che rimangono in carica 3 anni. La Commissione elegge nel proprio seno un Presidente, che rimane in carica 3 anni.

Per la designazione dei membri della Commissione di garanzia la Segreteria nazionale procede con voto segreto individuale limitato ai 3/4 degli eligendi. Tale votazione non viene effettuata se il Segretario nazionale del Movimento formula una proposta che raccoglie l'unanimità dei consensi. In tal caso è consentita l'approvazione per alzata di mano.

La Commissione opera mediante le procedure definite dal regolamento.

Le riunioni della Commissione di garanzia possono tenersi, oltre che alla presenza personale degli aventi diritto, anche per videoconferenza o in modalità mista, sempre che sia accertata l'identità dei partecipanti.

## Art. 7 - Diritti e doveri dei soci.

I soci partecipano alle attività del Movimento in tutte le sue espressioni ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni socio è tenuto, nello svolgimento di attività inerenti allo scopo associativo, al rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli organi direttivi.

Ogni socio si impegna alla massima lealtà nei confronti di Forza Italia e a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri soci.

## Art. 8 - Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio del Movimento politico si perde nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) mancato rinnovo;
- c) espulsione.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto, inviate alla sede centrale ed hanno effetto immediato. L'Ufficio nazionale adesioni provvede a darne comunicazione agli organi Periferici interessati.

Le dimissioni estinguono eventuali procedimenti in corso dinanzi ai probiviri.

Il mancato rinnovo conseguente all'omesso pagamento della quota nei termini previsti comporta la decadenza dalla qualità di socio.

L'espulsione viene inflitta in seguito a procedimento disciplinare.

## Art. 9 - Elettorato attivo e passivo.

Il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Il diritto di elettorato attivo per gli organi nazionali, regionali, provinciali e delle grandi città si acquista con il tesseramento.

Coloro che siano stati almeno una volta negli ultimi cinque anni tesserati con Forza Italia e non abbiano rinnovato l'adesione acquisiscono il diritto di elettorato attivo di cui al comma precedente decorsi due anni dal nuovo tesseramento.

Il diritto di elettorato passivo per gli organi nazionali, regionali, provinciali e delle grandi città è esercitato dai soci con tesseramento di almeno due anni consecutivi in corso di validità.

Il diritto di elettorato attivo e il diritto di elettorato passivo per gli organi comunali, municipali e circoscrizionali si acquisisce con il primo tesseramento.

Art. 10 - Quote associative. Decadenza per mancato rinnovo. Esercizio del diritto di voto.

La Segreteria nazionale entro il mese di novembre di ogni anno determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo.

Il versamento della quota associativa deve avvenire di norma entro il mese di marzo. Il mancato versamento entro il 30 novembre determina la decadenza automatica dalla qualità di socio. Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota per l'anno in corso.

## Art. 11 - Esercizio dei diritti associativi e trasferimenti.

L'adesione al Movimento politico Forza Italia comporta l'esercizio dei diritti associativi, ed in particolare l'eleggibilità ad ogni carica all'interno del Movimento, salvo i limiti di cui all'art. 9.

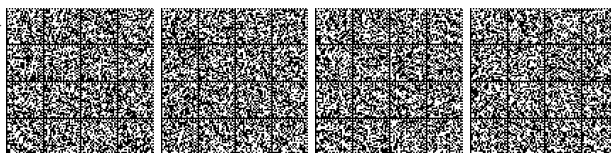
L'elettorato attivo nelle assemblee di primo grado viene esercitato nell'ambito del comune e della provincia in cui il socio risiede. In caso di trasferimento di residenza il socio è tenuto ad informare tempestivamente l'Ufficio nazionale adesioni che provvede alle necessarie comunicazioni alle varie sedi territoriali di provenienza e di destinazione. L'omessa comunicazione del trasferimento di residenza determina la perdita del diritto di voto.

## Art. 12 - Pubblicità e aggiornamento dell'elenco dei soci.

L'elenco dei soci non è segreto.

Tutte le operazioni riguardanti le adesioni ed i rinnovi sono svolte dall'Ufficio nazionale adesioni sotto la diretta responsabilità del Responsabile nazionale adesioni.

L'Ufficio nazionale adesioni conserva e aggiorna il registro generale dei soci. Comunica periodicamente alle varie sedi territoriali tutte le variazioni riguardo la situazione dei soci.



I responsabili di ciascuna articolazione territoriale del Movimento, sulla base di tali comunicazioni, mantengono aggiornato l'elenco ad essi relativo.

Il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali sono assicurati dal regolamento pubblicità elenco soci, che è approvato a maggioranza assoluta dalla Segreteria nazionale e deve garantire piena conformità a quanto previsto dal «Codice in materia di protezione dei dati personali», di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e al regolamento europeo 679/2016.

In particolare, tale regolamento deve disciplinare:

1) la composizione, la tenuta e le forme di pubblicità dell'elenco dei soci;

2) le modalità di accesso ai dati contenuti nell'elenco dei soci da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, degli eletti, ed eventualmente dei candidati di Forza Italia a cariche istituzionali. In ogni caso nessun accesso ai dati è possibile al di fuori delle fattispecie disciplinate dal regolamento;

3) le forme nelle quali la Segreteria nazionale vigila sull'utilizzo dei dati contenuti nell'elenco dei soci e decide in caso di contestazioni.

Lo stesso regolamento deve inoltre garantire, con criteri analoghi, la protezione dei dati personali del personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo.

In ogni caso, nessun utilizzo del recapito postale, telefonico o telematico del socio potrà essere effettuato se non previa autorizzazione della persona interessata all'atto dell'adesione.

Art. 13 - Parità di genere.

In attuazione dell'art. 63 della Costituzione, Forza Italia persegue l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive.

Gli organismi collegiali sono formati attraverso procedure definite da regolamenti, tali da garantire che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo. Esclusivamente a questo fine, i regolamenti possono prevedere un ampliamento del numero totale dei membri previsti in ciascun organo collegiale dal presente Statuto, ad eccezione dei delegati ai congressi. Per i collegi probivirali e la Commissione di garanzia si applicano le norme di cui all'art. 19, lettere a) e c).

Nella competizione per le cariche elettive è garantita la partecipazione, in condizioni di parità di donne e uomini. Fatte salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista di candidati presentata da Forza Italia in occasione di competizioni elettorali, uno dei due generi può essere rappresentato in proporzione inferiore a un terzo.

## PARTE 2ª

### GLI ORGANI E LA STRUTTURA

Art. 14 - Organi nazionali.

Sono organi nazionali di Forza Italia:

1. il Congresso nazionale;
2. il segretario nazionale;
3. i vice segretari nazionali;
4. il Consiglio nazionale;
5. la Segreteria nazionale;
6. la Conferenza dei segretari regionali;
7. l'Amministratore nazionale;
8. il Collegio nazionale dei probiviri.

Art. 15 - Struttura nazionale.

Coordinano ed attuano le delibere degli organi nazionali i responsabili nazionali dei settori:

- organizzazione;
- adesioni;
- elettorale;
- enti locali;
- Dipartimenti;
- comunicazione ed immagine;
- formazione;
- portavoce;
- rapporti con gli alleati;
- principi, valori e memoria storica.

Il Segretario nazionale, sentita la Segreteria nazionale, può istituire nuovi settori oltre a quelli indicati al comma precedente o provvedere alla loro soppressione o al loro accorpamento.

Art. 16 - Organi regionali.

Sono organi regionali di Forza Italia:

1. il segretario regionale;
2. la segreteria regionale;
3. il collegio regionale dei probiviri;

Art. 17 - Organi periferici.

Sono organi periferici di Forza Italia:

- 1) nelle province:
  - il congresso provinciale;
  - il segretario provinciale;
  - la segreteria provinciale;
- 2) nei comuni:
  - il congresso comunale;
  - il segretario comunale;
  - la segreteria comunale;
- 3) nelle città indicate all'art. 30:
  - il congresso di grande città;
  - il segretario cittadino;
  - la segreteria cittadina;
  - il congresso di municipio o di circoscrizione;
  - i segretari di municipio o di circoscrizione.

Art. 18 - Validità delle delibere.

Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente disposto.

Art. 19 - Metodi elettorali.

Al fine di garantire la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze, nelle elezioni interne sono utilizzati i seguenti metodi.

Metodo del voto limitato. I candidati non sono raggruppati in liste. Tutti i soci sono eleggibili, a condizione che – ove previsto dai regolamenti – la candidatura sia stata depositata nelle forme e nei termini stabiliti.

Ogni votante può indicare sulla scheda i nomi dei soci che desidera votare, in numero non superiore a una percentuale degli eligendi prevista di volta in volta dallo Statuto e dai regolamenti. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero degli eligendi. In caso di parità, viene scelto il candidato con maggiore anzianità di adesione a Forza Italia e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.

Non è previsto alcun quorum minimo di voti.

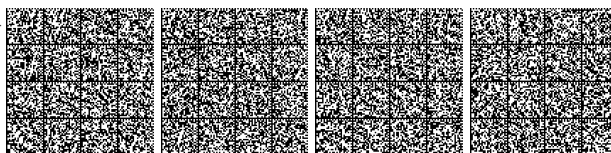
Qualora nell'organo collegiale così eletto uno dei due sessi risulti rappresentato per una quota inferiore a un terzo del totale, si esclude, fra coloro che risulterebbero eletti, il meno votato fra gli appartenenti al genere più rappresentato, e si sostituisce con il più votato fra i non eletti, appartenente al genere meno rappresentato.

Quest'operazione viene ripetuta fino a quando il genere meno rappresentato non abbia superato la soglia di un terzo del totale. Qualora non vi siano, fra coloro che hanno ottenuto voti, appartenenti al genere meno rappresentato in numero sufficiente, si ripete la votazione, limitatamente al numero di seggi che non è stato possibile ricoprire. In questo caso possono essere validamente votati solo appartenenti al genere meno rappresentato.

a) Metodo D'Hondt. I candidati sono raggruppati in liste. Le liste devono essere depositate in anticipo nelle forme e nei termini previsti dai regolamenti. L'attribuzione dei seggi si effettua dividendo il numero dei voti di ciascuna lista per i successivi divisori interi, fino al numero totale di seggi da attribuire. Si scelgono i quozienti più alti fra quelli così ottenuti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire. Una volta scelti, si dispongono in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista, avrà tanti consiglieri quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. In caso di parità di quoziente, viene scelto il candidato con maggiore anzianità di adesione a Forza Italia e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.

b) Alzata di mano o acclamazione. In tutte le elezioni previste dal presente statuto è sempre possibile procedere per alzata di mano o per acclamazione, qualora non ci siano obiezioni, nel solo caso in cui il numero dei candidati proposti ad un organo sia pari o inferiore al numero degli eligendi.





## PARTE 3ª

## GLI ORGANI E LE FUNZIONI NAZIONALI

## Art. 20 - Il Congresso nazionale.

Il Congresso nazionale è la più alta assise del Movimento, definisce ed indirizza la linea politica di Forza Italia. Elegge il Segretario nazionale, 6 membri della Segreteria nazionale, 20 membri del Consiglio nazionale.

Compete al Congresso nazionale modificare il presente Statuto, secondo quanto stabilito dall'art. 86.

Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria almeno ogni 3 anni; è convocato dal Segretario nazionale su delibera della Segreteria nazionale che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno.

## Art. 21 - Composizione del Congresso nazionale.

Partecipano al Congresso nazionale con diritto di voto:

- a) i delegati eletti nei congressi provinciali e di grande città;
- b) i delegati rappresentanti dei soci residenti all'estero con un massimo di 100 delegati;
- c) i soci del Movimento che siano:
  - parlamentari nazionali ed europei;
  - deputati regionali e consiglieri regionali;
  - presidenti o vice presidenti di provincia;
  - capigruppo nei consigli provinciali;
  - sindaci delle città con oltre 15.000 abitanti;
  - capigruppo nei consigli comunali delle città capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  - segretari regionali;
  - assessori regionali;
  - segretari provinciali;
  - segretari cittadini nelle grandi città;

Segretario nazionale Forza Italia Giovani per la libertà e i responsabili nazionali di Forza Italia Azzurro Donna e di Forza Italia Seniores;

## Amministratore nazionale.

Le modalità di calcolo e di individuazione dei delegati di cui alle lettere a) e b) sono previste da apposito regolamento, che deve tenere conto - per quanto riguarda la lettera a) - dei voti ottenuti da Forza Italia alle più recenti elezioni europee o politiche per la Camera dei deputati, nonché del numero di aderenti di ciascuna provincia.

Non sono ammesse deleghe.

## Art. 22 - Operazioni preliminari al Congresso nazionale.

La Segreteria nazionale fissa il luogo, la data e l'ordine del giorno del Congresso nazionale.

Almeno 90 giorni prima della data fissata:

a) nomina una commissione alla quale sono demandate tutte le questioni e le controversie relative allo svolgimento delle assemblee locali ed alle elezioni dei delegati e la determinazione del numero dei delegati da eleggere nelle singole assemblee, in base al criterio stabilito dall'articolo precedente;

b) determina con regolamento i delegati da eleggere in rappresentanza dei soci residenti all'estero;

c) detta le norme regolamentari relative allo svolgimento del Congresso con particolare riferimento alla costituzione dei seggi elettorali, alle modalità per la presentazione delle candidature, per le votazioni e per lo spoglio delle schede relative all'elezione del Segretario nazionale, dei vice segretari nazionali, dei membri elettivi della Segreteria nazionale e del Consiglio nazionale secondo i criteri di cui al successivo comma 3;

d) detta ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.

Il regolamento congressuale deve prevedere i seguenti criteri:

1) l'elezione del Segretario nazionale del movimento, dei vice segretari nazionali, dei membri della Segreteria nazionale e dei Consiglieri Nazionali avviene di norma a scrutinio segreto;

2) l'elezione del Segretario nazionale avviene mediante schede. È eletto Segretario nazionale chi abbia conseguito il maggior numero di voti, purché non inferiore al 40% degli aventi diritto;

3) l'elezione dei vice segretari nazionali avviene mediante schede. Sono eletti vice segretari nazionali i quattro candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti;

4) i membri della Segreteria nazionale e del Consiglio nazionale sono eletti sulla base di liste, mediante applicazione del metodo D'Hondt;

5) nelle elezioni di cui ai numeri precedenti, la Presidenza del Congresso può autorizzare il voto per acclamazione o per alzata di mano, qualora i candidati per una carica siano in numero pari o inferiore agli eligendi.

Le nomine dei delegati rimangono valide anche in caso di eventuale rinvio del Congresso nazionale, purché lo stesso abbia luogo entro l'anno solare.

## Art. 23 - Svolgimento del Congresso nazionale.

Il Congresso elegge il Presidente del Congresso, l'Ufficio di Presidenza, i componenti dei seggi ed i questori.

Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

Il numero legale è presunto salvo che per le deliberazioni in cui è espressamente previsto un quorum di presenti o di voti.

Il regolamento del Congresso nazionale definisce le modalità di verifica del numero legale e gli effetti conseguenti.

## Art. 24 - Il Segretario nazionale.

Il Segretario nazionale del Movimento politico Forza Italia è eletto dal Congresso nazionale secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Resta in carica 3 anni e può essere rieletto.

Il Segretario nazionale dirige il Movimento e lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali e politiche. Attua la linea politica del Movimento in conformità alle indicazioni del Congresso nazionale ai sensi dell'art. 20. Convoca e presiede la Segreteria nazionale, il Consiglio nazionale, il Congresso nazionale e i congressi regionali.

Nomina 6 membri della Segreteria nazionale. Nomina i responsabili nazionali di settore.

Può inoltre delegare specifiche funzioni. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Segretario nazionale, il vice segretario più anziano (eletto con più voti) ne assume la funzione ad interim e la Segreteria nazionale convoca immediatamente il Consiglio nazionale che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario per la convocazione del Congresso nazionale.

## Art. 25 - I vice Segretari nazionali.

I vice Segretari nazionali del Movimento politico Forza Italia sono non più di quattro e vengono eletti dal Congresso nazionale secondo le modalità previste da apposito regolamento.

I vice Segretari nazionali restano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Il vice Segretario nazionale svolge le funzioni espressamente delegate dal Segretario nazionale.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di tutti i vice Segretari nazionali, il successivo Consiglio nazionale provvede alla loro sostituzione temporanea fino alla scadenza del triennio.

## Art. 26 - La Consulta del Segretario nazionale.

Il Segretario nazionale può avvalersi della collaborazione di una Consulta costituita da esponenti, anche esterni al Movimento, di alto prestigio e rilevanza politica, culturale, professionale e sociale.

La Consulta, nominata dal Segretario nazionale, ha il compito di fornirgli indicazioni e proposte nonché di elaborare studi ed approfondimenti sui principali temi di carattere politico.

Il Segretario nazionale nomina il Presidente della Consulta tra i membri della stessa.

## Art. 27 - Il Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale promuove e coordina l'azione politica del Movimento secondo gli indirizzi programmatici dettati dal Congresso nazionale.

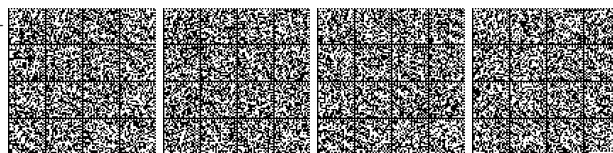
Il Presidente del Consiglio nazionale è nominato dal Segretario nazionale e, salvo revoca, decade alla data del Congresso nazionale successivo alla nomina.

In caso di assenza del Presidente, la Presidenza del Consiglio nazionale viene assunta dal Segretario nazionale o da un suo delegato.

Il Consiglio nazionale elegge ogni 3 anni il Collegio nazionale dei Proviviri.

Sono membri del Consiglio nazionale i soci che siano:

- a) il Segretario nazionale;



- b) i vice Segretari nazionali;
- c) il Presidente del Consiglio nazionale;
- d) i 20 soci del Movimento eletti ogni 3 anni dal Congresso nazionale secondo le modalità previste dal regolamento;
- e) i componenti della Segreteria nazionale;
- f) ex Presidenti del Consiglio, ex Presidenti di Camera, Senato e Parlamento europeo;
- g) deputati, senatori e Parlamentari europei;
- h) segretari regionali;
- i) Presidenti delle Giunte regionali o, in mancanza, vice Presidenti. In assenza dei Presidenti o dei vice Presidenti, l'Assessore più anziano per legislature e, in caso di coincidenza, quello più anziano di età;
- j) Presidenti delle Assemblee regionali;
- k) Segretari Provinciali;
- l) Presidenti di Giunta provinciale;
- m) segretari cittadini;
- n) sindaci dei capoluoghi di provincia, o delle città con oltre 50.000 abitanti;
- o) capigruppo dei Consigli regionali;
- p) il Segretario nazionale di Forza Italia Giovani per la Libertà;
- q) il Responsabile nazionale di Forza Italia Azzurro Donna;
- r) il Responsabile nazionale Forza Italia Seniores;
- s) il Presidente del Collegio nazionale dei probiviri;
- t) il Presidente della Commissione di garanzia.

Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio nazionale, senza diritto di voto, ma con facoltà di prendere la parola, e sempre che non ne facciano parte ad altro titolo, i membri del Collegio nazionale dei probiviri, i membri della Commissione di garanzia, i dirigenti degli Uffici nazionali.

Il Segretario nazionale può invitare al Consiglio nazionale rappresentanti di associazioni di comune ispirazione ideale con il Movimento politico e personalità del mondo politico e culturale. Gli invitati hanno diritto di intervento. In caso di perdita della qualità di socio o impedimento permanente di un membro elettivo, questo viene sostituito da colui che, nella relativa elezione, sia risultato primo dei non eletti.

In caso di parità di voti, prevale l'anzianità di iscrizione al Movimento e, in subordine, l'età anagrafica.

I membri elettivi del Consiglio nazionale rimangono in carica 3 anni, ovvero fino al successivo Congresso nazionale. I membri di diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano al Consiglio nazionale.

Le riunioni del Consiglio nazionale, salvo che per l'elezione degli organi nazionali, possono tenersi anche in modalità mista per videoconferenza, sempre che sia accertata l'identità dei partecipanti e che sia presente fisicamente almeno il 50% degli aventi diritto.

#### Art. 28 - Convocazione del Consiglio nazionale.

Il Segretario nazionale convoca il Consiglio nazionale in via ordinaria almeno due volte all'anno.

Il Consiglio nazionale è convocato altresì ogni volta che lo richieda almeno  $\frac{1}{4}$  dei suoi componenti. La richiesta, sottoscritta da tutti gli interessati e corredata dall'ordine del giorno da porre in discussione, deve essere presentata al Segretario nazionale del Movimento che fissa la data ed il luogo del Consiglio nazionale e provvede alla convocazione entro 60 giorni.

#### Art. 29 - La Segreteria nazionale.

La Segreteria nazionale dà attuazione alle deliberazioni del Congresso nazionale e del Consiglio nazionale. Coordina le attività del Movimento e dei gruppi parlamentari.

La Segreteria nazionale è composta da:

- 1) il Segretario nazionale del Movimento;
- 2) i vice Segretari nazionali;
- 3) i componenti del Governo;
- 4) il Presidente della Consulta;
- 5) 6 membri eletti dal Congresso nazionale;
- 6) i Capigruppo di Senato, Camera e Parlamento europeo;
- 7) 6 membri nominati dal Segretario nazionale stesso;
- 8) l'Amministratore nazionale;
- 9) i Responsabili nazionali dei settori di cui all'art. 15;

- 10) il Segretario della Conferenza dei segretari regionali;
- 11) i Presidenti o i Vicepresidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Parlamento europeo aderenti a Forza Italia;
- 12) i Presidenti delle Giunte regionali aderenti a Forza Italia;
- 13) 3 segretari regionali nominati dal Segretario nazionale;
- 14) il Segretario nazionale di Forza Italia Giovani per la Libertà;
- 15) i Responsabili nazionali di Forza Italia Azzurro Donna e Forza Italia Seniores;
- 16) il Presidente dell'Associazione ex parlamentari di Forza Italia.

I componenti elettivi della Segreteria nazionale e quelli nominati dal Segretario nazionale, di cui ai numeri 2 e 4 del precedente comma, restano in carica 3 anni, ovvero fino al successivo Congresso nazionale. I componenti di diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano alla Segreteria nazionale.

La Segreteria nazionale in particolare:

approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo del Movimento politico;

nomina la società di revisione e i revisori dei conti per le verifiche contabili secondo quanto previsto dall'art. 60;

emana tutte le norme regolamentari necessarie per l'attuazione dello Statuto. Possono essere invitati alla Segreteria nazionale soci del Movimento affinché riferiscano su fatti o argomenti determinati.

In caso di perdita della qualità di socio, dimissioni o impedimento permanente di un membro elettivo, questi è sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella votazione relativa. In mancanza, i membri residui della Segreteria nazionale provvedono alla sostituzione per cooptazione scegliendo fra i membri del Consiglio nazionale eletti dal Congresso nazionale. In caso di dimissioni di tutti i membri elettivi, è convocato il Consiglio nazionale per una nuova elezione.

Entro 30 giorni dall'elezione da parte del Congresso nazionale dei 6 componenti elettivi della Segreteria nazionale, il Segretario nazionale provvede al rinnovo della nomina dei membri di cui al comma 2, punto 5, del presente articolo.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri nominati dal Segretario nazionale, questi provvede alla sostituzione.

La Segreteria nazionale delibera a maggioranza.

Le riunioni della Segreteria nazionale possono tenersi, oltre che alla presenza personale degli aventi diritto, anche per videoconferenza o in modalità mista, sempre che sia accertata l'identità dei partecipanti.

#### Art. 30 - La Conferenza dei segretari regionali.

La Conferenza dei segretari regionali coordina l'attività politica ed organizzativa del Movimento a livello regionale, provinciale e locale secondo le direttive del Segretario nazionale e le indicazioni del Responsabile nazionale organizzazione. È presieduta dal Segretario nazionale ed è composta dai segretari regionali, dall'Amministratore nazionale.

Il Segretario nazionale del Movimento nomina il Segretario della Conferenza che ne coordina l'attività.

I segretari regionali rimangono in carica 3 anni.

#### Art. 31 - L'Amministratore nazionale.

L'Amministratore nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento politico di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli organi nazionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli è abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge.

L'Amministratore nazionale è eletto a maggioranza dei presenti dal Consiglio nazionale, su proposta della Segreteria nazionale. Rimane in carica 3 anni.

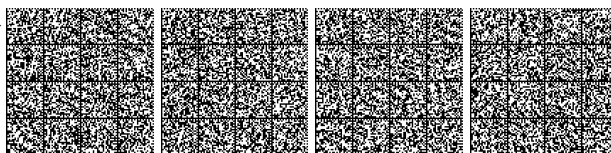
L'Amministratore nazionale fa parte della Segreteria nazionale.

Le funzioni dell'Amministratore nazionale sono descritte nell'art. 59.

#### Art. 32 - Responsabili nazionali di settore di attività e Dipartimenti.

Sono nominati dal Segretario nazionale i Responsabili nazionali dei settori:

- organizzazione
- enti locali;
- adesioni;
- elettorale;
- Dipartimenti;



comunicazione ed immagine;  
formazione;  
portavoce;  
rapporti con gli alleati;  
principi, valori e memoria storica.

Essi collaborano con il Segretario nazionale al fine di coordinare l'attività del Movimento nei rispettivi settori di competenza.

L'organizzazione del Movimento è articolata in Dipartimenti, i cui responsabili sono nominati dal Segretario nazionale.

I Responsabili nazionali di settore e dei Dipartimenti sono pubblicati sul sito internet del Movimento.

Il Segretario nazionale, sentita la Segreteria nazionale, può istituire nuovi settori oltre a quelli indicati nel presente articolo e nuovi Dipartimenti.

#### PARTE 4ª

#### L'ASSETTO REGIONALE

##### Art. 33 - Il segretario regionale.

Il segretario regionale è eletto nelle modalità previste dall'art. 39-bis del presente Statuto a scrutinio segreto dal Congresso regionale.

Il segretario regionale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della Regione, controlla ed indirizza l'attività politica dei Segretari provinciali e assicura la continuità della linea politica del Segretario nazionale e degli organi nazionali del Movimento su tutto il territorio regionale.

Il segretario Regionale nomina il Vice Segretario regionale e i Responsabili regionali di settore per le funzioni indicate dall'art. 15.

Il Segretario regionale convoca e presiede la Segreteria regionale.

In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono svolte dal vice Segretario regionale.

##### Art. 34 - La segreteria regionale.

Sono membri della Segreteria regionale i soci che siano:

- 1) il segretario regionale;
- 2) il vice segretario regionale;
- 3) i componenti eletti dal Congresso regionale collegati alla lista del Segretario regionale;
- 4) I responsabili regionali di settore;
- 5) membri della Segreteria nazionale iscritti nella Regione;
- 6) segretari provinciali;
- 7) segretari delle grandi città;
- 8) il Segretario regionale di Forza Italia Giovani per la Libertà;
- 9) il Responsabile Regionale di Forza Italia Azzurro Donna;
- 10) il Responsabile regionale di Forza Italia Seniores;
- 11) il Presidente o il vice Presidente della Giunta regionale.

Il segretario regionale e i membri della segreteria regionale durano in carica 3 anni ovvero fino al Congresso regionale successivo.

La segreteria regionale si riunisce su convocazione del segretario regionale almeno una volta ogni due mesi ed opera sotto la sua responsabilità.

La segreteria regionale individua le attività da svolgere in ambito regionale per attuare la linea politica del Movimento deliberata in sede nazionale, determina la linea politica regionale del Movimento; coordina le attività svolte in ambito regionale con quelle svolte in ambito provinciale e cittadino.

#### PARTE 5ª

#### GLI ORGANI PERIFERICI

##### Art. 35 - Assetto territoriale di base.

Nei comuni nei quali sia residente un numero minimo di aderenti al Movimento, fissato annualmente dalla Segreteria nazionale, è costituito la Segreteria comunale.

Qualora la Segreteria nazionale non indichi una nuova soglia minima si intende confermata quella dell'anno precedente. In ogni caso la segreteria comunale può essere costituito in tutti i comuni nei quali siano residenti almeno 25 aderenti al Movimento.

Negli altri comuni la segreteria provinciale, su proposta del segretario, può nominare un delegato comunale.

In tutte le province previste dalla legge dello Stato è costituita la segreteria provinciale (art. 17, n. 1). Eventuali deroghe al predetto criterio di competenza territoriale, possono essere autorizzate dalla Segreteria nazionale. Nelle città di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Messina e Cagliari, definite «Grandi Città», è costituita la segreteria cittadina (di Grande città, art. 17, n. 3). In questo caso, la segreteria cittadina ha competenza sul territorio comunale della Grande città, mentre sul residuo territorio della provincia è competente la segreteria provinciale.

Nell'ambito delle Grandi città è costituita la segreteria municipale o circoscrizionale in ogni zona di decentramento amministrativo nell'ambito del cui territorio siano residenti almeno 50 aderenti a Forza Italia.

Nelle rimanenti zone di decentramento amministrativo, la segreteria cittadina, su proposta del Segretario, può nominare un delegato di municipio o di circoscrizione.

Nelle province al di fuori delle Grandi città, i soci esercitano il diritto di voto:

a) nel Congresso comunale, per l'elezione del segretario comunale e dei membri elettivi della segreteria comunale.

Nelle Grandi città, i soci esercitano il diritto di voto:

a) nel Congresso di municipio o di circoscrizione, per l'elezione del segretario municipale o circoscrizionale;

b) nel Congresso cittadino, per l'elezione del segretario cittadino (della Grande città), dei membri elettivi della segreteria cittadina o e dei delegati al Congresso nazionale.

##### Art. 36 - Disposizioni speciali per le Regioni Valle d'Aosta e Sardegna.

Ai fini del presente Statuto e dei regolamenti che ne derivano, le Regioni Valle d'Aosta e Sardegna sono soggette alle seguenti disposizioni particolari:

1. la Città di Aosta è equiparata alle Grandi città di cui al precedente art. 35;
2. il resto del territorio della Regione è equiparato ad una provincia ordinaria;
3. Le Province e le Grandi città istituite con legge della Regione Sardegna sono equiparate alle province e Grandi città previste dalle leggi dello Stato e avranno facoltà di organizzare i relativi congressi territoriali secondo le norme previste dal presente Statuto;
4. il Regolamento determinerà il numero dei delegati al Congresso nazionale da attribuire alla Valle d'Aosta e alle Province e Grandi Città previste dalle leggi regionali della Sardegna.

##### Art. 37 - I Grandi elettori nei congressi provinciali e cittadini.

Ai fini dei congressi provinciali e di Grande città, i soci del Movimento eletti nell'ambito del territorio della provincia o della Grande città che siano Parlamentari nazionali ed europei, Presidenti di Regione, Presidenti di provincia, Consiglieri regionali, Consiglieri provinciali o metropolitani e comunali, Presidenti e consiglieri di municipio o di circoscrizione delle Grande città e sindaci, assumono le prerogative di Grandi elettori.

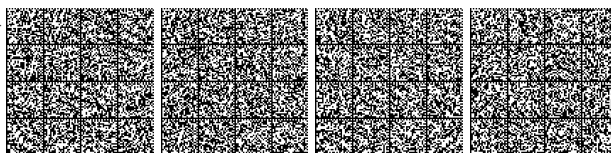
Gli Assessori regionali, provinciali e comunali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo consiglio all'atto iniziale della consiliatura in corso, e che si siano successivamente dimessi da consigliere, conservano le prerogative di Grande elettore nella categoria corrispondente all'incarico al quale erano stati eletti.

A ciascun Grande elettore viene attribuito un voto ponderato secondo quanto previsto da apposito regolamento.

I Grandi elettori, oltre a votare ordinariamente come gli altri soci, esercitano il loro diritto al voto ponderato per l'elezione del segretario e della segreteria provinciale o cittadina.

I Grandi elettori hanno diritto di voto solamente nel Congresso provinciale o nel Congresso di Grande città corrispondente al comune di residenza, eccettuati i seguenti casi:

1) i Parlamentari nazionali ed europei eletti in un collegio, un municipio o una circoscrizione diversi da quelli di residenza devono optare se esercitare le prerogative di Grande elettore nel Congresso provinciale o di Grande città del comune di residenza o scegliendone uno fra quelli compresi nel municipio o nella circoscrizione di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta alla Segreteria regionale di competenza e al Settore nazionale organizzazione, entro il termine da quest'ultimo stabilito;





2) i Consiglieri regionali eletti con il sistema maggioritario, qualora la regione di elezione non coincida con quella di residenza, devono optare se esercitare le prerogative di Grande elettore nel Congresso provinciale o di Grande città scegliendone uno fra quelli compresi nella regione di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta alla segreteria regionale di competenza e al Settore nazionale organizzazione, entro il termine da quest'ultimo stabilito;

3) i Consiglieri regionali eletti con il sistema proporzionale e i Consiglieri provinciali e metropolitani devono optare a quale Congresso provinciale o di Grande città partecipare fra quelli compresi nel collegio di elezione, qualora la provincia o la Grande città di elezione non corrisponda con quella di residenza.

Tale opzione non è reversibile nel corso della legislatura rispettivamente regionale o provinciale.

Art. 37-bis - I Grandi elettori nei congressi regionali.

Ai fini dei Congressi regionali, i soci del Movimento eletti nell'ambito della regione che siano Parlamentari nazionali ed europei, Presidenti di Regione, Presidenti di Provincia, Consiglieri regionali, Consiglieri provinciali o metropolitani e comunali, Presidenti e Consiglieri di municipio o di circoscrizione delle Grande città e sindaci, assumono le prerogative di Grandi elettori.

Gli Assessori regionali, provinciali e comunali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo Consiglio all'atto iniziale della consiliatura in corso, e che si siano successivamente dimessi da consigliere, conservano le prerogative di Grande elettore nella categoria corrispondente all'incarico al quale erano stati eletti.

A ciascun Grande elettore viene attribuito un voto ponderato secondo quanto previsto da apposito regolamento.

I Grandi elettori, oltre a votare ordinariamente come gli altri soci, esercitano il loro diritto al voto ponderato per l'elezione del segretario e della segreteria regionale.

I Grandi elettori hanno diritto di voto solamente nel Congresso regionale corrispondente al comune di residenza, eccettuati i seguenti casi:

a. i Parlamentari nazionali ed europei eletti in un collegio diverso da quello di residenza devono optare se esercitare le prerogative di Grande elettore nel Congresso regionale del comune di residenza o scegliendone uno fra quelli compresi nella circoscrizione di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta alla segreteria regionale di competenza e al Settore nazionale organizzazione, entro il termine da quest'ultimo stabilito;

b. i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e metropolitani devono optare a quale Congresso regionale partecipare fra quelli compresi nel collegio di elezione, qualora la provincia o la Grande città di elezione non corrispondano con la regione di residenza.

Tale opzione non è reversibile nel corso della legislatura rispettivamente regionale o provinciale.

Art. 38 - I Grandi elettori nei congressi comunali.

Ai fini dei Congressi comunali assumono le prerogative di Grandi elettori i soci del Movimento residenti nel comune eletti a far parte di Assemblee rappresentative a partire da Consigliere municipale o circoscrizionale, a condizione che il loro collegio, municipio o circoscrizione di elezione insista, in tutto o in parte, sul territorio del comune.

Per i comuni ove vige il sistema elettorale a turno unico, sono Grandi elettori tutti i consiglieri comunali di quel comune se soci di Forza Italia, ovunque residenti. Per i comuni ove vige il sistema elettorale a doppio turno, sono Grandi elettori i Consiglieri comunali, ovunque residenti, eletti nelle liste di Forza Italia o anche in altre liste in regola con il tesseramento di Forza Italia.

Gli Assessori comunali e regionali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo Consiglio all'atto iniziale della legislatura in corso e che si siano successivamente dimessi da consigliere, conservano le prerogative di Grandi elettori.

A ciascun Grande elettore viene attribuito un voto ponderato secondo quanto previsto da apposito regolamento.

Art. 39 - I congressi provinciali.

Partecipano con diritto di voto ai Congressi provinciali:

a) tutti i soci di Forza Italia residenti nel territorio della provincia in regola con l'adesione secondo i termini di volta stabiliti con regolamento della Segreteria nazionale;

b) i Grandi elettori di cui all'art. 37.

Ogni Congresso provinciale è convocato almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Segretario provinciale e dei membri elettivi della Segreteria provinciale.

Il Congresso provinciale, inoltre, è convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

Il Congresso provinciale elegge il Segretario provinciale e i membri della Segreteria provinciale di cui all'art. 42, lettera I.

Art. 39-bis - I congressi regionali.

Partecipano con diritto di voto ai congressi Regionali:

a) tutti i soci di Forza Italia residenti nel territorio della regione in regola con l'adesione secondo i termini stabiliti con regolamento della Segreteria nazionale;

b) i Grandi elettori di cui all'art. 37-bis.

Ogni congresso regionale è convocato dal Segretario nazionale almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Segretario regionale e dei componenti elettivi della Segreteria regionale.

Il congresso regionale, inoltre, è convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

Il congresso regionale elegge il Segretario regionale e i componenti elettivi della Segreteria regionale.

Art. 40 - Elezione del segretario regionale, dei membri elettivi della Segreteria regionale, del Segretario provinciale, dei membri elettivi della Segreteria provinciale e dei delegati al Congresso nazionale.

L'elezione del segretario regionale, dei membri elettivi della segreteria regionale, del segretario provinciale, dei membri della Segreteria provinciale e dei delegati al Congresso nazionale è disciplinata da apposito regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri:

a) è eletto segretario il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti;

ad ogni candidato segretario regionale è collegata una lista di candidati alla Segreteria regionale;

ad ogni candidato segretario provinciale è collegata una lista di candidati alla segreteria provinciale e al Congresso nazionale.

I seggi vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal candidato Segretario ad essa collegata. La ripartizione dei seggi fra le diverse liste è calcolata applicando il metodo D'Hondt;

b) le modalità di presentazione delle liste per il numero dei delegati nazionali verrà disciplinata da apposito regolamento a cura della Segreteria nazionale.

Art. 41 - Il segretario provinciale.

Il segretario provinciale è eletto a scrutinio segreto dal congresso provinciale.

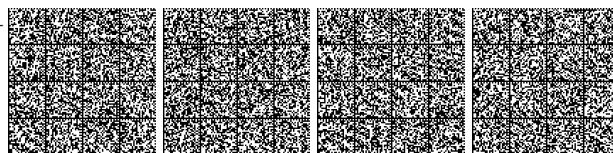
Resta in carica 3 anni.

Il segretario provinciale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della provincia. È coadiuvato dai membri della Segreteria provinciale, determina la linea politica del Movimento a livello provinciale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli organi nazionali, regionali e provinciali.

Propone alla segreteria provinciale il nome del Responsabile amministrazione e tesoreria e dei responsabili di settore competenti per provincia per le funzioni indicate all'art. 15.

Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole della Segreteria provinciale. Qualora la segreteria respinga per 3 volte consecutive la proposta del segretario per uno dei predetti incarichi, entro 90 giorni il Segretario regionale convoca il Congresso provinciale per il rinnovo totale degli organi.

Il segretario nomina fra i responsabili di settore il vice segretario provinciale. In caso di impedimento temporaneo il Segretario provinciale è sostituito dal vice Segretario provinciale.



In caso di impedimento permanente o dimissioni la segreteria provinciale convoca il congresso provinciale per l'elezione del nuovo segretario.

#### Art. 42 - La segreteria provinciale.

Compongono con diritto di voto la segreteria provinciale i soci che siano:

- A. il segretario provinciale;
- B. i segretari comunali del capoluogo della provincia – tranne le province nelle quali sia costituita la Grande città ai sensi dell'art. 35 comma 4 – e dei comuni con oltre 30.000 abitanti;
- C. i membri della segreteria nazionale iscritti nella provincia;
- D. i segretari provinciali di Forza Italia «Giovani per la Libertà», Azzurro Donna e Forza Italia Seniores;
- E. il Presidente o vice Presidente della Provincia;
- F. il capogruppo di Forza Italia in consiglio provinciale;
- G. il sindaco e il capogruppo nel comune capoluogo, tranne le province nelle quali sia costituita la Grande città ai sensi dell'art. 35 comma 4;
- H. i Parlamentari nazionali, Parlamentari europei e consiglieri regionali eletti nella Provincia;
- I. i membri eletti dal congresso provinciale in numero pari al totale dei componenti di cui alle lettere B, C, D, E, F, G, H, K, L;
- J. i vice segretari provinciali;
- K. i responsabili dei settori organizzazione, enti locali, Dipartimenti, comunicazione, formazione e adesioni;
- L. il Responsabile amministrazione e tesoreria (senza diritto di voto se non già membro ad altro titolo).

I soci di cui alle lettere E, F ed H fanno parte della segreteria provinciale solo nel caso abbiano titolo per esercitare le prerogative di Grande elettore nel relativo congresso provinciale.

Il segretario provinciale e i membri della segreteria provinciale durano in carica 3 anni ovvero fino al congresso provinciale successivo.

La segreteria provinciale è convocata dal segretario provinciale, almeno ogni 3 mesi. Approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. È inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno 6 membri della segreteria stessa.

È presieduta dal segretario provinciale o, in mancanza, dal vice segretario provinciale.

Il segretario provinciale, il Responsabile amministrazione e tesoreria e i responsabili provinciali di settore costituiscono, in seno alla segreteria provinciale, la Giunta esecutiva provinciale per l'attuazione delle delibere degli organi provinciali.

#### Art. 43 - Congresso comunale.

Costituiscono il congresso comunale:

- a) i soci residenti nel territorio del comune;
- b) i Grandi elettori.

Il congresso comunale è convocato almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del segretario comunale e dei membri elettivi della segreteria comunale. Il Congresso comunale, inoltre, è convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Il Congresso comunale elegge il segretario comunale, i membri della segreteria comunale in un numero definito dal regolamento.

#### Art. 44 - Il segretario comunale.

Il segretario comunale è eletto a scrutinio segreto dal Congresso comunale con le modalità previste da apposito regolamento. Resta in carica 3 anni.

Il segretario comunale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito del comune. È coadiuvato dai membri della Segreteria comunale, determina la linea politica del Movimento a livello comunale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli organi nazionali, regionali e provinciali.

Propone alla segreteria comunale il nome del Responsabile amministrazione e tesoreria; può proporre inoltre i nomi di tutti o solo di alcuni fra i responsabili di settore, competenti per il comune per le funzioni indicate all'art. 15.

Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole della segreteria comunale. Qualora la segreteria respinga per tre volte consecutive la proposta del segretario per uno dei predetti incarichi, entro 90 giorni il segretario provinciale deve convocare il Congresso comunale per il rinnovo totale degli organi.

Il segretario nomina fra i responsabili di settore il vice segretario comunale.

In caso di impedimento temporaneo il segretario comunale è sostituito dal vice segretario comunale.

In caso di impedimento permanente o dimissioni il vice Segretario convoca il Congresso comunale per l'elezione del nuovo segretario.

#### Art. 45 - La segreteria comunale.

Costituiscono la segreteria comunale i soci che siano:

- 1. il segretario comunale;
- 2. membri eletti dal Congresso comunale;
- 3. il Responsabile amministrazione e tesoreria;
- 4. membri della segreteria nazionale residenti nel comune;
- 5. il segretario comunale di Forza Italia Giovani per la Libertà;
- 6. sindaco o vice sindaco;
- 7. il capogruppo in consiglio comunale;
- 8. dirigenti Azzurro Donna e Seniores;
- 9. Parlamentari nazionali, Parlamentari europei e consiglieri regionali residenti nel comune.

Il segretario comunale e i membri della segreteria comunale durano in carica 3 anni ovvero fino al Congresso comunale successivo.

#### Art. 46 - I delegati comunali.

La segreteria provinciale, su proposta del segretario provinciale può nominare un delegato comunale, in ogni comune in cui non sia costituita la Segreteria comunale.

Il delegato comunale collabora con il Segretario provinciale per la realizzazione delle iniziative che interessano il territorio comunale.

È coadiuvato dal direttivo comunale composto da persone da lui nominate, che agiscono sotto la sua responsabilità e che costituiscono la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

Rimane in carica 3 anni.

#### Art. 47 - I congressi delle Grandi città.

Partecipano con diritto di voto ai congressi di Grande Città:

- a) gli iscritti al Movimento residenti nella Grande città;
- b) I grandi elettori.

Ogni congresso di Grande città è convocato almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Segretario di Grande città e dei membri elettivi della segreteria della Grande città.

Il congresso della Grande città, inoltre, è convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

Il congresso della Grande città elegge il segretario cittadino e i membri della segreteria della Grande città di cui all'art. 50, lettera I.

Art. 48 - Elezione del segretario della Grande città, dei membri della segreteria cittadina e dei delegati al Congresso nazionale.

L'elezione del segretario della Grande città, dei membri della segreteria cittadina e dei delegati al Congresso nazionale è disciplinata da apposito regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri:

a) è eletto segretario il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti;

b) ad ogni candidato segretario è collegata una lista di candidati alla segreteria cittadina e al Congresso nazionale. I seggi vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal candidato segretario ad essa collegata. La ripartizione dei seggi fra le diverse liste è calcolata applicando il metodo D'Hondt.

#### Art. 49 - Il segretario cittadino nelle Grandi città

Il segretario cittadino è eletto a scrutinio segreto dal Congresso della Grande città.

Resta in carica 3 anni. Il segretario cittadino rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nel territorio della Grande città; coadiuvato dai membri della segreteria della Grande città, determina la linea politica del Movimento a livello comunale nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli organi nazionali e regionali.



Propone alla segreteria cittadina il nome del Responsabile amministrazione e tesoreria e dei responsabili di settore competenti sul territorio per le funzioni indicate all'art. 15.

Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole della segreteria cittadina. Qualora la segreteria respinga per tre volte consecutive la proposta del segretario per uno dei predetti incarichi, entro 90 giorni il segretario regionale deve convocare il Congresso Cittadino per il rinnovo totale degli organi.

Il segretario nomina fra i responsabili di settore il vice segretario cittadino.

In caso di impedimento temporaneo il segretario cittadino è sostituito dal vice segretario cittadino. In caso di impedimento permanente o dimissioni la segreteria cittadina convoca il Congresso della Grande città per l'elezione del nuovo segretario.

Art. 50 - La segreteria cittadina nelle Grandi città.

Compongono, con diritto di voto la segreteria cittadina i soci che siano:

- A. il segretario cittadino;
- B. i segretari municipali o circoscrizionali della città;
- C. i membri della Segreteria nazionale iscritti nel comune della Grande città;
- D. i segretari cittadini di Forza Italia «Giovani per la Libertà», Azzurro Donna e Seniores;
- E. il Presidente o vice Presidente della Città metropolitana;
- F. Il capogruppo di Forza Italia di Città metropolitana;
- G. il sindaco ed il capogruppo nel consiglio comunale;
- H. i Parlamentari nazionali, Parlamentari europei e consiglieri regionali;
- I. i membri eletti dal congresso di Grande città in numero pari al totale dei componenti di cui alle lettere B, C, D, E, F, G, H,;
- L. i vice segretari cittadini;
- M. i responsabili dei settori organizzazione, enti locali, Dipartimenti, comunicazione, formazione e adesioni;
- N. Il Responsabile amministrazione e tesoreria (senza diritto di voto se non già membro ad altro titolo);
- O. il Presidente del consiglio comunale e i presidenti di municipio o circoscrizione.

I soci di cui alle lettere E, F ed H fanno parte della segreteria cittadina solo nel caso abbiano titolo per esercitare le prerogative di Grande elettore nel relativo congresso cittadino.

La segreteria di Grande città è convocata dal segretario cittadino almeno ogni 3 mesi.

Approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. È inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno 6 membri della segreteria stessa.

È presieduta dal segretario cittadino o, in mancanza, dal vice segretario cittadino. Il segretario cittadino ed i responsabili di settore costituiscono, in seno alla segreteria di Grande città, la giunta esecutiva di Grande città per l'attuazione delle delibere degli organi cittadini.

Il segretario cittadino e i membri della segreteria cittadina nelle Grandi città restano in carica 3 anni ovvero fino al congresso successivo.

Art. 51 - Il congresso di municipio o di circoscrizione.

Il congresso di municipio o di circoscrizione è costituito da tutti i soci residenti nel territorio del municipio o della circoscrizione, dai consiglieri del municipio o della circoscrizione sede della segreteria municipale o circoscrizionale, ovunque siano residenti, purché soci di Forza Italia.

Il congresso di municipio o di circoscrizione è convocato almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del segretario municipale o circoscrizionale. Il Congresso di municipio o di circoscrizione, inoltre, è convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

Il congresso di municipio o di circoscrizione elegge il segretario municipale o circoscrizionale con le modalità previste da apposito regolamento.

Art. 52 - Il segretario municipale o circoscrizionale.

Il segretario municipale o circoscrizionale è eletto a scrutinio segreto dal Congresso di municipio o di circoscrizione con le modalità previste da apposito regolamento.

Resta in carica 3 anni.

Il segretario municipale o circoscrizionale rappresenta il Movimento nell'ambito del municipio o della circoscrizione.

Determina la linea politica del Movimento a livello circoscrizionale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli organi nazionali, regionali, e cittadini.

Nomina il vice segretario municipale o circoscrizionale e la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

In caso di impedimento temporaneo il segretario municipale o circoscrizionale è sostituito dal vice segretario municipale o circoscrizionale.

In caso di impedimento permanente o dimissioni il vice segretario convoca il Congresso municipale o circoscrizionale per l'elezione del nuovo segretario.

Art. 53 - I delegati di municipio o di circoscrizione.

Nelle Grandi città indicate all'art. 35, ove non sia costituito la segreteria municipale o circoscrizionale, il segretario cittadino nomina un delegato per ogni municipio o circoscrizione in cui è suddiviso il territorio cittadino.

Nelle altre città nelle quali vi sia una ripartizione in zone di decentramento amministrativo, il segretario comunale può nominare un delegato per ogni municipio o circoscrizione in cui è suddiviso il territorio comunale.

Il delegato di municipio o circoscrizione collabora con il segretario cittadino per la realizzazione delle iniziative che riguardano il municipio o la circoscrizione e riferisce al segretario cittadino le esigenze e le problematiche emerse nell'ambito del municipio o della circoscrizione. Il delegato di municipio o di circoscrizione crea la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento dei suoi compiti.

Il delegato di municipio o di circoscrizione rimane in carica tre anni.

Art. 54 - Rinvio ad altre norme.

Per tutto ciò che non è previsto espressamente in questa parte dello statuto provvede la Segreteria nazionale con appositi regolamenti. In mancanza si applicano in quanto compatibili le norme relative agli organi nazionali.

#### PARTE 6ª

#### LE INCOMPATIBILITÀ - LA DETERMINAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 55 - Incompatibilità.

La Segreteria nazionale emana un regolamento sulle incompatibilità fra le cariche del Movimento e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna.

Art. 56 - Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni politiche.

Tutti i soci del Movimento sono chiamati a concorrere al processo di formazione delle candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, fornendo ai responsabili in sede locale, provinciale, regionale e nazionale ogni informazione utile a tale proposito. Le liste dei candidati vengono definite dalla Segreteria nazionale, sentiti i segretari regionali.

La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'Amministratore nazionale.

Art. 57 - Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni regionali, provinciali e comunali.

a) Elezioni regionali.

La candidatura a Presidente di Regione è di competenza della Segreteria nazionale, sentito il segretario regionale.

b) Elezioni provinciali.

Le candidature a Presidente di Provincia sono di competenza della Segreteria nazionale, sentiti il segretario regionale, la segreteria provinciale e la segreteria cittadina.





La scelta dei candidati in lista alle elezioni provinciali è affidata al segretario regionale, su proposta della segreteria provinciale, sentito il segretario cittadino ed i segretari comunali interessati.

*c) Elezioni comunali.*

La scelta dei candidati alle elezioni comunali è affidata ai seguenti organi: comuni fino a 15.000 abitanti: alla segreteria provinciale su proposta della segreteria comunale o del delegato di comune.

Comuni con abitanti fra 15.000 e 50.000:

1) candidatura a consigliere comunale: alla segreteria provinciale su proposta della segreteria comunale o del delegato di comune, sentito il segretario regionale;

2) candidatura a sindaco: al segretario regionale, sentiti la segreteria provinciale e la segreteria comunale o il delegato di comune.

Capoluoghi di provincia e comuni con oltre 50.000 abitanti:

1) le candidature a consigliere comunale e a sindaco: al segretario regionale su proposta della segreteria provinciale e della segreteria comunale o del delegato di comune, con il gradimento della Conferenza dei segretari regionali;

2) le candidature alle elezioni municipali o circoscrizionali (escluse le Grandi città): alla segreteria provinciale su proposta della segreteria comunale o del delegato comunale.

Grandi città:

1) candidatura a consigliere comunale: alla segreteria cittadina, approvata dal segretario regionale;

2) candidatura a sindaco: alla Segreteria nazionale sentiti il segretario regionale e la segreteria cittadina;

3) candidatura a consigliere municipale o circoscrizionale: alla segreteria cittadina sentito il segretario o il delegato di municipio o di circoscrizione. Ove sia prevista la candidatura a Presidente di municipio o di circoscrizione, essa deve essere approvata dalla segreteria cittadina. In ogni caso la Segreteria nazionale può designare fino a un massimo del 10% dei posti nelle varie liste regionali, provinciali e comunali. Analoga facoltà è riservata al segretario regionale per le liste provinciali, comunali, municipali e circoscrizionali.

La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali in sede locale avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'Amministratore nazionale.

PARTE 7<sup>a</sup>

L'ASSETTO AMMINISTRATIVO

Art. 58 - Finanziamento delle attività del Movimento politico Forza Italia.

Le attività del Movimento sono finanziate da:

- quote associative versate dai soci;
- quote di affiliazione di associazioni riconosciute;
- contributi volontari di soci o di terzi;
- contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative;
- contributi pubblici;

sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge. L'ammontare delle quote associative, delle quote di affiliazione e dei contributi dovuti dagli eletti nelle assemblee rappresentative è stabilito dalla Segreteria nazionale sentito l'Amministratore nazionale.

Il mancato pagamento delle quote associative determina la perdita della qualità di socio ai sensi dell'art. 8.

Il mancato pagamento dei contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative comporta l'immediata decadenza dagli incarichi rivestiti all'interno del Movimento e l'incandidabilità a qualsiasi tornata elettorale o a cariche interne al Movimento fin tanto che la posizione non sia stata regolarizzata.

La decadenza e l'incandidabilità, che operano di diritto, sono dichiarate dalla prima Segreteria nazionale successiva all'evento che le ha determinate.

Le modalità di estinzione del debito inerente i predetti contributi saranno disciplinate da apposito regolamento.

La Segreteria nazionale determina i criteri di ripartizione delle risorse fra gli Organi nazionali e periferici del Movimento e approva il piano di distribuzione predisposto dall'Amministratore nazionale.

Ogni quota associativa è destinata a finanziare le attività degli Organi nazionali e locali ed è ripartita come segue:

sede nazionale 20%;

organi locali 80%.

La normativa di carattere generale ed i criteri di ripartizione tra gli organi locali del Movimento politico è predisposta con regolamento dalla Segreteria nazionale.

Art. 59 - Funzioni dell'Amministratore nazionale.

L'Amministratore nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento politico e svolge l'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi.

Rappresenta in giudizio il Movimento politico e nomina difensori e procuratori.

L'Amministratore nazionale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento; esegue le deliberazioni della Segreteria nazionale relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.

Può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento; effettua pagamenti, incassa crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge.

Predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e li presenta alla Segreteria nazionale per l'approvazione, che viene deliberata non prima del decimo giorno successivo alla loro ricezione.

Nel periodo compreso tra la presentazione e l'approvazione, i documenti di cui al comma precedente sono resi disponibili alla consultazione presso la sede del Movimento ai soci che ne facciano richiesta alla Segreteria nazionale.

Predisporre il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dalla Segreteria nazionale e dalle norme regolamentari. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predisporre i rendiconti richiesti dalla legge.

L'Amministratore nazionale è il solo autorizzato, in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all'utilizzo del contrassegno elettorale; svolge tale funzione per mezzo di procuratori speciali all'occorrenza nominati.

L'Amministratore nazionale predisporre le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Movimento.

L'Amministratore nazionale sottopone con cadenza trimestrale alla Segreteria nazionale una relazione in ordine all'attuazione delle funzioni di cui al presente articolo e degli atti a ciò relativi.

Tale relazione dev'essere approvata dalla Segreteria nazionale e quindi resa pubblica, anche per via telematica, sul sito del Movimento, entro una settimana dalla sua approvazione.

Ogni organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni dell'Amministratore nazionale.

Il mancato rispetto delle disposizioni dell'Amministratore nazionale è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'organo.

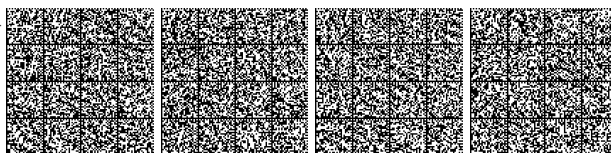
Art. 60 - Società di revisione e revisori contabili.

La società di revisione prevista dall'art. 7 della legge n. 149 del 2013 e dall'art. 9, comma 1, della legge n. 96 del 2012 è incaricata dalla Segreteria nazionale secondo i criteri indicati dalle normative vigenti.

È sempre salva la facoltà della Segreteria nazionale di nominare uno o più revisori contabili interni con incarico triennale rinnovabile.

Art. 61 - Autonomia amministrativa periferica.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 58, al fine di garantire alle organizzazioni locali e periferiche rette da un organo elettivo autonomia amministrativa nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza, il Movimento destinerà loro l'80% delle risorse finanziarie raccolte sul e destinate al territorio di riferimento.



Al fine di coadiuvare le predette attività, l'Amministratore nazionale emanerà appositi regolamenti e direttive.

Forza Italia avrà diritto di rivalsa verso le amministrazioni locali e periferiche e i loro organi ove dovesse incorrere in sanzioni o danni patrimoniali derivanti dalla violazione delle normative vigenti e, in particolare quelle sul finanziamento ai partiti e sulla trasparenza, a cagione della loro inosservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari.

#### PARTE 8ª

### GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - I RICORSI - IL COMMISSARIAMENTO

#### Art. 62 - Giurisdizione esclusiva.

I soci del Movimento politico, i rappresentanti delle associazioni riconosciute dal Movimento ai sensi degli articoli 83 e 84, sono tenuti a ricorrere preventivamente ai collegi dei probiviri in caso di controversie riguardanti l'attività del Movimento, l'applicazione dello statuto, i rapporti del Movimento con le associazioni riconosciute, nonché i rapporti tra queste.

#### Art. 63 - Collegio regionale dei probiviri.

Il Collegio regionale dei probiviri è composto da 5 membri effettivi e 4 supplenti eletti a scrutinio segreto dalla segreteria regionale, secondo le modalità previste da apposito regolamento fra i soci con almeno 40 anni di età che non ricoprano cariche a livello periferico all'interno del Movimento politico.

Restano in carica 3 anni.

Il Collegio regionale dei probiviri nomina nel suo seno un presidente ed un segretario del collegio.

Il collegio regionale dei probiviri è competente a giudicare nel proprio ambito territoriale in primo grado:

- a) le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento, salvo quanto di competenza esclusiva del Collegio nazionale dei probiviri;
- b) i ricorsi relativi ai congressi provinciali e delle 14 Grandi città;
- c) le infrazioni alle regole di affiliazione commesse da associazioni riconosciute e le controversie fra le stesse e Movimento politico;
- d) il corretto utilizzo delle risorse economiche territoriali.

Tutti gli altri ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione dello statuto, compresi i conflitti fra organi, salvo i casi di competenza esclusiva del Collegio nazionale dei Probiviri.

Il collegio regionale dei probiviri è altresì competente sui ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nei congressi comunali. Ove non sia stato eletto il collegio regionale dei probiviri, detti ricorsi sono presentati al segretario provinciale, al segretario regionale e al Responsabile nazionale organizzazione.

Le riunioni del collegio regionale dei probiviri possono tenersi, oltre che alla presenza personale degli aventi diritto, anche per videoconferenza o in modalità mista, sempre che sia accertata l'identità dei partecipanti.

#### Art. 64 - Elezione del collegio regionale dei probiviri.

I membri effettivi e supplenti del collegio regionale dei probiviri sono eletti dalla segreteria regionale, a scrutinio segreto, con il metodo del voto limitato.

Ciascun membro della segreteria regionale indica su una scheda 4 nomi per i membri effettivi e 3 nomi per i membri supplenti.

Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi e per i membri supplenti.

Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o supplenti da eleggere, i candidati con maggior numero di voti in ciascuna delle due votazioni.

Qualora i candidati così eletti fossero meno dei membri del collegio da eleggere, si procede a successive votazioni, fino all'elezione di tutti i membri del collegio previsti.

Qualora il numero dei membri (effettivi più supplenti) del collegio si riducesse a meno di 6, occorre procedere entro 90 giorni alla convocazione di una Segreteria regionale per l'elezione dei componenti mancanti.

#### Art. 65 - Collegio nazionale dei probiviri.

Il Collegio nazionale dei probiviri è composto da 5 membri effettivi e da 4 membri supplenti eletti dal Consiglio nazionale.

Possono essere eletti Probiviri nazionali solo i soci che abbiano almeno 40 anni di età e che non facciano parte della Segreteria nazionale e della conferenza dei segretari regionali. I componenti del Collegio nazionale dei probiviri restano in carica 3 anni.

Il Collegio nazionale dei probiviri nomina nel suo seno un presidente ed un segretario del collegio.

Il Collegio nazionale dei probiviri è competente a giudicare:

- a) le violazioni dello statuto e la sua corretta interpretazione;
- b) le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento che ricoprono cariche nazionali oppure siano segretari regionali, parlamentari, presidenti di regione;
- c) i ricorsi relativi ai congressi regionali; i ricorsi relativi alla conformità allo statuto degli atti adottati dagli organi del Movimento regionali e nazionali;
- d) i ricorsi aventi ad oggetto conflitti fra organi del Movimento, nei casi in cui sia coinvolto un organo regionale o nazionale;
- e) i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nei congressi regionali e nel congresso nazionale, con esclusione del segretario nazionale e dei membri elettivi della Segreteria nazionale;
- f) il corretto utilizzo delle risorse economiche del Movimento.

Salve le impugnazioni di ultima istanza dinanzi alla Commissione di garanzia di cui all'art. 6 relativamente ai punti a) e g) che precedono, in ordine alle decisioni di cui ai restanti punti il Collegio nazionale dei probiviri è giudice unico non appellabile. Per le infrazioni disciplinari di cui alla lettera a) dell'art. 63, è ammessa l'impugnazione per revocazione avanti lo stesso organo, in relazione a fatti non conosciuti all'epoca del giudizio.

Il Collegio nazionale dei probiviri è giudice d'appello contro le decisioni dei collegi regionali dei probiviri.

Le riunioni del Collegio nazionale dei probiviri possono tenersi, oltre che alla presenza personale degli aventi diritto, anche per videoconferenza o in modalità mista, sempre che sia accertata l'identità dei partecipanti.

#### Art. 66 - Elezione del Collegio nazionale dei probiviri.

I membri effettivi e supplenti del Collegio nazionale dei probiviri sono eletti dal Consiglio nazionale, a scrutinio segreto, con il metodo del voto limitato.

Ciascun membro del Consiglio nazionale indica su una scheda 4 nomi per i membri effettivi e 3 nomi per i membri supplenti.

Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi e per i membri supplenti.

Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o supplenti da eleggere, i candidati con maggior numero di voti in ciascuna delle due votazioni.

Qualora i candidati così eletti fossero meno dei membri del collegio da eleggere, si procede a successive votazioni, fino all'elezione di tutti i membri del collegio previsti.

Qualora il numero dei membri (effettivi più supplenti) del collegio si riducesse a meno di 6, occorre procedere entro 90 giorni alla convocazione di un Consiglio nazionale per l'elezione dei componenti mancanti.

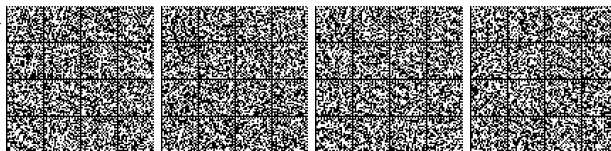
Art. 67 - Decisioni dei collegi dei probiviri - Impugnazione - Dimissioni o impedimento permanente di un probiviro.

I collegi regionali ed il collegio nazionale dei probiviri decidono a maggioranza con l'intervento di almeno 4 membri, di cui 2 effettivi.

La decisione del collegio regionale dei probiviri è impugnabile avanti al Collegio nazionale dei probiviri. Il provvedimento assunto in secondo grado dal Collegio nazionale dei probiviri è definitivo.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri effettivi di un collegio di probiviri, questi viene sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella relativa elezione; in mancanza assume la carica di membro effettivo il membro supplente più anziano.

Qualora complessivamente i membri del collegio fossero meno di 6 si procede ad elezione suppletiva dei componenti mancanti.



Art. 68 - Impugnazione dell'elezione del Segretario nazionale e dei membri elettivi della Segreteria nazionale.

Competente in grado unico a risolvere le questioni relative all'elezione del Segretario nazionale e dei 6 membri elettivi della Segreteria nazionale è il Collegio nazionale dei probiviri integrato dalla presenza dei capigruppo di Camera, Senato e Parlamento europeo.

La delibera è assunta a maggioranza con la presenza di almeno 6 componenti di cui almeno 3 probiviri effettivi

Art. 69 - Procedimento disciplinare.

Ogni iscritto che ritenga sia stata violata una norma dello statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità morale del Movimento o degli interessi politici dello stesso, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al Collegio dei probiviri competente. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dalla Segreteria nazionale.

Le sedute degli organi giudicanti non sono pubbliche.

Il procedimento disciplinare non può durare oltre 60 giorni per ogni grado di giudizio. Il termine per le impugnazioni è di 10 giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato.

Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del collegio giudicante e ciascun socio può prenderne visione. Gli stessi principi si applicano ai procedimenti nei confronti di associazioni riconosciute dal Movimento.

Art. 70 - Misure disciplinari.

Le misure disciplinari sono:

- a) il richiamo;
- b) la sospensione;
- c) l'espulsione;
- d) la revoca dell'affiliazione nel caso di infrazione commessa da altra associazione riconosciuta dal Movimento.

Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.

La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attività contrastanti con le direttive degli organi del Movimento qualora ciò non comporti l'espulsione.

L'espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento o per indegnità morale o politica.

Equivale all'espulsione la revoca dell'affiliazione di altra associazione riconosciuta dal Movimento.

Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione è sempre reso di pubblico dominio.

Art. 71 - Altri ricorsi.

I ricorsi in tutte le materie di competenza dei collegi dei probiviri possono essere presentati da chiunque sia socio e vi abbia diretto interesse personale o quale rappresentante di altra associazione affiliata. I ricorsi sono presentati in forma scritta alla segreteria del collegio competente nel termine di 30 giorni dall'evento oggetto della controversia, salvo che sia diversamente disposto.

I ricorsi per nullità dei congressi regionali, provinciali, delle Grandi città e comunali devono essere presentati, anche a mezzo pec, entro 10 giorni dalla data del congresso a pena di decadenza. La Segreteria nazionale approva il regolamento relativo alla procedura da adottare per la presentazione e decisione dei ricorsi, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Art. 72 - Commissariamento.

La Segreteria nazionale può, ove ricorrano gravi motivi, commissariare gli organi nazionali delle organizzazioni interne al Movimento.

Analogamente la Segreteria nazionale, sempre nel caso ricorrano gravi motivi, può sciogliere qualsiasi organo del Movimento, nominando un commissario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'organo.

Sono da considerarsi sempre motivi gravi l'impossibilità di funzionamento di un organo, la commissione di irregolarità di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a conseguire gli obiettivi preposti nonché il mancato rispetto delle direttive della Segreteria nazionale inerenti la linea politica del Movimento.

In casi gravi ed urgenti il Segretario nazionale direttamente, o delegando il Responsabile nazionale organizzazione, può adottare in via immediata provvedimenti temporanei di commissariamento che dovranno essere convalidati dalla Segreteria nazionale nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

Art. 73 - Chiusura organi periferici,

Qualora in un comune il numero dei soci scenda sotto il minimo previsto dall'art. 35 comma 1, il settore adesioni ne dà immediata comunicazione al segretario provinciale, il quale provvede nel termine massimo di 6 mesi – se nel frattempo non si sia ricostituito il numero minimo di aderenti necessario – a chiudere la relativa segreteria comunale e, se lo ritiene opportuno, propone alla segreteria provinciale di nominare un delegato comunale.

Nessun altro organo del Movimento può essere sottoposto a misure di scioglimento, sospensione o chiusura, se non nei casi di procedura commissariale di cui all'art. 72.

Art. 74 - Sospensione dall'attività del Movimento.

In casi di particolare gravità il Responsabile nazionale organizzazione può decidere in via immediata di sospendere un socio dall'attività del Movimento. In tal caso è aperto d'ufficio un procedimento disciplinare, nei confronti dell'interessato innanzi al collegio dei probiviri competente. Il giudizio definitivo dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla sospensione.

I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dalla Segreteria nazionale nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

## PARTE 9ª RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI AFFILIATE A FORZA ITALIA

Art. 75 - Affiliazione di associazioni.

La Segreteria nazionale può deliberare l'affiliazione di altre associazioni vicine al Movimento politico Forza Italia che si occupino di particolari settori abbiano la forma di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro, con statuto conforme al modello approvato dalla Segreteria nazionale e comprendenti non meno di 25 soci.

Sono ammesse norme statutarie difformi dal modello approvato purché ne vengano rispettate le caratteristiche fondamentali.

In ogni caso i seguenti principi non ammettono deroghe, le associazioni devono:

- a) essere libere associazioni di cittadini che si propongono di sviluppare iniziative culturali sociali e politiche volte alla diffusione dell'ideale liberaldemocratico;
- b) avere organi rappresentativi liberamente e democraticamente eletti;
- c) consentire la massima libertà di iscrizione e di dibattito politico interno.

Art. 76 - Attività politica.

L'affiliazione comporta la condivisione della linea politica deliberata dagli organi del Movimento politico Forza Italia e il coordinamento delle proprie iniziative, aventi valenza politica, con gli organi di Forza Italia.

Art. 77 - Contributo annuale.

Le associazioni affiliate si impegnano a versare ogni anno al Movimento politico il contributo determinato dalla Segreteria nazionale.

Art. 78 - Revoca dell'affiliazione.

L'affiliazione può essere revocata per motivi formali (quali la perdita di caratteristiche oggettive necessarie per l'affiliazione) o in seguito a procedimento disciplinare.

Nel primo caso provvede la Segreteria nazionale che, constatata la perdita di una o più caratteristiche fondamentali dell'associazione affiliata, comunica la revoca dell'affiliazione all'associazione interessata. Il provvedimento di revoca può essere impugnato con ricorso al Collegio nazionale dei probiviri.

Nel secondo caso (procedimento disciplinare) la revoca dell'affiliazione è pronunciata dal Collegio nazionale dei probiviri.





Si applicano le norme contenute nella parte 8ª dello statuto.

Art. 79 - Motivi di revoca dell'affiliazione.

Sono considerati gravi motivi comportanti la revoca dell'affiliazione tutti i comportamenti in contrasto con gli interessi politici del Movimento.

È altresì motivo di revoca il comprovato svolgimento di attività illecite che coinvolgono l'immagine del Movimento politico Forza Italia.

Art. 80 - Controversie.

Sono devolute al giudizio del Collegio nazionale dei probiviri le controversie fra associazioni che comportino un interesse specifico del Movimento e le controversie fra associazioni e Movimento politico.

Art. 80-bis - Ulteriori forme di aggregazione.

La Segreteria nazionale può deliberare ulteriori forme di aggregazione con altre associazioni politiche, anche mediante patti federativi, che saranno negoziate dal Segretario nazionale e approvate dalla Segreteria nazionale.

#### PARTE 10ª

##### ORGANIZZAZIONI INTERNE AL MOVIMENTO

Art. 81 - Organizzazione giovanile.

In seno al Movimento politico Forza Italia è costituita l'organizzazione interna denominata Forza Italia Giovani per la Libertà, cui possono partecipare i soci dai 14 ai 38 anni compiuti.

Forza Italia Giovani per la Libertà persegue i medesimi scopi del Movimento politico Forza Italia con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'università, del lavoro e delle attività sociali e di solidarietà.

Forza Italia Giovani per la Libertà ha una propria struttura organizzativa, determinata con regolamento approvato dalla Segreteria nazionale.

Le risorse economiche di Forza Italia Giovani per la Libertà vengono stabilite di anno in anno dalla Segreteria nazionale. Tali risorse non possono in ogni caso essere inferiori all'ammontare complessivo delle quote associative versate dai soci all'organizzazione giovanile.

I predetti fondi così attribuiti vengono gestiti direttamente da Forza Italia Giovani per la Libertà secondo quanto stabilito in merito dal regolamento.

Il Segretario nazionale e i segretari locali di Forza Italia Giovani per la Libertà, eletti in apposite assemblee, partecipano agli organismi del Movimento ed alle varie articolazioni organizzative secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento predisposto dalla Segreteria nazionale. I soci di età inferiore ai 18 anni esercitano il loro diritto di elettorato attivo esclusivamente nell'ambito del Movimento Forza Italia Giovani per la Libertà secondo quanto previsto dal regolamento di Forza Italia Giovani per la Libertà.

I minori di 18 anni non possono assumere incarichi con rappresentatività esterna a nessun livello, né in Forza Italia Giovani per la Libertà né in Forza Italia.

Art. 82 - Attività di Forza Italia Giovani per la Libertà.

Forza Italia Giovani per la Libertà opera nel rispetto della linea politica del Movimento deliberata dagli organi nazionali e locali; i suoi componenti sono sottoposti alla giurisdizione dei probiviri.

Art. 83 - Forza Italia Azzurro Donna.

Le socie del Movimento possono partecipare alle attività di Forza Italia Azzurro Donna attraverso le articolazioni regionali e locali, secondo quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti.

Forza Italia Azzurro Donna promuove e valorizza la partecipazione della donna alla politica e ne approfondisce le problematiche.

Coordina e promuove l'attività legislativa, politica ed organizzativa nelle materie che toccano il mondo delle donne.

Ad essa fanno riferimento coloro che si occupano della materia, in ambito nazionale, parlamentare, locale, nell'organizzazione, nei dipartimenti, negli incarichi istituzionali esterni.

Art. 84 - Forza Italia Seniores.

I soci del Movimento di età superiore ai 65 anni possono partecipare a Forza Italia Seniores, organizzazione nazionale con articolazioni regionali e locali.

Forza Italia Seniores promuove la partecipazione dei soci di età superiore ai 65 anni alla vita politica ed alle attività del Movimento.

Elabora studia e promuove iniziative anche di carattere legislativo, volte alla valorizzazione sociale dei Seniores.

I rappresentanti di Forza Italia Seniores partecipano con propri rappresentanti agli organi del Movimento, ed alle varie articolazioni organizzative secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 84-bis - Forza Italia - Italiani all'estero.

I soci del Movimento iscritti all'AIRE possono partecipare a Forza Italia - Italiani all'estero, organizzazione con articolazioni internazionali che ha lo scopo di promuovere il Movimento e le politiche da esso adottate presso gli italiani non residenti in Italia.

Elabora studia e promuove iniziative anche di carattere legislativo, volte alla valorizzazione degli italiani iscritti all'AIRE.

I rappresentanti di Forza Italia - Italiani all'estero partecipano con propri rappresentanti alle fasi congressuali del Movimento secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti.

#### PARTE 11ª

##### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85 - Potere regolamentare della Segreteria nazionale.

La Segreteria nazionale provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente statuto.

Art. 86 - Modifiche statutarie.

Le modifiche statutarie sono di competenza del Congresso nazionale e del Consiglio nazionale. Le delibere di entrambi gli organi sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purché costituiscano almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

Il presente atto verrà sottoposto alle formalità di registrazione e per il deposito presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

ALLEGATO



25A07044



## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

### Pubblicazione della comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Suvereto».

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C del 23 dicembre 2025 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE (C/2025/6754) relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Suvereto», di cui al decreto 12 settembre 2025 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2025, conformemente all'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, a decorrere dalla citata data di pubblicazione (23 dicembre 2025), la modifica ordinaria in oggetto è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Suvereto», consolidato con la predetta modifica ordinaria, è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

25A07104

### Pubblicazione della comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Prosecco».

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C del 23 dicembre 2025 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE (C/2025/6773) relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Prosecco», di cui al decreto 22 settembre 2025 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 30 settembre 2025, conformemente all'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, a decorrere dalla citata data di pubblicazione (23 dicembre 2025), la modifica ordinaria in oggetto è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Prosecco», consolidato con la predetta modifica ordinaria, è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

25A07105

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'area demaniale denominata «Cammino di Ronda», in Gaeta.

Con decreto interdirettoriale n. 10 datato 2 ottobre 2025 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni del patrimonio disponibile dello Stato dell'area demaniale denominata «Cammino di Ronda», ubicata nel Comune di Gaeta (LT), censita nel catasto del medesimo comune al foglio n. 37 particella n. 2168, per una superficie complessiva di mq 1057,00, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo guerra.

25A07106

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2025, n. 3

In attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2025, n. 3, è stato adottato il «Regolamento recante modifiche al DPCM 26 ottobre 2012, n. 7, e al DPCM 5 ottobre 2022, n. 8», ai sensi dell'art. 43 della legge n. 124/2007.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del regolamento, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il giorno successivo alla comunicazione dell'adozione del predetto regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00057

### Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2025, n. 4

In attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2025, n. 4, è stato adottato il «Regolamento in materia di personale degli Organismi di informazione per la sicurezza», ai sensi dell'art. 43 della legge n. 124/2007.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del regolamento, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il giorno successivo alla comunicazione dell'adozione del predetto regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00058

## PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

### Liquidazione coatta amministrativa della «Policons società cooperativa», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE  
DELL'UFFICIO PER LA COOPERAZIONE

(Omissis);

Decreta:

1) (Omissis), la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Policons società cooperativa» (C.F. 02288890219), con sede a Bolzano (BZ), via Galilei n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile ed agli articoli 293 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche;

2) di nominare come commissario liquidatore l'avv. Giovanna Cipolla, con studio a Bolzano (BZ).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino Ufficiale delle Regione ai sensi dell'art. 34, comma 2), lettera f), legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche.

Bolzano, 19 dicembre 2025

La direttrice: PAULMICHL

25A07107



# RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## ERRATA-CORRIGE

**Comunicato relativo al decreto 20 novembre 2025 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Rimodulazione della forza organica dei ruoli "ispettori", "sovrintendenti", "appuntati" e "finanziari"».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2025).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 49, seconda colonna, all'articolo 1, comma 1, lett. *b*), dove è scritto: «b. la lettera *comma* è sostituita dalla seguente...», deve leggersi: «b. la lettera *c.* è sostituita dalla seguente...».

26A00059

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-006) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 1 0 9 \*

€ 1,00

